



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

90^a seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 6 agosto 2013

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta
e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-154

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 155-679

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 681-769

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore 8
BERNINI (PdL), relatrice 9

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 12
PALMA (PdL) 12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974:

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 13, 20, 23 e *passim*
CONSIGLIO (LN-Aut) 16, 17, 23 e *passim*
BLUNDO (M5S) 17, 19
BIGNAMI (M5S) 17
GAETTI (M5S) 17, 18, 19
DE PETRIS (Misto-SEL) 17, 18, 27 e *passim*
PETRAGLIA (Misto-SEL) 19, 43
BERNINI (PdL), relatrice 19, 20, 23 e *passim*
SANTANGELO (M5S) 20, 23, 27 e *passim*
BITONCI (LN-Aut) 22
SCALIA (PD) 27
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 28
FALANGA (PdL) 30, 38, 42 e *passim*
ROMANI Paolo (PdL) 32, 46
DI BIAGIO (SCpI) 35
VACCARI (PD) 36
ORELLANA (M5S) 37
CROSIO (LN-Aut) 40, 41, 43

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pag. 41
MARCUCCI (PD) 44
CENTINAIO (LN-Aut) 44
STEFANO (Misto-SEL) 45
URAS (Misto-SEL) 46, 48
CASINI (SCpI) 47
D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) 47, 49
FLORIS (PdL) 49
CALIENDO (PdL) 51

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 20,
21, 22 e *passim*

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE UMBERTO CARPI

PRESIDENTE 53

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974:

MORRA (M5S) 53, 54, 127 e *passim*
SANTANGELO (M5S) 53, 54, 57 e *passim*
DE PETRIS (Misto-SEL) 54, 141
BARANI (GAL) 54, 72, 82
BATTISTA (M5S) 55, 80, 140
GAETTI (M5S) 55, 96
CERVellini (Misto-SEL) 55, 82, 88
GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore 56, 57, 58 e *passim*
COMAROLI (LN-Aut) 57, 98, 113 e *passim*
DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 58, 59, 60 e *passim*
BITONCI (LN-Aut) 58, 70, 71 e *passim*
CROSIO (LN-Aut) 59, 67, 71 e *passim*
MARINELLO (PdL) 63, 136
MONTEVECCHI (M5S) 67
GIARRUSSO (M5S) 67, 68
VACCARI (PD) 69, 70
NUGNES (M5S) 71, 94, 96 e *passim*
COMPAGNONE (GAL) 72
CHITI (PD) 72, 73, 75 e *passim*
VOLPI (LN-Aut) 74, 75
GRANAIOLO (PD) 75, 109

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

FALANGA (PdL)	Pag. 75, 91, 94 e <i>passim</i>
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	77
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	Pag. 78
MALAN (PdL)	82
CALEO (PD)	82
SCAVONE (GAL)	83, 84
PADUA (PD)	84, 85
ORRÙ (PD)	85, 86
BERTOROTTA (M5S)	85
D'Alì (PdL)	85, 86, 100
FERRARA Mario (GAL)	87
CIOFFI (M5S)	87
RANUCCI (PD)	87
ROMANI Paolo (PdL)	88
MARTELLI (M5S)	90, 150
FUCKSIA (M5S)	96, 109, 110
BERNINI (PdL), relatrice	97, 99, 100 e <i>passim</i>
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	103, 109, 111 e <i>passim</i>
PETRAGLIA (Misto-SEL)	107, 144, 146 e <i>passim</i>
GIANNINI (SCpI)	107, 122
MARIN (PdL)	108, 148
PEPE (M5S)	109
BAROZZINO (Misto-SEL)	110
ALBANO (PD)	116
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	119
BLUNDO (M5S)	120, 121
DI BIAGIO (SCpI)	124
PIGNEDOLI (PD)	125
ARRIGONI (LN-Aut)	125
SCILIPOTI (PdL)	130
CALDEROLI (LN-Aut)	131
GHEDINI Rita (PD)	131
PALMA (PdL)	131, 132
ESPOSITO Giuseppe (PdL)	132
SUSTA (SCpI)	132, 135
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	132
BIANCONI (GAL)	133, 134
D'AMBROSIO LETTIERI (PdL)	134
COTTI (M5S)	139
DE BIASI (PD)	145, 147
STEFANO (Misto-SEL)	145, 146, 147 e <i>passim</i>
MATTESINI (PD)	146
LO GIUDICE (PD)	148
DE POLI (SCpI)	149
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	59, 60, 61 e <i>passim</i>

SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE NELLA CITTÀ DI TARANTO

CIAMPOLILLO (M5S)	150, 151

SULLA SITUAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO IN SICILIA

PADUA (PD)	151

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (452) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE	Pag. 152
MORRA (M5S)	152

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 452:

CRIMI (M5S)	152

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 974

Ordine del giorno	155
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	156

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	239
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno	249
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	261
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	267
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	272
Articolo 3-bis, emendamento e ordini del giorno	274
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-bis	277
Articolo 4 ed emendamenti	278
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	282
Articolo 5, emendamenti e ordini del giorno	283
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	299
Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno	300
Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno	306
Articoli 8 e 9 ed emendamenti	311
Articolo 9-bis, emendamento e ordine del giorno	316
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9-bis	325
Articolo 10, emendamenti e ordini del giorno	337
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10	343
Articolo 11, emendamenti e ordini del giorno	343

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11	Pag. 349	Articolo 29 ed emendamento	Pag. 488
Articolo 11- <i>bis</i> , emendamenti e ordine del giorno	351	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29	489
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11- <i>bis</i>	355	Articolo 29- <i>bis</i> ed emendamenti	490
Articolo 12 ed emendamento	356	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29- <i>bis</i>	492
Articolo 12- <i>bis</i> ed emendamenti	357	Articolo 30 ed emendamenti	493
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12- <i>bis</i>	359	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30	510
Articolo 12- <i>ter</i>	359	Articolo 31, emendamenti e ordine del giorno	513
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12- <i>ter</i>	360	Articolo 32, emendamenti e ordini del giorno	519
Articolo 13, emendamenti e ordini del giorno	369	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 32	545
Articolo 13- <i>bis</i> ed emendamento	383	Articolo 33, emendamenti e ordini del giorno	546
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13- <i>bis</i>	384	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33	553
Articolo 14 ed emendamenti	385	Articolo 34 ed emendamento	556
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14	387	Articolo 35, emendamenti e ordine del giorno	557
Articoli 15, 16, 16- <i>bis</i> e 17 ed emendamenti	387	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35	562
Articolo 17- <i>bis</i> e ordini del giorno	391	Articolo 36, emendamenti e ordini del giorno	562
Articoli 17- <i>ter</i> e 18, emendamenti e ordini del giorno	394, 396	Articolo 37, emendamenti e ordine del giorno	569
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18	428	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37	573
Articolo 19 ed emendamenti e ordini del giorno	429	Articolo 38 ed emendamenti	574
Articolo 20 ed emendamenti	439	Articolo 39, emendamenti e ordine del giorno	578
Articolo 21 ed emendamento	442	Articolo 40, emendamenti e ordine del giorno	581
Articolo 22 ed emendamenti	443	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40	584
Articolo 23 ed emendamento	445	Articolo 41, emendamenti e ordini del giorno	585
Articolo 24 ed emendamenti	448	Articolo 41- <i>bis</i> , emendamenti	614
Articolo 25, emendamenti e ordini del giorno	451	Articolo 41- <i>ter</i> ed emendamenti	618
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25	464	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 41- <i>ter</i>	620
Articolo 26 ed emendamenti	465	Articolo 42 ed emendamenti	624
Articolo 26- <i>bis</i> , emendamento e ordini del giorno	466	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42	627
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26- <i>bis</i>	471	Articolo 42- <i>bis</i> ed emendamenti	627
Articolo 26- <i>ter</i> ed emendamenti	477	Articolo 42- <i>ter</i> , emendamento e ordini del giorno	629
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26- <i>ter</i>	479	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 42- <i>ter</i>	633
Articolo 27 ed emendamenti	480	Articolo 43 ed emendamento	636
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27	481	Articolo 44, emendamenti e ordini del giorno	637
Articolo 28, emendamenti e ordine del giorno	483	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 44	651
		Articolo 45, emendamenti e ordine del giorno	651

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 45	Pag. 655	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 747
Articoli 45- <i>bis</i> e 46, emendamenti e ordini del giorno	656	CONGEDI E MISSIONI	747
Articolo 46- <i>bis</i>	663	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 46- <i>bis</i>	663	Annunzio di presentazione	747
Articoli 47 e 47- <i>bis</i> ed emendamento	665, 666	GOVERNO	
Articolo 48 ed emendamenti	667	Trasmissione di documenti	748
Articolo 49 ed emendamenti	669	PARLAMENTO EUROPEO	
Articolo 49- <i>bis</i> , emendamenti e ordine del giorno	671	Trasmissione di documenti	749
Articoli 49- <i>ter</i> e 49- <i>quater</i>	675	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 49- <i>quater</i>	676	Apposizione di nuove firme a interrogazioni	752
		Mozioni	752
<i>ALLEGATO B</i>		Interrogazioni	753
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	681	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	757
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	769

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,04*).
Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,06*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guerrieri Paleotti.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una breve replica, semplicemente per sottolineare che il dibattito che si è svolto questa mattina è stato molto ricco, articolato e soprattutto denso di spunti, che hanno sostanzialmente confermato ciò che era già emerso dalla mia relazione e da quella della senatrice Bernini, ovvero che ci troviamo di fronte a un provvedimento complesso per i molti temi trattati. Allo stesso tempo, però, dagli stessi interventi è emersa ed è stata confermata la rilevanza di molti di questi ambiti.

Negli interventi che ci sono succeduti sono stati presi in considerazione le singole misure che formano il contenuto di questo provvedimento. Da questo punto di vista si può dire che il decreto-legge che stiamo discutendo, e che dovremmo convertire in legge, contiene un ampio ventaglio di interventi. Credo però che sia emersa, ed è stata confermata, la possibilità di individuare una valenza di politica economica di carattere più generale dalla molteplicità di misure contenute in questo decreto, come io e molti oratori avevamo già sottolineato questa mattina. Siamo di fronte ad una serie di misure – o, almeno, alcune di esse – che si prestano ad essere utilizzate come strumenti di rilancio della domanda (soprattutto interna) e, attraverso la domanda, di rilancio della crescita. Sono in tutto equiparabili a politiche di sostegno del ciclo economico.

Lo sottolineo perché ciò rappresenta per molti versi un cambiamento di rotta rispetto a una politica economica che in realtà è stata da questo punto di vista obbligata, in un'opera di aggiustamento, a seguire invece direttrici in qualche modo diverse.

Io credo che questo provvedimento sia anche la dimostrazione che si possono varare misure che non solo non contraddicono una linea di rigore dal punto di vista dei conti pubblici, ma sono pienamente compatibili con essa. Si può varare una serie di misure che vanno in direzione di un aiuto e un sostegno alla ripresa. E queste misure non necessariamente devono seguire strade convenzionali: anzi. Ne ho citato alcune stamane, e approfitto dell'occasione per completare questa lista. Pensiamo semplicemente all'utilizzazione al meglio di fondi strutturali europei, che può agire in questa direzione di sostegno alla ripresa. Anche l'utilizzo di spazi che non venivano sfruttati per quanto riguarda le infrastrutture può aiutare ai fini di un rilancio della ripresa.

Anche semplificare e sburocratizzare è, non solo possibile, ma utile ai fini più generali di una maggiore efficienza economica; così come gli interventi che hanno dimostrato come si possano mobilitare delle risorse per aiutare le piccole e piccolissime imprese: pensiamo alle misure per il credito e pensiamo anche alle misure dell'Agenda digitale. Non va sottovalutata la portata di una serie di misure che possono mettere anche piccole unità nella possibilità non solamente di accedere (perché quella è una

precondizione), ma nella possibilità di sapere e poter utilizzare una certa infrastruttura.

Da questo punto di vista, le notizie che ci giungono da fuori sono confortanti e sconcertanti allo stesso tempo. Sono sconcertanti per ciò che riguarda il passato: l'economia italiana era e rimane in una fase di recessione. Questa recessione sta rallentando, ma nulla è scontato. La notizia confortante è che c'è una ripresa a livello europeo che va consolidandosi. È chiaro, allora, che la sfida che abbiamo di fronte è come trasformare un rallentamento della fase recessiva in una opportunità di ripresa e di espansione.

È un passaggio che non è scontato, e che non è alla nostra portata semplicemente perché si tratta solo di aspettare che maturino i tempi giusti: è vero il contrario. È fondamentale, da questo punto di vista, che questo provvedimento, insieme agli altri che – non dimentichiamolo – sono alla nostra approvazione, possa trovare una sua rapida approvazione e applicazione.

Ricordiamo questi provvedimenti: soprattutto il provvedimento sul lavoro e il provvedimento che si profila per quanto riguarda la possibilità di una serie di interventi in campo territoriale e ambientale. Naturalmente, tutto va visto nella prospettiva della legge di stabilità, che delineerà il quadro contabile per il 2013, soprattutto là dove poi andrà utilizzata quella delega fiscale che serve, e servirà, a rimettere ordine in un sistema tributario.

Tutto questo serve a dire che siamo in una fase che può trasformarsi in un mutamento, in una discontinuità. Ma ciò non è necessariamente vero. Alcune di queste misure vanno lette come strumenti da poter utilizzare insieme a quelle che saremo chiamati a discutere ed approvare già nei prossimi giorni, e ancor più in autunno.

Io credo quindi che, per concludere, questa sia una strada che si può considerare importante e lungo la quale si può continuare a lavorare. Alla politica gli italiani chiedono soprattutto di affrontare i problemi veri, che oggi si chiamano lavoro e ripresa economica. L'approvazione di questo decreto non risolverà questi problemi. Però rappresenta un tassello di non poco conto per quanto riguarda la possibilità di cominciare a dare risposte alle grandi sfide dei prossimi mesi e del prossimo anno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bernini.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, condivido l'analisi del correlatore, senatore Guerrieri Paleotti. È esattamente questa linea che ha caratterizzato il lavoro delle Commissioni riunite e che sono certa caratterizzerà anche il lavoro di quest'Aula. Un lavoro che valorizzerà (ce lo auguriamo, ma siamo certi che il senso di responsabilità, che abbiamo riscontrato in più occasioni nel corso di questo breve, ma proficuo periodo di lavoro sul testo, porterà in questa direzione) i contenuti positivi e le luci che certamente esistono in questo provvedimento.

C'è un filo di congiunzione, un elemento di continuità tra tutti i disposti contenuti in questo provvedimento, come hanno detto i colleghi che sono intervenuti in discussione generale. Questo è certamente un provvedimento multidisciplinare. È certamente un provvedimento che non ha pretese di unicità. È certamente – lo ricordava ora il senatore Guerrieri Paleotti – un provvedimento che non ha l'intento di regolamentare solo la congerie di materie di cui si occupa. È un provvedimento che è parte di un percorso di valorizzazione degli strumenti di liberazione dello sviluppo, della crescita, di favore, in particolare per alcuni volani dell'industrializzazione e, soprattutto, per la sburocratizzazione di comparti che risentono di regole tradizionali che non corrispondono più alle esigenze reali.

Questo è ciò che ha rappresentato per noi una direttrice di percorso nella gestione di un provvedimento che vuole caratterizzare, lo ripetiamo, il percorso del fare. Se mi posso permettere, alcuni dei colleghi, intervenendo, hanno ironizzato in parte sulla locuzione «decreto del fare». Si è detto che è un decreto del non fare abbastanza; un decreto del fare non compiutamente realizzato; un decreto del fare che avrebbe potuto essere perfezionato, ma i cui contenuti non sono stati sufficientemente evidenziati. In realtà, è un decreto che vuol avere l'obiettivo di «fare» concretamente in alcuni settori cose di cui da tempo parliamo e che non possono fornire da sole risposta ad un problema strutturale. Questo provvedimento contiene, insieme, soluzioni congiunturali e anticipi di soluzioni strutturali.

Il collega Guerrieri Paleotti ha ricordato alcuni dei punti forti di questo decreto. Esistono anche degli elementi di criticità. Esistono anche delle ombre, ma saranno certamente illuminate dai provvedimenti che seguiranno. Gli aspetti di cui siamo convinti e orgogliosi riguardano la liberalizzazione di alcuni dei comparti dell'economia che da troppo tempo sono imbrigliati dalle catene di regolamenti inutili. Ripeto, regolamenti inutili. Ciò che non è efficace, ciò che non è efficiente ad uso dei cittadini, delle imprese e del mondo del mercato del lavoro è semplicemente inutile. E ciò che risulta inutile è, alla lunga, e ora, in un momento critico, anche alla breve, controproducente.

Come volano di crescita si è utilizzato – non solo in questo provvedimento, ma in un percorso di continuità che ha caratterizzato alcuni dei provvedimenti anche dei Governi precedenti – lo strumento infrastrutturale, anche questo, in parte, ricordato dal collega correlatore. Attraverso un percorso di semplificazione, che certamente – lo ripetiamo – non può nascere e terminare qui, ma che è già cominciato e deve, ben più, continuare da adesso in poi, si è cercato di liberare alcuni settori che debbono, per potersi manifestare cospicuamente, essere liberati.

Abbiamo citato solamente l'utilizzo degli strumenti edilizi e il settore degli appalti di opere, forniture e servizi, con interventi che sono stati perfezionati e migliorati nelle Commissioni, ma che naturalmente non potranno esaurirsi nella natura necessariamente limitata e perimetrata di questo provvedimento.

Abbiamo anche sottolineato l'importanza di trovare un ulteriore filo rosso, un elemento di collegamento, nella valorizzazione del merito, che – come hanno evidenziato alcuni degli interventi che oggi si sono celebrati in Aula – passa attraverso la formazione universitaria e la valorizzazione delle nostre risorse umane, degli studenti attraverso la valorizzazione, della capacità e del merito, con sostegno allo stesso, e attraverso la valorizzazione di coerenti indicatori di *performance* dei nostri atenei, che ormai come mercato di riferimento non hanno solamente la Provincia, la Regione, il nostro stesso Paese, ma il mondo intero e che, come tali, devono essere improntati ai principali elementi indicatori della loro qualità: la ricerca, la formazione, la didattica, la valorizzazione dei giovani.

Anche questo è un tratto comune agli interventi di oggi: questo è un provvedimento che guarda ai giovani. Guarda ai giovani nel settore dell'impresa, favorendo il finanziamento di nuove imprese, quindi di *start up* particolarmente rilevanti sotto il profilo della tecnologia, favorendo *spin-off* universitari, favorendo la capacità di intrapresa, favorendo il flusso del credito.

Tutto questo – lo ripetiamo – nell'ambito di un provvedimento che non ha la pretesa di essere bastevole a sé stesso, ma che si inserisce in un arcipelago di sviluppo e di crescita, che deve essere per forza seguito da altri provvedimenti e che, naturalmente, è preceduto da altri provvedimenti, che peraltro stanno ancora transitando nei due rami del nostro Parlamento.

Ancora, come ricordava in chiusura il collega correlatore, dobbiamo guardare ai segnali che vengono da fuori. Ciò che noi facciamo in queste Aule parlamentari e ciò che hanno fatto, prima di noi, i colleghi che hanno predisposto una catena di provvedimenti, cui in parte noi ci colleghiamo, che in parte emendiamo e che in parte vogliamo migliorare, tenendo conto di ciò che cambia intorno a noi, purtroppo anche in peggio, con l'aggravarsi della crisi, non può non considerare i segnali che vengono dal nostro Paese e oltre. Si tratta di segnali che richiedono soprattutto un ingrediente, che questo provvedimento contiene e deve contenere, come devono contenerlo tutti i provvedimenti che escono da questo alveo: l'efficienza. Non possiamo più permetterci di non essere efficienti. Questo vale per tutti i comparti che questo provvedimento tratta: piccole e medie imprese, semplificazioni di settore e attivazione di un percorso di semplificazione anche in quel mondo intricato delle regole di giustizia, che spesso rendono la giustizia troppo tardiva per non essere negata. L'efficienza è la nostra stella polare, ciò che ha fatto sì che noi si lavorasse tutti insieme.

Mi unisco ai ringraziamenti fatti ai Gruppi parlamentari che hanno lavorato nelle Commissioni riunite e che hanno fornito il loro apporto, così come, ne sono certa, faranno anche in Aula. E ringrazio il Governo, che ha voluto collaborare con noi per cercare di dare pronta esecuzione a provvedimenti che non possono, non debbono e non vogliono più essere confinati solo sulla carta, ma vanno eseguiti e devono immediatamente essere efficienti nel nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Bisinella.

BISINELLA, *relatrice di minoranza*. Rinuncio alla replica, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Sui lavori del Senato

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, ho visto che è stato fissato per oggi alle ore 19 il termine per la presentazione di emendamenti in Aula al decreto-legge sulle carceri, che ritorna dalla Camera. Vorrei far presente quanto segue.

Il testo è entrato nella mia disponibilità grosso modo tre quarti d'ora fa. Vi è seduta in Aula che proseguirà ad oltranza; io ho comunque convocato una notturna per questa sera. Per le ore 19 è praticamente impossibile, stando in Aula, studiare il testo ed eventualmente apportare delle proposte emendative, a meno che da parte della Presidenza del Senato non si intenda, con questa compressione dei tempi, far sì che il Senato si limiti ad una mera timbratura di quello che è stato fatto dalla Camera.

Onde, signor Presidente, siccome un minimo di riflessione su testi così delicati come quelli che appartengono al mondo del penale, della procedura penale e quant'altro forse ci vuole, le chiederei di spostare il termine per la presentazione di emendamenti in Aula alle ore 9 di domani. Almeno tutti noi possiamo avere la possibilità di leggere le modifiche ed eventualmente di proporre degli emendamenti.

PRESIDENTE. Presidente Palma, la calendarizzazione e i termini sono stati stabiliti all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita poco fa. Tuttavia rappresenterò alla Presidenza del Senato le sue osservazioni, tenendo comunque conto che i tempi e le modalità sono stati stabiliti.

PALMA (*PdL*). Vorrei aggiungere solo una cosa, signor Presidente. Si tenga conto, affinché sia chiaro a tutti, che, in ragione della ristrettezza dei tempi e della concomitanza dei lavori dell'Aula, la responsabilità degli errori non può ricadere sulla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha già spiegato con chiarezza i suoi argomenti, senatore Palma. Le ho risposto che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità il programma dei lavori e i termini indicati. Lei ha fatto delle osservazioni, che rappresenteremo al Presidente del Senato, che immagino le abbia recepite, per eventuali valutazioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 15,28)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare, a nome del Governo, i componenti delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, ma anche i componenti delle altre Commissioni, che hanno fornito i pareri, i due relatori, la senatrice Bernini e il senatore Guerrieri Paleotti, e i due presidenti delle Commissioni, la senatrice Finocchiaro e il senatore Azzollini, perché insieme si è fatto un lavoro importante e proficuo, che ha portato al miglioramento del testo, sia rispetto alla versione originaria presentata a suo tempo dal Governo, sia rispetto alla versione uscita dalla Camera.

Credo che, pur nella ristrettezza dei tempi, i lavori siano stati approfonditi ed abbiano consentito di affrontare alcuni nodi chiave del provvedimento e di ragionare su di essi insieme con i componenti delle Commissioni. Credo anche che i miglioramenti apportati dalle Commissioni del Senato siano migliorativi del testo e che questo faccia parte non solo di un rapporto fra il Governo e il Parlamento, dove il Parlamento migliora i provvedimenti del Governo, ma anche di un rapporto tra le due Camere costruttivo ed evolutivo, in cui il Senato ha migliorato il testo rispetto a quello ricevuto dalla Camera, com'è bene che accada in un sistema bicamerale.

Il dibattito è stato molto ampio ed impegnativo, questa mattina. I relatori hanno già chiarito le singole norme del decreto e le modifiche apportate dai lavori di Commissione qui in Senato. Diversi degli intervenuti hanno sottolineato i punti salienti del provvedimento, chi in chiave positiva chi in chiave critica. Quindi, non starò adesso a ripercorrere il provvedimento.

Vorrei però segnalare un punto che ritengo importante, in risposta ad una critica che è venuta da diversi intervenuti nel dibattito. La critica è quella di un provvedimento troppo ampio nella tipologia di temi che vengono trattati all'interno del decreto-legge. Naturalmente questa è una critica comprensibile e, in parte, anche giustificabile; vorrei però sottolineare come, pur nell'articolazione dei molti temi toccati, il provvedimento, sia nella versione originaria presentata dal Governo, sia nella versione che arriva oggi qui in Aula, è strutturato su tre capitoli principali che sono tutti e tre essenziali per imprimere una ripresa, un'inversione di tendenza all'economia italiana rispetto alla crisi di questi anni.

Il primo capitolo è quello, molto ampio, delle misure, contenute nel Titolo I, per la crescita economica: sono misure sia per la ripresa economica sia in materia infrastrutturale.

Segue il Titolo II, riguardante le semplificazioni, che sono un terreno importantissimo dal punto di vista delle *chance* di crescita dell'economia italiana. Infatti, un rapporto fluido tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese è un presupposto essenziale per consentire all'economia di fun-

zionare al meglio e a tutti coloro che operano – agli attori dell'economia – di esprimere le proprie capacità sui mercati.

Infine, il Titolo III attiene alla giustizia civile, che è un capitolo chiave. Sappiamo anche che esso è uno dei terreni fondamentali dove, nei confronti internazionali, il nostro Paese ha bisogno di recuperare in termini di rapidità di applicazione delle norme e di certezza del diritto che dalla rapidità stessa di applicazione delle norme deriva. Questo – di nuovo – ha un impatto fondamentale sul sistema economico: stiamo parlando del sistema delle relazioni contrattuali.

Partiamo da quest'ultimo punto, su cui mi soffermerò solo molto rapidamente, per sottolineare questo che ho appena detto: la regolazione, le regole, l'*enforcement* (come si usa dire), l'applicazione delle regole dei rapporti contrattuali sono fondamentali perché il sistema economico possa muoversi in misura adeguata e possa svilupparsi. Segnalo come, all'interno di questo capitolo, tra le molte norme importanti di accelerazione dei tempi della giustizia civile, ci sia quella norma sul concordato preventivo che ne perfeziona una, varata nell'ultimo anno della passata legislatura, che ha segnato un passo avanti nella possibilità di aiutare le imprese in crisi a sfuggire dal rischio di chiusura e a riaprire prospettive di ripresa. Con la norma varata in questo decreto-legge si perfeziona quella varata nell'ultimo anno della passata legislatura, mettendo a punto il meccanismo.

Per quanto riguarda le semplificazioni, il campo è molto vasto: si va dalle semplificazioni fiscali a quelle in materia di lavoro, per esempio con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), o al fascicolo sanitario elettronico (che sta, in realtà, in un altro titolo, ma che è fortemente collegato, perché tutta la parte sanitaria è legata alle semplificazioni che l'agenda digitale potrà aiutare a introdurre), fino alla previsione di un indennizzo per il ritardo nel procedimento amministrativo, che è una norma di civiltà nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Insomma, questo delle semplificazioni appartiene a pieno titolo a un provvedimento che vuole migliorare il funzionamento dell'economia italiana e sostenere la ripresa della nostra economia.

Come dicevo prima, è un capitolo che si inserisce nel tema della fluidificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. Questo delle semplificazioni, insieme con la giustizia civile, è una sorta di infrastrutturazione delle regole. Poi c'è l'infrastrutturazione fisica del Paese, cui sono dedicati articoli fondamentali del provvedimento, per approntare le infrastrutture fisiche e migliorare questa possibilità: si va dagli articoli sull'agenda digitale agli articoli fondamentali che accelerano le procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Penso, per esempio, all'articolo cosiddetto sblocca cantieri, che consente di concentrare risorse su cantieri che possono immediatamente essere attivati, o all'articolo che prevede un ampliamento delle possibilità di ricorso al credito d'imposta per i progetti infrastrutturali. Penso ancora, tema peraltro presente in un altro titolo del disegno di legge ma collegato, all'articolo in materia di infrastrutturazione ambientale del territorio: il rapporto tra attività indu-

striali, bonifiche e protezione ambientale (di cui all'articolo 41 di questo decreto-legge). Stiamo parlando dell'infrastrutturazione fisica dell'economia, dove abbiamo misure che, come diceva prima il senatore Guerrieri Paleotti, hanno un impatto sulla domanda – il cosiddetto sblocca cantieri – e, al tempo stesso attivano condizioni di maggior competitività strutturale dell'economia italiana nel medio e lungo periodo, aiutando a rimontare quel *gap* infrastrutturale che segna il nostro Paese rispetto ai nostri principali *partner* europei e del mondo avanzato. Risalendo all'indietro lungo il decreto-legge, vorrei porre l'accento, per finire, sulle misure che hanno effetti leva sull'economia. Mi riferisco al finanziamento agevolato degli investimenti in macchinari e impianti e, come giustamente è stato rilevato dai relatori, anche in beni strumentali di carattere meno immediatamente materiale, come il *software* e altri tipi di beni strumentali. Si parla di effetti leva perché, con un limitato ricorso a risorse pubbliche, mettono in moto un'ampia mole di risorse private di investimento. Anche questo, come è stato detto, è un intervento che attiva domanda aggregata – quindi, aiuta la ripresa economica – su beni strumentali delle imprese e, quindi, su impianti che rafforzano la capacità di crescita di lungo periodo dell'economia italiana. Nella stessa direzione vanno le norme sul Fondo centrale di garanzia che, in particolare, prevedono un più facile accesso per le piccole e medie imprese e va quella norma, che noi giudichiamo molto importante, che consente per la prima volta di applicare nelle situazioni di crisi aziendale lo strumento del contratto di sviluppo (finora applicabile nelle quattro Regioni convergenza e in poche altre limitrofe) anche in altre Regioni del nostro Paese, andando quindi a toccare situazioni di difficoltà del tessuto industriale anche di aree diverse.

Si potrebbe continuare, ma i relatori hanno già parlato degli interventi di riduzione del prezzo dell'energia, sia sul versante del gas che dell'elettricità, dell'accelerazione nell'utilizzo dei fondi europei, delle norme sull'Expo 2015, migliorate in modo molto significativo nei lavori delle Commissioni riunite in Senato. Guardate che l'Expo 2015 è un momento chiave per affermare la presenza italiana nel mondo, quindi la competitività dell'economia italiana nello scenario internazionale. Credo che su tutto questo i passi avanti siano stati notevoli.

Da ultimo cito anche la norma, che pure ci ha fatto lavorare molto ieri sera, sui tetti alle remunerazioni dei *manager* delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Vorrei dire che su questa norma, alla fine, si è trovato un punto di svolta importante che è un primo passo verso un riassetto più complessivo, che andrà pensato in futuro, sul modo in cui la remunerazione dei *manager* di imprese pubbliche debba essere correlata ai risultati e debba anche essere anche un esempio complessivo di efficienza ed equità nel funzionamento delle imprese a partecipazione pubblica all'interno dell'economia italiana. A mio avviso, la norma che alla fine ha preso corpo è un passo avanti su questa strada, anche se la sistemazione del tema chiede una riflessione più generale e più strutturata rispetto al pur importante passo avanti che si è fatto in sede di Commissione nella giornata di ieri.

Complessivamente, ritengo quindi che il provvedimento abbia una sua tenuta importante come passaggio per aiutare l'economia italiana a invertire la tendenza degli ultimi anni e a riprendere una strada di crescita. Ringrazio di nuovo i senatori delle Commissioni riunite per il lavoro comune svolto in queste giornate. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PETRAGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nonché sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e su tutti i relativi subemendamenti.

Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 12-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che sono stati ritirati numerosi emendamenti, alcuni dei quali sono stati però ritirati a seduta già iniziata; saranno quindi posti in votazione soltanto gli emendamenti non ritirati.

Gli emendamenti non posti in votazione si intendono pertanto ritirati.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei fare solo una piccola considerazione e una domanda che ci siamo posti in seno al Gruppo: non siamo riusciti a capire se i lunghi interventi dei relatori e del signor rappresentante del Governo sono stati svolti per una forma di ostruzionismo di maggioranza... (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) ...o perché la variegata maggioranza che sostiene questo Governo doveva essere ulteriormente... (*Commenti del rappresentante del Governo*). Ha capito benissimo. Non sono parole mie: sono parole del ministro Franceschini il quale ha dichiarato che essendo la maggioranza variegata...

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, lei dovrebbe illustrare gli emendamenti. Questa è una sua valutazione: i relatori ed il rappresentante del

Governo hanno parlato perché era loro facoltà farlo. Lei invece dovrebbe illustrare gli emendamenti.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Va bene.

Con l'emendamento 1.15 chiediamo che la ripartizione delle risorse del fondo di garanzia a livello regionale avvenga in maniera proporzionale alle capacità contributive di ciascuna Regione, perché soprattutto quelle a più alta densità di imprese sono quelle che poi contrastano in modo effettivo il problema dell'occupazione di questo Paese. Quindi, ne chiediamo l'approvazione.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 2.200 tende a fare inserire tra le piccole e medie imprese quelle afferenti ai settori agricolo e agroalimentare. Penso che ai fini della ripresa della nostra agricoltura sia importante ricomprendervi anch'esse.

BIGNAMI (*M5S*). L'emendamento 2.14 tende ad inserire due righe, solo due righe. Si parla d'impresa, si parla di ripresa, si vuole che non si delocalizzino le imprese; allora perché non scrivere una piccola frase? La frase è la seguente: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale». Questo è infatti un *vulnus*, mi spiace, perché si dà la possibilità di acquistare dei macchinari e di portarli all'estero. Così, oltre a pagare meno il personale, paghiamo loro anche i macchinari. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Carraro*).

GAETTI (*M5S*). L'emendamento 3.0.1 intende sostituire l'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, in quanto quell'articolo favorisce la dismissione di terreni demaniali a vocazione agricola. Invece di vendere i terreni agricoli proponiamo di darli in affidamento al locatario. Poiché è stato anticipato che fra non molto sarà presentata una proposta di legge che concederà risorse ai giovani per acquistare terreni, mi sembra inutile venderli adesso quando li possiamo dare in locazione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo sia necessario fare in un certo senso ordine nei nostri lavori, in quanto lei sta citando tutti emendamenti presentati agli articoli e, tra essi, anche quelli che sono stati ritirati. Tra l'altro, stiamo andando avanti nel lavoro avendo a disposizione una sola copia del fascicolo contenente gli emendamenti, che è abbastanza parziale.

Forse bisognerebbe chiedere agli uffici quando saranno pronti e stampati anche altri fascicoli. Andare avanti in questo modo diventa abba-

stanza complicato e in più si compie un doppio lavoro anche sugli stessi emendamenti ritirati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo già detto in premessa che gli emendamenti che sono stati ritirati o il cui ritiro in ogni caso è stato già comunicato alla Presidenza non saranno ovviamente messi ai voti.

Credo siano stati forniti i fascicoli contenenti gli emendamenti presentati fino all'articolo 12-ter, con le opportune comunicazioni. Pertanto, quanto stiamo esaminando per i pareri è stato portato all'attenzione dei Gruppi.

Proseguiamo quindi con l'illustrazione degli emendamenti.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che con l'emendamento 4.1 chiediamo la soppressione del comma 1 dell'articolo 4, in quanto è finalizzato a mantenere in regime di tutela quanto previsto nell'articolo precedente e soprattutto gli impianti di piccole dimensioni.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, mi concentrerò su due emendamenti sostanzialmente identici presentati all'articolo 5, il 5.12 e il 5.13, che differiscono solo per un diverso valore della soglia massima (5 megawatt o un megawatt) per l'accesso al servizio di scambio sul posto. Si tratta di una questione che abbiamo già affrontato in Commissione e che mi permetto in questa sede di riporre con forza all'attenzione del Governo. Essa riguarda la possibilità di scambio *in loco*, che è già prevista da una delibera dell'Authority ma è molto limitata. L'ampliamento fino ad un megawatt permetterebbe davvero il diffondersi della cosiddetta generazione distribuita. In poche parole, significa dare il vero slancio nella direzione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, passando in tal modo da un regime di incentivi alla possibilità effettiva di una diffusione molto ampia. Questo riguarda gli usi domestici, e sarebbe molto importante per le imprese, perché avrebbero l'effettiva possibilità di utilizzare l'energia che producono potendola scambiare in rete.

Attendo dal Governo anche un chiarimento a tale riguardo, perché saremmo eventualmente disponibili – se i rappresentanti del Governo prestano attenzione – a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a prestare attenzione agli interventi dei senatori.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.3 chiediamo di eliminare le ultime righe del comma 1 dell'articolo 6, che fa obbligo ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli di rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Di fatto non è specificato come essi si devono impegnare e chi presiede ai controlli. In realtà, poi, considerati i costi del gasolio, essi sono già indotti a ridurre i consumi.

BLUNDO (*M5S*). L'emendamento 9.200 è nella linea della partecipazione. Noi chiediamo che le parole: «apposita convenzione» vengano sostituite con le seguenti «apposito schema di convenzione» al fine di rendere pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti *web* dei Ministeri, dell'ANCI, delle Regioni e degli enti locali, le linee di indirizzo; inoltre, prevediamo quarantacinque giorni di tempo per valutare e raccogliere le proposte successive.

Si tratta quindi di un primo passo, una prima apertura alla partecipazione e alla possibilità che si istituisca un tavolo tecnico entro centoventi giorni.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 10.2 risulta diretto a risolvere una situazione di vuoto legislativo concernente il riconoscimento e l'abilitazione delle imprese che esercitano l'attività di installazione delle reti. Abrogando questa norma si ritorna infatti ad articoli di leggi precedenti che obbligano gli utenti ad affidare solo ad imprese abilitate i lavori di allacciamento. Pertanto, con l'emendamento 10.2 intendiamo liberalizzare la possibilità per tutte le ditte iscritte alla camera di commercio, abilitate allo scopo, di realizzare impianti telefonici e di telecomunicazione.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 11.4 raccogliendo i contenuti della discussione (su cui peraltro vi era unanimità) svolta in 7ª Commissione permanente. Con tale proposta emendativa chiediamo che il limite di spesa massimo previsto per le incentivazioni fiscali per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico venga portato, per il 2014, da 45 a 90 milioni di euro; inoltre, introduciamo la richiesta di triennalizzare tale investimento. Il fine è quello di dare concretezza al sostegno verso il mondo cinematografico, il quale negli ultimi anni ha vissuto grandi difficoltà perché ha subito i tagli operati alla cultura, in controtendenza con quanto avvenuto nei Paesi europei.

Quindi, riteniamo che questo emendamento sia in linea con quanto proposto qualche giorno fa dal ministro Bray nel nuovo decreto sulla cultura. Ciò posto, piuttosto che vederlo bocciato, saremmo disponibili a ritirarlo e trasformarlo in ordine giorno, in modo che vi sia l'impegno nella prossima legge di stabilità per un aumento delle risorse a favore di tale settore e l'introduzione del criterio della triennialità.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 12-ter.0.207.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Per comodità, ricorderò anche gli emendamenti che sono stati ritirati, accogliendo la sollecitazione della senatrice De Petris, in modo che sia più chiaro l'andamento dei lavori.

Sono stati ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.28, 1.35, 1.36, 1.38 e 1.39.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 1.14 e 1.15, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.20 (testo 2 corretto) e 1.2 (testo 2) e invito a ritirare l'emendamento 1.37, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101. L'ordine del giorno G1.102 può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Bitonci, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.102, sul quale il Governo ha manifestato la disponibilità ad un accoglimento come raccomandazione?

BITONCI (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.102 è accolto come raccomandazione.

Ricordo che gli emendamenti 2.1, 2.200, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3 e favorevole sull'emendamento 2.4 (testo corretto). Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.8, 2.14 e 2.20.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.101 e G2.103.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.100 e G2.101, si propone di sostituire le parole: «impegna il Governo: ad adottare», con le seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare». Sull'ordine del giorno G2.103 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, accoglie la riformulazione proposta dal Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.100 e G2.101?

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100 (testo 2) e G2.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, questo in esame sembrava un emendamento di assoluto buonsenso che non costava nulla al Governo, né alle casse dello Stato. Con esso chiedevamo semplicemente di anticipare di qualche mese l'entrata in vigore delle norme relative al finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Sembrava anche uno strumento che poteva mettere in moto l'economia di questo settore, ma vedo che non vi è stata prestata attenzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Bignami.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Relatrice Bernini, conferma il suo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.103?

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G2.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.103, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.0.5, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3 (testo 2) e sull'ordine del giorno G3.300.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Sull'ordine del giorno G3.300, signor Presidente, chiedo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere».

PRESIDENTE. Senatore Scalia, accoglie la riformulazione?

SCALIA (*PD*). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non riesco a trovare il testo dell'ordine del giorno G3.300.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G3.300 è su un foglio aggiuntivo, di cui stiamo fornendo un'ulteriore copia, oltre quella già consegnata ai Gruppi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Il mio dispositivo non funziona, non mi consente di votare contro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 3-bis.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-bis.100. Sull'ordine del giorno G3-bis.101 ci rimettiamo al Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G3-bis.100. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3-bis.101.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3-bis.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3-bis.101, presentato dal senatore Stucchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3-bis del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3-bis.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.0.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 3-bis.0.2 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.16 e parere favorevole sull'emendamento 4.18.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.6 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.7 e 5.200. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.13 (che sostituisce l'emendamento 5.13) e sull'emendamento 5.5000.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.14.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo può accogliere l'ordine del giorno G5.13, ove riformulato nei termini che dirò. Segnalo, per spiegare la riformulazione, che qui si chiede di imporre all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la predisposizione di un intervento che è di stretta competenza regolatoria: non si vede davvero come il Governo possa imporre all'Autorità indipendente di regolazione una scelta di questo tipo. Quindi, il Governo lo può accogliere solo ove riformulato in modo rispettoso delle differenze dei ruoli istituzionali tra Governo e Autorità indipendente di regolazione.

Il dispositivo dell'ordine del giorno dovrebbe essere pertanto il seguente: «impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire la predisposizione con urgenza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi: *a*) innalzamento della soglia massima di potenza per l'accesso al servizio; *b*) riconsiderazione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immisione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accetta la proposta di riformulazione?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). È un testo un po' edulcorato, soprattutto per quanto riguarda il punto *b*), relativo all'esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo. È evidente che l'ordine del giorno aveva proprio lo scopo dell'esclusione di tale obbligo, ma a questo punto accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.13 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ROMANI Paolo (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*PdL*). Signor Presidente, su questo argomento capisco la buona volontà del Governo di trasformare, proprio per un istinto e una vocazione naturale alla mediazione, un emendamento preciso, con dei termini precisi, in un ordine del giorno. Consentitemi però di dire che facciamo un pasticcio inestricabile.

Qua ci sono due concetti molto chiari: l'innalzamento della soglia massima e un'esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica. Mi perdoni, signor Sottosegretario, ma essi non possono essere oggetto di un ordine del giorno di carattere generale. Con due indicazioni così precise, perentorie e palesi all'Autorità per l'energia si deve fare una scelta di politica industriale: o la si fa o non la si fa. Non si può rivolgere un invito su argomenti così precisi e puntuali.

Francamente, la trasformazione in ordine del giorno mi sembra più un pasticcio che una soluzione. Rimango personalmente contrario sia all'emendamento che all'ordine del giorno, ma chiedo al Governo di intervenire: o si dichiara d'accordo con questa formulazione, e quindi con l'emendamento e con i concetti in esso espressi, oppure non si può trasformare un emendamento preciso in un ordine del giorno che ha caratteristiche altrettanto precise mentre un simile strumento dovrebbe avere delle caratteristiche di indirizzo generale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Romani.

Il Governo ha accolto l'ordine del giorno come riformulato. In ogni caso prendiamo atto della sua valutazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Intervengo solo per spiegare al senatore Romani che una cosa è fissare in un emendamento l'obbligo per l'Autorità, nonché i 5 MW di potenza e l'esclusione dell'obbligo di coincidenza; altra cosa è un ordine del

giorno che invita il Governo a ragionare con l'Autorità su una riforma della disciplina dello scambio sul posto, in cui non vengono fissati paletti incompatibili con una corretta reconsiderazione del tema da parte delle due autorità (Governo e Autorità indipendente). (*Commenti del senatore Paolo Romani*).

Credo non vi sia alcuna incoerenza da parte del Governo. Ho rifiutato l'emendamento sui 5 MW e sull'esclusione dell'obbligo, e non è un caso.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.6 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.8 e 5.9 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.15 e 5.20 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge in esame.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G5.100, G5.101 e G5.102.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, con riferimento all'ordine del giorno G5.100, il Governo lo accoglie se il presentatore accetta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento in titolo».

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G5.101 e G5.102.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100 proposta del Governo?

DI BIAGIO (*SCpI*). Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G5.100 (testo 2), G5.101 e G5.102, non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.200 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo favorevole sull'emendamento 6.8.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.100.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100, con la riformulazione della seconda parte del dispositivo, che si deve limitare alle parole: «a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento», eliminando tutto il resto.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, accetta la riformulazione proposta?

VACCARI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo2) non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, tenendo presente che l'emendamento 7.1 è stato ritirato.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1000 (testo 2).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, ci rimettiamo all'Aula.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1000 (testo 2). Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, lo accogliamo con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare la possibilità di azioni volte a chiarire la volontà», eccetera.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, accetta la riformulazione?

ORELLANA (*M5S*). Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1000 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi ironici dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.9, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.6.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G9-bis.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G9-bis.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9-bis.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 9.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.200 e 9.8 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.10 e 9-bis.200 sono stati ritirati.

Gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge sono stati tutti ritirati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G10.100.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G10.101 e G10.102, con un invito alla riformulazione del dispositivo nei seguenti termini: «a valutare l'opportunità di intervenire».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito formulato dal rappresentante del Governo.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, come stiamo vedendo, la relatrice esprime dei pareri e poi il sottosegretario De Vincenti non si smentisce mai.

Con l'ordine del giorno da noi presentato abbiamo veramente l'occasione di dare un impulso nel nostro Paese a tutto il sistema delle comunicazioni elettroniche (TLC). Quello che chiediamo è di fare un favore agli italiani, oltretutto di abolire l'anacronistica tassa di concessione governativa sui telefonini senza oneri aggiuntivi per il Paese, facendo semplicemente una cosa: chiedendo ai parassiti della Rete di pagare quello che non pagano. Oggi, infatti, ci sono un sacco di parassiti della Rete, signor Sottosegretario, che non pagano le tasse nel nostro Paese. Mi riferisco a Google e quant'altri.

I privati cittadini nel nostro Paese pagano 5,16 euro al mese per concessioni governative, i commercianti 12,91 euro. Mi è parso di capire che la relatrice, giustamente, condivida questo principio che è anche scritto nei principi del vostro Governo.

Però, ancora una volta, signor Sottosegretario, oltre ad essere nemico dei benzinai ubicati nelle zone di confine (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), lei è anche nemico, come sempre, di tutti gli italiani. Sa qual è la cosa paradossale? Che i concessionari sono d'accordo. L'unico a non essere d'accordo è lei, come sempre.

Signor Sottosegretario, noi ci siamo scontrati già diverse volte nel corso della precedente legislatura, perché la pensiamo in maniera diametralmente opposta, però oggi sta facendo una brutta figura.

Vorremmo darle l'opportunità di conformare il suo parere a quello espresso dalla relatrice, altrimenti questo Parlamento farà davvero una brutta figura. Mi appello anche ai colleghi sottolineando che è una cosa che va fatta. Per cui, signor Sottosegretario, si salvi, per una volta! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100, non verrà posto ai voti. Ci poi sono due ordini del giorno presentati dal Gruppo Lega Nord. Vorrei sapere dal senatore Crosio se mantiene la sua posizione su entrambi gli ordini del giorno G10.101 e G10.102?

CROSIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente alla relatrice di pronunciarsi su questi due ordini del giorno.

BERNINI, *relatrice*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo cosa dice, alla luce dell'intervento del senatore Crosio?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La sua obiezione, senatore Crosio, è sulla formula «valutare l'opportunità», quando viene invece accolto tutto il testo? È questo il problema?

CROSIO (*LN-Aut*). Dobbiamo intervenire! Non lo chiedo io: lo chiedono gli italiani.

Lo capisce o glielo devo scrivere in un'altra maniera? (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'accoglimento degli ordini del giorno subordinato all'inserimento delle parole: «valutare l'opportunità» è già un impegno a prendere in considerazione la questione. Se lei ritiene che non sia sufficiente... (*Commenti ironici del Gruppo PdL*). Beh, non si sta scherzando. (*Commenti dei senatori Palma e Caliendo*).

Mi sembra che stiamo cercando di accoglierli con la riformulazione proposta. (*Commenti del senatore Crosio*). Allora, il parere è contrario.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Allora, siamo venuti in Aula con buone intenzioni, abbiamo ritirato gli emendamenti, ne abbiamo fatte di tutti i colori! Signor Sottosegretario, mi pare di capire che la verità vera è che voi avete espresso un parere e la relatrice un altro. Noi manteniamo lo stato di fatto e vogliamo che l'ordine del giorno G10.101 venga votato nel testo originale. Già un ordine del giorno non si nega a nessuno, se poi volete annacquarelo tanto da farlo diventare una presa in giro io non ci sto (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

PRESIDENTE. Ha chiesto nuovamente di parlare il sottosegretario De Vincenti. Ci auguriamo che sia un intervento conclusivo, altrimenti si procederà al voto.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. A questo punto il parere è contrario perché, senatore Crosio, quando si presenta un ordine del giorno che ha un problema di copertura molto importante come questo, bisogna sapere che non si può chiedere un simile impegno. (*Vivaci commenti del senatore Volpi*).

CROSIO (*LN-Aut*). Ma non mi prenda in giro!

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*.
Bisogna sapere che un impegno di questo genere può essere chiesto solo...

VOLPI (*LN-Aut*). Avete avuto 4.000 emendamenti da votare!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*.
...in termini di valutare l'opportunità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.101.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.101, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	143
Contrari	118
Astenuti	10

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Vivaci applausi dei Gruppi LN-Aut, PdL e M5S. Commenti del senatore Volpi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G10.102.

BERNINI, *relatrice*. Mi rimetto all'Aula.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Confermo il parere contrario.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Colleghi, l'ordine del giorno G10.102 è stato ritirato, così come l'emendamento 10.0.1.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, tenendo conto che l'emendamento 11.3 è stato ritirato.

Inoltre, la senatrice Petraglia ha manifestato l'intenzione di trasformare l'emendamento 11.4 in un ordine del giorno, confidando in una valutazione positiva dei relatori e del Governo. In caso contrario l'emendamento resterebbe in vita.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G11.4 (che sostituirebbe l'emendamento 11.4) ci rimettiamo al Governo, mentre sugli ordini del giorno G11.100 e G11.101 il parere è favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. L'ordine del giorno G11.4, della senatrice Petraglia, può essere accolto con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere (...)», eliminando nel punto *b*) il riferimento a 90 milioni di euro. Il punto *b*) reciterebbe pertanto: «un aumento contestuale del tetto di spesa per ciascun anno del triennio 2014-2016».

PRESIDENTE. La relatrice, senatrice Bernini, fa cenno di essere d'accordo.

Chiedo alla presentatrice se accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G11.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Propongo di riformulare l'ordine del giorno nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» (poi il dispositivo rimane invariato).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Marcucci se concorda con la modifica proposta dal Governo.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma devo sottolineare che comunque, con la presentazione del decreto «valore cultura», il Governo avrebbe potuto anche esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che sull'ordine del giorno G11.101 la relatrice ha espresso un orientamento favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi a tal riguardo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere favorevole con la richiesta di eliminare dal dispositivo le seguenti parole: «quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui».

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, le chiedo se accetta la richiesta del Governo.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Sono favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.200, 11-*bis*.1, 11-*bis*.2 e 11-*bis*.3 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 11-*bis*.1000.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 11-*bis*.6 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G11-*bis*.100.

BERNINI, *relatrice*. Ci rimettiamo al Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Si tratta di un ordine del giorno molto complesso che il Governo accoglie come raccomandazione.

STEFANO (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei manifestarle un certo disagio causato dal fatto che stiamo lavorando e discutendo in una confusione generale, che non è generata solo dal clima dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, stiamo lavorando in maniera ordinata seguendo l'ordine della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

STEFANO (*Misto-SEL*). Non abbiamo a nostra disposizione le carte. Lei mi dice che stiamo lavorando in maniera ordinata. Al contrario, abbiamo difficoltà a leggere di che cosa stiamo discutendo. Quali sono i documenti?

PRESIDENTE. Stiamo a pagina 95 del fascicolo degli emendamenti.

STEFANO (*Misto-SEL*). Probabilmente lei ha avuto una corsia preferenziale, perché faccio fatica ad avere il fascicolo su cui stiamo lavorando.

PRESIDENTE. È ovvio che la Presidenza deve essere più che documentata. Ma vari colleghi stanno ora mostrando in Aula la pagina 95 del fascicolo degli emendamenti.

Lei, poi, senatore Stefano, ha presentato l'ordine del giorno, per cui si suppone che sia dotato della sua copia. In ogni caso, aspettiamo. Il Governo ha fatto la sua osservazione e lo ha accolto come raccomandazione.

STEFANO (*Misto-SEL*). Questo ordine del giorno era stato approvato in Commissione. Ricordo che era stato preso l'accordo che gli ordini del giorno così come gli emendamenti dovevano essere...

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. In Commissione si era parlato di impegno a valutare l'opportunità. Si sta parlando di 150 milioni, al primo capoverso del dispositivo, e di 50 milioni al secondo.

Accolgo questo ordine del giorno come raccomandazione. Se non si accetta la raccomandazione, esprimo parere contrario. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Credo sia positiva l'apertura nell'accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo solo per riuscire a capire.

Già è molto complicato lavorare senza i mezzi...

PRESIDENTE. Scusi, ma a quali mezzi si riferisce? Tutti i senatori hanno a propria disposizione le carte.

URAS (*Misto-SEL*). Già è molto complicato lavorare senza i mezzi necessari. Noi facciamo tutti i *tour de force* che ci vengono richiesti. Sono state richieste dalla maggioranza alcune sensibilità.

Quello in esame è un ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutti i componenti in Commissione, perché c'era un assenso generale. Per cui o si vota come è stato sottoscritto oppure non interessa la posizione del Governo.

ROMANI Paolo (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*PdL*). Signor Presidente, mentre prima non riuscivo ad essere d'accordo con il sottosegretario De Vincenti, a questo punto della discussione ritengo di concordare con lui. I temi evocati, al di là del problema del ripristino dei 150 milioni di euro nella seconda parte dell'ordine del giorno, riguardano il cosiddetto LCN (non so quanti di voi sappiano cosa possa significare questo acronimo) e la riserva di un terzo delle frequenze. Tutte queste materie sono riservate all'Autorità, come nel caso precedente. È quanto meno improprio ed irrituale.

Non so se qualcuno del mio Gruppo parlamentare ha sottoscritto questo ordine del giorno in Commissione, ma se lo avesse fatto lo pregherei di leggere meglio gli ordini del giorno. Mi sembra che così vi sia solo la possibilità di fare confusione. Un ordine del giorno così orizzontale, a 360 gradi, su tutte le problematiche dell'emittenza locale, alcune delle quali di strettissima pertinenza dell'Autorità, ha una valenza prossima allo zero. Ripeto che così si ingenera soltanto confusione.

Quindi, invito il sottosegretario De Vincenti ed il relatore a confermare il parere contrario e chiedo al mio Gruppo e a quelli che fanno parte

della maggioranza di esprimere un voto contrario sull'ordine del giorno in esame. Non è questo il modo di risolvere i problemi, soprattutto quelli delle emittenti locali.

CASINI (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*SCpI*). Signor Presidente, vorrei fare una valutazione che in questo momento prescinde – senatore Paolo Romani, mi consenta – dal merito e dal contenuto dell'ordine del giorno in esame.

Gli ordini del giorno hanno già una valenza un po' particolare e spesso volte, nel cammino parlamentare, si è verificato che la loro attuazione all'atto pratico sia rimasta lettera morta. È, però, prova di serietà da parte del Governo assumersi le proprie responsabilità senza scaricarle su un generico accoglimento che poi il più delle volte non ha un seguito concreto. Pertanto, a dire il vero, il fatto che il sottosegretario De Vincenti si riservi di accoglierlo come raccomandazione non è un modo per scaricare sull'Assemblea le sue responsabilità, ma è un segno di serietà che, a mio parere, l'Assemblea dovrebbe semplicemente accettare; ripeto, infatti, che tante volte – troppe – nel cammino parlamentare sono stati accolti così centinaia di ordini del giorno, poi rimasti lettera morta.

Pertanto, se vogliamo cambiare la politica, visto che quella vecchia va liquidata, dobbiamo far sì che quella nuova non sia peggiore della precedente. (*Applausi dai Gruppi SCpI e PD e della senatrice Gambaro*).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, segnalo che pochi minuti fa i senatori Caridi e D'Anna, seduti nella mia fila, hanno avuto un malessere per la temperatura presente in Aula.

PRESIDENTE. Ho già pregato gli Uffici di provvedere. Interverrà un tecnico; se sapessi dov'è la manopola, mi recherei personalmente sul posto! Confido però che qualcuno stia provvedendo.

Comunque, rinnovo il suo appello alle persone competenti.

FALANGA (*PdL*). La ringrazio, signor Presidente.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, ho ascoltato sia le motivazioni del collega Uras sia quelle del senatore Paolo Romani. Sottolineo che sull'argomento la confusione è determinata dall'assenza pro-

tratta da parte del Governo di una linea chiara. Infatti, i «visti», i «considerato» e i presupposti impegnano il Governo alla chiarezza su un argomento relativamente alla legge disapplicata del 1993; ad oggi, però, dopo una discussione che si è protratta a lungo, anche nella precedente legislatura, non si è trovato un punto di riscontro. Ciò indubbiamente determina innanzitutto uno sbilanciamento tra i poteri dell'Esecutivo e quelli del Parlamento e poi sottolinea la necessità di ristorare un comparto penalizzato per la disapplicazione di una legge che è stata votata dal Parlamento stanziando appositamente risorse economiche.

Sottolineo nel merito che nella passata legislatura, per più volte, ho aderito alla richiesta del Governo di trasformare gli ordini del giorno (mi pare che nella scorsa legislatura ne sia stato firmato uno anche dal collega Vita).

Signor Presidente, la questione resta aperta perché non siamo riusciti a dare una risposta. Credo, però, che dobbiamo essere conseguenti, anche in conformità con quanto disposto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non intendo entrare nel merito perché la questione è antica e complessa. Noi adesso abbiamo la seguente situazione: il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; qualora il presentatore non sia d'accordo, il Governo esprimerà un parere contrario. Quindi, il presentatore ha la facoltà di insistere o meno. Mi pare che il senatore Stefano intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno G11-*bis*.100, insistendosi per la votazione, il Governo dà parere contrario.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, accettiamo l'accoglimento come raccomandazione. Chiediamo però un pochino di attenzione.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Uras, l'ordine del giorno – lo dico all'Assemblea – riguarda tra l'altro il tema del sostegno all'emittenza locale: è una *vexata quaestio* riguardante un'interpretazione della legge del 1993 sul canone RAI, situazione che personalmente conosco abbastanza bene. Quindi, mi coglie preparato.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, si tratta di molti lavoratori e molte emittenti.

PRESIDENTE. Senatore Uras, a sostegno della sua tesi aggiungo che la Presidenza per motivi casuali ha una conoscenza approfondita della materia: si tratta dell'emittenza locale e della sua presenza sul territorio. Quindi, la ringrazio per aver di fatto accolto la richiesta del Governo. A questo punto, se il Sottosegretario è d'accordo, riterrei l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il senatore Uras e gli altri

proponenti dell'ordine del giorno per aver accettato l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. La Presidenza apprezza questo segno positivo per l'emittenza locale.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, chiede di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno accolto come raccomandazione?

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Sì, Presidente. Lei ha una grande capacità d'intuito.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

FLORIS (*PdL*). Signor Presidente, chiedo anch'io di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso. I numerosi senatori che vorranno aggiungere la loro firma potranno segnalarlo alla Presidenza. Direi che c'è un concerto unanime, di tutta l'Aula.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*bis*.1000.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11-*bis*.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11-*bis*.6 e 11-*bis*.0.1 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 12-*bis*.3, 12-*bis*.4, 12-*bis*.7 e 12-*bis*.0.1 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12-*bis*.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*.
Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12-*bis*.1.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12-*bis*.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che il sistema elettronico non ha funzionato e che intendevo votare a favore dell'emendamento 12-*bis*.1.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche il mio voto era a favore.

PRESIDENTE. Prego gli altri colleghi di segnalare il proprio voto alla Presidenza.

Ricordo che gli emendamenti 12-*ter*.0.1, 12-*ter*.0.200, 12-*ter*.0.201, 12-*ter*.0.202, 12-*ter*.0.203, 12-*ter*.0.204, 12-*ter*.0.205, 12-*ter*.0.206 e 12-

ter.0.207 sono stati ritirati. Invito pertanto la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento *12-ter.0.208*.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento *12-ter.0.208*.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento *12-ter.0.208*, presentato dalle senatrici Bencini e Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

BERNINI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo mezz'ora di sospensione, non essendo ancora pervenuti i fascicoli dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza dispone mezz'ora di sospensione: quindi i lavori riprenderanno alle ore 17,40. Nel frattempo pregherei gli Uffici di assicurare una migliore condizione del clima dell'Aula.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,06, è ripresa alle ore 17,50*).

Onorevoli colleghi, su richiesta dei relatori la seduta è nuovamente sospesa. Si sta lavorando ai pareri, e vi chiediamo un pò di pazienza.

I lavori riprenderanno alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,51, è ripresa alle ore 18,03).

Sulla scomparsa del senatore Umberto Carpi

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, la Presidenza è stata informata della scomparsa del senatore Umberto Carpi, che ha fatto parte di questa Assemblea per più legislature, oltre ad essere stato membro del Governo.

Il Senato esprime le condoglianze alla famiglia e ricorda il senatore Carpi con un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 18,04)

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 13 e seguenti del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, volevamo chiederle quanto meno 20-30 minuti di sospensione per studiare quanto ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. Lei sa, avendo partecipato alla riunione dei Capogruppo, che si è deciso di andare ad oltranza. Dopo l'illustrazione degli emendamenti i relatori e il Governo saranno chiamati ad esprimere i pareri. Non è previsto un tempo per studiare. Saranno espressi i pareri, e sulla base di essi si procederà alle votazioni.

Questa è la prassi.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo soltanto una sospensione, non di allungare i tempi. Il fascicolo degli emendamenti è disponibile da appena un quarto d'ora. Chiediamo del tempo per leggerli ed eventualmente, modificarli, non per studiarli.

PRESIDENTE. Adesso dobbiamo chiedere ai senatori se vogliono illustrare gli emendamenti, successivamente al relatore e al Governo di pronunciare i prescritti pareri e poi si procede alle votazione. Non è prevista una fase di studio. Le assicuro che è la normale prassi. La novità è rappresentata soltanto dai pareri, ma non c'è una fase per studiare qualcosa.

SANTANGELO (*M5S*). Capisco la prassi, ma sarebbe opportuno se potessimo andare oltre.

PRESIDENTE. Ho capito, ma per quale scopo?

SANTANGELO (*M5S*). Il fascicolo degli emendamenti è arrivato da un quarto d'ora non c'è realmente il tempo per analizzarli.

PRESIDENTE. Mi scusi, con tutta la buona volontà...

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, se non è possibile corriamo.

PRESIDENTE. Ma non dobbiamo correre.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuto, comunque ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Se almeno ci userà la cortesia di rallentare un pochino i tempi...

PRESIDENTE. Lo scopo è quello di esaminare il provvedimento.

Comunque, stavamo illustrando gli emendamenti; poi saranno espressi i pareri, e questo è il consueto *modus operandi*. Cercheremo di farlo con tutta la calma necessaria.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Non intendo illustrare emendamenti, ma chiedere un chiarimento. Vorrei sapere, visto che il fascicolo degli emendamenti è stato distribuito adesso, se il Governo ha presentato emendamenti.

PRESIDENTE. A me non risulta ci siano emendamenti ulteriori: no.

Gli emendamenti sono quelli noti. Sono stati messi a punto i pareri per consentire l'ordinato andamento dei nostri lavori.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G18.101 relativo alle zone colpite dal terremoto della Lunigiana e della

Garfagnana. La Regione Toscana si fa carico di tutti i finanziamenti necessari per la ristrutturazione delle abitazioni private. È però necessario svincolarli dal Patto di stabilità. Né più né meno di quello che abbiamo fatto per le altre Regioni, l'ultima delle quali è stata l'Emilia-Romagna. Visto che l'ordine del giorno è stato firmato in maniera completamente trasversale, quasi unanimemente, da senatori di quest'Aula chiediamo al Governo e ai relatori di esprimere un parere favorevole.

BATTISTA (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 22.200 è volto ad affrontare un problema che riguarda la portualità italiana relativamente alla pretesa dei Comuni di applicare l'ICI, oggi IMU, sui beni demaniali marittimi in ambito portuale.

Il Dipartimento delle finanze è già intervenuto con la risoluzione n. 3 del 10 agosto 2009, in cui stabilisce chiaramente, in ordine al concetto di area demaniale, che essa è esente da ICI, qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie ad attività portuali. Tuttavia, nonostante detta disposizione ministeriale i Comuni continuano a pretendere l'applicazione dell'ICI, oggi IMU, e l'Agenzia del territorio continua a rifiutarsi di classificare nella categoria E1 addirittura i *terminal* portuali, dove vengono sbarcate le merci delle navi.

L'emendamento chiarisce quindi la non applicabilità delle disposizioni sull'IMU ai beni del demanio marittimo in ambito portuale assentiti in concessione per usi attinenti al trasporto merci e alla logistica. Con questo emendamento facciamo pertanto chiarezza su quanto già definito dal Ministero dell'economia.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 26-*bis*.1, che non costa nulla, farebbe un grande piacere alle piccole e medie imprese. Con esso si chiede che sia la stazione appaltante a pagare direttamente il subappaltatore. Quindi, quando c'è un lavoro di notevoli proporzioni, l'affidatario comunica i vari lavori svolti dai subappaltatori, i quali fattureranno direttamente sia all'affidatario che alla stazione appaltante in modo che, negli stati di avanzamento, prenderanno direttamente i soldi e non fungeranno da banche per gli affidatari.

Confido che chi dice di amare la piccola e media impresa approvi questo emendamento.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 25.200, che è stato proposto per un principio di ragionevolezza. Abbiamo detto in Commissione che il decreto in esame si presenta eterogeneo e contraddittorio. In questo articolo affrontiamo il tema dell'organizzazione dell'ANAS, un'azienda assolutamente strategica, rispetto alla quale non vediamo però sussistere il carattere d'urgenza necessario per inserire specifiche disposizioni in questo decreto. Attraverso un emendamento passato alla Camera, la questione è stata modificata in un senso che non era previsto nel testo iniziale presentato dal Governo, senza

una adeguata discussione. Molti colleghi hanno posto la questione in discussione generale. L'impegno del Parlamento e di quest'Aula sarebbe invece di affrontare il tema in maniera adeguata con il protagonismo e l'impegno delle Commissioni di Camera e Senato al fine di adottare un provvedimento.

Nel frattempo vorremmo – e con questo emendamento ci si propone di ottenere questo risultato – ripristinare le condizioni precedenti all'approvazione dell'emendamento da parte della Camera.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,14)

(Segue CERVELLINI). Si tratta solo di questo. La nostra è una proposta di assoluta ragionevolezza, per lasciare in maniera laica ed equilibrata i fatti alla discussione e alla decisione ponderata. Si tratta di un argomento assai delicato che potrà caratterizzare i lavori dell'Aula. In caso contrario, ci potremo trovare in una situazione diversa rispetto alla stessa progettazione fatta dal Governo.

Quindi, le osservazioni che chiedo alle senatrici e ai senatori sono di questa natura. Prima ancora che politica si tratta della scelta di dare il giusto peso e il giusto valore alla discussione che quest'Aula e tutto il Parlamento fanno rispetto a una prospettiva strategica, quella concernente le sorti dell'ANAS, che non è materia del decreto cosiddetto del fare. In maniera surrettizia alla Camera è stato inserito un emendamento che veramente non risponde alla complessità del tema.

Chiedo da questo punto di vista di fare un ragionamento e anche una pausa di riflessione, non rimandando *sine die*. Siamo assolutamente a disposizione nelle Commissioni preposte di Camera e Senato per affrontarlo di petto, però con organicità, dunque non all'interno del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.11 e 13.12 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, è stato accertato che l'emendamento 13.13 in realtà riproduce esattamente il testo della Camera, per cui a questo punto è ritirato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sono stati ritirati anche gli emendamenti 13.14, 13.16, 13.18 e 13.21.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il 13.13 è un emendamento delle Commissioni riunite. Le chiedo se il relatore può ritirarlo anche se non sono d'accordo gli altri componenti delle Commissioni.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, si tratta di un ritiro tecnico, perché tale emendamento riproduce un'altra disposizione già contenuta nel testo. Non si tratta quindi di una valutazione di tipo politico-legislativo, ma semplicemente di coordinamento.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, le chiedo una cortesia. Il fascicolo che abbiamo a nostra disposizione è comprensivo di tutti gli emendamenti presentati. Dobbiamo darci un'organizzazione dei lavori leggermente differente.

Le chiedo di enunciare con maggiore lentezza solo gli emendamenti rimasti o quelli che sono stati ritirati, al fine di riuscire a segnarli. In caso contrario, non riusciamo a stare dietro alle modalità di voto. Facciamo le corse, ma non stiamo capendo nulla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le sto chiedendo se è possibile avere un fascicolo contenente soltanto gli emendamenti e gli ordini del giorno da votare o di avere la cortesia di segnarli e procedere articolo per articolo, perché stiamo procedendo di corsa.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, fino ad adesso non è stato citato alcun emendamento non ritirato. Abbiamo citato solo gli emendamenti ritirati.

SANTANGELO (*M5S*). Le chiediamo se, a partire dall'articolo 13, sia possibile sapere uno per uno gli emendamenti che stiamo votando.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 13 del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G13.100 e G13.101. Esprimo parere favorevole anche sugli ordini del giorno G13.102 e G13.103, ma con la riformulazione che proporrà il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G13.100 e G13.101.

Accoglie altresì l'ordine del giorno G13.102, purché nel dispositivo vengano eliminate le parole «di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013». Pertanto, il dispositivo diventerebbe il seguente: «ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica».

Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G13.103, purché il dispositivo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo: ad adempiere alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di digitalizzazione».

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo degli ordini del giorno G13.102 e G13.103?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G13.100, G13.101, G13.102 (testo 2) e G13.103 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 13-*bis* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13-*bis*.2 e parere contrario sull'emendamento 13-*bis*.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-*bis*.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-*bis*.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-*bis*.0.1.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'emendamento 13-*bis*.0.1 di fatto traduce in termini pratici e concreti l'ordine del giorno sul quale il sottosegretario De Vincenti ha espresso parere contrario, ma che poi l'Assemblea ha voluto fare suo, perché è stato concordato che è ora che nel nostro Paese venga tolta la tassa governativa sui telefonini.

Noi crediamo che, coerentemente con quanto abbiamo espresso con l'ordine del giorno, possiamo conseguentemente impegnare il Governo affinché ciò possa essere veramente attuato in tempi brevi e certi. Signor Sottosegretario, la copertura –contrariamente a quello che lei ha cercato di farci capire poc'anzi – è disponibile. È chiaro che occorre un colpo di reni da parte del Governo e, in particolare, da parte sua per quanto riguarda l'Agenda digitale del Paese. Mi sembra di capire che, in merito all'Agenda digitale, stiamo replicando o vorremmo replicare la «leggenda digitale» che purtroppo abbiamo visto con il Governo Monti e sulla quale ci siamo tante volte scontrati.

Credo che questa sia veramente l'occasione per realizzare in termini pratici quanto previsto dall'ordine del giorno adottato, in maniera coerente con ciò che abbiamo fatto. Non ho dubbi nel pensare che i colleghi che prima si sono espressi favorevolmente sull'ordine del giorno, abbiano la volontà di voler stimolare il Governo in maniera seria e incisiva sull'emendamento 13-*bis*.0.1.

Signor Sottosegretario, lei stesso ha l'occasione di riabilitarsi con l'Assemblea, oltre che con gli italiani.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Confermo il parere espresso.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-bis.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 14.4 e 14.0.1 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 14.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 17-*bis* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, chiediamo che l'ordine del giorno G17-*bis*.100 venga accolto come raccomandazione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17-*bis*.101.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G17-*bis*.100 come raccomandazione e accoglie l'ordine del giorno G17-*bis*.101.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, che il rappresentante del Governo ha dichiarato di essere disponibile ad accogliere come raccomandazione?

MARINELLO (*PdL*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G17-*bis*.100 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17-*bis*.101 non verrà posto ai voti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.4 e 18.6, favorevole sull'emendamento 18.13 e contrario sull'emendamento 18.20. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.21 e 18.23 (testo 2).

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 18.28, 18.33, 18.36 e 18.45.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G18.100 il parere è favorevole, ma si invita a una riformulazione volta ad inserire nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.101, come anche sull'ordine del giorno G18.102 con l'invito anche in questo caso alla riformulazione tendente ad inserire nel dispositivo la formula: «a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G18.103 il parere è favorevole con una riformulazione, sulla quale ci rimettiamo al parere del Governo. Sull'ordine del giorno G18.104 il parere è favorevole con l'invito ad una riformulazione che inserisce le parole: «a valutare la possibilità». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.105 e contrario sull'ordine del giorno G18.106. L'ordine del giorno G18.107 contiene un testo che è già inserito nel decreto, per cui lo riteniamo ultroneo ed invitiamo i presentatori al ritiro.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, sugli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G18.100 del senatore Vaccari il parere è favorevole con la riformulazione proposta dal relatore, cioè: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare» e, al capoverso successivo, «di estendere». Accolgo l'ordine del giorno G18.101, come anche l'ordine del giorno G18.102 ma con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di adottare». L'ordine del giorno G18.103 è accolto con la seguente riformulazione: «a rafforzare gli interventi di verifica attraverso propri tecnici del rispetto delle normative». L'ordine del giorno G18.104 è accolto con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di destinare». Il

parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.105 e contrario sull'ordine del giorno G18.106, invito i presentatori a ritirare. L'ordine del giorno G18.107 è ultroneo, come già spiegava il relatore.

Infine, sugli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.200 e 18.201 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, per essere più celeri, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.202, 18.2, 18.203 e 18.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.9, 18.10, 18.11 e 18.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.13 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.13 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.14, 18.16 e 18.18 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.20, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.21, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 18.22 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.23 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.23 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.24, 18.25, 18.204, 18.205 e 18.27 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.28.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario e al relatore un chiarimento, dal momento che hanno espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno G18.105 che di fatto presenta lo stesso contenuto dell'emendamento in esame: entrambi, infatti, chiedono di poter inserire nella platea dei Comuni beneficiari del Programma «6.000 Campanili» anche i Comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti.

Signor Sottosegretario, notiamo un'incongruenza tra il parere favorevole espresso sull'ordine del giorno, che è molto specifico e puntuale, e il parere contrario espresso sull'emendamento che, in sintesi, richiede la stessa cosa.

Va bene che un ordine del giorno non si nega a nessuno, però in questo caso c'è un'incongruenza. Le chiedo se è possibile un ripensamento in ordine al parere espresso sull'emendamento 18.28.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, in realtà vorrei segnalare un voto errato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Deve segnalarlo agli Uffici.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Vorrei sapere se per caso il Regolamento è stata cambiato fra una votazione e l'altra. A noi del Movimento 5 Stelle è capitato che non sia mai stata data la parola dopo l'apertura delle votazioni. Le chiedo di precisare questo aspetto.

PRESIDENTE. Il senatore Crosio chiedeva di intervenire per dichiarazione di voto. Non avevo visto il senatore che aveva chiesto la parola.

GIARRUSSO (*M5S*). Ma era aperta la votazione.

PRESIDENTE. Non è stata una questione regolamentare, ma di attenzione e di cortesia. Cercherò di essere altrettanto cortese con tutti, nei limiti dell'attenzione alle alzata di mano.

GIARRUSSO (*M5S*). Non mi riferivo a lei, signora Presidente, la mia era un'osservazione generale. È accaduto diverse volte: abbiamo chiesto la parola e ci è stata negata con la motivazione che il voto ormai era aperto.

PRESIDENTE. Benissimo. Io ho inteso dare la parola al senatore perché mi ero distratta e la colpa era mia, quindi mi è sembrato giusto farlo intervenire in dichiarazione di voto.

Alla luce della richiesta del senatore Crosio, chiedo al Governo se intende modificare il parere sull'emendamento 18.28.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. No, confermo il parere negativo. (*Il senatore Crosio fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Non si può intervenire due volte, senatore Crosio. Non può approfittare della cortesia.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.28, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.29, 18.30 e 18.32 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.33, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.206 e 18.38 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.37, 18.39, 18.42 e 18.43 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.45, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G18.100 è stata suggerita una riformulazione. Senatore Vaccari, l'accetta?

VACCARI (*PD*). Signora Presidente, capisco la prudenza del Governo, però in questo caso stiamo parlando di un testo composto da due

ordini del giorno che sono stati assemblati, dopo che la Camera li aveva approvati in occasione della discussione del decreto-legge sugli ecobonus. Lo stesso testo è stato assemblato per ribadire, anche in questa sede, l'importanza di misure che possano consentire di rimettere mano a quel provvedimento. Sono, quindi, un po' stupito dal parere sia del relatore, sia del Governo, perché si tratta del medesimo testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo insiste per la riformulazione?

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sì. Chiariamo bene il problema, anche relativamente ad altre situazioni che forse si proporranno.

Ogni volta che esiste un problema di copertura o di rinvenimento di risorse finanziarie, è prassi per noi inserire nel testo dell'ordine del giorno, pur su questioni che condividiamo pienamente, la dicitura «valutare l'opportunità» o «valutare la possibilità». Il che non significa che il Governo non si sta impegnando, ma solo che si sta impegnando – esattamente – a cercare una soluzione.

Se l'impegno, invece, implica che la soluzione già ce l'abbiamo, io non lo posso prendere, e credo sia corretto non prenderlo così.

Invito quindi il senatore Vaccari ad accogliere la riformulazione, perché su questo tema c'è veramente la condivisione del Governo e tutta l'intenzione di applicare questo ordine del giorno. Noi, però, ci muoviamo con questa regola: ogni volta che c'è un problema di rinvenimento di risorse finanziarie non possiamo che riservarci di impegnarci a cercare di trovarle. Questo è esattamente il senso della riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, insiste per la votazione?

VACCARI (*PD*). No, io ho semplicemente espresso come alla Camera sia stato tenuto un atteggiamento diverso e accolgo l'invito del Governo e del relatore, però ripeto che sono stati usati due atteggiamenti diversi.

PRESIDENTE. Comunque accetta la riformulazione. Quindi, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G18.101 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.102 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo: la accoglie, senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.103 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo: la accoglie, senatrice Nugnes?

NUGNES (*M5S*). La accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.104 c'è un invito ad una riformulazione, lo accetta, senatore Santangelo?

SANTANGELO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G18.105.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, prima sono intervenuto proprio su questo ordine del giorno su cui lei, signor Sottosegretario, ha espresso parere favorevole e su cui anche il relatore ha espresso parere favorevole, e l'ho messo in relazione con l'emendamento 18.28. Possiamo anche essere su posizioni diverse, però quando un senatore le chiede un parere è cortesia dare una risposta.

Visto che la vedo molto in difficoltà, per darle una mano, siccome sono più signore, o cerco di esserlo, ritiro l'ordine del giorno G18.105, anche se ha dato parere favorevole. (*Applausi del senatore D'Anna*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sull'ordine del giorno G18.106 il Governo ha espresso parere contrario, insiste per la votazione senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G18.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G18.106, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G18.107 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Compagnone?

COMPAGNONE (*GAL*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 18.0.1. Come ho avuto modo di dire in sede di illustrazione, si tratta di risorse già destinate dallo Stato e dalle Regioni per le aree terremotate della Lunigiana e della Garfagnana, zone per cui è stato proclamato lo stato di emergenza e rispetto alle quali il Presidente del Consiglio lo scorso giovedì in quest'Aula ha detto che era giusto e corretto inserire in questo decreto del fare la possibilità di esclusione dal Patto di stabilità, utilizzando i soldi della Regione. A firmarlo ci sono due ex Presidenti, il presidente Martini e il presidente Chiti, il primo firmatario è ovviamente il senatore Bondi, che è di quelle zone e le conosce benissimo, ma anche il senatore Matteoli e altri colleghi, come il senatore Nencini, che ha fatto l'assessore in quella Regione.

Si tratta di risorse che esistono in quella Regione, e non dimentichiamo che il 9 settembre iniziano le scuole, che sono state danneggiate; la Regione ha i soldi per la ristrutturazione di strutture pubbliche e private, non vuole nulla dallo Stato, basta ovviamente che le diamo la possibilità di spenderli, perché il Patto di stabilità le impedisce di tirar fuori i soldi che sono già lì, che ha già accantonato, un piccolo risparmio che ha fatto nel bilancio regionale per permettere che si svolgano queste ristrutturazioni, ovviamente per dare ai nostri ragazzi la possibilità di fruire delle scuole, ma anche per qualche piccolo intervento sugli ospedali e sulle strutture private.

Non dimentichiamo che in quelle zone l'inverno è un inferno, è freddo e c'è bisogno che le case siano ristrutturate perché non si possono lasciare le persone nelle tendopoli. È questo il senso dell'emendamento, che invito quindi i colleghi ad approvare unanimemente.

CHITI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (*PD*). Signora Presidente, faccio alcune considerazioni, anche a nome di alcuni colleghi del mio partito che hanno sottoscritto l'emendamento 18.0.1, di cui ha ora parlato il senatore Barani.

Credo che occorra richiamare, non solo il Governo, ma anche il Parlamento – non è la prima volta – ad una considerazione, che è la seguente. Quando si determina una situazione di calamità naturale e il Governo stesso riconosce che c'è una calamità naturale, questa situazione si affronta e, se non si può in quel momento, si dice quando e come; in caso contrario, si fa soltanto discendere la possibilità di intervento nei confronti di cittadini dalla situazione momentanea di disponibilità di risorse nelle casse dello Stato. Se si fa così, si determina – se ne sia consapevole o no – una situazione per cui cittadini che sono nelle stesse condizioni sono catalogati di serie A o di serie B. Così vengono poi a determinarsi nel nostro Paese, che davvero non ne ha bisogno, situazioni di tensione. Chi è che può andare a spiegare ora ai cittadini della Lunigiana e della Garfagnana, che hanno subito dei danni nelle loro case e che hanno bisogno di 55 milioni di euro per ricostruire le case che non possono averli? Tra l'altro, essi hanno avuto danni soltanto nelle loro case, perché nel 1997, e poi nel 2007, la Regione Toscana, come è dimostrato anche da studi di esperti in vulcanologia, ha adottato delle leggi di intervento e di aiuto alle famiglie per cercare di mettere in sicurezza quelle zone sismiche. Di recente – per fortuna – anche lo Stato centrale lo ha fatto, con la previsione di un 65 per cento di deduzioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza sismica delle case. Chi va a dire a questi cittadini, non soltanto che non possono beneficiare di questi interventi, ma che non si dà la possibilità alla Regione Toscana, che ha 55 milioni di euro disposti ad essere investiti, di derogare al Patto di stabilità interno, come pure, con una legge, potrebbe essere consentito? Senatore Barani, occorre una legge, perché – purtroppo – non è automatico. Nella legge sulla Protezione civile si dice infatti che è così e che per due anni si può intervenire.

Noi ovviamente, avendolo presentato, voteremo questo emendamento (lo faccio con tranquillità di coscienza), ma vorrei rivolgermi al Sottosegretario (ne ho parlato anche con il Presidente del Consiglio): attenzione, perché gli emendamenti si possono respingere, ma se non si interviene allo stesso modo nei confronti di cittadini che sono nella stessa situazione, noi non governiamo, ma moltiplichiamo situazioni di divisione e di tensione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Vorrei sottolineare agli onorevoli senatori che sono intervenuti che il Governo condivide l'esigenza che è stata posta e, infatti, ha espresso un pa-

rere favorevole, senza proporre una riformulazione, sull'ordine del giorno G18.101, che ricalca sostanzialmente l'emendamento in oggetto.

Il problema è che noi non possiamo dare parere favorevole sull'emendamento, perché, in questo momento della nostra discussione parlamentare, lo stesso è scoperto. Quindi, il Governo non può esprimere parere favorevole sull'emendamento. Avrei invitato a presentare un ordine del giorno, ma questo è già stato presentato e accolto pienamente dal Governo, il che significa che nel primo provvedimento utile rimedieremo su questo punto.

In questo momento del nostro dibattito parlamentare non possiamo che esprimere parere negativo, perché l'emendamento in questione non ha copertura. Questo è l'unico motivo del nostro parere negativo.

Se mi è consentito, vorrei invitare i senatori proponenti a ritirare l'emendamento.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, mi scusi se intervengo nuovamente, però, al fine di lavorare tutti in modo più ordinato, vorrei sapere se è possibile, in maniera preliminare, contrassegnare tutti gli emendamenti che sono stati ritirati, per poi andare a discutere soltanto di quelli non ritirati (quindi non articolo per articolo), in modo da avere già delimitato l'ambito di quelli su cui discutere.

PRESIDENTE. Credo che forse, procedendo articolo per articolo, si comprenda meglio. Infatti, se andassimo ad eliminare tutti gli emendamenti ritirati dovremmo sospendere i lavori perché non abbiamo tutti gli emendamenti. Credo si faccia più confusione: articolo per articolo citiamo solo gli emendamenti non ritirati.

SANTANGELO (*M5S*). Capisco, ma l'equivoco di fondo nasce da un allegato che è onnicomprensivo, anche degli emendamenti non ritirati. Al fine di semplificare i lavori di quest'Aula, perdiamo dieci minuti, ma andiamo più spediti dopo. Almeno all'inizio dell'articolo si possono elencare i ritirati, in modo da semplificare il lavoro. Il mio intervento ha solo questa finalità.

PRESIDENTE. Cercheremo di agevolare il lavoro dei Gruppi rispetto alla situazione che si è determinata.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 18.0.1 per capire il senso dell'intervento del senatore Chiti. Egli ha detto che è costretto a votare questo emendamento perché l'ha firmato, ma allo stesso tempo ha detto di fare attenzione perché lo stesso è talmente parziale e particolare che bisognerebbe porre la stessa attenzione al resto del mondo. Non so se ho interpretato bene questa sua affermazione, ma è come avevo letto anche io l'emendamento: mi sembrava molto particolare, senza togliere nulla alla gravità delle situazioni che riguardano quelle zone. Mi sembrava quindi interessante la sua interpretazione.

GRANAIOLA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Vorrei apporre la mia firma all'emendamento 18.0.1 e dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Se lei ha già respinto l'istanza del senatore Santangelo non ho necessità di intervenire.

PRESIDENTE. Pregherei di concludere la discussione sull'articolo aggiuntivo e di non intrecciarla con la questione procedurale.

FALANGA (*PdL*). Presidente, poiché il senatore Santangelo ha fatto una richiesta...

PRESIDENTE. Non l'ho respinta: ho detto che cercheremo di dare l'indicazione degli emendamenti ritirati per un certo numero di articoli, in modo da agevolare il loro lavoro perché devono orientarsi sul voto degli emendamenti.

FALANGA (*PdL*). Certo, però, procedendo sempre articolo per articolo?

PRESIDENTE. Poi procederemo articolo per articolo.

FALANGA (*PdL*). È attraverso questo sistema che diventa più facile la comprensione di ciò che si vota.

CHITI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per ritirare, d'accordo con tutti i presentatori, l'emendamento 18.0.1 sulla base dell'intervento del sottosegretario De Vincenti e dell'impegno che il Governo assume.

Volevo inoltre chiarire al senatore Volpi cosa intendevo dire. La legge, per com'è fatta, chiede che su ogni caso si facciano norme *ad hoc*, altrimenti non si varia neanche il patto di stabilità per quelle Regioni ed enti locali; è chiaro quindi che questa era *ad hoc* per quelle situazioni. Ho detto che un Paese moderno e che abbia un minimo di solidarietà – vorrei sforzarmi di considerare il nostro come tale – dovrebbe fare in modo che vi fosse un'automaticità, perché cittadini che sono nella stessa situazione, se è riconosciuto che hanno avuto una calamità naturale, non possono essere trattati in modo diverso. Se creiamo cittadini di serie A e di serie B abbiamo un Paese diviso. Al Sottosegretario voglio ricordare una considerazione che faceva il senatore Barani, che è vera: si tratta di piccolissimi Comuni, di case e di scuole, cerchiamo di trovare i mezzi come si è fatto per altre situazioni, perché non ci sono terremoti e terremoti, ma terremoti che colpiscono ovunque e alluvioni che colpiscono ovunque. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, GAL e delle senatrici Giannini e D'Onghia*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. A questo punto, però, per accedere alla richiesta avanzata poco fa, per un certo numero di articoli indicherò gli emendamenti che sono stati ritirati, in modo tale che si sappia quali sono quelli sui quali si concentrerà la discussione.

Sono dunque ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 19.9, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 22.1, 22.2, 23.4, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.7, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7, 25.8, 25.11, 25.13, 25.14, 25.15 e 25.19.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.2 e 19.3. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 19.7 (testo 2 corretto).

Sull'ordine del giorno G19.100 il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, intervengo per precisare che l'emendamento 19.2 era stato ritirato, così come il 19.1. In particolare, poi, per l'emendamento 19.2 era stato depositato uno specifico ordine del giorno, sul quale si attendeva di conoscere eventualmente il parere del Governo per poi valutare.

PRESIDENTE. Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G19.2, il cui testo è stato distribuito.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole ma invito a riformularlo inserendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare», al posto delle parole «impegna il Governo a tutelare».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivido la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fravezzi, accoglie la proposta di riformulazione?

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 19.3. Vorrei però chiedere al Governo di riconsiderare il suo parere sull'analogo ordine del giorno G19.100, perché avevamo trovato una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Quando ci arriveremo, senatore Zeller.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.7 (testo 2 corretto).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.7 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G19.100 il senatore Zeller ha chiesto al Governo di riconsiderare il parere già espresso. Il Governo intende farlo?

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Potremmo accogliere tale ordine del giorno inserendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere», al posto delle parole «impegna il Governo a prevedere».

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la proposta di riformulazione?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20 del decreto-legge sono stati ritirati, ad eccezione dell'emendamento 20.10, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.10.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli 21 e 22 del decreto-legge sono stati ritirati, ad eccezione dell'emendamento 22.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è conforme a quello del relatore, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.200.

BATTISTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA (*M5S*). Signora Presidente, come ho già detto in fase di illustrazione dell'emendamento, non si tratta di verificare se ci sia o no una copertura ma di capire se su capannoni e attività portuali posti su terreni demaniali sia possibile o no applicare la tassa IMU. Come ho già ricordato, in proposito si è già espresso il Ministero delle finanze dicendo che questa imposta non si deve applicare. Qualcuno mi deve spiegare come mai il Ministero delle finanze dice una cosa e poi noi ne facciamo un'altra.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.200, presentato dal senatore Battista.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge sono stati ritirati, ad eccezione degli emendamenti 25.200 e 25.16 (testo corretto) e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.200, mentre il parere è favorevole all'emendamento 25.16 (testo corretto).

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno G25.100 ma con l'invito a riformularlo sostituendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare» al posto delle parole: «invita il Governo a considerare».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G25.101, ma con l'invito ad analoga riformulazione. Esprimo invece parere contrario sull'ordine del giorno G25.102.

Sull'ordine del giorno G25.103 proporrei al Governo un accoglimento come raccomandazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti a questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.200, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.16 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.16 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatore Malan, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G25.100?

MALAN (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Caleo, accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno?

CALEO (*PD*). Sì, signora Presidente.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare che sottoscriviamo l'ordine del giorno G25.101 (testo 2).

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, intendiamo sottoscrivere questo ordine del giorno che vorremmo venisse votato per rafforzarlo. Quella qui in questione è infatti una linea ferroviaria in fase di costruzione dal 1979. Quindi dichiariamo il nostro voto favorevole, con la riformulazione accolta dal presentatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se è d'accordo a insistere per la votazione.

CALEO (*PD*). Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G25.101 (testo 2), presentato dal senatore Caleo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G25.102.

SCAVONE (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (*GAL*). Signora Presidente, siamo colpiti dal parere negativo espresso dal Governo su un ordine del giorno, che è semplicemente un atto di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo, che chiede il riconoscimento della continuità territoriale per la Sicilia, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008 del 2008. Il Governo, infatti, può imporre oneri di servizio pubblico qualora le rotte siano considerate essenziali per lo sviluppo economico degli aeroporti di cui trattasi. In questo caso chiediamo collegamenti fondamentali tra gli aeroporti di Palermo e Catania con Roma, Milano, Napoli e Venezia. È infatti necessario raggiungere un equilibrio, che il Governo dovrà valutare, tra l'onere previsto dalle compagnie e le esigenze in materia di sviluppo economico delle Regioni qualora le tariffe applicate siano spropositate.

I parlamentari siciliani, in particolare i catanesi che utilizzano lo scalo di Fontanarossa, sanno bene quanto sia diventata onerosa la tariffa applicata oggi dall'Alitalia: siamo intorno ai 400-500 euro che, di fatto, rendono impossibile lo spostamento di chi, a differenza nostra, non può godere del biglietto governativo. Questa, tra l'altro, è una situazione che si è aggravata in relazione alla notissima vicenda di operatori – la famosa vicenda Wind Jet – che applicavano tariffe molto più basse, pari ad un quinto di quella applicata oggi dall'Alitalia. Probabilmente proprio la compagnia di bandiera non è estranea alla responsabilità di quanto è avvenuto.

Pertanto, non comprendo proprio per quale motivo il Governo si neghi la possibilità di applicare un regolamento, già utilizzato anche per altre Regioni del nostro Paese, per molti scali che hanno la nostra diversa difficoltà territoriale.

Voglio ricordare, tra l'altro, che dalla nostra Sicilia noi non siamo in grado di raggiungere, nelle tre ore previste come limite dal regolamento, i siti fondamentali del nostro stesso Paese. Faccio inoltre presente che le Ferrovie dello Stato non attraversano più lo Stretto di Messina e che i passeggeri sono pertanto costretti a scendere dal treno con la valigia, prendere il traghetto e poi salire nuovamente sul treno nelle stazioni di Reggio Calabria o di Messina.

Invito quindi il Governo a riconsiderare il proprio parere rispetto all'ordine del giorno presentato. (*Applausi dal Gruppo GAL*).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il punto è che l'ordine del giorno in esame implica, con l'applicazione del regolamento CE, l'imposizione di oneri di servizio pubblico e, quindi, un possibile onere per la finanza pubblica. Possiamo allora accogliere l'ordine del giorno ove la parte iniziale del dispositivo venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attuare», per poi proseguire nel testo attuale.

PRESIDENTE. Senatore Scavone, le chiedo se accoglie la riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo.

SCAVONE (*GAL*). Ringrazio per la disponibilità offerta ad accogliere questo ordine del giorno. Vorrei però che nella riformulazione venisse inserita anche la considerazione dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo del territorio interessato, così come previsto nel comma 1 dell'articolo 16 del Regolamento in questione.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimersi in merito alla proposta del senatore Scavone.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Questa osservazione può essere inserita nelle premesse.

PRESIDENTE. Senatore Scavone, accoglie l'ulteriore riformulazione del Governo?

SCAVONE (*GAL*). Sono costretto ad accoglierla.

PADUA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma, se possibile, a questo ordine del giorno e ribadire il contenuto. Veramente la nostra isola – non si tratta di piagnistei, bensì di una fotografia davvero amara di una realtà che merita attenzione – vive purtroppo una situazione che, se la definisco borbonica, sono generosa. Faccio presente che, per andare in treno da Roma a Milano, si impiegano due ore e cinquantacinque minuti; per andare invece a Roma da Scicli, la città nella quale abito, in provincia di Ragusa, partendo alle 21,45 si arriva – l’ho voluto provare una volta – il giorno dopo, alle 9,45. Dunque, «o si prende l’aereo o si prende l’aereo» se si deve viaggiare per motivi di studio, per curarsi o per lavorare.

È possibile che la Sicilia debba essere territorio di serie Z e non si possa prevedere la continuità territoriale? (*Brusì*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si riesce a lavorare con questo brusì. Vi prego di fare silenzio.

PADUA (*PD*). Approfitto della sensibilità dei colleghi senatori per segnalare che circa venti giorni fa ho presentato un disegno di legge che prevede la continuità territoriale anche per la Sicilia ed altre isole (come, ad esempio, l’isola d’Elba), così come previsto per la Sardegna ed altre isole.

Credo che la nostra Costituzione consideri tutti i cittadini portatori dei medesimi diritti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ORRÙ (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRÙ (*PD*). Signora Presidente, voglio dire al collega Scavone che sono disposta a sottoscrivere il suo ordine del giorno se si aggiunge anche l’aeroporto Trapani-Birgi, che sicuramente è stato dimenticato perché è un aeroporto siciliano esattamente come quelli di Palermo e di Comiso. (*Commenti del senatore D’Alì*).

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all’ordine del giorno G25.102 (testo 2).

PRESIDENTE. Va bene. L’aggiunta della firma, però, va comunicata alla Presidenza per semplificare la procedura.

D’ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (PdL). Signora Presidente, finora mi ero astenuto dall'intervenire, pur conoscendo molto bene le dinamiche di queste vicende, non tanto per non contraddire i colleghi, quanto soprattutto per non togliere tempo prezioso al dibattito di questo provvedimento.

Devo però segnalare alla senatrice Orrù, che mi ha preceduto, che più di dieci anni fa noi abbiamo già sperimentato le tratte sociali e le abbiamo abbandonate preferendo ad esse la libera concorrenza. Oggi da un aeroporto siciliano come quello di Trapani-Birgi si arriva a Roma con 50 euro, perché abbiamo fatto una politica di promozione dei nostri aeroporti diversa.

Invito i colleghi a sollecitare il Governo ad eliminare il monopolio e non ad utilizzare il regolamento comunitario, che è monopolista. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ripeto che abbiamo già fatto questa esperienza dieci anni fa e l'abbiamo superata. Oggi si vola con 50 euro: i colleghi senatori che viaggiano da Roma conoscono bene la situazione. La tratta sociale ingessa l'aeroporto perché prevede una gara comunitaria che dà l'esclusiva sulla tratta sociale e chiede al Governo di compensare le esorbitanti tariffe con un intervento pubblico.

A mio avviso, il Governo ha allora il dovere di studiare il problema delle tariffe aeree dalla Sicilia alle altre destinazioni nazionali, senza però ingessare ulteriormente il mercato e senza imporre oneri di servizio pubblico. Peraltro, ciò non può essere previsto direttamente, perché deve essere richiesto all'Unione europea; la procedura non è quella di attuare l'onere di servizio pubblico, ma è quella di richiedere l'onere di servizio pubblico. Dopodiché l'Unione europea potrebbe anche concederlo, ma con gravissimo danno alla libera concorrenza sulle tratte aeree da e per la Sicilia. Il Governo, invece, deve intervenire per evitare il monopolio. Infatti, è scandaloso proprio il monopolio o il cartello tra poche compagnie principalmente sulle tratte da Palermo o da Catania verso il Nord Italia ed altre destinazioni, che da anni tartassano il cittadino siciliano nelle sue esigenze di mobilità, altro aspetto da affrontare con immediatezza e con altre soluzioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ORRÙ (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego però di essere breve.

ORRÙ (PD). Sono veramente contenta che il senatore D'Alì sia finalmente interessato a questo aeroporto, ma vorrei ricordare che altro sono le tratte sociali altro la continuità territoriale. Mi fermo qui. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I presentatori accolgono pertanto la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo dunque all'ordine del giorno G25.103, che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione. Senatore Mario Ferrara, insiste per la votazione?

FERRARA Mario (*GAL*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G25.103 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 25.0.1 (testo 2), su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI (*PD*). Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.1 (testo 2).

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 25.0.1 (testo 2) vuole portare l'Autorità dei trasporti, di cui da poco tempo abbiamo individuato le figure (con il voto contrario del Movimento 5 Stelle), a Torino. Si dice anche che la sede sarà in «un immobile pubblico, laddove idoneo e disponibile». Innanzitutto non si capisce quale sarà la sede in caso non venisse individuato tale immobile.

Noi abbiamo espresso voto contrario in Commissione e lo stesso faremo adesso in Aula. Chiediamo a tutti colleghi se pensano che sia una cosa logica portare questa Autorità a Torino quando tutte le altre hanno sede a Roma. Pensiamo quindi che sia illogico ed esprimeremo voto contrario. (*Commenti del Gruppo LN-Aut*).

RANUCCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RANUCCI (*PD*). Signora Presidente, su questo emendamento inviterei il Governo a fare una riflessione. Il problema non è né di Roma né di Torino, ma di costi. Mi chiedo se collocare un'*Authority* così importante lontano dai centri decisionali, dalle Ferrovie, dal Ministero dei trasporti (non solo, personale ANAS è stato già trasferito al Ministero dei trasporti con un'indicazione ben precisa di confluire nell'*Authority*) sia un modo

per far sì che questo Paese abbia dei risparmi. Chiedo al Governo di ripensarci.

Il mio voto sarà pertanto di astensione, in dissenso dal Gruppo.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, ho già svolto considerazioni critiche in discussione generale, quindi non ruberò altro tempo. Come ricordava il senatore Cioffi, solo pochi giorni fa è stata istituita l'*Authority* e già predisponiamo un ingessamento che comincia a rendere difficile l'esercizio di un'attività complessa, perché tale sarà quella affidatale.

Dico che sarebbe opportuno un riequilibrio rispetto a politiche sui trasporti che vedono una curvatura molto forte sull'Alta velocità, mantenuta da Ferrovie: non c'è necessità di far convergere tale *Authority* esattamente là dove è il cuore dell'Alta velocità, che mi sembra che già sia ben rappresentata.

Il dramma che abbiamo è quello del trasporto su ferro, e non solo di passeggeri e persone sul territorio italiano ed europeo, ma soprattutto per quanto riguarda il trasporto locale. Credo che l'*Authority* abbia grande autorevolezza in questa materia ed occorra un equilibrio anche dal punto di vista della logistica. Quindi non facciamo un discorso romanocentrico: vediamo se con il tempo ci possano essere le soluzioni sul territorio nazionale, purché siano omogenee e possano permettere anche ai soggetti con cui si dovrà relazionare l'*Authority* di raggiungere con facilità la struttura. Ciò, anche per una ragione di risparmio. Quello del risparmio è un *mantra*: non credo che per un'attività di questo tipo alcun Gruppo e alcun senatore possa decidere in maniera così sbilanciata dal punto di vista del baricentro del Paese. Chiediamo che per un'attività di questo tipo ci possa essere una pausa, se vogliamo anche molto breve, di riflessione: non credo che il Parlamento manifesti un'urgenza da questo punto di vista.

ROMANI Paolo (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*PdL*). Signora Presidente, premetto che non sono mai stato un tifoso delle Autorità, nel senso che spesso ho l'impressione che si siano confusi i processi regolatori con i processi di strategia industriale, i primi di assoluta competenza delle Autorità, i secondi di assoluta pertinenza degli organi di governo. Ricordo a questo proposito una discussione che, nel lontano 1997 (purtroppo, sono obbligato a ricordarlo, ero già in Parlamento), verteva sulla sede dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni. Anche allora fu deciso di spostare tale Autorità a Napoli, per cui c'è una sede formale e ufficiale a Napoli; fatto è che esiste una sede sostanziale a Roma. Capisco che da parte dei senatori e dei deputati piemontesi si possa chiedere che ci sia un'autorità in Piemonte, come ce n'è una a Napoli e altre in diverse zone d'Italia, ma spostare l'Autorità dei trasporti, che ha competenze ancora tutte da definire, dalla sede centrale romana mi sembra che sia innanzitutto uno spreco di risorse e rischi di essere anche uno spreco di competenze.

Quindi, per quanto mi riguarda, mi collego al ragionamento del collega Ranucci e dichiaro il mio voto contrario. Quando si parla di *spending review*, di processi di ordine, quando si parla di processi che devono sovrintendere ad una politica che abbia però senso comune, senso delle istituzioni e di quelle che sono e debbono essere le strategie del Paese, stabilire un'autorità che potrebbe diventare importante a Torino, in una sede decentrata rispetto a quella romana (lo dico da uomo del Nord) mi sembra potrebbe presentare problemi successivamente. Lo dico sapendo che alcuni colleghi del mio Gruppo hanno sottoscritto questo emendamento e si sono battuti legittimamente per esso, insieme ai colleghi dell'altro partito che regge il Governo. Ritengo comunque che su questo punto o ci diamo una regolata (visto che parliamo di Autorità) oppure rischiamo di fare l'ennesimo pasticcio.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, mi limito a fare un'osservazione: se nel nostro Paese pensiamo di ridurre i costi, in modo particolare per quanto riguarda le infrastrutture e il sistema trasportistico, unicamente dibattendo su una sede, probabilmente io vivo su un altro pianeta. Credo che il problema dello sperpero di denaro non sia assolutamente focalizzabile in questo modo e che dietro ci sia veramente qualcos'altro: qualcuno mal digerisce il fatto che questa Autorità possa andare a Torino.

Sono abbastanza imbarazzato quando vedo che gli esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà non si sono scandalizzati quando è girato e poi, probabilmente con un sussulto di pudore, è stato ritirato un emendamento da parte del Governo in cui si chiedeva molto serenamente di dare competenze a tizio, con nome e cognome, per quanto riguarda la questione delle Ferrovie. Mi spiego meglio: qualcuno ha pensato che l'Autorità magari non sarà operativa nell'immediato e quindi che i canoni per quanto riguarda l'utilizzo della ferrovia fossero demandati al gestore, con nomi e cognomi.

Permettetemi, cari colleghi, quando sento queste cose sono fortemente imbarazzato e quando sento un caro amico, che è stato anche Ministro ed è lombardo, affermare che la *spending review* e i risparmi, che è sacrosanto fare nel nostro Paese, siano riconducibili solo su una sede, penso che forse allora non ci siamo capiti bene. Il sistema trasportistico,

il sistema infrastrutturale ha bisogno di un'altra programmazione, e non è sicuramente la rivendicazione di una sede, che diventa strategica per il nostro Paese in virtù dei vari corridoi che dobbiamo realizzare. Beh, io sono abbastanza imbarazzato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fissore*).

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario all'emendamento 25.0.1 (testo 2). Provocatoriamente potremmo fare un'Autorità itinerante, a questo punto, così sono tutti contenti.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale, con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.0.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Lepri*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti agli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 26-bis del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G26-*bis*.100, G26-*bis*.101 e G26-*bis*.102.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-*bis*.100.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli ordini del giorno presentati all'articolo 26-*bis* del decreto-legge, nonché sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26-*bis*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-*bis*.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-*bis*.101.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La avverto, senatore, che in base al contingentamento dei tempi, il Gruppo Lega Nord ha ancora un minuto a disposizione.

Come lei sa, oggi dobbiamo essere abbastanza rigorosi, data la mole degli interventi.

Se vuole intervenire, ne ha comunque facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Grazie, signora Presidente.

Mi rivolgo ancora una volta al Sottosegretario perché crediamo che l'ordine del giorno G26-*bis*.101 sia veramente a favore del Paese: fa infatti riferimento al criterio di territorialità applicato all'obiettivo degli appalti a chilometro zero. Non ci sembra di chiedere la luna da questo punto di vista. Pertanto, mi preme sottolineare questo aspetto e lasciare agli atti che il Governo è contrario agli appalti a chilometro zero. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-*bis*.101, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-*bis*.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-*bis*.102, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26-*bis* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 26-*bis*.0.2 e 26-*bis*.0.3.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26-*bis*.0.1, 26-*bis*.0.4, 26-*bis*.0.6, 26-*bis*.0.7 e 26-*bis*.0.8 sono stati ritirati.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, mi scusi se ogni tanto la interrompo, ma le chiedo se è possibile riprendere il metodo precedente: esaminare cioè cinque articoli per volta e segnalare gli emendamenti e gli ordini del giorno ritirati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Va bene, senatore, adesso concludiamo l'esame di questi emendamenti e poi riprendiamo con la procedura seguita prima.

SANTANGELO (*M5S*). La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*bis*.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*bis*.0.2, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*bis*.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*bis*.0.3, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26-*ter*.1, 26-*ter*.4, 26-*ter*.0.2, 27.1, 27.2, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.6, 28.200, 28.7, 28.8, 28.201, 29.1, 29.0.1, 29.0.3, 29-*bis*.1, 29-*bis*.2, 29-*bis*.4, 29-*bis*.5, 29-*bis*.7, 30.1, 30.200, 30.2 (testo 2), 30.4, 30.5, 30.7, 30.9, 30.201, 30.10, 30.202, 30.203, 30.204, 30.13, 30.15, 30.205, 30.16, 30.206, 30.17, 30.18, 30.20, 30.21, 30.207, 30.208, 30.22, 30.209, 30.23, 30.210, 30.211, 30.26, 30.212, 30.213, 30.28, 30.29, 30.214, 30.32, 30.31, 30.215, 30.33, 30.34, 30.216, 30.39, 30.40, 30.41, 30.42, 30.0.1 e 30.0.2 sono stati ritirati.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, preciso che l'emendamento 30.208 non è stato ritirato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende nota.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 26-*ter* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26-*ter*.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 26-*ter*.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*ter*.2 (testo 2).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26-*ter* del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*ter*.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*ter*.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*ter*.0.1, presentato dai senatori Gaetti e Panizza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Passiamo agli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge dal 28 al 42-*ter* che invito i presentatori ad illustrare, compatibilmente con i tempi residui dei Gruppi.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 30.208. Volevo segnalare all'Aula quanto la semplificazione in materia urbanistica sia un rischio per il nostro Paese e arrivare al silenzio-assenso per le concessioni edilizie è un passo falso, un passo veramente difficile da compiere, nel senso che andiamo verso un baratro.

Gli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno distrutto il nostro bel Paese, saranno niente di fronte ad una concessione edilizia con il silenzio-assenso. Veramente cerco di sollecitarvi ad ascoltarmi: cosa succederà ad un'amministrazione pubblica con il silenzio-assenso? Si sentirà privata di ogni responsabilità e sarà sempre portata, per situazioni di ambiguità, a non prendersi le responsabilità. Vi prego, quindi, di fare in modo che si eviti il silenzio-assenso e che venga sostituito, al limite, con il silenzio-rifiuto.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, deve concludere perché ha un minuto ed il Movimento 5 Stelle è già sotto di 12 minuti del suo tempo.

NUGNES (*M5S*). Va bene, ma vorrei sollecitare veramente tutti voi a non uscire da quest'Aula con questo peso sulle spalle.

PRESIDENTE. Lei ha concluso il suo tempo, mi dispiace.

GAETTI (*M5S*). Signora Presidente, illustro brevemente l'emendamento 31.8. Poiché le ditte devono fare il DURC che vale 120 giorni per tutte le fasi, si chiede di eliminare la fase finale per la ragione molto semplice che talvolta i pagamenti vengono fatti a distanza di anni e quindi nella fase finale potrebbero cambiare le cose. Chiedo quindi che vengano stralciate dall'articolo queste parole: «e il pagamento del saldo finale».

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo trasformato l'emendamento 32.202 in un ordine del giorno. È un provvedimento molto lineare, che rende molto semplice un ampio spettro di situazioni, persone ed interventi; è a costo zero e, quindi, di buon senso.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, mi perdoni. Lei ha detto quali sono gli emendamenti ritirati fino all'articolo 30. Siamo arrivati all'articolo 37 e, se dice i nomi dei presentatori con questa velocità, noi non riusciamo (non so gli altri) a capire quali sono gli emendamenti su cui intervenire. Glielo chiedo per gentilezza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni e poi richiameremo le illustrazioni. Facciamo un po' per volta.

Passiamo quindi agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Il parere è contrario sugli emendamenti 28.2 e 28.4.

Invito a ritirare l'ordine del giorno G28.100; in alternativa, il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G28.100.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Vorrei chiedere al Governo una semplice cortesia.

Con questo ordine del giorno si vogliono responsabilizzare i dipendenti pubblici perché non si può chiedere che a pagare sia il Comune, cioè l'intera comunità, per un ritardo magari causato da un responsabile. Con questo ordine del giorno vorremmo chiedere che, accertato che il danno è fatto da un dipendente, sia fatto verificare dalla Corte dei conti se è possibile addebitare a costui il pagamento dell'indennizzo. Non comprendo il parere contrario espresso dal Governo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Insiste per la votazione?

COMAROLI (*LN-Aut*). Assolutamente sì, anche perché il Governo non mi ha ascoltato. Vorrei almeno la soddisfazione del voto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G28.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G28.100, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29 e degli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 29.0.2 e favorevole sugli emendamenti 29-*bis*.2000 e 29-*bis*.0.500.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.2, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29-*bis*.2000.

SANTANGELO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis* del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29-bis.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29-bis.0.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29-bis.0.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signora Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 30, per passare direttamente a quelli riferiti all'articolo 31 del decreto-legge.

PRESIDENTE. La relatrice è d'accordo con l'accantonamento?

BERNINI, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge che non sono stati ritirati.

Ricordo ora gli emendamenti e gli ordini del giorno ritirati, riferiti agli articoli successivi, come chiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Sono stati ritirati gli emendamenti 31.2, 31.4, 31.7, 31.8, 31.9, 31.12, 31.13 e l'ordine del giorno G31.100; gli emendamenti 32.200, 32.2, 32.4, 32.5, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.16, 32.17, 32.18, 32.22, 32.23, 32.28, 32.34, 32.36, 32.39, 32.208, 32.209, 32.210 e l'ordine del giorno G32.104; gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.5, 33.0.2, 33.0.3, 34.200, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1 e 35.0.2.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31 del decreto-legge, sui quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.1 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 31.10 e 31.11.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 31.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.10, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Fravezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 32 del decreto-legge, sui quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.1, 32.24 (testo 2), 32.25 (testo 2), 32.37, 32.204, 32.205, 32.206 e 32.207. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 32.19, 32.30 (testo 2 corretto) e 32.41.

Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G32.100, G32.101, G32.102 e G32.103.

Sull'emendamento 32.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 32, esprimo parere contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.1.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.24 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.24 (testo 2), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 32.202 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G32.202.

Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G32.202 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.30 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.30 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.25 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.25 (testo 2), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.204, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.205, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.206, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.41, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.207, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G32.100, G32.101 e G32.102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G32.103.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G32.103 si riferisce al primo comma dell'articolo 32 che estende quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutte le associazioni citate nell'articolo, quali le associazioni di promozione sociale, gli enti di promozione sociale e quelli di promozione sportiva.

L'ordine del giorno in questione chiede al Governo di compiere un approfondimento su questo tema per escludere i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Non capisco perché oltre alle associazioni sportive dilettantistiche non si possa prevedere l'esclusione anche delle associazioni di promozione sociale, degli enti di promozione sportiva, degli enti di servizio civile e delle associazioni di volontariato, come già prevede l'articolo. Peraltro, questa mi sembrerebbe una revisione totale di una materia che riguarda il terzo settore.

GIANNINI (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (*SCpI*). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno G32.103, appena commentato dalla senatrice Petraglia, evidenziando l'importanza della semplificazione richiesta. Sono altresì favorevole all'estensione del suo contenuto a tutte le associazioni di volontariato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta della senatrice Petraglia.

BERNINI, *relatrice*. Sono favorevole alla riformulazione.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo la proposta di estensione.

MARIN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*PdL*). Colleghi, l'ordine del giorno in esame è molto semplice. Poiché tutti parliamo di semplificazione, a noi sembra che gravare le associazioni sportive dilettantistiche, così come tutte le associazioni di volontariato (iscritte agli albi dei registri regionali secondo diverse sezioni), vada contro ciò che tutti noi dichiariamo sempre: la necessità di semplificare le procedure. In questo caso parliamo addirittura solo di volontari.

Poiché il decreto legislativo n. 81 del 2008 e la legge sul volontariato, nelle interpretazioni del Ministero del lavoro, hanno creato difficoltà proprio ai volontari, accogliendo le indicazioni di buon senso e lo spirito positivo espresso nella modifica proposta dalla senatrice Petraglia, specifichiamo che abbiamo scritto questo ordine del giorno riferendoci ai volontari. Che essi appartengano ad associazioni di volontariato, ad enti di promozione sportiva o di promozione sociale non importa. Riteniamo infatti che chi toglie tempo alla propria famiglia e al proprio lavoro per donarlo agli altri, facendo il volontario nelle più diverse associazioni (citiamo quelle sportive dilettantistiche perché l'emendamento della Camera, all'articolo 32, ha fatto esplicito riferimento a queste associazioni per cui, insieme ai senatori Carraro e Luciano Rossi, abbiamo presentato un ordine del giorno con riferimento ad esse, pur allargando la richiesta a tutte le associazioni di volontariato), debba essere, a nostro avviso, assolutamente sgravato in tema di adempimenti formali in materia di lavoro. Le associazioni e i presidenti delle stesse, che nella stragrande maggioranza dei casi sono essi stessi dei volontari, devono essere sgravati da tutti gli adempimenti burocratici.

Accogliamo pertanto l'osservazione della senatrice Petraglia e chiediamo che l'ordine del giorno venga votato. Ringraziamo la relatrice e il Governo per il parere favorevole, perché riteniamo che in un momento di difficoltà le persone che svolgono azione di volontariato in associazioni di qualsiasi tipo vadano segnalate, e per questo ci siamo rivolti a tutti i Gruppi, affinché sia chiaro che sono persone che si privano di qualcosa per donarlo agli altri e che non vi può essere burocrazia che punisca loro e le associazioni che rappresentano. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCpI*).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie questa riformulazione.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente.

GRANAIOLA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno e per chiederne la votazione con il sistema elettronico.

PEPE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di apporre anch'io la mia firma all'ordine del giorno.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signora Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Granaiola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G32.103 (testo 2), presentato dal senatore Marin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.0.1.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 32.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Barozzino, deve intervenire per dichiarazione di voto, perché prima ha rinunciato ad illustrare questo emendamento.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Ho chiesto più volte di intervenire per illustrarlo, ma lei Presidente non ha mai guardato a sinistra, dalla mia parte. Le chiedo solo un minuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede la presenza del medico nei luoghi di lavoro, anche durante il turno notturno, che vi assicuro è, fra tutti, quello più stressante e faticoso.

L'obiettivo è garantire ai lavoratori la necessaria sicurezza e serenità lavorativa, cercando di ridurre al minimo eventuali rischi, che possono trasformarsi a volte in tragedie e che sicuramente la tempestività di un soccorso medico presente può aiutare a scongiurare.

Vi invito a riflettere a tal riguardo e a tenere presente che in tante aree industriali o di lavoro molte volte la quantità dei lavoratori che svolge lavoro notturno è veramente rilevante e spesso molti lavoratori sono in età avanzata.

L'invito quindi è di riflettere, perché un medico sul luogo di lavoro può realmente scongiurare pericoli e anche rischi di vita. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 32.0.1, in quanto il medico competente non è una guardia medica, ma ha ben altre funzioni.

Ricordo che grandi aziende sono fornite al proprio interno di una infermeria e prevedono un medico fisso. Ci sono però anche piccole aziende dove il medico del lavoro fa semplicemente le visite programmate, quelle a richiesta e i sopralluoghi nell'ambiente del lavoro. Che uno debba fare il sopralluogo nell'orario notturno può andar bene, ma quanto viene richiesto non rientra nei compiti del medico competente. (*Applausi dei senatori Casini e Bernini*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.0.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 33.3 e favorevole sull'emendamento 33.4.

Il parere è altresì favorevole all'ordine del giorno G33.100, mentre sul G33.101 invito al ritiro: diversamente il parere è contrario. Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 33.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.

FALANGA (*PdL*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione perché non è stata registrata la mia dichiarazione di chiusura.

Ripetiamo, dunque, la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G33.100, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G33.100 si propone di riformulare il dispositivo espungendo le parole «anche rispetto alle differenti realtà territoriali».

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G33.100 accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

COMAROLI (*LN-Aut*). No, signora Presidente, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G33.101 è stato chiesto il ritiro. Chiedo ai presentatori se accettano di ritirarlo.

COMAROLI (*LN-Aut*). No, signora Presidente, ed insistiamo per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.101, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 35 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.200 e 35.7, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 35.8 (testo 2 corretto).

Sull'ordine del giorno G35.100 esprimo parere favorevole, con una proposta di riformulazione che illustrerà il rappresentante del Governo.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G35.100, proponiamo di sostituire nel dispositivo le parole «a prevedere» con le seguenti: «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti all'articolo 35 del decreto-legge.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 20,25)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.8 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.8 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, riguardo all'ordine del giorno G35.100 è stata chiesta una riformulazione. L'accoglie?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 36.2 e 36.3 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 36 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, sugli ordini del giorno G36.100 e G36.101 esprimo parere favorevole se viene riformulato con l'inserimento nel dispositivo delle parole: «valutare l'opportunità di».

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, le vorrei dare un'informazione sul metodo che abbiamo utilizzato questa sera per procedere in modo più spedito: si indicano gli emendamenti ritirati per più articoli.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la ringrazio per l'informazione, ma gli uffici mi avevano già informato.

Senatrice Albano, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G36.100?

ALBANO (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G36.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Crosio, accoglie la riformulazione proposta riguardo all'ordine del giorno G36.101?

CROSIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente. Al fine di rafforzare questo ordine del giorno chiedo di votarlo e chiedo che la votazione abbia luogo con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G36.101 (testo 2), presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 37, 38 e 39 del decreto-legge sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G37.100.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G39.100.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.100 non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.0.2 e l'ordine del giorno G40.100 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti all'articolo 40 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole sull'emendamento 40.3 e contrario sull'emendamento 40.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.1, presentato dai senatori Nencini e Fausto Guilherme Longo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 41.200, 41.3, 41.4, 41.5, 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.14, 41.205, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.207, 41.22, 41.23, 41.208, 41.209, 41.210, 41.211, 41.28, 41.29, 41.32, 41.33, 41.34 e 41.212 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo innanzitutto parere contrario sull'emendamento 41.1 (testo 2)/1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello della relatrice.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.206, 41.16, 41.26 e 41.27.

Il parere è invece ovviamente favorevole sugli emendamenti 41.1 (testo 2) e 41.25.

Invito inoltre a ritirare l'ordine del giorno G41.100 perché è in corso una indagine conoscitiva in materia; diversamente, il parere è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G41.101, G41.102, G41.103 e G41.105 se modificati con una riformulazione del testo che affiderei al rappresentante del Governo.

Il parere è poi favorevole sull'ordine del giorno G41.104.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sugli emendamenti e sull'ordine del giorno G41.104 il parere è conforme a quello della relatrice.

Relativamente alle riformulazioni degli ordini del giorno, nel dispositivo dell'ordine del giorno G41.101 le parole «ad adottare» andrebbero sostituite con le altre «a valutare di adottare».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G41.102, nel dispositivo le parole «a predisporre» andrebbero sostituite dalle altre «a valutare».

Relativamente all'ordine del giorno G41.103, le parole «ad adottare» andrebbero sostituite con le altre «a valutare di adottare».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G41.105, le parole «ad assumere» andrebbero sostituite con le altre «a valutare».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1 (testo 2)/1.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 41 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.1 (testo 2)/1, presentato dal senatore Sonogo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.6.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, approvando l'emendamento 41.6 abbiamo l'opportunità concreta di limitare i margini di profitto derivanti dalle attività di prospezione, un'opportunità per concretizzare i buoni propositi in più occasioni espressi da molti di noi.

Siccome su questa problematica sono stati presentati vari disegni di legge, oltre all'atto Senato n. 451 a mia firma, chiedo un'approvazione unanime del Parlamento. Chi non voterà oggi questo emendamento sarà responsabile dello scempio delle nostre coste e dovrà assumersi la propria responsabilità davanti al Paese. (*Commenti dai Gruppi PD e PdL. Applausi dal Gruppo M5S*).

Chiedo la votazione per parti separate. La prima parte riguarda il capoverso 2-*bis*, la seconda il 2-*ter*.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 41.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 41.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, fino alla lettera *b*) compresa.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 41.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 41.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, dalle parole «2-*ter*» fino al termine.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.8.

GIANNINI (*SCpl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (*SCpl*). Sottoscrivo l'emendamento 41.8 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.206.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 41.206 si va a cambiare il Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 escludendo dalla concessione edilizia quelle casette che fanno parte degli impianti di campeggio e di villaggi turistici. Così come è il testo, basterà, infatti, dimostrare che esse hanno un uso temporaneo: pertanto, anche casette ancorate al terreno potrebbero essere costruite senza concessione edilizia.

Mi chiedo, allora, per quale motivo il relatore sia contrario ad emendare questo articolo, quale interesse ci sia, visto che non potrà che creare problemi alle nostre coste dal momento che i campeggi sono posizionati proprio nelle aree più interessanti del territorio dal punto di vista ambientale, vicino al mare. Senza una concessione edilizia ci sarà un... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.206, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.16, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.25, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.26, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G41.100 c'è un invito al ritiro: lo accoglie, senatore Di Biagio?

DI BIAGIO (*SCpI*). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G41.100 formulato dai relatori e dal Governo, ricono-

scendo l'impegno del Governo attraverso l'indagine conoscitiva. Rimane però alta la determinazione ad ostacolare ogni ipotesi di scempio ambientale nel mare Adriatico attraverso inutili trivellazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G41.101 c'è una proposta di riformulazione: la accoglie, senatrice Pignedoli?

PIGNEDOLI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G41.101 (testo 2) non verrà posto ai voti. Sull'ordine del giorno G41.102 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, la accetta senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). La accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G41.104 non verrà posto in votazione.

Sull'ordine del giorno G41.103 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, la accetta senatore Arrigoni?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G41.105 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo; la accetta, senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 41-*bis* e 41-*ter* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che gli emendamenti 41-*bis*.1, 41-*bis*.200, 41-*bis*.4, 41-*ter*.1, 41-*ter*.200, 41-*ter*.0.1 e 41-*ter*.0.3 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 41-*bis*.201 e parere favorevole sugli emendamenti 41-*bis*.5 e 41-*ter*.0.2 (testo 2).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*bis*.201.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41-*bis* e 41-*ter*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-*bis*.201, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*bis*.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-*bis*.5, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-ter.0.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Endrizzi).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, a quest'ora, dopo dieci ore di lavoro in quest'Aula, il collega che siede nello scranno vicino è sceso più in basso e mi ha chiesto di votare l'emendamento.

Ammetto di averlo fatto, e se lei, senatore Endrizzi, ritiene che sia un fatto deplorabile, non si limiti in quel modo ad accusarmi: chieda al Presidente la costituzione, ai sensi del Regolamento, di una Commissione che mi sanzioni se sono eventualmente responsabile. *(Applausi dal Gruppo PdL. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, siamo stanchi.

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, se noi siamo qua è perché abbiamo oggi accolto l'invito del Governo in Conferenza dei Capigruppo. Noi delle opposizioni abbiamo accettato – e, per conto nostro, non lo faremo più – un invito alla ragionevolezza in cambio di altrettanta ragionevolezza da parte dell'Esecutivo. Questa ragionevolezza, così come ha precisato qualche ora fa un collega della Lega, come emerge dal comportamento del Governo si è evidentemente allontanata dai propositi che ci erano stati esternati.

Ma se noi siamo qua, siamo qua per fare il nostro dovere, e il nostro dovere è – lo ricordo al collega Falanga – rispettare le regole. Poi le possiamo anche cambiare, ma sempre nel rispetto delle regole. Se la regola è quella per cui io voto per me e non per altri, anche se siamo stanchi e fisicamente a due metri, dobbiamo rispettarle. Giustamente, si dà tempo a tutti i colleghi di ritornare per partecipare alle operazioni di voto. Allora

mi domando: se questa è la musica, noi qua che ci stiamo a fare? La musica deve essere uguale per tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Andiamo avanti nelle votazioni. Abbiamo preso atto di quello che è avvenuto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.1 e favorevole sugli emendamenti 42.2 (testo 2 corretto) e 42.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 42 del decreto-legge, come pure sull'emendamento 42.0.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.2 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.2 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 42-bis.2 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento riferito all'articolo 42-bis del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 42-bis.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42-bis.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42-*bis*.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 42-*ter* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42-*ter*.1 e favorevole sull'ordine del giorno G42-*ter*.100, ove riformulato con la sostituzione nella seconda parte del dispositivo della parola «sostenere» con le seguenti «a valutare la possibilità di sostenere».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, accetta la riformulazione?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-*ter*.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 42-*ter*.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42-ter.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G42-ter.101 e gli emendamenti 42-ter.0.1 e 42-ter.0.2 sono stati ritirati.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per invitare ad una riflessione lei e l'intera Assemblea. Ieri sera abbiamo concluso i lavori di Commissione alle 23,45, con una certa difficoltà nel reperire qualcosa per poter cenare. Visto che sono le 21, e dal momento che sono previsti anche gli interventi di fine seduta, mi rivolgo all'Aula affinché valuti se non sia il caso di sospendere i lavori e riprendere domattina l'esame del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e M5S*).

PRESIDENTE. Sentiamo le opinioni anche degli altri Gruppi e poi decidiamo.

GHEDINI Rita (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (*PD*). Signor Presidente, siamo tutti coscienti della stanchezza dei colleghi che hanno fatto notte nella seduta delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, ma siamo anche consapevoli che dobbiamo arrivare all'approvazione del provvedimento in esame, così da poterlo consegnare alla Camera in tempo utile per la conversione. La nostra proposta è dunque di continuare a lavorare ancora per un'altra ora, fino alle ore 22 e sospendere poi i lavori. (*Applausi dei Gruppi PD, PdL, SCpI e della senatrice De Pin*).

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni, colleghi?

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, per quello che vale, volevo solo rappresentarle, a titolo personale, la mia adesione alla proposta del senatore Calderoli.

Faccio notare, tra l'altro, che anche in Commissione giustizia si è svolta ieri una seduta notturna e che anche questa sera è convocata un'altra seduta notturna della stessa Commissione in relazione al provvedimento in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati. Signor Presidente, ella comprenderà conseguentemente la necessità che questa notturna non cominci ad un'ora troppo tarda, per finire poi all'alba.

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Signor Presidente, proprio tenuto conto del lavoro che dobbiamo fare, siamo favorevoli a proseguire per un'altra ora e poi sospendere l'esame del provvedimento.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, siamo dell'opinione di continuare come minimo per un'altra ora.

PRESIDENTE. Colleghi, tenuto conto della posizione espressa dai vari Gruppi, seguiamo dunque i nostri lavori.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, mi scusi, ma poco fa lei ha indicato come ordine del giorno ritirato il G42-ter.101, da me presentato dopo aver ritirato un precedente emendamento. In realtà questo ordine del giorno, che è stato approvato in Commissione, non è stato ritirato.

PRESIDENTE. A noi risulta ritirato; in ogni caso, lo possiamo esaminare.

Invito la relatrice a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, ritengo che essendo stato approvato in Commissione l'ordine del giorno sia già bastante a sé stesso.

PRESIDENTE. Essendo già stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-ter.101 non verrà posto ai voti.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei associare la posizione del Movimento 5 Stelle a quella del Gruppo della Lega e ricordare che noi abbiamo dimostrato sensibilità e ragionevolezza. Se ci troviamo a questo punto è per colpa di chi conduce a colpi di decretazioni d'urgenza il governo del Paese costringendoci... (*Applausi dal Gruppo M5S*) ...non a seguire al meglio i lavori, ma a seguirli al peggio, perché, come hanno ricordato altri colleghi della stessa maggioranza, per poter entrare nel merito degli argomenti e dei provvedimenti bisogna quanto meno leggerli e studiarli.

PRESIDENTE. Comunque, i pareri che ho raccolto sono prevalentemente nel senso di continuare.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G42-ter.100a.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme con quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-ter.100a non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 42-ter.0.1a e 43.4 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 44 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 44.3, 44.6, 44.7 e 44.12 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 44.9 (testo 3).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 44.10 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. (*Commenti della senatrice Bianconi*). No? Io ho questa annotazione. Risulta sia stato depositato un ordine del giorno.

BIANCONI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*GAL*). Signor Presidente, noi abbiamo accettato la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno, ma la penso esattamente come il senatore Casini: gli ordini del giorno hanno anche loro una validità.

Dico, quindi, al Governo che su questo argomento, su cui spero il Governo esprimerà un parere favorevole, tornerò alla carica insieme a tutti i miei colleghi perché noi cerchiamo di sanare un *vulnus* che si è creato con il provvedimento di *spending review* del 2012. Tento brevemente di spiegarlo.

Stiamo parlando di farmaci orfani. Noi chiediamo che, come per i farmaci innovativi, quelli orfani ospedalieri quando sfiorano non debbano ripagare e non debbano ripianare loro.

Come sapete, lo Stato nella contrattazione con le ditte farmaceutiche fissa un *budget* e quando si sfiora le aziende fanno di dover ripianare.

Chiediamo che le piccole aziende che investono in quei farmaci orfani negletti possano non partecipare al ripiano degli sforamenti. Stiamo parlando di 79 farmaci che, nell'85 per cento dei casi, hanno un'unica indicazione di malattia rara. Due milioni di persone affette da malattie rare per 7.000-8.000 patologie. Quindi, parliamo di numeri piccolissimi. Capirete bene che chiedendo ciò a quelle aziende che stanno investendo in ricerca e nella cura di queste patologie rare facciamo saltare l'azienda e non diamo più possibilità di cura a questi pazienti.

Avevamo già previsto questo nella legge di *spending review* per i farmaci orfani innovativi. Chiediamo di poterlo estendere anche a tutti gli altri farmaci orfani destinati a curare malattie rare.

Tenete conto – e con questo concludo – che per lo Stato non è un costo, perché il ripiano del fuori *budget* è a carico di tutte le altre aziende farmaceutiche. Questo era l'accordo di allora. Chiediamo di poterlo estendere – ripeto – per 79 farmaci. (*Applausi dai Gruppi GAL e PdL*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, desidero chiedere al Governo di assumersi la responsabilità di essere conseguente alle dichiarazioni solennemente presentate nelle Aule parlamentari in occasione dell'avvio di questo Governo.

Signor Presidente, il punto è questo. È consuetudine dire che un ordine del giorno non si nega a nessuno. No, così non va. Invito il Governo, dal sottosegretario De Vincenti ai sottosegretari Giorgetti e De Camillis, a prendere un impegno serio su questo ordine del giorno affinché non venga diluito in una semplice raccomandazione ma in un impegno conseguente a quanto già in quest'Aula è stato sostenuto finanche dal Presidente del Consiglio oltre che dal Ministro della salute; quindi, un'assunzione di re-

sponsabilità ed un impegno a provvedere in tempi ragionevoli. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, pregandola, visti i tempi e il fatto che avevamo concordato di fare la notturna, oggi di introdurre qualche elemento di speditezza. Durante la Presidenza della vice presidente Lanzillotta – naturalmente non voglio insegnarle a presiedere – si era in qualche modo concordato di leggere gli emendamenti eliminati per trattare solo quelli che rimanevano. Questo velocizzava i lavori.

PRESIDENTE. Senatore Susta, siamo ancora in fase di illustrazione.

SUSTA (*SCpI*). Lo so, ma se raggruppassimo cinque o sei articoli potremmo fare prima.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Susta, abbiamo già impiegato un po' di tempo per il suo intervento.

Invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 44 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 44.9 (testo 3). Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G44.10, della senatrice Bianconi. Per quanto concerne l'ordine del giorno G44.100, il parere è favorevole con qualche riformulazione. Lo stesso vale per gli ordini del giorno G44.101, G44.102, G44.103, G44.104, G44.105 e G44.106.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti. Per quanto concerne gli ordini del giorno, il Governo accoglie il G44.100. Invece l'ordine del giorno G44.101, del senatore Marinello, è accolto ove così riformulato nel dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità che, limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie». L'ordine del giorno G44.102 è accolto. L'ordine del giorno G44.103 è accolto ove riformulato nel dispositivo con la formula: «impegna il Governo a valutare l'abrogazione della lettera b)».

Sugli ordini del giorno G44.104, G44.105 e G44.106 invito alla seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.9 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.9 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G44.10 e G44.100 non verranno posti ai voti.

Senatore Marinello, in merito all'ordine del giorno G44.101 le chiedo se accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

MARINELLO (*PdL*). Signor Presidente, svolgo un intervento cumulativo per gli ordini del giorno da me presentati e su cui il Governo ha proposto una riformulazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G44.101, accolgo la riformulazione proposta, anche perché il Governo, accogliendo l'ordine del giorno G44.102, di fatto e incondizionatamente comprende il precedente.

Accolgo poi le riformulazioni avanzate in merito agli ordini del giorno G44.103, G44.104 e G44.105.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G44.106, vorrei invitare il Governo, specie nella persona del sottosegretario De Vincenti, ad esplicitare un impegno più rafforzato e lo pregherei pertanto di fare una dichiarazione in tal senso, anche perché si tratta di una questione che conosce benissimo. È questo un ordine del giorno che tende a rimediare a qualcosa che doveva essere fatto precedentemente in altri provvedimenti.

Lo invito, pertanto, ad esplicitare con maggior forza l'impegno del Governo. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie o meno la richiesta avanzata dal senatore Marinello.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo semplicemente l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G44.101 (testo 2), G44.102, G44.103 (testo 2), G44.104 (testo 2), G44.105 e G44.106 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 44.0.1 è stato ritirato.

Poiché anche gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno riferito all'articolo 45 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G45.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G45.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 45.0.2 e 45.0.3 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 46 del decreto-legge, tenendo presente che l'emendamento 46.1 è stato ritirato.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 46.2 e parere favorevole sugli ordini del giorno G46.100 e G46.101 ove vengano riformulati.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è contrario all'emendamento 46.2 e favorevole ad entrambi gli ordini del giorno, ma con una riformulazione che consiste, per l'ordine del giorno G46.100, nell'adozione della formula «a valutare l'opportunità di prevedere» e per l'ordine del giorno G46.101 nell'adozione della formula «a valutare l'opportunità di stanziare».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.2.

FALANGA (*PdL*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.2, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo dell'ordine del giorno G46.100.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G46.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo dell'ordine del giorno G46.101.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G46.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché l'emendamento 46-*bis*.0.1 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 46-*bis* del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 46-*bis*.0.10000.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46-*bis*.0.10000.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46-bis.0.10000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 47-bis.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, tenendo presente che gli emendamenti 48.1 e 48.2 sono stati ritirati.

COTTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, c'è stato un errore perché non era nostro intendimento ritirare l'emendamento 48.1, di cui io sono il primo firmatario. Pertanto, chiedo che venga votato.

Chiedo, inoltre, di poterlo illustrare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). L'articolo 48, di cui chiediamo la soppressione, consente al Ministero della difesa di svolgere un'attività di promozione della vendita delle nostre armi all'estero. Come noto, anche se vi è il divieto di vendere armi a Paesi in conflitto, è estremamente probabile che si svolgano triangolazioni che permettono alle armi di arrivare persino a Paesi in conflitto. Ciò è stato testimoniato anche dalla ministro Kyenge che, in un convegno svolto all'inizio dell'aprile scorso alla Camera dei depu-

tati, ha affermato che probabilmente nella guerra del Congo vengono tuttora utilizzate armi italiane.

Credo, dunque, che promuovere da parte di uno Stato la vendita di armi significhi essere complici di persone che si ammazzano tra loro. Ritengo sia un fatto molto grave e che dunque sia importante sopprimere completamente tale articolo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BATTISTA (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 48.200 si intende comunque fare salvo il principio della facilitazione contrattuale da parte del Governo italiano. Faccio presente che tale proposta emendativa doveva avere un testo 2.

Abbiamo esplicitato che escludiamo assolutamente l'agevolazione della produzione e della vendita di armamenti. Inoltre, intendiamo coinvolgere nell'operazione di promozione commerciale anche il competente Ministero dello sviluppo economico, così come viene fatto ed è tuttora vigente per gli F-35 che trova tante approvazioni in questa maggioranza.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 48.1 e 48.200.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.1, presentato dal senatore Cotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'emendamento 48.1 doveva essere votato insieme all'emendamento 48.2 di contenuto identico. Avevo fatto presente che anche in questo caso era stato commesso un errore perché l'emendamento 48.2 non era stato ritirato, mentre uno precedente che avevo ritirato è stato messo in votazione.

PRESIDENTE. Consideriamo che siano stati votati insieme.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Va bene.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei solo una informazione, perché magari mi sono distratta io. Vorrei sapere se l'emendamento 46-*bis*.0.10000 è stato votato.

PRESIDENTE. Sì, ed è stato approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.200, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 49.8 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento all'articolo 49 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 49.7.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.7, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 49-*bis* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che gli emendamenti 49-*bis*.1 e 49-*bis*.4 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49-*bis*.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 49-*bis*.3.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*bis*.100, altrimenti il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*bis*.2.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49-*bis* del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*bis*.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*bis*.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*bis*.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*bis*.100.

COMAROLI (*LN-Aut*). No, signor Presidente. Chiedo che venga.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno 49-*bis*.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G49-*bis*.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 49-*quater*.0.1 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 49-*quater* del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G49-*quater*.100 e G49-*quater*.101.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*quater*.102, altrimenti il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G49-*quater*.100 e G49-*quater*.101 non verranno posti ai voti.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G49-*quater*.102, c'è stata una nostra svista, per cui volevamo sostituire le parole «per il sostegno finanziario al volontariato»

con le seguenti: «per il sostegno finanziario alle associazioni del terzo settore».

Mi permetto di dire alle prime firmatarie dell'emendamento G49-*quater*.100, le senatrici Mattesini e Dirindin, che quando parliamo di associazioni di volontariato facciamo riferimento solo alle associazioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Credo che le firmatarie di questo ordine del giorno, in realtà, vogliano riferirsi, a proposito di un Fondo nazionale per le politiche sociali, a tutto il mondo delle associazioni, quindi volevo invitarle eventualmente ad una modifica nel senso di parlare di associazioni del terzo settore.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno, così come riformulato.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, proporrei una riformulazione, se ai proponenti e al Governo potesse sembrare opportuna, ossia: «a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa».

PRESIDENTE. Più che volontariato, associazioni del terzo settore: è già stata proposta questa modifica.

BERNINI, *relatrice*. Per me va bene.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Con questa riformulazione, l'ordine del giorno è accolto.

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, non ho nulla contro il terzo settore; tuttavia, nel terzo settore abbiamo *profit*, *non profit*, associazioni e sistemi che sono diversi dal volontariato: sono due schemi differenti. Quindi, penso che in questo caso il volontariato sia quello maggiormente penalizzato rispetto alla Croce Rossa. Se vogliamo fare un ragionamento sul terzo settore, va ampliato appunto il ragionamento: bisogna considerare diversi comparti, diverse funzioni.

Quindi, senza nulla togliere, credo però che un fondo sul terzo settore, anche dal punto di vista fiscale (mi permetto di dire), è lievemente diverso dal volontariato. Mi preme sottolinearlo perché è giusto dare al volontariato quello che è del volontariato. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI*).

STEFANO (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare la mia adesione alla riformulazione.

MATTESINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, essendo la proponente dell'ordine del giorno G49-*quater*.100, devo rilevare che ha totalmente ragione la senatrice De Biasi: si parla in modo chiaro del volontariato. Il terzo settore comprende anche le cooperative sociali, per esempio; qui facciamo un ragionamento specifico che tende ad offrire pari opportunità a tutte le altre associazioni che in questo momento non hanno avuto le risposte, così come la Croce Rossa, pur sapendo che sul terzo settore in quanto tale questo Governo e questo Parlamento dovranno avere un'attenzione chiara. Però personalmente accolgo il parere favorevole espresso dal Governo e dalla relatrice sull'ordine del giorno, così com'era stato presentato.

PRESIDENTE. Lei sta parlando dell'ordine del giorno G49-*quater*.100.

MATTESINI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato già accolto dal Governo nella formulazione originaria. Adesso il problema è sull'ordine del giorno G49-*quater*.102, con le due riformulazioni.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, dicendo che il Governo accoglieva la riformulazione, intendevo riferirmi alla riformulazione proposta dalla relatrice Bernini, in cui rimaneva il termine «volontariato»: questo volevo specificare. Per capirci, io leggo in questi termini il dispositivo dell'ordine del giorno: «impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa». Questo è il testo su cui mi ero espresso favorevolmente.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, il rappresentante del Governo ha riportato il testo dell'ordine del giorno alla formulazione originaria. Come si esprime in merito?

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ovviamente non posso intervenire nel merito dell'ordine del giorno G49-*quater*.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G49-*quater*.102, siamo per la modifica volta ad inserire le parole «le associazioni del Terzo settore».

PRESIDENTE. Ma la modifica non è stata accolta dal Governo. A questo punto, lei insiste per la votazione?

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Sì, certo che insisto per la votazione, anche perché le associazioni del Terzo settore sono associazioni di volontariato e di promozione sociale. Altra cosa è la cooperazione sociale.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, come si esprime lei in merito a tale ordine del giorno?

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, confermo di avere accolto la riformulazione della relatrice.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Un momento, senatore, completiamo l'esame di questo ordine del giorno.

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, intervengo perché non vorrei che ci fossero ambiguità e si dicesse che siamo contrari ai finanziamenti a favore del Terzo settore.

Il Terzo settore comprende associazioni che hanno altre finalità e, quindi, in questo caso noi favoriamo un'associazione totalmente *non profit* come quella del volontariato perché pensiamo che per il Terzo settore vadano stabilite altre modalità di finanziamento.

Il problema in questo caso è che la Croce Rossa ha la possibilità di ottenere un finanziamento, un prestito che serve per ripianare i costi e svolgere la propria attività, diversamente dalle altre associazioni di volontariato che hanno finalità sociale.

PRESIDENTE. Questo è stato già chiarito.

DE BIASI (*PD*). Quindi, per quel che mi riguarda, il mio voto è contrario se dovesse essere modificata la formulazione del testo ed eliminato il riferimento al terzo settore.

PRESIDENTE. Secondo il parere del Governo, la formulazione dell'ordine del giorno è tornata ad essere quella originaria, cioè si mantiene la parola «volontariato» e la senatrice Petraglia a questo punto ne chiede la votazione.

LO GIUDICE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, credo che rischiamo di produrre un equivoco terminologico.

La senatrice Petraglia ha precisato che nell'ordine del giorno intende fare riferimento non solo alle associazioni di volontariato ma anche all'associazionismo di promozione sociale. Se utilizzassimo l'espressione «Terzo settore» effettivamente rischieremmo di fare confusione perché tale definizione è ancora più ampia.

Inviterei pertanto la senatrice Petraglia a proporre al Governo una terza definizione, e cioè «volontariato e associazionismo di promozione sociale», nella quale si tiene fuori l'ambito più *profit* del Terzo settore e si estende, secondo me in modo corretto, la definizione nel senso proposto dalla collega Petraglia.

PRESIDENTE. A questo punto è stata proposta una nuova formulazione.

MARIN (*PdL*). Domando di parlare. (*Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, ma prima di lei ha chiesto di intervenire il senatore Marin che vuole parlare su questo argomento.

Prego, senatore Marin.

MARIN (*PdL*). Signor Presidente, mi rivolgo naturalmente alla senatrice Petraglia che è la presentatrice di questo ordine del giorno. Siccome mi sembra che la volontà sia comune e che in quest'Aula siamo tutti d'accordo sul fatto che la distinzione debba essere fatta fra *non profit* e *profit* (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta*), credo che sia possibile proporre alla senatrice Petraglia di riferirci semplicemente alle associazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato, poi, vengono regolamentate dagli appositi registri regionali. Siccome facciamo riferimento ai vari registri regionali e poiché ogni Regione, per diverse sezioni, accomuna le associazioni che fanno volontariato, credo che, richiamando gli appositi registri regionali e specificando la parola «*non profit*», tutta l'Assemblea sia in grado di votare l'ordine del giorno proposto dalla senatrice. La distinzione deve essere fatta sulla base degli albi regionali dell'associazionismo, distinguendo tra *profit* e *non profit*.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per evitare precedenti che possono essere estremamente pericolosi per il futuro. Infatti, la relatrice Bernini ha suggerito una riformulazione dell'ordine del giorno e l'ha letta. I proponenti l'ordine del giorno hanno accettato la riformulazione e il Governo ha aderito al parere della relatrice. Quell'ordine del giorno, quindi, è stato sostanzialmente accolto, con l'accettazione da parte del Governo.

Dopo che tutto ciò è avvenuto e quindi si è chiuso l'argomento, l'ottimo intervento della senatrice De Biasi ha riaperto la questione. Ora che facciamo? Votiamo qualcosa che abbiamo già votato?

PRESIDENTE. Non abbiamo votato nulla.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, non abbiamo votato, ma se l'ordine del giorno riformulato viene accolto dal Governo l'argomento è chiuso.

PRESIDENTE. No. La proponente, la *domina* dell'ordine del giorno, ha accolto il suggerimento del senatore Lo Giudice e lo ha corretto distinguendo tra associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo punto.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, possiamo suggerire di riformulare l'ordine del giorno adottando la formula «*non profit*»? Suggerirei di andare avanti, signor Presidente. (*Applausi del senatore Carraro*).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. *Non profit* non è proprio italiano, ma insomma... È la senatrice Petraglia che deve decidere sul suo ordine del giorno.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione proposta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, anche con il parere favorevole della relatrice, l'ordine del giorno G49-*quater*.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

DE POLI (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*SCpI*). Signor Presidente, attenzione: il mondo del volontariato rientra nell'ambito della legge n. 266 del 1991, la promozione sociale nell'ambito della legge n. 383 del 2000; il *non profit* comprende an-

che tutta una serie di associazioni che producono profitti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunque, con questa riformulazione l'emendamento è stato accolto. Grazie della precisazione.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, lei ha detto che l'emendamento è accolto, ma, mi scusi, gli emendamenti si votano.

PRESIDENTE. Scusi, ho sbagliato: volevo dire che l'ordine del giorno è accolto.

MARTELLI (*M5S*). Visto che si sono sentite quattro o cinque formulazioni, potrei cortesemente chiedere di sapere qual è la formulazione definitiva? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Gliela faremo avere; senz'altro la leggerà nel Resoconto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla situazione ambientale nella città di Taranto

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). La ringrazio, signor Presidente.

«Qui a Taranto la situazione è proprio grave; figurati che molto spesso la notte (quei bastardi la notte sputano tutti i veleni) c'è una puzza tremenda e siamo costretti a chiudere le finestre, col caldo che si muore, ma spesso le lascio aperte perché sennò ci chiudiamo in casa con quelle porcherie nell'aria. Per fartela breve, siamo in trappola: non possiamo salvarci né aprendo né chiudendo le finestre. Per terra, poi, puoi lavare mille volte, ma l'acqua di risciacquo è sempre nera, come i piedi dei miei figli quando... (*Brusio*).

Presidente, mi rendo conto che questa classe politica non ha alcun interesse ad ascoltare... (*Commenti dal gruppo PD*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di allontanarsi in silenzio. Continui, senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Dicevo: «Per terra poi puoi lavare mille volte, ma l'acqua di risciacquo è sempre nera, come i piedi dei miei figli quando dimenticano di mettere le ciabattine. Insomma, siamo in una nuvola costante di puzza a Taranto, che ti ricorda ogni cinque minuti che potresti morire. Riguardo alle alternative, non so se può essere utile, ma dove adesso è l'Ilva si potrebbe creare l'intera filiera dei rifiuti differenziati da riciclare, così potremmo eliminare anche qualche inceneritore e qualche discarica.

Per il resto, non ci sono parole per ringraziarti. Continuate a lottare per noi, siete la nostra unica speranza, e non è giusto per dire. Alessandra Fiusco, tarantina, mamma di quattro figli». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sulla situazione del sistema sanitario in Sicilia

PADUA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per ricordare con molto dolore quanto è accaduto in questi giorni in Sicilia: mi riferisco a quella donna che ha perso la vita per dare alla luce un bambino che purtroppo era già morto.

Questa donna ha subito un intervento di taglio cesareo, ha avuto delle complicanze e si cercava un posto di rianimazione; qui comincia il primo problema: non si trovano posti di rianimazione. Si cerca allora un posto fuori Provincia, si chiama un elisoccorso e l'elicottero si rompe, non funziona, c'è un guasto: si perdono delle ore preziose e quando finalmente questa donna giunge in una struttura di rianimazione molto lontana da casa sua non c'è più nulla da fare.

Vorrei allora veramente pregarvi di prestare attenzione, perché la vita è la cosa più preziosa che abbiamo e se siamo in quest'Aula è per difendere la vita in tutte le sue modalità: dal concepimento fino all'ultimo momento che abbiamo da vivere.

Questa donna nel suo progetto di vita aveva scelto di avere un figlio, aveva avuto questo dono ma non è riuscita a portarlo avanti: il bambino è nato morto. Chiedo allora: che percorso diagnostico-terapeutico c'è per la gravidanza ancora oggi in Sicilia? Perché non si pensa ancora una volta a potenziare quelle strutture gratuite presenti capillarmente sul territorio che si chiamano consultori? La crisi economica fa risparmiare le cittadine ed i cittadini anche sulla salute. La gente non ha più soldi per pagarsi le visite private. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Siccome è previsto che ci siano i consultori per le famiglie e per l'assistenza alle donne in tutte le fasi della loro vita, che si vada a fare un'inchiesta (lo dico alla Commissione sanità di cui faccio parte e a quest'Assemblea) e si veda dove funzionano i servizi e dove tutto questo viene ignorato, nonostante i grandi proclami.

Ancora, la rete di emergenza-urgenza in Sicilia è piena di buchi e questa ennesima storia lo conferma.

Impariamo dagli errori. Ci sarà stato un errore medico? Non lo so, ma se ci sono state negligenze (parla un medico) vanno ricercate e punite. Se ci sono state invece altre negligenze, bisogna rimediare a tutto questo perché un'altra donna non può morire ancora una volta di parto per negligenza e scarsità di mezzi. (*Applausi della senatrice Puppato*).

Ho fatto un breve intervento poc'anzi, durante il nostro dibattito. Pensate alle infrastrutture inesistenti in Sicilia: non ci sono neanche le strade. Non si può applicare la *spending review* allo stesso modo in un'isola che non ha neanche un'infrastruttura sufficiente. La mia Provincia – quella di Ragusa – non ha un chilometro di autostrada; altro che terza e quarta corsia! Non mi si dica che devo fare interventi moderati, perché quando la gente muore – e muore spesso – questo non si può sottacere. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Disegno di legge (452) fatto proprio da Gruppo parlamentare

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, la informo che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo Movimento 5 Stelle fa proprio il disegno di legge n. 452, già presentato e sottoscritto dal prescritto numero di senatori del Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 452

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Facendo seguito alla richiesta del presidente Morra, come primo firmatario del disegno di legge n. 452 (il cui titolo è «Parlamento pulito»: è un disegno di legge in materia elettorale), chiedo che venga applicata la procedura di cui all'articolo 77 del Regolamento e, quindi, venga messa ai voti in Aula la dichiarazione di urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 7 agosto 2013**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonchè delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (356).

2. DE PETRIS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario (396).

3. FRAVEZZI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (406).

4. Stefano ESPOSITO ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (432).

5. CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (559).

6. DI GIORGI ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (674).

7. FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (685).

III. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

CRIMI ed altri. – Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, concernente i criteri di candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori (452).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,51*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (974)

ORDINE DEL GIORNO

G100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",

considerato che:

come in altri casi analoghi, anche di precedenti legislature, il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge - in casi del genere - è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo:

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate;

a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi re-

stando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009»;

al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» è inserita la seguente: «micro, » e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «, beni strumentali d'impresa»;

al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;

alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;

alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;

al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). – 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno ri-

chiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;

al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;

al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese»;

al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le se-

guenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre

2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;

al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa»,» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego

dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la com-

petitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" è sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici";

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete *internet* tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (*Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali*). – 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del

reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».

Al Capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-bis. – (*Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale*). – 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: "quote" sono inserite le seguenti: "nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo".

Art. 12-ter. – (*Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati*). – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sta-

biliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete *internet*" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonché"»;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti" »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti

in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica Società dell'informazione' che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (*Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione*). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi

e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» e le parole da: «è riconosciuta al cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;

dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

All'articolo 16:

al comma 1 capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). – 1. Al decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2- bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – (*Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico*). – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";

b) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE";

c) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: *a)* valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; *b)* monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15 è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».

Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. – (*Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato*). – 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infra-

strutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".

Art. 17-ter. – (*Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*). – 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» *sono inserite le seguenti:* «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;

al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al comma 6, la parola: «esercizio» *è sostituita dalla seguente:* «pre-esercizio» *e le parole:* «15 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 dicembre»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 di-

cembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-*quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-*quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;

al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali "6000 Campanili"»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;

al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;

al numero 2), capoverso «3-quater»:

al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;

al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;

al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;

alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;

al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;

al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";

e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di

favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;

alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell'operatività della garanzia».

All'articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;

al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;

al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione"»;

al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;

al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: "d'intesa"» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: "d'intesa con"» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;

alla lettera b), capoverso\, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;

al comma 3, lettera b):

al capoverso «4-bis»:

al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;

al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;

al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;

al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione".

All'articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di per-

sonale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.," sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: "ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata" sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: "anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*" sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012";

c) il terzo periodo è soppresso»;

al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale

n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-*quater*. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "di aviosuperfici". All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 1997, dopo le parole: "aeroportuali" sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici".

11-*quinqies*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 26:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 9-*bis*:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

2) al primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-*bis*. – (*Suddivisione in lotti*). – 1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le pa-

role: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,".

Art. 26-ter. – (*Anticipazione del prezzo*). – 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;

al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;

al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.»;

al comma 10, le parole: «al detta» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;

al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità). – 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;

al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo

l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

alla lettera g):

al capoverso «4-bis»:

alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1º agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;

al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione";

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: "definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,"»;

alla lettera a):

al capoverso «3»:

al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

al capoverso «3-bis»:

al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », la parola: «biologici,» è sostituita dalle seguenti: «mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo le parole: «di cui all'allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"»;

alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:

al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;

al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;

al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i

modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e dell'articolo 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi:
«Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e dell'articolo 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente

comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione"»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) all'articolo 88, comma 2, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*g-bis*) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI"»;

dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«*g-bis*) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013"»;

alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:

alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;

al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza»;

al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;

al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,».

All'articolo 35:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;

il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Com-

missioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

All'articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse;

il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;

al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata».

All'articolo 41:

al comma 1, capoverso «Art. 243»:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa

in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste»;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;

al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, e utilizzate»;

alla lettera b), capoverso «3», le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola: «rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-*bis*, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;

al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;

dopo il comma 6 sono inseriti seguenti:

«6-*bis.* I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-*ter.* I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto *7-ter* dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

"*7-quater)* Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla lettera *v)* dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli impianti geotermici pilota

di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: "le risorse geotermiche", sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni".

7-*quater*. La lettera e-*bis*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"e-*bis*) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"».

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-*bis* . – (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

Art. 41-*ter*. – (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). – 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché silos per i materiali vegetali";

b) dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

"*v-bis*) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";

c) alla lettera *z*), la parola: "potenzialmente" è soppressa;

d) dopo la lettera *kk*) sono aggiunte le seguenti:

"*kk-bis*) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla

produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi".

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

"*v-bis*) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";

b) dopo la lettera *oo*) è aggiunta la seguente:

"*oo-bis*) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;

al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. – (*Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità*). –

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Art. 42-ter. – (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). – 1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»;

al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali per i

quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali".

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5";

alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» sono aggiunte le seguenti: «nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. – (Abilitazione all'uso di macchine agricole). – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

All'articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "*City Operations*", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta

di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – (*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*). – 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. – (*Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*). – 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "è composta da dodici membri" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da dieci membri";

2) dopo le parole: "quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97," sono inserite le seguenti: "anche in quiescenza,";

3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo";

4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza".

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

All'articolo 48:

al comma 1:

le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»:

al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» *sono soppresse;*

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *sono inserite le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;

al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate» *e la parola:* «riassegnati» *è sostituita dalla seguente:* «riassegnate».

All'articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005"».

Al Capo I del Titolo II, dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

«Art. 49-bis. – (*Misure per il rafforzamento della spending review*). –

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'e-

servizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b*), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

Art. 49-*ter.* – (*Semplificazioni per i contratti pubblici*). – 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-*quater.* – (*Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa*) – 1. Nelle more dello svolgimento delle

attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo

alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.";

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

"28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore";

c) dopo il comma 28-*ter* sono inseriti i seguenti:

"28-*quater*. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-*quinquies*. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-*quater*. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-*sexies*. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-*quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a*), numero 2), *b*) e *c*) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. – (*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-*bis*. – (*Ampliamento dell'assistenza fiscale*) – 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimi-

lati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere» è sostituita dalla seguente: «eseguire»;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

alla lettera g), capoverso, alinea, le parole: «dell'articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499»;

alla lettera h), le parole: «"comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: «"comma 1,"»;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;

al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione";

al comma 2, la parola: «quinques» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;

al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».

All'articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. – (*Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190*) – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *d)*, le parole: "e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e";

2) alla lettera *e)*, dopo le parole: "esprime pareri facoltativi" sono inserite le seguenti: ", su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere *d)* ed *e)*, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere *d)* ed *e)*";

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 54-ter. – (*Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*) – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica";

b) al comma 3, le parole: "delle amministrazioni e degli enti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi."».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;

al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».

Al capo II del titolo II, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 56-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). – 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1º settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del ri-

spettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: ", nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) ", sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.

Art. 56-ter. – (*Piani di azionariato*). – 1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1».

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»;

alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;

alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;

alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari

di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«*l-bis*) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti»;

al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. – (Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). – 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;

al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;

al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – (*Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi*). – 1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel re-

quisito di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a*) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
- b*) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c*) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – (*Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Pro-

gramma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera *a)* sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera *a)* e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1º marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia

superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015».

All'articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a cia-

scuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;

al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » *sono sostituite dalle seguenti:* «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»;

al comma 2, le parole: «della attività amministrative» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle attività amministrative» *e le parole:* «(ANVUR) e della ricerca» *sono sostituite dalle seguenti:* «e della ricerca (ANVUR)»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 61:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «Agli oneri» *fino a:* «dall'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56

e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

All'articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonchè magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

All'articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;

al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalla seguente: «e propone».

All'articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;

al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono

sopresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;

al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;

al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15»;

al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;

al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) – 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti

all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

All'articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti:
«Nel titolo V del libro quarto del codice»;

al capoverso «791-bis»:

le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;

al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III; § 3-bis»;

al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

All'articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:

le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;

al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l'udienza».

All'articolo 79:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere espresse le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione"».

L'articolo 80 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;

al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «";

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

All'articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza";

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione";

alla lettera b):

il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;

al medesimo capoverso «1»:

al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione";

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»;

alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale"»;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"»;

alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-bis»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"»;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano

e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – (*Spese processuali*). – 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»;

alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del pre-

sente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"».

Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

«Art. 84-bis. – (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). – 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;

al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».

Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

«.TABELLA 1

(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE...	150.000.000

»

L'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A

(Articolo 74, comma 5)

"Allegato 2

(articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

“».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Articolo 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.

5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «comprese quelle agricole e della pesca».

1.4

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste includendovi le imprese agricole e della pesca».

1.5

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Ritirato

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo».

1.6

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.7

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole».

1.10

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti»;

1.11

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «all'ottanta per cento», con le seguenti: «al cento per cento».

1.14

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. l'applicazione da parte delle banche convenzionate, in vista della garanzia prestata dal fondo, di un tasso di interesse agevolato, che riduca del 50 per cento il tasso di interesse ordinario per la quota parte garantita dallo stesso fondo;».

1.15

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 4, inserire il seguente:

«4-bis. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

1.20 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"».

1.21

GIROTTA, CASTALDI, LEZZI, ENDRIZZI, BATTISTA

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.22

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.23

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Sopprimere il comma 3.*

1.28

GIROTTI, CASTALDI, LEZZI, ENDRIZZI, BATTISTA

Ritirato*Sopprimere il comma 4.*

1.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 662 del 1996».

1.35

MARINELLO

Ritirato*Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori

risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

1.36

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

1.37

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo».

1.38

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

1.39

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge n.138, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

G1.100

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, del provvedimento in esame, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito;

l'accesso al credito negli ultimi anni è infatti diventato sempre più problematico, sia per le aziende che addirittura per i privati, comportando un grave rallentamento dell'intero processo di produzione, vendita e consumo;

i dati, infatti, oltre ad evidenziare sempre più crescenti difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole imprese, indicano anche un costante aumento dei prestiti destinati a garantire l'attività ordinaria di impresa;

la scarsa liquidità, dovuta alle difficoltà di accesso al credito bancario, nonché la forte oppressione fiscale, fra le più alte d'Europa, stanno spingendo molte imprese a spostarsi all'estero, verso realtà dove i costi di produzione sono più bassi;

sono molte, infatti, le aziende italiane che negli ultimi hanno cessato la propria attività, delocalizzando la produzione non verso siti produttivi asiatici o africani, ma a pochi chilometri, in Paesi e regioni confinanti, come il Canton Ticino, la Carinzia e la Slovenia, con gravi ripercussioni sull'economia del Paese;

è pertanto necessaria l'adozione di misure che scoraggino lo spostamento delle imprese italiane all'estero, come, ad esempio, la revisione dell'imposizione fiscale, lo snellimento dell'apparato burocratico e la riforma del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al sostegno dell'attività di impresa al fine di scoraggiare l'adozione di delocalizzazione della produzione all'estero.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di prevedere specifici meccanismi incentivanti anche per le imprese familiari e in forma individuale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

In Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende, per la maggior parte dislocate in Lombardia, Lazio e Veneto. I fallimenti delle

imprese sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, per quasi 50 mila fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3 mila solo nei primi tre mesi di quest'anno. In questi tre mesi il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 13 per cento rispetto al 2012;

questi dati evidenziano la necessità di mettere a punto con la massima urgenza strumenti di politica economica nuovi ed innovativi, sperimentando formule che coniughino più obiettivi per uscire da una situazione di stagnazione altrimenti senza prospettive;

il decreto legge 69/2013 reca tra le altre disposizioni per il sostegno alle imprese, misure per l'accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e finanziamenti e contributi per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, misure utili ma che non escono dal solco di quanto già esistente e quindi, per ora, non decisive per la ripresa;

nel decreto in esame mancano iniziative mirate per creare aree di attrattività degli investimenti imprenditoriali, necessari a far avviare nuove realtà produttive e non solo a sostenere l'esistente;

esistono esempi di buone pratiche già attuate dalle Regioni, in particolare la regione Lombardia, che mirano a fornire un supporto operativo e finanziario alla realizzazione di interventi per attrarre nuovi investimenti di impresa in zone industrialmente depresse, offrendo all'imprenditore che vi insedia una sede produttiva particolari agevolazioni burocratiche ed una riduzione progressiva del cuneo fiscale, a fronte di un impegno a rendere l'area di pertinenza nuovamente vitale operando tutte le operazioni di recupero ambientale e infrastrutturale necessarie;

impegna il Governo:

a riconoscere alle Regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive, queste ultime incentivate attraverso la leva della riduzione degli oneri amministrativi e della progressiva riduzione del cuneo fiscale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Racco-

mandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «al sistema produttivo», e le parole: «ad uso produttivo».

2.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «di tutti i settori economici», e dopo le parole: «ad uso produttivo», inserire le altre: «nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi».

2.200

BLUNDO

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «piccole e medie imprese,» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo ed agroalimentare,».

2.4 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» con le seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni. Strumentali d'impresa attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali».

2.6

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell'innovazione, in particolare quelli per l'attivazione di strumenti di commercio elettronico».

2.8

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sono concessi», inserire le seguenti: «dal 1 settembre 2013 ed».

Conseguentemente:

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2.9

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalle banche e dagli intermediari» fino a: «di cui al comma 7», con le seguenti: «dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al secondo periodo, sostituire la parola: "esclusivamente", con la seguente: "anche»»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa si cui al comma 8.»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare», con le seguenti: «per l'intero ammontare»;

sopprimere il comma 7;

2.11

BOTTICI, LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, ENDRIZZI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al medesimo comma 2, è subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento alle imprese di cui al comma 1».*

2.12

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e della pesca.».

2.13

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.14

BIGNAMI

Respinto

Al comma 5, aggiungere infine, il seguente periodo: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale».

2.15

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al presente articolo può», introdurre le seguenti: «, qualora si renda necessario».

2.16

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al presente comma è riservata alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile».

2.17

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, è in fine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

2.19

MARINO LUIGI, MERLONI

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. All'articolo 54, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: «otto anni e un massimo di quindici» con le seguenti: «nove anni»;

b) sopprimere il quinto periodo.

8-*quater*. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;

b) al terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

8-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.20

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle imprese familiari e quelle in forma individuale».

2.21

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 8-bis. aggiungere il seguente:

«8-*ter*. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire

gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007».

2.22

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-ter. I finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se dalla medesima delocalizzazione consegue una riduzione del personale impiegato negli stabilimenti delle stesse imprese beneficiarie.

8-quater. Se l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo non è ancora avvenuta, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 8-ter.»

G2.100

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale intervento normativo, che potrebbe avere effetti positivi nello stimolare la ripresa dei consumi interni, dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici del Paese;

ritenuta l'importanza di fornire un impulso alla modernizzazione dell'intero sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative al fine di reperire le risorse necessarie ad estendere i benefici di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, a tutti i settori economici del Paese, riconsiderando tra i beni oggetto di

finanziamento anche le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.

G2.100 (testo 2)

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale intervento normativo, che potrebbe avere effetti positivi nello stimolare la ripresa dei consumi interni, dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici del Paese;

ritenuta l'importanza di fornire un impulso alla modernizzazione dell'intero sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di reperire le risorse necessarie ad estendere i benefici di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, a tutti i settori economici del Paese, riconsiderando tra i beni oggetto di finanziamento anche le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale iniziativa potrebbe avere effetti positivi sul tessuto imprenditoriale, stimolando la ripresa dei consumi interni a vantaggio di tutti i comparti produttivi del Paese, specie del manifatturiero;

la norma tuttavia sarà operativa soltanto a partire dall'anno 2014, rischiando così di arrecare un danno alle imprese di settore in termini di riduzione degli ordini già programmati,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di maggior riguardo nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, accelerando i procedimenti per la concessione dei finanziamenti ivi previsti, al fine di rendere immediatamente operativi gli incentivi in favore delle piccole e medie imprese.

G2.101 (testo 2)

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale iniziativa potrebbe avere effetti positivi sul tessuto imprenditoriale, stimolando la ripresa dei consumi interni a vantaggio di tutti i comparti produttivi del Paese, specie del manifatturiero;

la norma tuttavia sarà operativa soltanto a partire dall'anno 2014, rischiando così di arrecare un danno alle imprese di settore in termini di riduzione degli ordini già programmati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative di maggior riguardo nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, accelerando i procedimenti per la concessione dei finanziamenti ivi previsti, al fine di rendere immediatamente operativi gli incentivi in favore delle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo

G2.103

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e dedica il Capo I alle misure per il sostegno delle imprese; Entrambe questi obiettivi rappresentano al momento la prima vera emergenza, perché dalla ripresa dell'attività imprenditoriale derivano il rilancio dell'occupazione e della produttività dell'intero Paese;

gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano che è caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia;

è innegabile che oggi uno dei maggiori fattori limitanti per gli investimenti produttivi sia costituito dalle difficoltà di accesso al credito per le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, indipendentemente dalla loro produttività e dalla loro storia creditizia;

il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n.662, costituisce un utile strumento per superare la stretta creditizia per le piccole aziende, e deve essere incrementato nella sua capienza e operatività;

l'articolo 1 del decreto 69/2013, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito, il medesimo Fondo è uno strumento finanziato con Fondi Pubblici, dunque a valere sulla fiscalità generale, compreso il gettito derivante dalle realtà produttive, che sappiamo essere quantificato in maniera molto disomogenea tra i diversi territori del Paese;

appare come una questione di equità cercare di far sì che vi sia corrispondenza tra il contributo fiscale generato da ciascun territorio a favore del Bilancio statale e il corrispondente impegno da parte del bilancio pubblico laddove quello stesso territorio si trovi in difficoltà come quelle derivanti dall'attuale congiuntura economica;

impegna il Governo ad adottare disposizioni volte a far sì che le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale alla capacità contributiva di ciascuna Regione, aiutando in questo modo i territori locali, specie quelli a più alta densità di imprese, a contrastare il sempre più evidente fenomeno di depauperamento produttivo ed occupazionale, generato dalla chiusura delle aziende e dalla conseguente perdita dei posti di lavoro.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per supportare i processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il "Fondo destinato a supportare le Regioni nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata", di seguito denominato "Fondo".

2. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti per-

centuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita/destinata alle vincite».

2.0.3

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.4

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *I*), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). - 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

2. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il

licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

- b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;
- c) il comma 8 è abrogato.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;
- b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

5. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

2.0.6

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mer-

cati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*."».

2.0.7

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole: «quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015».

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113.

3.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a: 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli».

G3.300

SCALIA, LO MORO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Atto Senato 974),

premessi che:

il decreto-legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento di urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G3.300 (testo 2)

SCALIA, LO MORO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Atto Senato 974),

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento di urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali,

rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66.

(Affidamento in locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da affidare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. È fatto divieto, per il locatario dei terreni di cui al comma 1, di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini del presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione, individuati in base al comma 1, ai giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

12. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati"».

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

*(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti
del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

3-bis.1

D'ANNA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme dovute a professionisti o a strutture sanitarie private per prestazioni erogate, a qualunque titolo, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, sono incluse tra quelle non sottoponibili a esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993, n. 67».

G3-bis.100

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il rilancio dell'economia, introducendo misure di sostegno all'impresa;

la recente diffusione del Rapporto Confartigianato delinea un quadro desolante della situazione delle imprese italiane, che si trovano soffocate tra la difficoltà di accesso al credito da parte delle banche e il mancato pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione;

il citato rapporto rivela come, nel periodo intercorso tra maggio 2012 e maggio 2013 la diminuzione dei prestiti bancari alle aziende sia diminuito del 4,2 per cento (41,5 miliardi di euro). A questo dato fa da contraltare l'agghiacciante stima del debito accumulato dalla PA nei confronti delle imprese fornitrici, che secondo le stime ufficiali ammonterebbe a 91 miliardi di euro;

secondo alcune associazioni di categoria, quali la CGIA di Mestre, l'incredibile cifra sarebbe tuttavia da incrementare ulteriormente, giacché farebbe riferimento a una fotografia della situazione come risalente al 31 dicembre 2011 e senza tener conto delle aziende con meno di 20 dipendenti. Il dato reale, secondo la CGIA si attesterebbe invece intorno ai 120 miliardi di euro;

tra gli ulteriori elementi di criticità che, dall'inizio della crisi economica alla fine del 2012, hanno determinato il fallimento di oltre 15.000 aziende sul territorio nazionale, si aggiungono il lunghissimi tempi di pagamento dell'amministrazione italiana, la cui media, pur diminuita tra il 2012 (180 giorni) e il 2013, sia attesta comunque intorno ai 170 giorni: 109 giorni in più della media europea e 130 giorni in più rispetto alla *best practice* tedesca;

è opportuno evidenziare che il ritardo nei pagamenti da parte della PA incide in maniera ulteriormente vistosa sulla vita imprenditoriale italiana giacché, determinando la necessità di rivolgersi alle banche per garantire la sopravvivenza finanziaria dell'azienda, vanno incontro ad un extra costo di 2,2 miliardi di euro;

tale situazione di criticità pone in evidenza la stringente necessità di ampliare il margine degli interventi e meccanismi normativi finalizzati a consentire una diminuzione della pressione fiscale ed economica che grava le imprese italiane, con un particolare potenziamento dei meccanismi di compensazione tra crediti e debiti, che consentano alle aziende di guadagnare margini di liquidità e dunque di operatività, in sede di pagamenti di tasse e tributi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre le opportune misure, anche di natura normativa, per favorire un ulteriore potenziamento dei meccanismi di compensazione tra debiti e crediti per le imprese, al fine di garantire una margine di operatività alle stesse aziende, già profondamente gravate dall'attuale congiunta economica.

(*) Accolto dal Governo

G3-bis.101

STUCCHI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

esaminato l'Atto 974, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il Patto di stabilità interno degli Enti locali rappresenta oggi il principale vincolo agli investimenti in grado di rilanciare l'economia e allo stesso tempo al pagamento da parte degli enti locali dei propri debiti verso il mondo produttivo;

impegna il Governo:

ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, a prevedere l'applicazione delle percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

a far sì che, per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 si applichino alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3-BIS

3-bis.0.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2013/2014 e 2014/2015, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2012/2013».

3-bis.0.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Pagamenti dei debiti delle Province)

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 novembre 2013, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termina, sostenuti nel corso del 2013 dalle Province, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 300 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti, le Province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria ge-

nerale dello Stato, entro il termine del 30 novembre 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 dicembre 2013 sono individuati, per ciascuna Provincia, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 dicembre 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo e conseguente riduzione di quanto previsto all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la parte non ancora assegnata alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento

relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

4. Decorso quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per auto-

trazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003.

EMENDAMENTI

4.1

GAETTI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.2

GIROTTI, CASTALDI, BATTISTA

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.6

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Per i soli clienti domestici» aggiungere le seguenti parole: «e le utenze relative alle attività del servizio pubblico».

4.16

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In favore delle regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del

predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
 - b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
 - c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro"».
-

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

5.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso l'abrogazione del comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

5.3

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, le parole: "La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica"».**Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c)».**All'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:**«a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-*

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) alla lettera c), dopo la parola: 'produzione' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante impianti appartenenti a lotti di impianti definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica';

b) aggiungere in fine le seguenti parole: "I predetti parametri relativi al volume di ricavi e al reddito imponibile, nel caso di lotti di impianti di produzione di energia elettrica definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica, si applicano in riferimento all'insieme degli impianti appartenenti a ciascun lotto».

Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a meccanismi di detrazione fiscale diverse da quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dello sviluppo della generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili realizzata presso utenti finali in regime di autoconsumo sulla base delle modalità individuate con il medesimo decreto di cui al successivo comma 2».

5.6

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5.7

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.8

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, CIOFFI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

5.9

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT,
CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, VOLPI

Ritirato

*Al comma 5, sostituire le parole: «del quarto» con le seguenti: «del-
l'ottavo».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere l'ultimo pe-
riodo.*

5.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

*Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le se-
guenti: «venti per cento».*

5.11

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

5-quinquies. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3".

5-sexies. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5-quinquies, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 5-bis, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 5-ter, sono annualmente portate

in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».

5.12

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.13

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 1 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

G5.13 (già em. 5.13)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, PETRAGLIA, STEFANO

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 5,

premesso che:

lo scambio sul posto è uno strumento disciplinato dalla Delibera ARG/elt74/08 che fino ad oggi ha garantito il diffondersi della cosiddetta "generazione distribuita" e cioè i piccoli impianti a fonte rinnovabile a copertura delle esigenze energetiche di singole famiglie e imprese;

l'energia prodotta dall'impianto viene direttamente utilizzata dal proprietario "scambiando" il valore dell'energia in eccesso immessa nella rete elettrica con quella prelevata quando l'impianto non produce;

si rende necessario innalzare la soglia di potenza degli impianti per i quali è consentito lo scambio sul posto, così da favorire una estensione dei benefici del sistema anche agli impianti più grandi che non possono più accedere agli incentivi pubblici in Conto energia e che sono comunque rivolti a coprire i consumi di un soggetto pubblico o privato;

attualmente per accedere allo SSP è necessaria la coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto con quello di prelievo dalla rete del soggetto titolare dello stesso e ciò non per ragioni di tipo tecnico ma solo per mancanza di previsione normativa;

tali circostanze hanno enormemente limitato la diffusione degli impianti rinnovabili volti a soddisfare le esigenze proprie a causa delle difficoltà tecniche di costruire il proprio impianto rinnovabile sul tetto della propria casa o azienda,

impegna il Governo ad intervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con adeguati strumenti normativi che impongano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di predisporre, con urgenza, un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.

G5.13 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, PETRAGLIA, STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 5,

premessi che:

lo scambio sul posto è uno strumento disciplinato dalla Delibera ARG/elt74/08 che fino ad oggi ha garantito il diffondersi della cosiddetta "generazione distribuita" e cioè i piccoli impianti a fonte rinnovabile a copertura delle esigenze energetiche di singole famiglie e imprese;

l'energia prodotta dall'impianto viene direttamente utilizzata dal proprietario "scambiando" il valore dell'energia in eccesso immessa nella rete elettrica con quella prelevata quando l'impianto non produce;

si rende necessario innalzare la soglia di potenza degli impianti per i quali è consentito lo scambio sul posto, così da favorire una estensione dei benefici del sistema anche agli impianti più grandi che non possono più accedere agli incentivi pubblici in Conto energia e che sono comunque rivolti a coprire i consumi di un soggetto pubblico o privato;

attualmente per accedere allo SSP è necessaria la coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto con quello di prelievo dalla rete del soggetto titolare dello stesso e ciò non per ragioni di tipo tecnico ma solo per mancanza di previsione normativa;

tali circostanze hanno enormemente limitato la diffusione degli impianti rinnovabili volti a soddisfare le esigenze proprie a causa delle difficoltà tecniche di costruire il proprio impianto rinnovabile sul tetto della propria casa o azienda,

impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire la predisposizione, con urgenza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima di potenza per l'accesso al servizio;

b) riconsiderazione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.

(*) Accolto dal Governo

5.5000

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «già in esercizio» con le seguenti: «in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.14

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma,».

5.15

ZELLER, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per un periodo massimo di», le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da: «spettante» a: «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.20

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione del presente articolo».

G5.100

DI BIAGIO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'aula, come modificato alla Camera, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 «Legge di Stabilità 2013», posto a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», al comma 7-*bis* introduce misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-*bis* un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserizione controversa alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti;

secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;

impegna il governo:

a rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 5 del provvedimento in titolo, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto di cui in premessa, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali dello stesso sul medio-lungo periodo - ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati - e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente.

G5.100 (testo 2)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'aula, come modificato alla Camera, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 «Legge di Stabilità 2013», posto a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», al comma 7-*bis* introduce misure di carattere tem-

poraneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-*bis* un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserizione controvertibile alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti;

secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 5 del

provvedimento in titolo, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto di cui in premessa, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali dello stesso sul medio-lungo periodo - ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati - e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni volte al rilancio dell'economia italiana, introducendo tra l'altro misure volte al sostegno delle aziende italiane, particolarmente vessate dalle criticità della attuale congiuntura economica, segnatamente sul versante dei costi in materia di approvvigionamento di energia elettrica;

i sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, attraverso un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale e sono realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente che provvede a metterne in parte a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

l'attuale configurazione normativa prevede che la soglia massima della potenza installata sullo stesso sito risulti complessivamente non superiore a 20 MWe, - alla luce di quanto previsto dall'ultima rettifica emendativa avvenuta con il decreto legislativo n. 56 del 2010 - escludendo di fatto quegli impianti che sostengono maggiori costi per la produzione dell'energia;

nel contempo la normativa prevede che nei sistemi efficienti di utenza la connessione all'unità di consumo sia limitata ad un unico cliente finale, limitando di fatto le potenzialità in termini di risparmio ed efficientamento che deriverebbero dall'ampliamento a più clienti finali: tale am-

pliamento consentirebbe alle aziende-clienti che rientrano nei requisiti di cui alla citata normativa, di risparmiare oltre il 40 per cento del costo dell'energia elettrica, con conseguenti quanto opportuni risparmi per le realtà economiche in un momento certamente complesso;

la disciplina in materia di SEU al momento risulta ancora incerta e incompleta, necessitando pertanto di correttivi urgenti al fine di massimizzare i risparmi per le aziende, la produzione e l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;

la possibilità di un ampliamento dei parametri di accesso al sistema consentirebbe ad un numero maggiore di impianti la possibilità di operare in siffatto regime, usufruendo dei riconoscimenti tariffari previsti dalla normativa vigente, configurandosi come uno stimolo per il rilancio economico di molti operatori oltre che una non trascurabile attrattiva per i finanziatori invogliati ad investire in energia rinnovabile nell'era post-incentivi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, attraverso appositi interventi legislativi, la normativa in premessa prevedendo l'accesso al sistema di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, anche agli impianti di produzione di energia elettrica con potenza non superiore ai 30 Mwe e installata sullo stesso sito e ulteriormente prevedendo la possibilità che la connessione all'unità di consumo sia possibile per più clienti finali.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U.E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80%, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammmodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea. Dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 5, del decreto in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione strategica di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione del Consiglio Europeo straordinario del 22 maggio 2013, è stato impegnato dal Parlamento a sollecitare la costruzione del mercato unico europeo dell'energia elettrica e del gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte dalle politiche di sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore;

il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati;

impegna il Governo:

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti)

1. Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014.

2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica n.137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n.137 è soppressa la parola: "anche"».

5.0.200

CIOFFI, GIROTTI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

(Compatibilità dei titoli di efficienza energetica con le detrazioni fiscali)

1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 344 a 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è compatibile, per le fonti rinnovabili termiche, con l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica di cui al D.M. 20 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

1. A decorrere dal 1º agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

6.3

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Ritirato*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1º agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/196/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri».

6.5

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante riduzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale,».

6.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.*

G6.100

VACCARI, CALEO, DI BIAGIO, PUPPATO, MIRABELLI, MANASSERO, MORGONI, SOLLO, RANUCCI, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, ARRIGONI, MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il teleriscaldamento consente un'elevata efficienza negli usi energetici legati alla fornitura di calore per scopi di climatizzazione;

in Italia esistono attualmente circa 150 sistemi di teleriscaldamento che complessivamente erogano meno del 4% del calore complessivamente richiesto per usi di climatizzazione;

lo sviluppo del teleriscaldamento su scala nazionale è precluso per evidenti motivi fisici ed economici; tuttavia, a livello locale e principalmente nelle zone climatiche E ed F, esso presenta potenziali di crescita interessanti;

ove adeguatamente sostenuto, il teleriscaldamento può quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del settore edilizio e in generale al rilancio dell'economia nazionale;

in Italia le reti di teleriscaldamento sono, nella quasi totalità dei casi, realizzate in compatti urbani esistenti già capillarmente serviti da uno o più vettori energetici tradizionali, o in contesti in cui è presente una efficace *interfuel competition* in grado di tutelare adeguatamente i consumatori. In tali realtà il teleriscaldamento non gode di posizioni dominanti sul mercato e rappresenta invece un elemento di novità capace di fornire un servizio qualitativamente superiore a prezzi competitivi rispetto a quelli dei tradizionali sistemi di climatizzazione;

realizzato in massima parte da imprese operanti secondo logiche industriali e in un mercato concorrenziale, il teleriscaldamento beneficia attualmente di una flessibilità normativa che consente di adattare le caratteristiche tecniche e contrattuali del servizio alle specificità dei territori serviti. Gli Enti locali competenti possono infatti decidere, in base alle caratteristiche e alle esigenze del proprio territorio, se assoggettare il teleriscaldamento agli obblighi di servizio pubblico o se disciplinarlo nel ambito del più snello regime autorizzativo. Questa flessibilità normativa ha consentito sino ad ora al settore di svilupparsi nelle località maggiormente idonee, sopperendo almeno in parte alla carenza di regimi di sostegno, alle difficoltà derivanti da una eccessiva burocratizzazione delle procedure, ai tempi di rientro degli investimenti particolarmente dilatati;

il teleriscaldamento non comporta né obblighi di connessione né ostacoli alla disconnessione, e i prezzi di vendita del calore sono di norma comparabili e correlati con quelli dei più comuni sistemi di riscaldamento concorrenti localmente disponibili, tenuto conto della migliore qualità del servizio;

nei Paesi dell'Europa Occidentale il teleriscaldamento è gestito quasi ovunque in regime di libero mercato. avendo le rispettive Autorità Garanti della Concorrenza rilevato la non necessità di una regolazione dei prezzi considerata la presenza di una *interfuel competition* sufficiente a tutelare i consumatori;

considerato che:

in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in corso una indagine conoscitiva il cui esito sarà determinante per stabilire se il settore necessita o meno di una regolazione più stringente di quella attualmente esistente,

impegna il Governo:

a dare tempestiva attuazione al Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 22 del D.Lgs. 28/2011;

a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento astenendosi dall'adottare forme di regolazione del settore del tutto premature e non consone alla particolare natura del servizio.

G6.100 (testo 2)

VACCARI, CALEO, DI BIAGIO, PUPPATO, MIRABELLI, MANASSERO, MORGONI, SOLLO, RANUCCI, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, ARRIGONI, MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il teleriscaldamento consente un'elevata efficienza negli usi energetici legati alla fornitura di calore per scopi di climatizzazione;

in Italia esistono attualmente circa 150 sistemi di teleriscaldamento che complessivamente erogano meno del 4% del calore complessivamente richiesto per usi di climatizzazione;

lo sviluppo del teleriscaldamento su scala nazionale è precluso per evidenti motivi fisici ed economici; tuttavia, a livello locale e principalmente nelle zone climatiche E ed F, esso presenta potenziali di crescita interessanti;

ove adeguatamente sostenuto, il teleriscaldamento può quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del settore edilizio e in generale al rilancio dell'economia nazionale;

in Italia le reti di teleriscaldamento sono, nella quasi totalità dei casi, realizzate in compatti urbani esistenti già capillarmente serviti da uno o più vettori energetici tradizionali, o in contesti in cui è presente una efficace *interfuel competition* in grado di tutelare adeguatamente i consuma-

tori. In tali realtà il teleriscaldamento non gode di posizioni dominanti sul mercato e rappresenta invece un elemento di novità capace di fornire un servizio qualitativamente superiore a prezzi competitivi rispetto a quelli dei tradizionali sistemi di climatizzazione;

realizzato in massima parte da imprese operanti secondo logiche industriali e in un mercato concorrenziale, il teleriscaldamento beneficia attualmente di una flessibilità normativa che consente di adattare le caratteristiche tecniche e contrattuali del servizio alle specificità dei territori serviti. Gli Enti locali competenti possono infatti decidere, in base alle caratteristiche e alle esigenze del proprio territorio, se assoggettare il teleriscaldamento agli obblighi di servizio pubblico o se disciplinarlo nel ambito del più snello regime autorizzativo. Questa flessibilità normativa ha consentito sino ad ora al settore di svilupparsi nelle località maggiormente idonee, sopperendo almeno in parte alla carenza di regimi di sostegno, alle difficoltà derivanti da una eccessiva burocratizzazione delle procedure, ai tempi di rientro degli investimenti particolarmente dilatati;

il teleriscaldamento non comporta né obblighi di connessione né ostacoli alla disconnessione, e i prezzi di vendita del calore sono di norma comparabili e correlati con quelli dei più comuni sistemi di riscaldamento concorrenti localmente disponibili, tenuto conto della migliore qualità del servizio;

nei Paesi dell'Europa Occidentale il teleriscaldamento è gestito quasi ovunque in regime di libero mercato. avendo le rispettive Autorità Garanti della Concorrenza rilevato la non necessità di una regolazione dei prezzi considerata la presenza di una *interfuel competition* sufficiente a tutelare i consumatori;

considerato che:

in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in corso una indagine conoscitiva il cui esito sarà determinante per stabilire se il settore necessita o meno di una regolazione più stringente di quella attualmente esistente,

impegna il Governo:

a dare tempestiva attuazione al Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 22 del D.Lgs. 28/2011;

a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«*I.* A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.».

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

MARINO LUIGI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.***7.1000 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Apportare le seguenti modificazioni:**all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;*

all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

«1) sopprimere le parole: "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo,";

2) sostituire le parole: "150 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata"»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «pagamento dei debiti», aggiungere le seguenti: «commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «enti beneficiari», aggiungere le seguenti: «e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13»;

all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis;

all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente:

«11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di po-

tenziamento del sistema del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.»;

all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazione:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2013,» aggiungere le seguenti: «e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014,» e sostituire le parole: «quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;» con le seguenti: «quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;»;

c) al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1004, n. 307;»;

all'articolo 46 comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno»;

all'articolo 56-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'A-

genzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato».

L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 56-ter. - (*Piani di azionariato*) - 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, ed individuano le opportune misure normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana a partire dai piani di azionariato.»;

all'articolo 57-bis, comma 2, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1, paria 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri».

G7.100

ORELLANA, MUSSINI, DE PIETRO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, contiene disposizioni relative a finanziamenti agevolati nei confronti di imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato;

in particolare la norma contiene una nuova formulazione dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la quale dispone circa la possibilità che - attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo - possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corrispondenza dei crediti agevolati, anche in forma anticipata;

considerando altresì che:

in riferimento agli articoli 7 ed 8 si ritiene di dover segnalare, quando non stigmatizzare, l'operato del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in materia di cooperazione internazionale;

nonostante da anni, tutti gli attori della politica italiana - comprese tutte le forze che sostengono l'attuale esecutivo - abbiano più volte evidenziato la necessità urgente di una riforma complessiva del settore, puntualmente si assiste a modifiche parziali - e non di sistema - delle norme vigenti, volte solo a tamponare situazioni di non funzionalità sinora riscontrate;

il gruppo parlamentare Movimento 5 stelle ha, in diverse occasioni, segnalato tale problematica, in particolare durante i lavori della Commissione Affari Esteri - vista la mancata presentazione di un disegno di legge governativo in materia, al quale sta seguendo l'inerzia della maggioranza in commissione - cercando ripetuta mente di richiamare l'attenzione degli esponenti del governo sulla necessità di intraprendere una riforma strutturale della normativa relativa alla cooperazione internazionale;

impegna il Governo:

a porre tempestivamente in essere ogni azione volta a chiarire la volontà di ridisciplinare la cooperazione internazionale in modo organico.

G7.100 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI, DE PIETRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, contiene disposizioni relative a finanziamenti agevolati nei confronti di imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato;

in particolare la norma contiene una nuova formulazione dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la quale dispone circa la possibilità che - attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo - possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corrispondenza dei crediti agevolati, anche in forma anticipata;

considerando altresì che:

in riferimento agli articoli 7 ed 8 si ritiene di dover segnalare, quando non stigmatizzare, l'operato del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in materia di cooperazione internazionale;

nonostante da anni, tutti gli attori della politica italiana - comprese tutte le forze che sostengono l'attuale esecutivo - abbiano più volte evidenziato la necessità urgente di una riforma complessiva del settore, puntualmente si assiste a modifiche parziali - e non di sistema - delle norme vigenti, volte solo a tamponare situazioni di non funzionalità sinora riscontrate;

il gruppo parlamentare Movimento 5 stelle ha, in diverse occasioni, segnalato tale problematica, in particolare durante i lavori della Commissione Affari Esteri - vista la mancata presentazione di un disegno di legge governativo in materia, al quale sta seguendo l'inerzia della maggioranza in commissione - cercando ripetuta mente di richiamare l'attenzione degli esponenti del governo sulla necessità di intraprendere una riforma strutturale della normativa relativa alla cooperazione internazionale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di azioni volte a chiarire la volontà di ridisciplinare la cooperazione internazionale in modo organico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(*Partenariati*)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis - (*Partenariati*). 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

EMENDAMENTI

9.1

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sostituire le parole: «sono tenuti», con la seguente: «devono».

9.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito delle predette procedure, ove si accertino ritardi ingiustificati nell'adozione degli atti di competenza degli enti territoriali, i funzionari responsabili del procedimento, sono soggetti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di altra e diversa sanzione disciplinare, alla sospensione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del danno provocato all'ente territoriale».

9.3

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «possono intervenire», con le seguenti: «devono intervenire».

9.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso la nomina di un commissario straordinario», aggiungere le seguenti: «nominato tra un componente della amministrazione pubblica».

9.7

D'ALÌ

Ritirato

All'articolo 9, al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.200

BLUNDO

Ritirato

Al comma 3-bis, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «apposita convenzione» *con le seguenti:* «apposito schema di convenzione»;

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di convenzione contenente le linee di indirizzo di cui al presente comma è resa pubblica anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri competenti, dell'Anci, delle Regioni e degli Enti locali interessati, al fine di acquisire le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi quarantacinque giorni e sono valutate, ai fini della definitiva proposta

di convenzione, entro centoventi giorni dalla costituzione del tavolo tecnico».

9.8

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «riscontrate», sopprimere la seguente: «eventualmente».

9.9

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «uno o più commissari ad acta», con le seguenti: «un commissario ad acta deve essere individuato nell'ambito del personale dell'ente inadempiente, al quale non deve essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.».

9.10

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "di saldo", sono soppresse».

ARTICOLO 9-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Articolo 9-bis.**

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli inter-

venti tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;

b) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9-bis.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

G9-bis.100

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di oltre un punto rispetto al Centro-Nord (-2,1%);

PIL pro-capite. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2012 è sceso al 57,4% del valore del Centro Nord, con un Pil pro capite pari a 17.263 euro. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno;

Crollo dei consumi. I consumi delle famiglie meridionali sono stati duramente colpiti, arrivando a ridursi nel 2012 del 4,8%, a fronte del -3,8% delle regioni del Centro-Nord;

Deserto industriale al sud. Il crollo della produzione e degli investimenti industriali ha comportato una forte diminuzione degli occupati nel settore: -95,2 mila unità pari al -10,5% tra il 2008 e il 2012, contro -7,3% del Centro-Nord.

Rischio sottosviluppo. Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di agganciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente;

Disoccupazione al sud. Delle 506 mila persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 301 mila sono residenti nel Mezzogiorno;

Giovani, laureati e inattivi. Il tasso di occupazione femminile è fermo al Sud al 23,6%. I diplomati e i laureati nel Mezzogiorno presentano tassi di occupazione (rispettivamente 31,3% e 48,7%) decisamente più contenuti di quelli del resto del Paese (rispettivamente 56% e 71%). Nel 2012 i giovani Neet (Not in education, employment or training) hanno raggiunto 3 milioni 327 mila con un aumento rispetto al 2007 di circa 540 mila unità. Di questi, quasi 2 milioni sono donne (58% circa) ed 1 milione 850 mila si trovano al Sud;

Donne nel Mezzogiorno. Su 1 milione 850 mila inattivi meridionali, 1 milione e 32 mila sono donne, praticamente 2 su 3;

Laureati via dal Sud Italia. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono migrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord 1.313 mila persone, di cui 172 mila laureati. In più sono emigrati all'estero 180 mila meridionali, di cui 20 mila laureati;

Pendolari del lavoro. In risalita anche i pendolari di lungo raggio, che lavorano al Centro-Nord pur mantenendo la residenza al Sud. Nel 2012 i pendolari hanno superato quota 155 mila;

Famiglie a rischio povertà. In Italia un milione e 725 mila famiglie si trovavano nel 2012 al di sotto della soglia di povertà assoluta, con un aumento di 750 mila unità rispetto al 2007: nel Centro-Nord erano assolutamente povere circa 930 mila famiglie del Centro-Nord, a fronte di circa 790 mila famiglie del Mezzogiorno;

valutato che è necessario un Piano complessivo e definitivo per il Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Mezzogiorno d'Italia, come volano per l'intero sistema Italia, con visione d'insieme e di durata pluriennale in termini di economia, lavoro e infrastrutture;

considerato che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;

stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;

esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del centro-nord;

analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel sud che rappresentano scommesse vinte dalla imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, la agevolabilità degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare

nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;

osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;

verificato che nell'ambito della una crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con il fisco che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;

preso atto che in assenza di infrastrutture adeguate qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i Corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali;

impegna il Governo

ad adottare un Nuovo Piano per il Mezzogiorno che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale; in particolare:

a valutare misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la concessione, per gli anni 2014, 2015, 2016, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta sia concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decada qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della

legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro;

a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano disponga altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;

a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo siano finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotti, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il ministro dello sviluppo economico sia delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;

a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

a valutare una modifica all'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro

dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni;

a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sia delegato ad indicare le modalità di attuazione del presente comma;

a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non sia cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire

l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi

indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. L'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dalla Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;

a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"»;

a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Romano e D'Onghia

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9-BIS

9-bis.0.1

MAURO Giovanni, SCAVONE, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI,
COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Giovani laureati nel Mezzogiorno)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a

decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentralizzate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentralizzate e degli enti locali per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentralizzate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.2

BILARDI, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per agevolare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regola-

mento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il con testuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per ranno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.3

MAURO Giovanni, SCAVONE, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Under 35 nel Mezzogiorno)

1. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che

consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva, l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, a 120 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016».

9-bis.0.4

MAURO Giovanni, SCAVONE, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni

centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Per il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.5

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno)

1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo.

2. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

3. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

4. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.6

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Detassazione degli utili reinvestiti a favore delle imprese del Sud)

1. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per, consumi intermedi sostenuta, dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.7

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la deducibilità degli interessi passivi per le imprese del Mezzogiorno)

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideeterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.8

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Crediti d'imposta regionali)

1. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole:

"; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 10.

*(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e
dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della
rete pubblica)*

1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.2

GAETTI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

b-ter) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

b-quater) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera n), dopo le parole: "essere utilizzati tramite tale dispositivo", inserire le seguenti: "qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica"».

10.6

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti».

G10.100

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia tra le quali particolare importanza rivestono le misure per il sostegno alle imprese e quelle per il potenziamento dell'agenda digitale italiana;

malgrado ciò alcune modifiche intervenute alla Camera hanno ridotto i fondi dedicati alla diffusione della banda larga mettendo seriamente in forse la possibilità di attuare il piano nazionale finalizzato all'eliminazione del *digital divide* entro il 2014 che avrebbe significato la copertura con banda larga ad almeno 2 megabite dell'intera cittadinanza, attraverso lo stanziamento di fondi pubblici per un ammontare, inizialmente stabilito, di 150 milioni di euro;

la decurtazione intervenuta alla Camera che ammonta a 20,75 milioni andrà ad incidere in particolare sulla eliminazione del *digital divide* al Centro Nord mentre rimarrà sostanzialmente invariato lo stanziamento di 100 milioni destinato alle regioni del Sud;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa volta a ripristinare i fondi del Piano Nazionale banda larga Italia ed evitare così ogni ulteriore rinvio nell'eliminazione del *digital divide*.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Approvato

Il Senato,

esaminato l'atto Camera 1248-A, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio provocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* D. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

G10.102

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

esaminato l'A.S. 974, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio provocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato

di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Condivisione e coubicazione delle infrastrutture)

1. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi pre-esistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavi dotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.3

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti parole: «90 milioni».

Conseguentemente:

All'articolo 18, comma 9, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «55 milioni».

11.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato e trasformato nell'odg G11.4

Al comma 1 sostituire le parole: «quarantacinque milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti parole: «novanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016»

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 45 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.

G11.4 (già em. 11.4)

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 11, premesso che:

da vari anni assistiamo alla riduzione sistematica delle risorse destinate alla cultura in generale e al cinema in particolare;

il ridimensionamento di tali risorse, per il settore cinematografico, vanifica il sostegno pubblico che tutti i Paesi europei riconoscono al cinema e alla cultura;

i tagli operati alle risorse, in questo specifico settore culturale, rischiano di bloccare completamente le attività dell'intera filiera cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, dall'esercizio alla promozione, con gravissime ricadute anche sull'occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori;

il cinema è arte ed è preciso compito e dovere di uno Stato civile difenderla e promuoverla in tutte le sue forme;

un uso distorto della programmazione da parte delle emittenti televisive, che trasmettono quotidianamente decine di pellicole cinematografiche, ledono pesantemente, sottraendo importanti risorse e proventi al settore cinema nel suo complesso, l'intero settore con il suo vasto ed esteso indotto;

l'articolo 11 in esame proroga i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, per il solo anno 2014 e in un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, misura che risulta largamente insufficiente, sia dal punto di vista dell'estensione temporale che dell'entità delle risorse messe a disposizione,

impegna il Governo a prevedere nella legge di stabilità 2014:

a) la proroga, per almeno un ulteriore biennio (2015-2016), dei crediti di imposta per la produzione e la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e commi da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) un aumento contestuale del tetto di spesa a novanta milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

G11.4 (testo 2)

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 11, premesso che:

da vari anni assistiamo alla riduzione sistematica delle risorse destinate alla cultura in generale e al cinema in particolare;

il ridimensionamento di tali risorse, per il settore cinematografico, vanifica il sostegno pubblico che tutti i Paesi europei riconoscono al cinema e alla cultura;

i tagli operati alle risorse, in questo specifico settore culturale, rischiano di bloccare completamente le attività dell'intera filiera cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, dall'esercizio alla promozione, con gravissime ricadute anche sull'occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori;

il cinema è arte ed è preciso compito e dovere di uno Stato civile difenderla e promuoverla in tutte le sue forme;

un uso distorto della programmazione da parte delle emittenti televisive, che trasmettono quotidianamente decine di pellicole cinematografiche, ledono pesantemente, sottraendo importanti risorse e proventi al settore cinema nel suo complesso, l'intero settore con il suo vasto ed esteso indotto;

l'articolo 11 in esame proroga i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, per il solo anno 2014 e in un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, misura che risulta largamente insufficiente, sia dal punto di vista dell'estensione temporale che dell'entità delle risorse messe a disposizione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nella legge di stabilità 2014:

a) la proroga, per almeno un ulteriore biennio (2015-2016), dei crediti di imposta per la produzione e la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e commi da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) un aumento contestuale del tetto di spesa per ciascun anno del triennio 2014-2016.

(*) Accolto dal Governo

G11.100

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

V. testo 2

Il Senato

premesso che:

la cultura costituisce, prima di tutto, un diritto fondamentale dei cittadini e da questo principio discende la responsabilità pubblica di sostenerne lo sviluppo e la diffusione e di porre le politiche culturali al centro di un'idea di crescita sociale, civile ed economica del Paese;

alla luce della grave crisi economica occorre attrarre nuove risorse private nel settore della cultura perché, come dimostrato dall'esperimento degli incentivi fiscali per il cinema, se ben congegnate, queste risorse possono diventare vitali per lo sviluppo del settore e, al contempo, portare allo Stato risorse maggiori di quelle a cui rinuncia;

per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni è necessario ripensare e armonizzare l'intero settore delle defiscalizzazioni, principale strumento di attrazione degli investimenti privati, semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali;

il Fondo Unico dello Spettacolo che la legge 12 novembre 2011 n.133 aveva stabilizzato in 411 milioni di euro per il triennio 2012/

2014, è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2013 di 21 milioni di euro per il corrente esercizio;

impegna il Governo:

a reintegrare, nel corso del presente anno finanziario, il taglio di 21 milioni di euro del Fondo Unico dello Spettacolo avvenuto con Legge di Stabilità 2013,

a ripensare e armonizzare le defiscalizzazioni finalizzate al settore culturale,

a semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni.

G11.100 (testo 2)

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premessi che:

la cultura costituisce, prima di tutto, un diritto fondamentale dei cittadini e da questo principio discende la responsabilità pubblica di sostenerne lo sviluppo e la diffusione e di porre le politiche culturali al centro di un'idea di crescita sociale, civile ed economica del Paese;

alla luce della grave crisi economica occorre attrarre nuove risorse private nel settore della cultura perché, come dimostrato dall'esperimento degli incentivi fiscali per il cinema, se ben congegnate, queste risorse possono diventare vitali per lo sviluppo del settore e, al contempo, portare allo Stato risorse maggiori di quelle a cui rinuncia;

per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni è necessario ripensare e armonizzare l'intero settore delle defiscalizzazioni, principale strumento di attrazione degli investimenti privati, semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali;

il Fondo Unico dello Spettacolo che la legge 12 novembre 2011 n.133 aveva stabilizzato in 411 milioni di euro per il triennio 2012/2014, è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2013 di 21 milioni di euro per il corrente esercizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

reintegrare, nel corso del presente anno finanziario, il taglio di 21 milioni di euro del Fondo Unico dello Spettacolo avvenuto con Legge di Stabilità 2013,

ripensare e armonizzare le defiscalizzazioni finalizzate al settore culturale,

semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni.

(*) Accolto dal Governo

G11.101

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico, quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui.

G11.101 (testo 2)

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici)

1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici è riconosciuto un credito di imposta complessivo nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 61:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti parole: "Bitumi di petrolio euro 37, 188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti parole: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

11.0.4

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Crediti di imposta disposti con leggi regionali)

1. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

11.0.200

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppino entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppino entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività."».

ARTICOLO 11-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11-bis.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sostituire l'articolo 11-bis con il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali)* - 1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui

al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n.174.».

11-bis.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - (Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali) - 1. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis.3

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.

2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

11-bis.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento»,

11-bis.6

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

G11-bis.100

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012,

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scalia, D'Ambrosio Lettieri, Scilipoti, Floris, Perrone e Comaroli

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-BIS

11-bis.0.1

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Ritirato

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

*(Abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti per discoteche
e locali da ballo)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, comma 1, la lettera a) è abrogata;
- b) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è abrogato e nel secondo periodo le parole: "Per quelli", sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti";
- c) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'allegata tabella C, al punto 1, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTO

12.1

BOTTICI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, PEPE, ENDRIZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 12-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-bis.

(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quote» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

EMENDAMENTI

12-bis.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «non» e alla lettera b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: «Gli» con le seguenti: «Fermo restando il limite di compenso stabilito dal comma 5-bis, comprensivo di parte fissa e di parte variabile, gli».

12-bis.7

MOLINARI, VACCIAO, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

a-ter) al comma 5-ter) dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12-BIS

12-bis.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art.12-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri sul livello del mare supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

ARTICOLO 12-TER INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-ter.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12-TER

12-ter.0.1

RUTA, PIGNEDOLI, VERDUCCI, BERTUZZI, FERRARA ELENA, SAGGESE, SCALIA, ALBANO, VALENTINI, TARQUINIO, DALLA TOR, PERRONE, PUPPATO, RICCHIUTI, STEFANO, CARDIELLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Istituzione della Lega ippica italiana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata «LIPPIT», associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro con sede in Roma presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla cui vigilanza è sottoposta, per promuovere e favorire il rilancio dell'attività ippica nazionale, basata sulla riqualificazione etica e sportiva

2. La LIPPIT è l'unico soggetto riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione dell'Ippica in Italia, nonché a rappresentare l'attività ippica italiana in campo internazionale.

3. Alla LIPPIT sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. In sede di prima applicazione lo Statuto della LIPPIT è deliberato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti, che definisce ed assicura anche:

a) la composizione degli organi statutari garantendo la piena rappresentanza alle società di corse e società di gestione degli ippodromi, agli allevatori/proprietari di trotto e galoppo ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, presieduto e composto da persone indicate dal Presidente della Corte dei conti;

b) il contributo obbligatorio annuale per l'iscrizione alla LIPPIT e i criteri di classificazione degli ippodromi;

c) le priorità per l'elaborazione dei piani pluriennali per l'allevamento e per la predisposizione della convenzione pluriennale con le società di gestione;

d) il codice etico di settore;

e) le regole per il funzionamento della giustizia sportiva anche ai sensi della legge n. 280 del 2013 nonché l'inquadramento dei giudici sportivi al fine di garantire la piena separazione tra controllati e controllori, assicurando le condizioni per la effettiva autonomia degli addetti al controllo disciplinare delle corse».

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: «11», inserire la seguente: «12-ter,» e sostituire le parole: «40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-ter) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 218».

12-ter.0.200

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di part-time verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti"».

12-ter.0.201

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis Nei casi di sospensione legale del rapporto di lavoro per maternità, malattia, infortunio che comportano un'assenza continuativa dal lavoro per almeno 20 giorni di lavoro effettivo il periodo di apprendistato è sospeso e la sua durata è proporzionalmente prorogata"».

12-ter.0.202

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Al comma 4-*bis* del comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: "Il limite di cui al primo periodo non si applica se tra un contratto a tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascorrono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicito in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto"».

12-ter.0.203

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

"b-*bis*) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

12-ter.0.204

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " A far data dal 1 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012"».

12-ter.0.205

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

12-ter.0.206

PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

12-ter.0.207

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Ritirato

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico).

1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Consulta tecnica per la promozione del settore ippico, di seguito denominata "Consulta", con il compito di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria delle politiche pubbliche per la tutela del cavallo, per l'incremento delle razze equine e per la promozione dello sviluppo del settore ippico e la salvaguardia dell'occupazione nel medesimo settore.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto legge, sono definite le norme concernenti i compiti, il funzionamento e le modalità di costituzione della Consulta, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3. La Consulta di cui al presente articolo è composta:

a) dal presidente, designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dagli operatori del settore ippico e dai concessionari di giochi;

b) da dodici rappresentanti degli operatori del settore ippico, nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, così suddivisi:

1) due componenti in rappresentanza dei proprietari, uno per il trotto e uno per il galoppo;

2) due componenti in rappresentanza degli allevatori, uno per il trotto e uno per il galoppo;

3) due componenti in rappresentanza degli allenatori, uno per il trotto e uno per il galoppo;

4) due componenti in rappresentanza dei gestori di ippodromi;

5) due rappresentanti del "sella", di cui uno designato dagli allevatori e uno designato dalla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE;

6) due componenti in rappresentanza dei professionisti, di cui uno per i fantini del galoppo e uno per i guidatori del trotto.

4. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dalle singole categorie di appartenenza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti della Consulta è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. La Consulta di cui al presente articolo svolge i seguenti compiti:

a) redige il proprio statuto entro un mese dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2;

b) redige la "Carta etica del benessere del cavallo" affinché tutte le attività si svolgano nel rispetto del benessere animale;

c) vigila sull'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009;

d) vigila sui libri genealogici di razza;

e) provvede alla stesura dei regolamenti tecnici delle corse di cavalli;

f) mantiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni esterne per l'organizzazione delle medesime corse;

g) definisce il calendario delle corse e si occupa della loro programmazione televisiva e della contrattazione dei relativi diritti;

h) verifica il possesso dei requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva dei soggetti responsabili delle società di gestione degli ippodromi nonché dei proprietari, degli allevatori, dei guidatori o

fantini e degli allenatori dei cavalli e degli altri soggetti operanti nel settore ippico ed equestre;

i) verifica il possesso dei requisiti tecnici e patrimoniali degli ippodromi e delle relative società di gestione;

l) approva il codice etico del settore ippico e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva nel medesimo settore;

m) pone all'attenzione del presidente ogni questione inerente il settore ippico, proponendo le possibili risoluzioni;

n) esprime parere sulle nomine e sull'operato della Commissione scientifica antidoping istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. La Consulta esprime, con metodo democratico, parere vincolante sulle proposte del presidente sulle materie di cui al comma 6.

7. Il presidente della Consulta è il responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa e contabile della Consulta e cura ed approva:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

c) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

d) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

e) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

f) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

g) la corretta gestione dell'anagrafe degli equidi detenendone le relative banche dati;

h) la tenuta dei libri genealogici di razza e detiene in proprio il libro genealogico del cavallo da sella italiano;

i) il mantenimento dei rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché quest'ultima, nell'ambito della propria attività istituzionale, si interfacci a sua volta con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

8. Il presidente della Consulta, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e formula proposte al Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di:

a) modificare le modalità e le caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante della Consulta;

b) destinare una quota della raccolta delle scommesse ippiche a sostegno del montepremi;

c) ridefinire la disciplina della ripartizione della raccolta delle scommesse ippiche, in particolare prevedendo per le scommesse "Quartè" e "Quintè" l'assegnazione di vincite di consolazione o l'introduzione di un sistema di *jackpot* e individuando modalità per rilanciare le scommesse a quota fissa, elevando la percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata "*payout*";

d) unificare i totalizzatori nazionale e locali per una più corretta gestione delle scommesse ippiche.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'ASSI, soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

12-ter.0.208

BENCINI, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196)

1. All'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "L'orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali";

b) al comma 2, le parole: "fino a 36, oltre 36 e fino a 40 ore settimanali", sono sostituite con le seguenti: "fino a 35 ore settimanali"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE
ITALIANA

Articolo 13.

(Governance dell'Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete *internet*» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «, altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»;

c) all'articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;

d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprime l'articolo.

13.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

13.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della cabina di regia» inserire le seguenti parole: «e della struttura di missione».

13.6

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attua-

zione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'Agenda digitale».

13.8

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «è istituito», inserire le seguenti parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.9

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente composto» inserire le seguenti parole: «a titolo gratuito».

13.11

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, quarto periodo, sostituire le parole: «esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università», con le seguenti parole: «soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream nei settori scientifico-disciplinari di scienze matematiche ed informatiche e di ingegneria dell'informatica, così come descritti nell'allegato A del decreto del MIUR del 4 ottobre 2000».

13.12

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato aggiungere, infine, il periodo seguente: «I componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito».

13.13

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è apportata la modificazione seguente:

a) alla lettera f), dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti parole: "nel zone rurali, nonché"».

13.14

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 1-bis, premettere il seguente:

«01-bis. Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale di cui al comma 1 può emanare direttive con cui fissa gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle amministrazioni pubbliche e i termini, anche intermedi, entro i quali tali obiettivi devono essere raggiunti. In caso di inerzia delle amministrazioni competenti, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine individuato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario, attiva tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati, anche esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

13.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.18

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti. di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio"».

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2-*quater* aggiungere il seguente:

«2-*quinques*. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-*bis*) valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-*bis* (Tabacchi lavorati), articolo 39-*Duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

"TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

CAPO III-*ter*.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-*Terdecies*.

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2 Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'».

Art. 39-*Quaterdecies*.

(*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette"».

13.21

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 2, lettera f), capoverso, sostituire le parole: «limite massimo di 130 unità» con le seguenti: «limite massimo di 100 unità».

G13.100

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, norme in materia di semplificazione di quanto previsto dal titolo II del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, in tema di vigilanza e funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché misure in favore dell'internazionalizzazione delle PMI;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'I CE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'*International Trade Hub* - Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la *Trade Facilitation*», che consente alle

imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare ipotesi di integrazione di Retitalia Internazionale Spa nella struttura della Pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informativo messo a disposizione della Ex Ice nel corso degli anni;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella legge di stabilità 2013 è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l'anno 2013;

in data 13 dicembre 2012 nell'ambito della discussione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato accolto alla Camera dei Deputati l'ordine del giorno n.9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di procedere all'integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia internazionale Spa nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia;

il suindicato impegno veniva rinnovato dal Governo in data 21 dicembre 2012 nell'ambito della discussione della legge di stabilità con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/5534-*bis*-B/36 nella cui premessa veniva evidenziato che alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013 alle risorse dell'Ice-Agenzia «sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di know-how ed expertise rappresentato dalla società RetItalia Internazionale Spa e messo al servizio della Pubblica amministrazione»;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società

impegna il Governo a predisporre eventuali interventi volti a tutelare i lavoratori di Retitalia Internazionale SPA anche attraverso un'eventuale integrazione del personale della società in House nelle strutture della pub-

blica amministrazione al fine di salvaguardare le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e garantire una opportuna continuità operativa segnatamente sul versante della integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i sistemi esterni.

(*) Accolto dal Governo

G13.101

MIRABELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

le misure di semplificazione amministrativa contenute nel provvedimento in esame, unitamente a quelle relative all'implementazione dell'Agenda digitale, rappresentano un terreno fondamentale per lo sviluppo del nostro paese;

in tale ambito da anni operano e collaborano con la Amministrazioni Pubbliche numerosi soggetti che svolgono a titolo professionale attività di intermediazione amministrativa, quali agenzie di pratiche amministrative, professionisti iscritti agli albi professionali e riconosciuti dalla legge n. 4 del 2013, nonché associazioni di categoria delle imprese;

le agenzie di pratiche amministrative svolgono una vasta attività nel campo dell'invio telematico di pratiche e documenti alla pubblica Amministrazione, e qualora opportunamente sostenute dall'azione legislativa e di governo, potrebbero rendere ancora più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della P.A., anche razionalizzando e riducendo i costi sia per la pubblica amministrazione che per l'utenza interessata;

per ottenere positivi e visibili risultati in questa direzione occorre ampliare il novero dei canali di accesso, al fine di semplificare e accelerare in particolare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa attraverso delega esercitata tramite procura in capo a agenzie di pratiche amministrative per conto terzi, fermo restando che la fase di controllo finale dei procedimenti resta in capo alla pubblica Amministrazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di procedere, sentiti i soggetti e le Amministrazioni interessate, alla istituzione della figura del «Procuratore Telematico» con potere di rappresentanza per la gestione degli adempimenti, garantendone accesso a servizi e piattaforme tecnologiche.

(*) Accolto dal Governo

G13.102

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

G13.102 (testo 2)

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in

una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

(*) Accolto dal Governo

G13.103

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo, da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo:

ad adempiere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

G13.103 (testo 2)

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo, da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale

degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo ad adempiere alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

13-bis.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13-BIS

13-bis.0.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente

dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

14.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: "è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica"».

14.4

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVellini

Ritirato

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* e servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato."

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici».

ARTICOLO 16-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;

b) all'articolo 30-*sexies*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,»;

b) al comma 6, le parole: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

c) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti»;

d) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono aggiunte le seguenti: «, nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

«15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni

e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».

EMENDAMENTI

17.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 7, le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite con le seguenti: "i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché"»

17.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero partecipare alla definizione, realizzazione

ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";

b) alla lettera e) il capoverso 15-ter è sostituito dal seguente:

"15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali.";

c) alla lettera e) il capoverso 15-quinquies è sostituito dal seguente:

"15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"».

17.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale».

ARTICOLO 17-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G17-bis.100

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 17-*bis* del provvedimento, che modifica l'ordinamento del Poligrafico dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1966, n.559, nella parte relativa alle lavorazioni di sua competenza, prevede che sono considerati, tra l'altro, carte-valori «i prodotti realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni»;

la previsione comporta una doppia problematica: 1) l'impiego di carte filigranate non può essere di per se stesso elemento qualificante di una carta valori, se non inserito in un contesto qualificante quale la stampa attraverso appropriate tecniche di sicurezza; esistono infatti in commercio carte da lettera filigranate che non per questo sono considerate carte valori; 2) la disposizione in esame sembra voler adombrare la possibilità di superare le norme comunitarie in materia di concorrenza e di appalti ampliando a dismisura le fattispecie sulle lavorazioni speciali e riservate di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici) relativo ai Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali è prevista la chiamata diretta o la gara informale;

l'ampliamento oltre il dovuto delle lavorazioni secretate e del concetto di carte valori può comportare ricorsi in sede comunitaria per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e sugli appalti.

impegna il Governo

In sede di applicazione delle modifiche all'articolo 2 della legge alla legge 13 luglio 1966, n. 559 apportate dall'articolo 17-*bis* del provvedimento in esame, a non considerare le carte filigranate e gli altri materiali speciali utilizzati nelle lavorazioni sensibili, quali elementi da soli in grado di classificare un documento come «carte valore» se non abbinate a necessarie ed essenziali «tecniche di sicurezza» quali le misure, le disposizioni, le tipologie di stampa;

a vigilare sulle modalità con le quali il Poligrafico dello Stato spa bandisce i propri appalti, al fine di impedire violazioni delle regole comunitarie e conseguenti ricorsi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G17-*bis*.101

TARQUINIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la città di Foggia annovera sin dal 1936, tra i siti industriali storici, uno degli stabilimenti dell'attuale Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, società a capitale interamente pubblico;

tale stabilimento ha alle proprie dipendenze circa 400 unità, tra operai ed impiegati addetti al funzionamento ed alla gestione degli impianti di produzione di carte e targhe;

la stampa delle ricevute di gioco è stata da sempre affidata al Poligrafico e da oltre sei anni i quasi due terzi di questa produzione viene realizzata presso lo stabilimento di Foggia, dove 40 unità lavorative sono impiegate su tre turni per la suddetta lavorazione;

il Consiglio di Stato con sentenza del 24 maggio 2013 ha concesso alla società Lottomatica la possibilità di potersi svincolare dall'accordo con il Poligrafico per la fornitura degli scontrini del Gioco del Lotto;

la perdita di questa produzione, comprometterebbe anche l'attività della storica macchina «continua» dove sono attualmente impiegate altre 40 unità lavorative;

tenuto conto che:

l'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei Deputati, nel DDL 974 di conversione del decreto legge n. 69 del 31 giugno 2013, oggi in esame dall'aula del Senato, ha disciplinato i criteri generali per la delle carte-va-

lori, prevendendo che rientrano nelle stesse, le ricevute di introiti realizzate con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni.

Impegna il Governo, a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a mantenere, nello stabilimento di Foggia la produzione delle ricevute di introiti realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili in grado di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni, garantendo al contempo gli attuali livelli occupazionali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 17-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17-ter.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b)* alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c)* agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO III

MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle

prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellò Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2012, n. 119.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le

quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma *8-quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma *8-quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma *4-sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli inter-

venti relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione

delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

14-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

18.200

SCIBONA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

18.201

SCIBONA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano gli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e viarie, nonché il miglioramento dei servizi ferroviari regionali».

18.1

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,» nonché sopprimere l'ultimo periodo.

18.202

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Valle d'Aosta» inserire le seguenti: «, il ripristino della tratta ferroviaria Alcamo-Trapani, via Milo».

18.2

COMPAGNONE, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, GIBIINO

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «asse autostradale Ragusa-Catania».

18.203

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «il ripristino del ponte crollato sulla linea Caltagirone-Gela».

18.3

CIOFFI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

18.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» con le seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 - Tor de' Cenci.»

18.6

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «15 dicembre 2013» con le seguenti: «15 Marzo 2014».

18.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «almeno».

18.10

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con la seguente: «almeno»

18.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

18.12

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

18.13 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 8, sostituire le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» con le seguenti: «a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

18.14

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata».

18.16

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93».

18.18

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 18, al comma 8-ter, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali», *aggiungere le parole:* «nonché degli immobili ad uso scolastico di proprietà della provincia o dei Comuni, compresi quelli destinati alla scuola d'infanzia».

18.20

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, è infine aggiunto:

«Le risorse di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno cui sono sottoposti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per gli anni 2013 e 2014.

La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo».

18.21

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 8-sexsies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi," sono inserite le seguenti: ", se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,"».

Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, dopo la parola: »17» inserire le seguenti: ", 18, comma 8-septies," e sostituire le parole: "a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,2 milioni di euro per l'anno 2014,";

b) dopo la lettera d-bis aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

18.22

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

«8-septies. Ai fini del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

8-octies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 8-septies, si

provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

18.23 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

1. Al comma 8-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

18.24

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.

18.25

NUGNES, CIOFFI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «, ristrutturazione e nuova costruzione» con le seguenti: «e ristrutturazione».

18.204

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e WIFI, nonché», inserire le seguenti: «di riqualificazione energetica degli edifici»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

18.205

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 9, al quarto periodo, le parole: «I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

18.27

BARANI

Ritirato

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

«sostituire le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" con le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti" e dopo le parole: "le richieste di Contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." aggiungere il seguente periodo: "Le richieste di contributo vengono finanziate riservando una quota massima pari al 10 per cento dell'importo complessivo alle domande presentate dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

18.28

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» ovunque ricorrano con le seguenti: «15.000 abitanti».

18.29

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 200.000 euro, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, e non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000, per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente».

18.30

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 9 sopprimere le parole: «inferiore a 500.000 euro e».

18.32

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro».

18.33

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 100.000 euro».

18.206

PERRONE, GASPARRI, ZIZZA, LIUZZI, TORRISI, BRUNI, GENTILE, AIELLO, AMORUSO, FAZZONE, MUSSOLINI, CALIENDO, VICECONTE, BRUNO, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA, IURLARO

Ritirato

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme assegnate ai Comuni non sono computabili nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei medesimi».

18.38

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso».

18.36

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-septies.

9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quinquies. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-ter.

9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.37

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 9-bis inserire i seguenti:

«9-ter. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

18.39

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

18.42

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole da: «250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n.113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

18.43

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", all'articolo 1, punto V, delle "Linee guida di programmazione forestale", di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del Programma quadro per il settore forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

13-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 13-quater.

13-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.45

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013».

G18.100

VACCARI, PEZZOPANE, BROGLIA

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame ha come finalità la messa in arto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, tra cui possono ben rientrare quelle volte alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico nella ristrutturazione degli edifici;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;

tale misura agevolativa del 65 per cento non può che, essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;

il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento all'atto normativa iniziale con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;

infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del ter-

itorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

ad estendere tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

G18.100 (testo 2)

VACCARI, PEZZOPANE, BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame ha come finalità la messa in arto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, tra cui possono ben rientrare quelle volte alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico nella ristrutturazione degli edifici;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;

tale misura agevolativa del 65 per cento non può che, essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;

il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento

all'atto normativa iniziale con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;

infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

estendere tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

(*) Accolto dal Governo

G18.101

BARANI, CALEO, BONDI, MARTINI, CHITI, VERDINI, MATTEOLI, MARCUCCI, NENCINI, MAZZONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato il numero considerevole di eventi sismici che hanno investito la regione Toscana negli ultimi mesi;

rivelati l'entità dei danni che i suddetti sciame sismici, spesso dalla considerevole durata, come avvenuto in particolare nella aree della Lunigiana e della Garfagnana, hanno provocato ad edifici sia pubblici che privati;

tenuto conto che a seguito delle scossa di magnitudo 5.2 del 21 giugno, di quella di magnitudo 4.4 del 30 giugno, di quelle di magnitudo 4.2

e 4.5 del 7 luglio ne sono seguite circa una ventina di magnitudo superiore a 2;

visto che a partire dal 2011 sono state diverse le calamità naturali di vario genere che hanno flagellato la regione Toscana che si è quindi vista costretta a più riprese a stanziare fondi per la messa in sicurezza della zone coinvolte e per la relativa successiva ricostruzione;

considerato che a seguito del terremoto in Lunigiana e Garfagnana, verificatosi lo scorso 21 giugno, è stato dichiarato lo Stato d'emergenza nelle zone colpite dal sisma;

rilevato che i vincoli imposti dal patto di stabilità rischiano di determinare lentezze e lungaggini dovute a problemi inerenti alla capacità di spesa degli enti territoriali coinvolti a tutti i livelli per quanto attiene la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite dal sisma dello scorso 21 giugno;

tenuto conto che ad oggi, alla luce degli ingenti danni riportati a seguito del su citato sisma, non ci sono garanzie circa la possibilità che gli edifici pubblici come scuole e ospedali o che i luoghi destinati al culto, riprendano le rispettive attività a pieno regime in tempi brevi, per le difficoltà di carattere economico in capo alle autorità territoriali competenti;

impegna il governo a valutare una ipotesi normativa prospettante che le risorse destinate dalla Regione Toscana, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1º gennaio 2013, siano sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa.

(*) Accolto dal Governo

G18.102

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale;

premessi che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada

A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

G18.102 (testo 2)

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale:

premesso che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

(*) Accolto dal Governo

G18.103

NUGNES, MORONESE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premesso che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia, i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando una traliccio dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale *il Mattino.it* del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e da Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità

del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: « A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una situazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo . Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrante però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture , MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo:

ad intervenire per verificare attraverso propri tecnici il rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili - Ditta appaltatrice, Comune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito - tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie, progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

G18.103 (testo 2)

NUGNES, MORONESE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premesso che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia , i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando un'altra dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale *il Mattino.it* del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e d8.11'Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: « A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una si-

tuazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo. Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrando però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture, MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo a rafforzare gli interventi di verifica, attraverso propri tecnici, del rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili - Ditta appaltatrice, Co-

mune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito - tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie, progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

(*) Accolto dal Governo

G18.104

SANTANGELO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il comma 2 del medesimo articolo, oltre ad indicare direttamente alcuni interventi, prevede che gli interventi finanziabili saranno individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed individua esplicitamente alcuni interventi da realizzare;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'1º agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiu-

sura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo:

a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

G18.104 (testo 2)

SANTANGELO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il comma 2 del medesimo articolo, oltre ad indicare direttamente alcuni interventi, prevede che gli interventi finanziabili saranno individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed individua esplicitamente alcuni interventi da realizzare;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'1º agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

(*) Accolto dal Governo

G18.105

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 18 comma 9 assegna contributi ai piccoli comuni fino a 5000 abitanti per la realizzazione di opere pubbliche

impegna il Governo,

nei prossimi provvedimenti a carattere legislativo, a tener conto della possibilità di ampliare fino a 15.000 abitanti la platea dei comuni beneficiari del fondo 6.000 campanili o di permettere anche a tali comuni più grandi di usufruire di fondi analoghi per le medesime finalizzazioni di pubblica utilità.

G18.106

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

le feste paesane e molti altri tipi di manifestazioni costituiscono un forte elemento di aggregazione per la cittadinanza e servono a tener vive le tradizioni popolari;

di contro anche i piccoli comuni e le associazioni territoriali tutte le volte che organizzano eventi pubblici di intrattenimento devono pagare l'imposta sugli spettacoli,

impegna il Governo:

a ridurre del 50 % l'importo che i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le associazioni territoriali devono pagare alla SIAE a titolo di imposta sugli spettacoli, nel corso di manifestazioni.

G18.107

COMPAGNONE, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, GIBIINO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.2, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1

BONDI, CALEO, BARANI, CHITI, MARTINI, VERDINI, MARCUCCI, MATTEOLI, REPETTI, NENCINI, MAZZONI

Ritirato

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le risorse destinate dallo Stato e dalle Regioni, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1° gennaio 2013, sono sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa».

18.0.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

b) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le

offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, né agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «*1.* Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*ter*, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

c) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: «*2-ter.* Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità

del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

d) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ».

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.1

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a) All'articolo 122 dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, i lavori di importo complessivo pari o superiore ad un milione di euro e inferiore a due milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura previ-

sta dall'articolo 57. L'invito è rivolto ad almeno venti soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati tramite elenchi aperti di operatori economici soggetti ad aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale.

9-ter. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma *9-bis* e dall'operatore economico affidatario.

9-quater. Sono esclusi dai suddetti elenchi per la durata massima di un anno:

a) gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

b) nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco;

9-quinquies. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies* si applicano fino al 31 dicembre 2016».

19.2

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G19.2

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a.) All'articolo 140 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 3 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, possono, prima di procedere ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, affidare direttamente ai subappaltatori il completamento del lavoro di cui al contratto di subappalto, qualora l'importo di tale contratto non sia superiore a un milione di euro e i lavori siano stati eseguiti dal subappaltatore per almeno la metà dell'importo previsto dal contratto di subappalto".»

G19.2 (già em. 19.2)

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese;

considerato che:

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il contratto possono interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica;

le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione;

il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa;

tutti i costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopradescritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori;

considerato altresì che per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termoidraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certificazioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera,

impegna il Governo a tutelare il subappaltatore prevedendo con un apposito provvedimento la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del cinquanta per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.

G19.2 (testo 2)

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese;

considerato che:

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il contratto possono interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica;

le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione;

il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa;

tutti i costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopradescritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori;

considerato altresì che per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termoidraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certificazioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare il subappaltatore prevedendo con un apposito provvedimento la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del cinquanta per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.

(*) Accolto dal Governo

19.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».

19.4

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «di rilevanza strategica nazionale».

19.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

19.6

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

19.7 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del Decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti

amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

19.8

PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere i commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies*.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

19.9

PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento", alla lettera b) le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento" e alla lettera c) le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 7,5 per cento";

b) al comma 1, dopo il numero 5) aggiungere i seguenti: "6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100; 7) al biennio 2012 e 2013 stanti gli attuali effettivi coefficienti di redditività"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

G19.100

PANIZZA, BERGER, ZELLER

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974

premessi che:

l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge all'esame reca, al primo comma, una serie di novelle al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario;

la lettera *a*) comprende una prima modifica, integrativa del disposto del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale prevede che il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi:

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) si applichino anche in caso di concessioni di lavori pubblici già affidate.

G19.100 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974

premessi che:

l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge all'esame reca, al primo comma, una serie di novelle al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni

che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario;

la lettera *a*) comprende una prima modifica, integrativa del disposto del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale prevede che il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi:

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) si applichino anche in caso di concessioni di lavori pubblici già affidate.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1o e 2o Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento

del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-*bis*. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

d) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;

e) al comma 2-*ter*, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-*bis* del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

EMENDAMENTI

20.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 20, al comma 2, sopprimere le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti».

20.2

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all’asse viario Terni-Rieti,».

20.3

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all’asse viario Terni-Rieti,» con le seguenti parole: «nonché per la manutenzione e l’ammodernamento delle barriere di sicurezza stradale al fine di renderle meno pericolose per i motociclisti».

20.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5-bis, lettera a), sopprimere le parole da: «o se il trasgressore» fino a: «ai sensi dell’articolo 126-bis».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 21.

(Differimento dell’operatività della garanzia globale di esecuzione)

1. Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

EMENDAMENTO

21.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti)

1. All'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

c) al comma 2, lettera *c)*, le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro

reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

EMENDAMENTI

22.1

CIOFFI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

22.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché variazioni in aumento» fino alle seguenti: «tasse medesime».

22.200

BATTISTA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. I beni demaniali marittimi assentiti in concessione in ambito portuale e destinati o connessi comunque ad attività di spedizione, trasporto e logistica, sono classificati nella categoria catastale E.1 su richiesta della autorità portuale o della autorità marittima competente al rilascio della concessione.»

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

EMENDAMENTO

23.4

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:

"11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
- 2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
- 3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
- 4) da 4.001 fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
- 5) da 6.001 fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
- 6) da 8.001 fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1 luglio di ciascun anno.

13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.

14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO- *Type Rating Training Organization*); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aereo Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.

15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.

17. A decorrere dal 1 giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aereotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo."».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter: Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 24.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa con », sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non compresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.».

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'a-

dempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere le persone fintanto che non si verificano nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».

EMENDAMENTI

24.1

SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

24.2

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE e successive modificazioni, ed in conformità con le competenze attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

24.3

SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "è stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "è approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per l'individuazione del canone dovuto"».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "L'autorità competente" con le seguenti: "L'Autorità di regolazione dei trasporti.";

b) al quarto periodo sostituire le parole: "alla competente autorità" con le seguenti: "all'Autorità di regolazione dei trasporti"».

24.4

BARANI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "sulla base di quanto disposto al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto disposto al comma 11"».

24.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.7

BLUNDO, SCIBONA

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma.

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o

esclusive dell'assicurazione stessa. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali destinate a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma *5-bis* può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*» sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio per l’esercizio 2012»;

c) il terzo periodo è soppresso.

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

10. All’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all’adeguamento alle presenti disposizioni.

11-*bis*. Le risorse revocate ai sensi dell’articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell’11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

11-*ter*. Le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le ri-

sorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-*quater*. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «di aviosuperfici». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 1997, dopo le parole: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aviosuperfici».

11-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le

risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma, con vincolo di destinazione iniziale per la tratta Avezzano-Roma».

25.4

CASSON, MARCUCCI, FILIPPI, CALEO, PUPPATO

Ritirato*Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-quater. Al fine di ridurre progressivamente ed eliminare il rischio di navigazione, di distruzione di beni culturali e ambientali correlato al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia, in riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56) le autorizzazioni e le norme di navigazione per il passaggio nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca sono attribuite alla competenza esclusiva del sindaco di Venezia, sentito il Consiglio Comunale, anche in deroga a qualsiasi altra norma speciale».

25.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le attività di volo sulle superfici e sulle aree di cui sopra all'interno di spazi aerei controllati o zone di traffico aeroportuale, sono autorizzate dall'Enac previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente";

b) All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3-bis. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo su aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'Enac, previo coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, non sono consentiti l'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo del VDS su aeroporti aperti al traffico commerciale. Le attività di volo su aeroporti o installazioni militari sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati fra Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia";

c) All'articolo 9, comma 2, le parole da: "Salvo diversa" fino a "comma 2", sono sostituite con le seguenti: "Tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6"».

25.7

CERVellini, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere i commi 7 e 8.

25.200

CERVellini, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO,
PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. L'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e l'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono abrogati.

8. All'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riprendono efficacia le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in particolare il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».

25.8

CALEO, BARANI, PAGLIARI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) L'utilizzo del Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è finalizzato anche al completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, cosiddetta "Pontremolese"».

25.11

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

"h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

25.13

FERRARA MARIO, SCAVONE, MAURO Giovanni, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato

Al comma 11-bis aggiungere le seguenti lettere:

«e-bis) Palermo-Agrigento

e-ter) Marsala-Mazara

e-quater) Nord Sud Mistretta-Gela

e-quinqies) Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono».

25.14

RUTA

Ritirato

Al comma 11-ter dopo le parole: «a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di adeguamento della strada statale 372 "Telesina"».

25.15

RUTA

Ritirato

Al comma 11-ter dopo le parole: «promotori.» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'assegnazione delle risorse già concesse per i predetti interventi anche in caso di variazione delle categorie di strade.»

25.16 (testo corretto)

LE COMMISSIONE RIUNITE

Approvato

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile».

25.19

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Ritirato

Dopo il comma 11-sexies inserire i seguenti:

«11-septies. A decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è incrementata di 596 milioni di euro per l'anno 2013, di 803 milioni di euro per l'anno 2014, e 630 milioni di euro a decorrere dal 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-octies e 11-nonies.

11-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento".

11-nonies. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge h.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali».

G25.100

MALAN

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 25, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

impegna il Governo a considerare la realizzazione del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, la cui cantierabilità è immediata, come opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia, anche in vista dell'Expo 2015.

G25.100 (testo 2)

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 25, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare la realizzazione del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, la cui cantierabilità è immediata, come opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia, anche in vista dell'Expo 2015.

(*) Accolto dal Governo

G25.101

CALEO

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 974, recante la conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in conversione :reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, il comma 11-bis, introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;

impegna il Governo a provvedere, nella prossima legge di stabilità 2014, allo stanziamento di risorse adeguate al fine di procedere al completamento dell'addoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, la cosiddetta Pontremolese.

G25.101 (testo 2)

CALEO (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 974, recante la conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in conversione :reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, il comma 11-*bis*, introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nella prossima legge di stabilità 2014, allo stanziamento di risorse adeguate al fine di procedere al completamento dell'addoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, la cosiddetta Pontremolese.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cervellini, Barani e Petraglia

G25.102

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

V. testo 2

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo ad attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

G25.102 (testo 2)

SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Padua, Torrisi, Gibiino, Rossi Luciano, SCOMA, BERTOROTTA, CATALFO E LIUZZI

(**) Accolto dal Governo

G25.103

FERRARA MARIO, SCAVONE, MAURO Giovanni, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.13, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

EMENDAMENTI

26.1

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 26, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2015» aggiungere il seguente periodo: «inoltre, al comma 9-bis, primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle parole: "al decennio"».

26.3

GAETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente: «2-bis) è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

26.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: »Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».

ARTICOLO 26-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Articolo 26-bis.***(Suddivisione in lotti)*

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti:

«, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*,».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

26-*bis*.1

GAETTI

Ritirato

Nella rubrica, dopo la parola: «lotti» sono aggiunte le seguenti: «e in lavorazioni».

Conseguentemente,

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti, secondo criteri di fattibilità tecnica e organizzativa e di compatibilità economica e gestionale, devono suddividere gli appalti in lotti omogenei o eterogenei, nonché in specifiche lavorazioni che richiedano appositi requisiti di qualificazione tecnica, professionale o artistica. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti forniscono le motivazioni relative alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti o lavorazioni";

c) al comma 2, le parole: "lotti funzionali" sono sostituite dalle seguenti parole: "lotti e in lavorazioni";

d) al comma 3, dopo le parole: "in lotti" sono aggiunte le seguenti parole: "e in lavorazioni"».

G26-*bis*.100

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta at-

tuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1-*bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G26-bis.101

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1 *bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G26-bis.102

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-bis prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1 *bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

impegna il Governo:

in applicazione della legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad indicare nella determina a contrarre anche la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 26-BIS

26-bis.0.1

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti parole: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"».

26-bis.0.2

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

26-bis.0.3

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.1

(Caro materiali)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della", e al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le seguenti: "metà della"».

26-bis.0.4

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui lo stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"

b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"».

26-bis.0.6

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Pagamenti in acconto)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

"30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

26-bis.0.7

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002)

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici"».

26-bis.0.8

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.1

(Altre disposizioni in materia di appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV. Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente articolo 11, comma 2.";

b) all'articolo 91, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3."

c) al medesimo articolo 91, al comma 5, le parole: "le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee." sono sostituite con le seguenti: "le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritario alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee";

d) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Con il pagamento del premio. le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dal singoli soggetti riuniti.";

e) all'articolo 108, i commi 5 e 6 sono sostituiti con il seguente:

"5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione con le modalità di cui al precedente articolo 99, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo.";

f) all'articolo 110, dopo le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico:

a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei

in relazione al settore oggetto dell'affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco di esperti nel settore dell'affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza;

b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell'affidamento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all'articolo 66 e soggetti od aggiornamento almeno biennale. In questo caso, l'articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari".

b) all'articolo 263, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

"1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1-*bis* del Codice, con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base d'asta, nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice;

b) all'avvenuto espletamento di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali o nei provvedimenti che le hanno sostituite, per un importo globale per ogni classe e categoria equivalente all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo od ognuno delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera *b)*, per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

2. I servizi valutabili ai sensi del precedente comma 1 sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero

tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima";

c) all'articolo 267, comma 10, le parole: "20.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro"».

ARTICOLO 26-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26-ter.

(Anticipazione del prezzo)

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

EMENDAMENTI

26-ter.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, le parole: «è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione».

26-ter.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto e

sopprimere le parole: "purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto"».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

26-ter.4

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 26-TER

26-ter.0.1

GAETTI, PANIZZA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista nei vari stati di avanzamento l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In alternativa, subordinatamente al consenso scritto dell'appaltatore o del cottimista, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Le predette modalità di pagamento sono indicate dalla stazione appaltante nel bando di gara"».

26-ter.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Art. 26-quater

«1. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematica».

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».

2. All'articolo 169-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

EMENDAMENTI

27.1

CIOFFI

Ritirato

Al comma 1, paragrafo 5, in fine, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «30 settembre».

27.2

CIOFFI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), in fine, dopo le parole: «decorsi infruttuosamente i quali il decreto», aggiungere la seguente: «non».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

RUTA

Ritirato

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma In Molise)

1. L'articolo 6-bis., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013", è sostituito dal seguente:

"Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.0.2

RUTA

Ritirato

Dopo l'articolo 27, introdurre il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica".

"Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "23" , inserire la seguente: "27-bis," e sostituire le parole: "40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: "40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) dopo la lettera *d-bis*) aggiungere la seguente:

"*d-ter*) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte», aggiungere le seguenti: «o d'ufficio».

28.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei concorsi pubblici».

28.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 euro» con le seguenti: «60 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro».

28.4

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, lo procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, hanno concorso al ritardo per l'osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. L'indennizzo di cui al comma 1 viene sostenuto dai soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per i medesimi soggetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

28.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Il comma 6 è soppresso.

28.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

28.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Sopprimere i commi 10 e 12.*

28.8DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
CERVellini, BAROZZINO**Ritirato***Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.

28.201

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato*Al comma 10, dopo le parole: «in via sperimentale e», inserire le seguenti: «per un periodo di diciotto mesi».*

G28.100COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT,
CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, VOLPI**Respinto**

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che all'articolo 28 si prevede il diritto per il cittadino di chiedere un indennizzo per il mero ritardo della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte;

ricordato che gli Enti locali stanno attraversando una difficile situazione economica dovuta ai tagli operati sui trasferimenti erariali;

impegna il Governo:

ad addebitare l'intero indennizzo a carico dei responsabili dei servizi interessati che abbiano determinato il ritardo nell'osservanza dei procedimenti.

ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1º luglio o al 1º gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

EMENDAMENTO

29.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTTO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P .A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

29.0.2

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Risposta «veloce» all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta", con la seguente: "novanta"».

29.0.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

ARTICOLO 29-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Articolo 29-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3,

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

EMENDAMENTI

29-bis.1

BUEMI, PANIZZA, FINOCCHIARO, DE MONTE, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, ZANDA

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2

DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Sostituire l'articolo 29-bis, con il seguente:*

«Art. 29-bis. - (*Disposizioni transitorie in materia di incandidabilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.».

29-bis.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29-BIS

29-bis.0.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. ..-bis.

(*Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*)

1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013« n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di in-

compatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».

ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 30.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto

dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle re-

stanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale».

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1º agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

30.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CASALETTO

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

30.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

30.2 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: "Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"».

30.4

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.5

CERONI

Accantonato

Al comma 1, le lettere a) c) ed e) sono soppresse.

30.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera e).

30.7

SCIBONA, CASALETTO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.8

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.9

LEZZI, MARTON, BERTOROTTA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "ed ivi inclusa la ricostruzione di edifici, crollati accidentalmente durante regolari interventi di altra natura, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza";

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e) , aggiungere il seguente paragrafo:

"e.8): gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

30.201

SANTINI

Accantonato

Al comma 1, sostituire lo lettera a), con la seguente:

«a) All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel-l'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»

2) alla lettera *e*), numero e.1, dopo le parole: "all'esterno della sagoma esistente", sono aggiunte le seguenti: " non rientrante nei casi e nei limiti previsti nella lettera *d*)"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «dell'edificio», sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

30.10

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma, altezza massima, superficie utile di pavimento, con lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e dei regolamenti edilizi comunali"».

30.202

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali. Sono fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico, per le

quali ai fini del computo dei volumi non sono valutati i soli nuovi spessori murari e di interpiano"».

30.203

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico"».

30.204

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

30.12

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: «eventualmente crollati o demoliti» con le seguenti: «crollati o resi inagibili da calamità naturali o eventi bellici, nonché da eventi di carattere eccezionale riconosciuti dall'autorità competente, ovvero demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità, della salute e della sicurezza urbana».

30.13

SANTANGELO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 3, comma 1, lettera d) ivi richiamato, dopo le parole: «la loro ricostruzione», inserire le seguenti parole: «con l'utilizzo di materiali ecosostenibili volti al contenimento energetico dell'edificio e».

30.15

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.205

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.16

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

30.206

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

30.17

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

Accantonato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo».

30.18

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.20

BUEMI, PANIZZA

Accantonato

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente».

30.207

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applica l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini della successiva irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente"»».

30.208

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «silenzio-as-senso», con le seguenti: «silenzio-rifiuto»;

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del numero 1).

30.22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

30.209

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

30.23

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

30.210

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.

30.211

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali è applicabile la dichiarazione di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la dichiarazione di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Non si applica il silenzio assenso. Nello more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la dichiarazione di inizio attività con modifica della sagoma».

30.26

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 4, sostituire dalle parole: «per gli interventi di demolizione» fino alla fine del medesimo capoverso, con le parole: «gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione-certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito».

30.212

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

30.213

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 4-bis», sopprimere la lettera a).

30.28

SANTANGELO

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera a), sostituire le parole: «collaudate le parti strutturali connesse» con le seguenti: «collaudato l'intero organismo strutturale».

30.29

SANTANGELO

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera b), dopo le parole: «strutturali connesse», inserire le seguenti: «sia definito il collaudo dell'intero organismo strutturale,».

30.30

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, il certificato di agibilità parziale di cui al presente comma è rilasciato solo se esplicitamente previsto dai medesimi atti autorizzativi».

30.214

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

30.32

SCIBONA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, deve procedere al sequestro del cantiere qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori"».

30.31

LEZZI, MARTON, BERTOROTTA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis.) All'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Il responsabile dell'abuso è soggetto, inoltre, alla sanzione pecuniaria a favore del Comune pari ad euro 150 per ogni metro cubo di costruzione abusiva, con il minimo di euro 10.000,00";

2) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente comma:

"9-ter) le somme riscosse dal Comune ai sensi del comma 3 vanno a formare un capitolo vincolato all'interno del bilancio comunale, al quale è possibile ricorrere quale anticipo delle spese sostenute per la demolizione e ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso ai sensi del comma 5. Dette somme possono essere liberamente utilizzate dal Comune, una volta effettuata la demolizione. Nel caso in cui sia stata dichiarata la sussistenza di preminenti interessi pubblici idonei a giustificare la conservazione dell'opera, le somme vengono utilizzate dal Comune per opere di riqualificazione ambientate e potenziamento del verde"».

30.215

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e dotazione di aree a verde pubblico.

4-quater. Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili."».

30.33

BUEMI, PANIZZA

Accantonato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.34

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Accantonato*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.216

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato

Sopprimere il comma 3.

30.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati».

30.39

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.40

BUEMI, PANIZZA

Accantonato*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.41

BUEMI, PANIZZA

Accantonato*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.36 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«d-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni».

30.42

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Accantonato*Sopprimere il comma 4.*

30.46

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato*Dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:*

«5-ter) all'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:***«Art. 30-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 299)

1. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299 deve intendersi nel senso che la detrazione dall'imposta lorda in esso contenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente».

30.0.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Ritirato*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque deno-

minati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti».

30.0.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

30.0.4

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, BUEMI, BERGER

Ritirato

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Vita tecnica degli impianti a fune)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

ARTICOLO 31 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 31.

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del docu-

mento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

31.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a li istituti o agli enti abilitati al rilascio».

31.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva, a decorrere dal 1

gennaio 2015, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatorie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per i lavori privati, la congruità sarà verificata solo qualora l'entità dell'opera, riferita alla singola lavorazione o subappalto, sia superiore a 100.000 euro"».

31.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità».

31.7

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato

Al comma 4, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, e il pagamento del saldo finale» Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine del comma.

31.8

GAETTI

Ritirato

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: «e il pagamento del saldo finale»,

conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.9

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera a), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitrici con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nel Giornale di cantiere.

La regolarità delle retribuzioni sono onnicomprensive di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.

Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.

Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di subcontrattazione, il collaudo non sarà effettuato. il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dall'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilità

per gli eventuali ritardi dei lavori, così come trascritta nel contratto d'appalto».

31.10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti, di cui al comma 4 acquisiscono altresì il certificato antimafia per ogni importo d'appalto».

31.11

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, BUEMI, PANIZZA

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, può riguardare in alternativa il fatto che il DURC in corso di validità è stato acquisito e conservato da una pubblica amministrazione specificatamente indicata».

31.12

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di centoventi giorni di cui al presente comma si applica anche ai documenti unici di regolarità contributiva rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

31.13

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «documento già rilasciato», *aggiungere le seguenti:* «anche nelle ipotesi in cui il DURC venga richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini

della trattenuta prevista dal comma 3, primo periodo, del presente articolo».

G31.100

BERGER, ZELLER, PALERMO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 31.2

ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari

di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter»;

2) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-*quater*. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-*bis*»;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta for-

mazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e dell'articolo 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«*14-bis.* In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e dell'articolo 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio*). 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigi-

lanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione»;

g) all'articolo 88, comma 2, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*g-bis*) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;

g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle

relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. (*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili*). 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere *b*), ed *h*), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. *f*), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la

salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7. Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

32.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

32.200

FUCKSIA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera 0b), inserire le seguenti:

«0c) all'articolo 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: »b-bis) la nomina del medico competente per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge«;

0d) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è abrogata;

0e) all'articolo 25, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere al medico competente copia conforme della cartella sanitaria e di rischio, in formato elettronico o cartaceo, ovvero chiedere un suo estratto sintetico che evidenzi lo stato globale di salute, con particolare riferimento all'insorgenza di problematiche lavoro correlate, nonché segnalazione di

MP ed infortuni gravi o con esiti invalidanti avvenuti nel corso dell'attività lavorativa cessata, ovvero di rinunciare ad acquisire qualsiasi documento a lui riferito. Durante gli ASPP il medico competente avrà cura di spiegare al lavoratore i possibili effetti dei rischi lavorativi associati alla mansione specifica, sul suo stato di salute, le misure preventive consigliate o obbligate per tutelare la salute dello stesso lavoratore, il significato degli esami effettuati in corso di ASPP, l'utilità di conservazione la documentazione sanitaria prodotta durante gli ASPP. Il datore di lavoro ha l'obbligo per 5 anni di conservare i giudizi di idoneità emessi in corso di ASPP attestanti l'effettuazione delle visite mediche e l'idoneità alla mansione lavorativa svolta.»

Of) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente: «*o-bis)* in caso di impedimento per motivate ragioni il medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, può conservare la nomina come Medico Competente Coordinatore, comunicando al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto di suo fiducia, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 38. Il titolo di Medico Competente Coordinatore, non esime il medico competente stesso dalle responsabilità dell'incarico, anche per quanto effettuato in sua assenza o collaborazione da medici competenti sostituiti o coordinati».

b) dopo la lettera *d)*, inserire le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »2-*bis*. L'incarico di medico competente non può essere affidato mediante il ricorso a gare a ribasso d'asta.«

d-ter) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. La comunicazione dei dati tra MC e SSN deve rispondere a criteri di utilità e semplicità, non deve creare aggravio di spesa né ai MC, né alle Aziende, né al SSN. Inoltre i dati non devono comprendere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono essere utilizzati ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13 e devono avere finalità esclusivamente di natura statistica, epidemiologica e di programmazione. L'Allegato 3B è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3A.«

d-quater) all'articolo 41, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: «*b-bis*) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi.»

d-quinquies) all'articolo 41 comma 2 la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente: «*e-ter*) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità.»

d-sexies) all'articolo 41, dopo il comma *2-bis*, aggiungere il seguente: «*2-ter*. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno l'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato.

d-septies) all'articolo 41, comma 4, quanto le parole: «alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti» sono sostituite con le seguenti: «e/o tossicodipendenza»;

d-octies) all'articolo 41, il comma *4-bis* è sostituito dal seguente: «*4-bis*. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcoldipendenza.»

d-novies) all'articolo 41, dopo il comma *6-bis* sono aggiunti i seguenti: «*6-ter*. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi.

6-quater Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non si sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore».

d-decies) all'articolo 43, comma 1, lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «verificandone l'idoneità psico-fisica attraverso il medico competente».

d-undecies) l'articolo 58 è abrogato».

32.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera 0b), inserire la seguente:

«0c) all'articolo 21, comma 2, la lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

32.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3.» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata

non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.8

GAETTI

Ritirato

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), al primo capoverso, eliminare la frase: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."».

32.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-bis».

32.10

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nel comma 3-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le ditte o imprese, per le mere forniture di

materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno, sono tenute comunque, ai fini della prevenzione, ad informare, in merito alle operazioni di cantiere e in merito agli eventuali rischi che queste possono presentare, l'impresa affidataria e, ove esistente, il coordinatore in fase di esecuzione. Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze è sempre obbligatorio nel caso che detti servizi comportino rischi derivanti da incendi di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive.».

32.11

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.16

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2, al primo capoverso, dopo le parole: «a basso rischio di infortuni» eliminare le parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail» eliminare la frase «e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda».

32.17

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro lo stesso termine, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi».

32.18

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultativa permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"».

32.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis."».

32.23

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e

integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"».

32.24 (testo 2)

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). - 1. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, istitutivo del SINP, prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti di cui all'articolo 39 comma 2 del presente decreto, mediante le associazioni di categoria e le società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni di cui al precedente comma, non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione, hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) sopprimere la lettera e) dell'articolo 58."»

32.202

FUCKSIA

Ritirato e trasformato nell'odg G32.202

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati"».

G32.202 (già em. 32.202)

FUCKSIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 32.202.

(*) Accolto dal Governo

32.30 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quaranta cinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive. verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

32.28

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione »di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni".

b) Il comma 12 è abrogato.

c) Il comma 13 è abrogato».

32.25 (testo 2)

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente lettera:

«n-bis) L'Allegato 3B, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.34

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) nell'Allegato VII (Verifiche di attrezzature), dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato", inserire il seguente: "Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di

frutta in agricoltura", e dopo le parole "Verifica annuale" sono inserite le seguenti: "Verifica triennale"».

32.36

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Sopprimere i commi 6 e 7.

32.37DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO**Respinto**

Sopprimere il comma 6.

32.204

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «l'INAIL», inserire le seguenti: «, entro due giorni in caso di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni ovvero entro ventiquattrore in caso di infortuni mortali,».

32.205

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL», con le seguenti: «comunicazione dell'INAIL».

32.206

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), dopo la parola: «procede,», inserire le seguenti: «d'ufficio o».

32.39

MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.41

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".

32.207

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al Comma 7-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»».

32.208

PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-quater. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

7-quinquies. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

7-sexies. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

32.209

PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-quater. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico.

7-quinquies. Nel proprio sito web l'INAIL fornisce ad ogni singolo dato re di lavoro, i dati della statistica degli infortuni.».

32.210

PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono con-

servare la relativa documentazione in forma cartacea o con regi razione su supporto informatico».

G32.100

ORRÙ, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale ricaduta sulla efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

nessuna semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del lavoratore;

in particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica, trasmetta ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento;

l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2012, recante «Disposizioni transitorie e entrata in vigore» dispone che al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);

esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;

l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del periodo tra l'istituzione di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 1, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione;

a decorrere dal 22 maggio 2013 l'INAIL ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati;

l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'INAIL risulta particolarmente complesso, mentre appare problematico lo stesso accesso al sistema;

il mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le proprie perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione almeno sino al 31 dicembre 2013, con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici competenti;

a valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia di evitare che le disposizioni ivi previste siano fonte di maggiori adempimenti burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di chiarire l'uso delle informazioni che ci si propone di raccogliere e delle loro utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e delle prassi di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di semplicità, i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente;

ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del lavoratore.

(*) Accolto dal Governo

G32.101

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PIN, DE PETRIS, CERVellini, GAMBARO, URAS, DE CRISTOFARO, STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la perdita del lavoro o, per chi riesce a conservarlo, attraverso il peggioramento di rischi per la salute;

che alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo nuove criticità nella percezione dei rischi da parte di giovani che vivono condizioni di lavoro precario;

che le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando anch'esse una grave crisi e che risultano spesso operare forti tagli proprio sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha;

che il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli adempimenti a questo scopo che devono essere assunti dalla microimpresa sono complessi;

che per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti, un numero crescente di microaziende sviluppa forme di ostilità verso i controlli operati da parte delle ASL;

che i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo anch'essi la crisi di risorse in sanità, e si segnalano forti segnali di distacco dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori e ripiegamento burocratico;

che i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi contesti di piccole dimensioni;

che il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le sue particolari piccole dimensioni e per il dispendio economico e di tempi che gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di addetti;

considerato che:

il presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35, 38 e 42 tratta temi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori;

che la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico delle aziende sembra essere stata quella di alleggerire le tutele in materia di prevenzione;

che sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le microaziende nell'informazione sugli adempimenti previsti e sulle modalità di portarli avanti in modo rapido ed efficace;

che alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno promosso un piano mirato a potenziare l'informazione e l'assistenza alle microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

impegna il Governo:

a intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge quadro, al fine della predisposizione da parte delle Regioni di progetti di sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di aiuto per la valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le figure della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con l'obiettivo di rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole, responsabile, ed autonomo della tutela della salute nella propria azienda;

a riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sullo stato di attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle modifiche che saranno introdotte con il presente decreto.

(*) Accolto dal Governo

G32.102

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'articolo 32, comma 7-*bis* del provvedimento in oggetto interviene in materia di determinazione del prezzo più basso per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

tale misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le indispensabili misure per garantire la salute e la sicurezza

nei luoghi di lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima economicità dell'offerta;

considerato che:

per alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno, tenere conto anche delle retribuzioni derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla contrattazione integrativa territoriale alla luce di quanto sopra esposto la misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata;

impegna il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità e dell'equa concorrenzialità delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione nei diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di:

- assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione citata in premessa,

- assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della gara di appalto e l'effettiva applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni.

(*) Accolto dal Governo

G32.103

MARIN, CARRARO, ROSSI Luciano

V. testo 2

Il Senato,

in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;

durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere

del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, valutando nel contempo l'opportunità di estendere tale esclusione a tutti i comparti del volontariato, come disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.

G32.103 (testo 2)

MARIN, CARRARO, ROSSI Luciano (*)

Approvato

Il Senato,

in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;

durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari delle associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.

(*) I senatori Granaiola, Pepe e Fucksia aggiungono la firma in corso di seduta.

G32.104

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.17, presentato nel corso dell'esame in sede referente

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

"n-bis) assicura la presenza, anche notturna, su tutti i turni lavorativi";

b) all'articolo 42, al comma 1, sopprimere le parole: "ove possibile";

c) all'articolo 167, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "ed ai segmenti articolari degli arti superiori";

d) all'articolo 168, al comma 3, sostituire le parole: "ove applicabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per l'effettuazione di un'adeguata valutazione dei rischi"».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 33.

*(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo
straniero nato in Italia)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

33.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sostituire l'articolo 33, con il seguente:

«Art. 33. - (Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio del 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

33.2

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «, nel corso dei sei mesi precedenti il» con la seguente: «al».

33.3

BUEMI, PALERMO, PANIZZA, LONGO Fausto Guilherme

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il competente ufficiale dello stato civile iscrive la dichiarazione dell'interessato, volta all'esercizio del diritto di cittadinanza di cui al comma 2, allegandovi le certificazioni richieste dall'articolo 9-bis della citata legge n. 91 del 1992 ovvero ogni altra documentazione idonea a dimo-

strare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Costituiscono documentazione idonea, ai fini di cui al primo periodo, i certificati medici, vaccinali, scolastici o delle altre autorità amministrative con cui lo straniero sia venuto in rapporto nel periodo della minore età. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, accertata la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento e, se esso è positivo, rilascia certificazione di cittadinanza».

33.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

33.5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente».

G33.100

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La pre-

sente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

senza novellare la legge 91/1992, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, la dettagliata prassi amministrativa in materia;

se da una lato una valutazione nel merito degli effetti che produrrà l'introduzione della presente disposizione è positiva e in linea con le recenti norme giurisprudenziali, dall'altro lato la portata di tale intervento governativo deve essere valutata in un'ottica più ampia rispetto alla sua specifica entità;

il Governo con questa disposizione interviene nell'ambito della normativa che regola le procedure relative all'acquisizione della cittadinanza;

fin dalla passata legislatura il tema della cittadinanza ha occupato ed ancora oggi occupa grande spazio nel dibattito politico. Questa misura del Governo se considerata in termini politici appare come un test per vagliare la disponibilità della maggioranza su un prossimo intervento strutturato di modifica della normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza finalizzata all'introduzione nel nostro Paese del principio dello *ius soli*. È difatti, necessario ribadire che questo decreto legge ex articolo 33 interviene a regolare proprio uno dei pochi casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di applicazione dello *ius soli*;

quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali. L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso;

prevedere, difatti, la cittadinanza a chi, anche se figlio di clandestini appena sbarcati, nasca sul suolo italiano (*ius soli*), sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa. Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro prede della povertà e dello sfruttamento;

se gli obiettivi del presente decreto legge sono quelli di apportare modifiche normative atte a semplificare e limitare gli effetti negativi dell'apparato burocratico, sul tema della cittadinanza sarebbe stato più opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico alla acquisto della cittadinanza;

un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attiva-

mente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza;

il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona;

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le sedi competenti, strumenti atti ad avviare percorsi virtuosi volti a far sì che nel momento dell'ottenimento della cittadinanza lo straniero possa essere in grado di dimostrare di essere pienamente inserito nel contesto storico socio culturale del nostro Paese, anche rispetto alle differenti realtà territoriali.

G33.101

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

Nel presente decreto legge *ex* articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale;

non possiamo esimerci dallo stigmatizzare l'incapacità manifesta di questo Governo di comprendere il reale problema che in questo particolare momento di crisi economica internazionale avrebbe dovuto essere affrontato con estrema urgenza, considerata la necessità di apportare soluzioni

immediate ad una questione che rischia di avere un allarmante impatto sociale;

tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria recessione;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio - anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti - saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza - finiscano per incrementare le fila della criminalità.

È necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esame di naturalizzazione)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

"*f)* allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *e)* e *f)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nonne di attuazione della medesima legge».

33.0.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

33.0.3

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, ai sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

34.200

PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.»

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai

fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

35.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

35.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

35.3

ZELLER, PALERMO, BERGER, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente comma i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali"».

35.200

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «13-bis», dopo le parole: «obblighi di informazione e formazione», inserire le seguenti: «relativi al proprio settore di attività».

35.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «13-bis», sostituire le parole: «cinquanta giornate», con le seguenti: «trenta giornate».

35.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il capoverso «13-ter».

35.6

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:

«13-ter. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per ogni settore sul piano nazionale definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori

per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento di cui al precedente periodo».

35.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «13-ter», sopprimere le parole: «per le imprese agricole»

Conseguentemente, allo stesso capoverso, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, », con le seguenti: «di concerto con i Ministri competenti,».

35.8 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della Regione, della puntuale applicazione della disposizione recata, in termini di principio, dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

G35.100

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

Ricordato come la Legge di Stabilità, all'articolo 1, comma 473, fissi al 30 Giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2013;

impegna il Governo a prevedere una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

G35.100 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

Ricordato come la Legge di Stabilità, all'articolo 1, comma 473, fissi al 30 Giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2013;

impegna il Governo a valutare la possibilità di una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

L'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 2003, n.276 è soppresso.

35.0.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 21, lettera a), punto 2), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni età».

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, per la copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

36.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

36.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 settembre» con le seguenti: «30 luglio».

G36.100

ALBANO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto«- legge 21 giugno 2013, n. 69. recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che:

l'economia originata dal lavoro frontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con l'Italia;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifici accordi bilaterali tra Italia e gli Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, D, 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l’acconto dell’Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall’articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell’acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l’importo di 6.700 euro (importo dell’agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per l’anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell’agevolazione in esame,

impegna il Governo al fine di evitare ai cosiddetti frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a pone in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a tener conto dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

G36.100 (testo 2)

ALBANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto«-legge 21 giugno 2013, n. 69. recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (A.S. 974)

premesso che:

l’economia originata dal lavoro frontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con l’Italia;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifici accordi bilaterali tra Italia e gli Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l’esperienza appresa all’estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),

i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria potestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, D, 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame,

impegna il Governo a valutare la possibilità di evitare ai cosiddetti frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a pone in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

(*) Accolto dal Governo

G36.101

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste

dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) - risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti - finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo ad utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

G36.101 (testo 2)

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliere con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliere in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e con-

tinua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) - risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti - finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37.

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un si-

stema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

37.1

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

37.2

GIROTTI, CASTALDI

Ritirato*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione dei commi 1 e 2, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori di cui al comma 1 e dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per la pubblica amministrazione al fine di monitorare l'attuazione delle convezioni di cui al comma 1 e di valutare la realizzazione di un sistema integrato dei dati telematici. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

37.3

COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis della legge 19 dicembre 2012, n.179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi».

G37.100

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame introduce alcune misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'avvio di iniziative produttive sul territorio nazionale;

l'articolo 37, in particolare, intende dare rapida attuazione alle iniziative di sviluppo delle zone a burocrazia zero;

l'eccesso degli oneri burocratici è una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Il peso della burocrazia si quantifica in un costo annuo per le imprese di circa 26 miliardi di euro, pari a circa 1,5 punti di Pil;

in Italia, il processo di snellimento della burocrazia è in atto da tempo, ma l'insuccesso delle iniziative fino ad oggi adottate per una reale semplificazione delle attività di impresa dipende dal fatto che tali iniziative si scontrano con apparato amministrativo ancora troppo inefficiente e farraginoso;

l'articolo 37-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto che nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

la disciplina relativa alle zone a burocrazia zero non risulta ancora essere del tutto avviata;

la riforma del sistema burocratico sconta infatti incredibili ritardi di attuazione, costringendo il Paese a spendere circa quattro volte tanto rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea per avviare un'impresa;

l'attuale situazione economica richiede scelte che abbiano come primo obiettivo quello di restituire maggiore competitività al Paese, puntando prima di tutto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dell'attività produttiva; in tal senso la riforma della burocrazia dovrebbe rappresentare una priorità per il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di nominare appositi commissari ad acta, d'intesa con le Regioni, per dare concreta attuazione alle zone a burocrazia zero, ove tale riforma non sia stata ancora avviata, e ad adottare nell'immediato i provvedimenti necessari per rendere permanenti le agevolazioni amministrative e fiscali riconosciute alle nuove iniziative produttive ubicate nelle medesime zone a burocrazia zero.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 37

37.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;

b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dallo gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore n'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 0.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

EMENDAMENTI

38.1

BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso», con le parole: «della legge di conversione del presente decreto-legge».

38.2

PANIZZA, DALLA TOR, RUVOLO, PALERMO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al DPR 1° agosto 2011 n. 151, è consentita l'installazione e l'utilizzo ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole, di contenitori-distributori fino a 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, qualora:

dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero;

di tipo approvato dal Ministero dell'interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del DPR 1° agosto 2011 n. 151, e comunque alle seguenti condizioni minime:

a) il contenitore-distributore deve essere collocato entro una vasca di contenimento di volume non inferiore al 50% del volume del contenitore stesso e protetto dalle intemperie da una tettoia di materiale non infiammabile;

b) il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione o materiale che possa costituire pericolo di incendio;

c) il contenitore-distributore deve essere distante almeno 10 m. da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151;

d) rimpianto di erogazione deve essere «a uomo presente»;

e) l'impianto elettrico deve essere dotato di messa a terra;

f) in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi

di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica».

38.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151».

38.4

SANTANGELO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza fino a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 19-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011».

38.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012».

38.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede ad aumentare, nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, alle voci n. 12 e n. 13, le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da 1 m.3 a 5 m.3».

38.8

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce n. 12 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3";

b) alla voce n. 13 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3"».

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.15

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi».

39.200

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi».

39.18

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

39.19

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b):

- al punto 2), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta» e sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede una domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta»;

- al punto 3) sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».

39.21

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

39.22

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

G39.100

ALBERTI CASELLATI, PANIZZA, MARINO LUIGI, DI BIAGIO, ZANONI, AZZOLLINI, PUGLISI, FAZZONE, ZANETTIN, BERNINI, BONAIUTI, BRUNO, REPETTI, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 39.0.1, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 40.

*(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo)*

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

40.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali» con le parole: «nonché il reintegro degli stan-

ziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

40.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.».

G40.100

NENCINI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA, BUEMI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

nel nostro Paese le istituzioni culturali stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. In particolare, a Firenze, l'Opificio delle Pietre dure, la Biblioteca Nazionale e il Polo Museale sono gli Istituti maggiormente colpiti dallo stato di emergenza;

pur tenendo conto delle loro diverse peculiarità, sussistono problematiche comuni. La prima deriva dal blocco delle assunzioni, determinato dai decreti governativi degli ultimi anni, che non permette il fisiologico *turn over* dei ruoli tecnico scientifici (dirigenti, archeologi, architetti, storici dell'arte, bibliotecari, restauratori conservatori, collaboratori restauratori, esperti scientifici, esperti informatici). Infatti, l'ultimo concorso significativo risale al 1986. Considerato che l'età media dell'attuale personale in carica si aggira mediamente intorno ai 55 anni, si assisterà nel giro di pochi anni allo svuotamento delle risorse umane e alla mancanza della possibilità di formare nuove professionalità. Tra l'altro le suddette risorse rientrano nella normativa pre-Fornero, che obbliga il pensionamento ai

65 anni. Gli attuali quadri direttivi, che finora hanno presentato domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali di permanenza in servizio fino all'attuale limite minimo per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 3 mesi), si sono visti negare tale possibilità. La cosa è tanto più paradossale perché, secondo la nuova normativa, color che sono nati a distanza di pochi giorni e cioè dal 1 gennaio 1952, possono optare per una uscita «flessibile», a loro scelta, tra i 66 e i 70 anni;

l'altro problema è rappresentato dai profondi tagli finanziari alla cultura derivanti dalla *spending review*. Nelle linee programmatiche dell'azione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, presentate alla VII commissione di Camera e Senato il 23 maggio 2013, si legge che le «spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, etc.» sono passate, da circa 65 milioni di euro del 2008, a circa 27 milioni di euro del 2013, con un decremento del 58%. La disponibilità per gli interventi ordinari per la tutela del patrimonio culturale, è passata, da circa 99 milioni del 2008, a circa 47 milioni del 2013, con un decremento pari la 52%. La disponibilità delle risorse derivanti dagli introiti del gioco del lotto, sempre finalizzate all'attività di tutela del patrimonio artistico, è passata, da circa 89 milioni del 2008, a circa 25 milioni del 2013, con un decremento del 71 %. Infine, il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è passato, da circa i 17 milioni del 2009, a circa 14 milioni del 2013, con un decremento del 18%. Se i musei afferenti al Polo Museale possono contare sulle entrate dei servizi aggiuntivi (biglietteria, book shop, etc.), marginali rispetto alle reali esigenze gestionali, per quanto riguarda l'Opificio delle Pietre Dure, la Soprintendenza territoriale e la Biblioteca Nazionale non è possibile neanche contare su tali risorse;

altro problema riguarda l'apporto finanziario da parte di terzi privati. Attualmente, l'unica forma di agevolazione contemplata dalla normativa vigente è la sponsorizzazione contro pubblicità. È evidente che questa attragga maggiore attenzione da parte degli sponsor solo verso le opere di grande rilevanza. nazionale, lasciando poco spazio a realtà di minore prestigio, non culturale, ma sul piano del ritorno di immagine. Inoltre, anche le sponsorizzazione rientrano nel regime delle gare di appalto, con un aggravio delle procedure burocratiche che scoraggia gli investitori stranieri;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti volte alla salvaguardia di istituzioni culturali di grande importanza per il nostro Paese, come quelle di Firenze, prevedendo per esse lo sblocco delle assunzioni, sostegni economici, agevolazioni fiscali e semplificazione della normativa, queste ultime« finalizzate a favorire soprattutto gli investimenti dei privati, anche stranieri, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali italiani.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 40

40.0.1

NENCINI, LONGO Fausto Guilherme

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Opificio delle pietre dure)

1. L'Opificio delle pietre dure, di cui all'articolo 11 della legge 1º marzo 1975, n. 44, può realizzare manufatti in pietre dure di commesso fiorentino, riprendendo la sua origine e riproponendo la tradizione produttiva dell'Istituto, sulla base dell'esperienza e conoscenza tramandate e utilizzando le antiche tecniche e le nuove tecnologie, al fine dell'esercitazione, della ricerca, dello studio, della sperimentazione, dell'insegnamento e dell'aggiornamento professionale, anche con la collaborazione degli allievi della Scuola di Alta Formazione e di Studio.

2. Esso può procedere residualmente alla vendita dei manufatti prodotti nei propri laboratori.

3. L'Opificio delle pietre dure riceve dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze contributi finanziari in ragione delle attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di conservazione e restauro prestate a favore della medesima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

Ritirato*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art.40-bis.***(Ripristino del Ministero del turismo)*

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, sopprimere i commi da 2 a 8».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2013, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 41.

(Disposizioni in materia ambientale)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. (*Gestione delle acque sotterranee emunte*) 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».

2. All'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e

stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del *test* di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano installati,

con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela

delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

7-bis. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto *7-ter* dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

«*7-quater*). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

7-quater. La lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

«*e-bis*) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

41.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

41.1 testo 2/1

SONEGO

Respinto

Dopo il primo conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:

dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente: «7-quinquies. Il materiale litoide estratto nell'alveo dei corsi d'acqua a seguito di concessioni e pagamento di canoni è materia prima non assoggettata al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle regole del DM 10 agosto 2012, n. 161».

41.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conserva-

zione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole:
«Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione».

41.3

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1), capoverso «6» dopo le parole: «deve garantire» inserire le seguenti: «l'eliminazione e, laddove non fosse possibile,».

41.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera f), le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfino i requisiti dell'articolo 184-bis, utilizzati in agricoltura"».

41.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

41.6

BLUNDO, CASTALDI, SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Respinto. Votato per parti separate

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: "«, fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2-ter. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

41.7

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

«184-bis.1. - (Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo) - 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali pro-

tette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazione rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad in-

terventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.».

41.8

DE POLI, GIANNINI (*)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di adeguare pienamente la normativa interna alle disposizioni ed alla *ratio* della direttiva 94/62/CE ed ai principi comunitari in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, ed in particolare al fine di garantire che i sistemi di gestione dei rifiuti siano aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni, nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm-ii., sono modificate con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo:

"Art. 221. - (*Obblighi dei produttori e degli utilizzatori*), comma 3, lettera "a" si aggiunge: "o sul territorio di almeno 5 Regioni confinanti"; al comma 5, al primo periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il recesso è efficace solo dal momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h".

Al sesto periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il settimo e l'ottavo periodo sono abrogati.

l'ultimo periodo la frase «novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma» è sostituita dalla seguente: "centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento".

Si aggiunge il comma 5-bis: "il riconoscimento del progetto di cui al comma precedente non può imporre obiettivi, condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggio equivalenti a quelli propri".

Al comma 9, al primo periodo, l'espressione "di ogni livello fino al consumo" è abrogata.

Si abroga altresì l'ultimo periodo.

Art. 223. - (*ConSORZI*), al primo periodo del primo comma, la dizione "ConSORZIO" è sostituita da «uno o più ConSORZI».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

41.9

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

41.201

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, quali residui e scarti di produzione e di consumo,» .

41.202

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire il comma 3 ivi richiamato con il seguente:

«3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o assoggettate a operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti al fine di rendere le matrici materiali di riporto conformi al test di cessione. Eventuali altre operazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati».

41.203

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «3», sostituire le parole da: «e come tali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e alla stesse si ap-

plicano le disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

41.204

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, la seguente parola: «umana».

41.14

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Al comma 3-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle colture agricole a fini alimentari».

41.205

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

41.206

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano escluse le strutture installate, ancorché con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, subordinate, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, a permesso di costruire"».

41.16

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «solo se» e sopprimere le parole: «con temporaneo ancoraggio al suolo;».

41.17

SANTANGELO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con temporaneo ancoraggio al suolo;».

41.18

SANTANGELO

Ritirato

A comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad uso di pernottamento, i quali debbono conservare i meccanismi di rotazione mobile senza collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti tecnologici rimovibili in ogni momento».

41.19

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

41.20

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 5 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte;».

41.21

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere i commi da 6 a 7.

41.207

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla pianificazione, progettazione, realizzazione ed avvio degli impianti effettivamente necessari alla gestione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania, tenendo conto della mancanza di impianti per il compostaggio della frazione umida e della necessità di implementare la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti relativi al recupero e al riciclo dei materiali raccolti».

41.22

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «proroga o».

41.23

COMPAGNONE, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Ritirato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe procedure sono adottate per l'emergenza rifiuti della regione Sicilia».

41.208

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere il comma 6-bis.

41.209

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi necessari per l'avvio dei piani di gestione dei rifiuti urbani, conformemente alle indicazioni europee, i commissari di cui al comma 6 garantiscono il pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela della salute e dell'ambiente, nonché il rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della riduzione, raccolta e riciclo dei materiali raccolti separatamente, i Commissari possono utilizzare, nel limite di tre milioni di euro, le somme giacenti sulla contabilità speciale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania. Ai fini della predisposizione dei piani e dell'individuazione dell'impiantistica necessaria, i Commissari valutano le proposte e le osservazioni presentate, in fase preliminare rispetto all'adozione degli stessi, dalle associazioni e dai comitati, motivando per iscritto il mancato recepimento delle stesse, in conformità a i principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108».

41.210

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 6-quater, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

41.25

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6-ter, dopo le parole: «accordi di programma», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche accordi».

41.26

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità, e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

41.211

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Sopprimere i commi da 7-bis a 7 quater.

41.27

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-quinquies. Al comma 17, articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i primi quattro periodi, sono sostituiti dai seguenti:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi

di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma.

7-sexies. L'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato».

41.28

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«*7-quinquies.* Ai fini del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

7-sexies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma precedente, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

41.29

CASTALDI, BLUNDO

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-quinquies. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi"».

41.32

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quinquies. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è abrogato».

41.33

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quinquies. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dalle imprese, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a

titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma».

41.34

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quinquies. L'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono abrogati».

41.212

SANTANGELO

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, infine, il seguente:

«7-quinquies. Al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "autorità competente", sono inserite le seguenti: ", per tramite del SUAP,";

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente parola: "è"».

G41.100

DI BIAGIO

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 41, disposizioni in materia ambientale;

tra le criticità che interessano la tutela dell'ambiente e del territorio destano crescente perplessità gli effetti derivanti dall'approvazione, nel corso della precedente legislatura, dell'articolo 35 del Decreto legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha disposto la riapertura delle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi nei mari italiani, determinando il rischio di gravi criticità di natura ambientale;

la norma, che rischia di inaugurare una sconsiderata speculazione da parte di soggetti imprenditoriali e industriali potenzialmente coinvolti, espone i nostri ecosistemi marini ad una grave situazione di criticità;

secondo quanto emerso dai dati presentati da ISPRA, INGV e CNR nel corso di un'audizione presso la Commissione ambiente del Senato, un'effettiva riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici di rilievo, provocherebbe un danno ambientale di inestimabile valore, avendo un impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marina, sullo stato delle acque e conseguentemente sul turismo che costituisce una delle attività principali delle aree che si affacciano su quel mare;

il citato articolo 35 determina serie criticità di natura ambientale in particolare nel mare Adriatico, dove le aree interessate dal provvedimento, ovvero da richieste di autorizzazione alla ricerca ed estrazione, sarebbero almeno 16;

l'eventualità di un'effettiva riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici di rilievo, provocherebbe un danno ambientale di inestimabile valore, avendo un impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marina, sullo stato delle acque e conseguentemente sul turismo che costituisce una delle attività principali delle aree che si affacciano su quel mare;

in merito a tale circostanza e sulla base del citato ciclo di audizioni recentemente svolto sul tema, la 13ª Commissione (Ambiente, territorio e beni ambientali) del Senato ha formulato, nell'ambito del parere espresso sul provvedimento in esame, un'osservazione molto chiara, evidenziando come «nell'ambito complessivo delle finalità e degli obiettivi da conseguire mediante il decreto-legge n. 69 del 2013, andrebbe inoltre disposta la soppressione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013, n.83 (c.d. decreto sviluppo)»;

impegna il Governo ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate alla soppressione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dando accoglimento alle osservazioni eccepite dalla 13ª Commissione in sede di parere sul provvedimento in esame, nonché in linea con le evidenze provenienti da accreditati referenti del mondo istituzionale e associazionistico.

G41.101

PIGNEDOLI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili è una misura di grande importanza ambientale, che intende eliminare tonnellate di plastica prodotte dalle borse «shopper monouso» e che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;

in Italia dal 1° o gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (*shopper*) in plastica non «biodegradabile»;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, all'articolo 2, definisce i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato «biodegradabile» e ha considerato fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;

al comma 2, ha disposto che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarebbero state individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 è consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare;

in attuazione dell'articolo 2, comma 2, è stato emanato il decreto ministeriale 18 marzo 2013 recante «Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013;

l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale dispone che è «altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, e in materiali diversi dai polimeri»;

impegna il Governo ad adottare apposite misure finalizzate a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2013, prevedendo che sia consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, in fibra di poliestere e in materiali diversi dai polimeri.

G41.101 (testo 2)

PIGNEDOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili è una misura di grande importanza ambientale, che intende eliminare tonnellate di plastica prodotte dalle borse «shopper monouso» e che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;

in Italia dal 1° o gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (*shopper*) in plastica non «biodegradabile»;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, all'articolo 2, definisce i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato «biodegradabile» e ha considerato fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;

al comma 2, ha disposto che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarebbero state individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 è consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare;

in attuazione dell'articolo 2, comma 2, è stato emanato il decreto ministeriale 18 marzo 2013 recante «Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013;

l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale dispone che è «altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, e in materiali diversi dai polimeri»;

impegna il Governo a valutare di adottare apposite misure finalizzate a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2013, prevedendo che sia consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, in fibra di poliestere e in materiali diversi dai polimeri.

(*) Accolto dal Governo

G41.102

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera *e*), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera *f*) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segagione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segagione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segagione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a predisporre misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

G41.102 (testo 2)

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati,

che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera *e*), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera *f*) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segazione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segazione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segazione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a valutare misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per riinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

(*) Accolto dal Governo

G41.103

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CROSIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 41 risolve concretamente una serie di problematiche legate alla gestione delle terre e rocce da scavo,

tenuto conto che problematiche analoghe alle terre e rocce da scavo si rilevano anche nella gestione dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

ritenuto opportuno stabilire le condizioni da rispettare, oltre a quelle dettate per i residui, affinché anche i fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti possano costituire sottoprodotti;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché anche i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo possano essere utilizzati per riempimenti e riinterri e anche nella produzione di aggregati per l'edilizia, semplificando l'utilizzo di tali materiali, nello spirito del recupero e del riutilizzo ed evitando di inviare in discarica materiali ancora utili al ciclo produttivo.

G41.103 (testo 2)

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CROSIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 41 risolve concretamente una serie di problematiche legate alla gestione delle terre e rocce da scavo,

tenuto conto che problematiche analoghe alle terre e rocce da scavo si rilevano anche nella gestione dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

ritenuto opportuno stabilire le condizioni da rispettare, oltre a quelle dettate per i residui, affinché anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti possano costituire sottoprodotti;

impegna il Governo a valutare di adottare le opportune iniziative affinché anche i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo possano essere utilizzati per riempimenti e rinterri e anche nella produzione di aggregati per l'edilizia, semplificando l'utilizzo di tali materiali, nello spirito del recupero e del riutilizzo ed evitando di inviare in discarica materiali ancora utili al ciclo produttivo.

(*) Accolto dal Governo

G41.104

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CROSIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

tenuto conto che l'articolo 41 contiene una serie di semplificazioni in materia ambientale;

premesso che:

occorre semplificare la normativa inerente la gestione di piccole quantità di rifiuti agricoli ed in particolare prevedere che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possano delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza, occorre prevedere

che la cooperativa o l'attività commerciale possano adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio;

occorre chiarire che non è considerata attività di trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;

impegna il Governo nei prossimi provvedimenti a carattere legislativo, a tener conto della possibilità di semplificare ulteriormente la normativa attuale per la gestione di piccole quantità di rifiuti prodotti dagli imprenditori agricoli, secondo quanto esposto nelle premesse.

(*) Accolto dal Governo

G41.105

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene nonne di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premesso che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito for-

temente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

G41.105 (testo 2)

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene norme di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premessi che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo a valutare tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 41-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati

i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

EMENDAMENTI

41-bis.1

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) che non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 2, prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1», inserire le seguenti:

«Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «28 dicembre 2000, n. 445», inserire le seguenti: «accompagnata dal deposito di idonea certificazione attestante le analisi chimiche effettuate su campioni del materiale oggetto di intervento,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le certificazioni devono essere validate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente».*

41-bis.201

COMAROLI, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

41-bis.4

GAETTI

Ritirato

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Quando il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze) i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi *3-quater* e *3-quinquies*, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma *3-bis*, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«*6-bis*. L'articolo 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel definire al comma 1, lettera *b*), "i materiali da scavo" integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

ARTICOLO 41-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41-ter.

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;

c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».

EMENDAMENTI

41-ter.1

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

41-ter.200

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 0.25 MW sia se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel sia se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 41-TER

41-ter.0.1

GAETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 14-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) è sostituito con il seguente:

"Art. 14-bis). - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* - 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio

dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni Amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *t*). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)", ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività dei sistemi di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-

che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versa dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate"».

41-ter.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».

41-ter.0.3

COMPAGNONE, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Ritirato

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*). I sottoprodotti di origine vegetale ed animale compresi i prodotti trasformati contemplati dalla direttiva 98/67/CE sui mangimi e dal Reg. (CE) 2003/2003 sui fertilizzanti"».

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera *e*), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

EMENDAMENTI

42.1

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

42.2 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera *f*) è soppressa.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20-07-2013.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma».

ARTICOLO 42-BIS
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42-bis.

(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o inaggravate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

EMENDAMENTI

42-bis.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o inaggravate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down», con le parole: «nella situazione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 lo cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno».

42-bis.2

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

ARTICOLO 42-TER
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42-ter.

(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

42-ter.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, ai qual l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del mede-

simo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

1-ter. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

1-quater. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

1-quinquies. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-sexies. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G42-ter.100

SCILIPOTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'art. 42-ter del decreto-legge in oggetto, reca la modifica dell'art. 7-ter del D.L. 10.05.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009 n. 33, dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257/92 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con Sentenza definitiva», che mira dunque alla salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad

amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

ciò è inaccettabile, se non coniugato con la misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15.06.2005, entrato in vigore con l'articolo 41 comma 5 della legge 326/03

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a: prevedere la modifica del comma 5 dell'articolo 47 della legge 326/03, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

sostenere le vittime dell'amianto, con il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

G42-ter.100 (testo 2)

SCILIPOTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'art. 42-ter del decreto-legge in oggetto, reca la modifica dell'art. 7-ter del D.L. 10.05.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009 n. 33, dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257/92 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con Sentenza definitiva», che mira dunque alla salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

ciò è inaccettabile, se non coniugato con la misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15.06.2005, entrato in vigore con l'articolo 41 comma 5 della legge 326/03

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare disposizioni volte a prevedere la modifica del comma 5 dell'articolo 47 della legge 326/03, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

sostenere le vittime dell'amianto, con il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

(*) Accolto dal Governo

G42-ter.101

PANIZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 42-ter.0.1, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo

G42-ter.100a (già odg G42-quater.100)

SCILIPOTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto emendamento 42-quater.0.1 presentato in commissione.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 42-TER

42-ter.0.1

PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 42-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Estensione dell'equo indennizzo alla polizia locale)

1. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, polizia locale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

42-ter.0.2

MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 42-ter, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992)

Dopo il comma 7-*quinqies* dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"7-*sexies*. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-*septies*. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio

sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina"».

42-ter.0.1a (già em. 42-quater.0.1)

SCILIPOTI

Ritirato

Dopo l'articolo 42-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quinquies.

(Corresponsione di adeguata remunerazione e/o risarcimento danni per violazione e tardivo recepimento delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla Direttiva 93/16/CEE del 05.04.1993 subiti dai medici specializzandi)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1975-1976 all'anno accademico 2006-2007 che, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale, o domanda amministrativa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento economico del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della Direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio, 1982, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo di "adeguata remunerazione" o di risarcimento danni, l'importo annuo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo annuale credito.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non infe-

riori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.

4. Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede ai sensi del comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 51 lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

ARTICOLO 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di trapianti)

1. Al terzo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

43.4

TAVERNA, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, SIMEONI

Ritirato

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La carta d'identità, il passaporto, la patente e la tessera sanitaria dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicativa sul documento».

ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

44.3

TAVERNA, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, SIMEONI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.*

44.6

MARINELLO

Ritirato*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale"».

44.7

MARINELLO

Ritirato

Al comma 4-quater, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
 - d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
 - e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria».
-

44.9 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

44.10

BIANCONI, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, RIZZOTTI, AIELLO, VICECONTE, ROMANO

Ritirato e trasformato nell'odg G44.10

Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:

«4-*quinquies*. Alla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 15, comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h) dopo le parole "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli";
 - b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».
-

G44.10 (già em. 44.10)

BIANCONI, BILARDI, SCAVONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, RIZZOTTI, AIELLO, VICECONTE, ROMANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto dello spirito dell'articolo 15, comma 8, lettere h) e i) della legge n. 135 del 2012, che prevede che l'eventuale sfioramento del *budget* per farmaci orfani ed innovativi non sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ma ripartito "tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto";

considerato che la norma citata, inserita nella legge cosiddetta della "Spending review" approvata lo scorso anno, non prevede alcun impatto sul bilancio statale;

valutato che l'estensione della previsione normativa citata anche ai farmaci "non orfani" non comporta alcun aumento di spesa pubblica, poiché l'onere viene semplicemente suddiviso in un modo diverso risultando completamente a carico delle aziende che producono farmaci orfani e di tutte le altre aziende che commercializzano farmaci normali;

esaminato che si tratta di una norma di civiltà ed equità a favore di tutti coloro che sono colpiti da malattie rare,

impegna il Governo a valutare la modifica dell'articolo 15, comma 8, lettere h) e i) ampliando la previsione ai farmaci "non orfani" oltre che ai farmaci "non innovativi coperti da brevetto".

(*) Accolto dal Governo

44.12

TAVERNA, ROMANI Maurizio, Fucksia, SIMEONI

Ritirato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il secondo periodo.

G44.100

ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCSIA, GRANAIOLO, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, ROMANI Maurizio, SCILIPOTI, SILVESTRO, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera *e*), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli «deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e*), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOM-CeO), nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera *e*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, lo scorso anno si è reso necessario disporre uno slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento, con il paradosso che l'assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non c'è obbligatorietà per le compagnie assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'assicurazione obbligatoria per i sanitari, che, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (es. circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da tempo è all'attenzione degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e, in particolare, della FNOMCeO per le numerose difficoltà che si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica, particolarmente esposti a richieste di elevati risarcimenti e compromettendo grave-

mente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative tuttora riscontrate, la 12a Commissione (Igiene e Sanità), nell'esaminare per le parti di competenza il disegno di legge in materia di occupazione (A.S. 890), lo scorso 17 luglio ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

lo scorso 18 luglio, alla Camera, nel corso dell'esame in sede referente del decreto legge n. 69/2013, è stato approvato un emendamento che, recependo le numerose sollecitazioni provenienti anche dalle categorie interessate, ha previsto che, «nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie», l'obbligo di assicurazione personale si applica decorsi due anni (invece che uno) dalla data di entrata in vigore del d.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali (quindi dal 13 agosto 2014);

il procedimento di concertazione previsto dal decreto legge n. 158 del 2012 non si è ancora svolto, né è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto, all'articolo 3, commi 2 e 4;

a tutt'oggi permangono le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia - di trovare una compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente il decreto presidenziale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

a intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare complessivamente la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

(*) Accolto dal Governo

G44.101

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e*), dell'articolo 3, del decreto legge n. 138 del 2011 si applicano, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria.

G44.101 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e*), dell'articolo 3, del decreto legge n. 138 del 2011 si applicano, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria.

(*) Accolto dal Governo

G44.102

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata la necessità di contenere gli oneri gravanti sui cittadini connessi all'assicurazione obbligatoria dei professionisti

impegna il Governo:

a prevedere una disciplina che permetta di evitare maggiori oneri all'utenza, prorogando al 15 agosto 2014 il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri: obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente; possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale; divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie; competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista; adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

(*) Accolto dal Governo

G44.103

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

rilevata la necessità di modificare la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992,

impegna il Governo ad abrogare la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e a prevedere che per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

G44.103 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevata la necessità di modificare la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992,

impegna il Governo a valutare l'abrogazione della lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e a prevedere che per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

(*) Accolto dal Governo

G44.104

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

considerato che:

la genericità dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006 ha reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio o di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse,

impegna il Governo a prevedere che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

G44.104 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

considerato che:

la genericità dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006 ha reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio o di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge

n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

(*) Accolto dal Governo

G44.105

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974;

valutata la necessità di promuovere, attraverso ulteriori risparmi rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, la funzione di sostegno ai giovani professionisti degli enti di previdenza di diritto provato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

considerato che le casse di previdenza dispongono di banche dati e informazioni grazie alle quali possono svolgere un ruolo di sostegno e promozione dell'attività professionale che oggi non usufruisce di aiuti e interventi da parte del settore pubblico,

impegna il Governo a prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente.

G44.105 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974;

valutata la necessità di promuovere, attraverso ulteriori risparmi rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, la funzione di sostegno ai giovani professionisti degli enti di previdenza di diritto provato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

considerato che le casse di previdenza dispongono di banche dati e informazioni grazie alle quali possono svolgere un ruolo di sostegno e promozione dell'attività professionale che oggi non usufruisce di aiuti e interventi da parte del settore pubblico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente.

(*) Accolto dal Governo

G44.106

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a prevedere che dai Comuni con meno di 6600 abitanti, in cui le farmacie risultino in soprannumero a causa del decremento della popolazione residente, sia consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale.

G44.106 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che dai Comuni con meno di 6600 abitanti, in cui le farmacie risultino in soprannumero a causa del decremento della popolazione residente, sia consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 44

44.0.1

MARINELLO

Ritirato

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 45.

(Omologazioni delle macchine agricole)

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

45.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (*Macchine Agricole*). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" sono aggiunte le seguenti: "o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) all'articolo 111, comma 1, sopprimere le parole da: "e sono stabiliti" fino alla fine del comma».

45.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole».

45.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

45.4

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

"Art. 110-bis. - 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep)

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110"».

Conseguentemente, ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495».

G45.100

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in titolo all'articolo 45 interviene sulla disciplina di accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge per le macchine agricole, armonizzando la normativa nazionale a quella comunitaria in considerazione del fatto che le macchine operatrici, sia agricole che industriali, i sistemi, i componenti e le entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli (motori), rientrano e sono regolamentate dalle «direttive di

prodotto», tra cui la Direttiva Macchine - Direttiva 2006/42/CE recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 17 del 2010;

le direttive di prodotto che regolamentano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti quali macchine e relative emissioni acustiche e da inquinanti gassosi e particolato, unità da diporto, ascensori etc. prevedono a carico del fabbricante l'applicazione di un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto medesimo oltre che le modalità e le procedure di sorveglianza. L'Organismo notificato valuta il sistema Qualità per determinare se questo soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva. Inoltre la sorveglianza, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato;

la certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA), nei paesi U.E. è riconosciuta valida ai fini della verifica del processo produttivo;

pertanto il controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, potrebbe essere assolto con la sola presentazione della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA);

la suddetta proposta potrebbe comportare una semplificazione degli adempimenti a carico del fabbricante attraverso la razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, riducendone altresì i costi amministrativi sostenuti e non comportando nel contempo alcun onere a carico dello Stato, fermo restando il versamento di diritti e imposta di bollo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire che l'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, possa essere assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa sistema di produzione e del prodotto - a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro

dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 45

45.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri s.m. supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

45.0.3

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "non si applicano" inserire

le seguenti: "in caso di guida accompagnata da una persona che rispetti i requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, e"».

ARTICOLO 45-BIS
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 45-bis.

(Abilitazione all'uso di macchine agricole)

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

ARTICOLO 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 46.

(EXPO Milano 2015)

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1-*bis*. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-*quater*. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «*City Operations*», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-*quinqies*. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-*quater*, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-*sexies*. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-*quater* e 1-*quinqies* del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

46.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui ai commi 8 e 12» fino a: «legge 30 luglio 2010 n. 122 con le parole: «relative al Patto di Stabilità interno», e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nonché alla regione Lombardia».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*secties*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-*ter* del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*octies*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma 1-*bis*».

46.2

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.0-*bis*. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che gestiscono in economia Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, applicano le percentuali indicate nel comma 2 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

Per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli. comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 si applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio».

G46.100

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene sul alcune disposizioni che limitano la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

impegna il Governo a prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

G46.100 (testo 2)

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene su alcune disposizioni che limitano la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

(*) Accolto dal Governo

G46.101

STUCCHI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, esaminato l'atto 974 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

Il provvedimento in esame prevede misure di rilancio dell'apparato infrastrutturale del Paese, in chiave di promozione e rilancio dell'intera Economia;

il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, sito nel territorio della Provincia di Bergamo, è conosciuto in tutto il mondo, perché il 25 novembre 1881, vi nacque in località Brusico il cosiddetto «Papa buono», Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Giovanni XXIII:

il 5 luglio 2013 papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di papa Giovanni XXIII, che avverrà entro il prossimo dicembre 2013;

a tal proposito si rende necessario e opportuno lo stanziamento di un contributo, al fine di consentire la valorizzazione dei luoghi meta di pellegrinaggio, il miglioramento delle strutture ricettive, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche, ma anche il recupero delle opere già esistenti.

Il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, che conta oggi circa 4300 abitanti, già visitato oggi da centinaia di migliaia di fedeli, si stima che a seguito della canonizzazione di Papa Roncalli sarà raggiunto da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

È assolutamente necessario e ormai indifferibile realizzare infrastrutture, strutture ricettive e di servizio adeguate, mirando al contenimento del consumo di suolo agricolo e conseguentemente valorizzando immobili, come il Convitto di Celana, di cui fu allievo Angelo Giuseppe Roncalli, che per vicinanza, dimensione ed essenzialità, rappresenta al meglio le caratteristiche dei siti da recuperare e riconvertire.

La soluzione più efficace appare quella di assegnare specifici fondi alla Regione Lombardia, per superare la problematica del vincolo del patto di stabilità per gli Enti Locali coinvolti;

impegna il Governo a stanziare per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo straordinario di almeno 10 milioni di euro annue alla Regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

G46.101 (testo 2)

STUCCHI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato l'atto 974 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che

Il provvedimento in esame prevede misure di rilancio dell'apparato infrastrutturale del Paese, in chiave di promozione e rilancio dell'intera Economia;

il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, sito nel territorio della Provincia di Bergamo, è conosciuto in tutto il mondo, perché il 25 novembre 1881, vi nacque in località Brusico il cosiddetto «Papa buono», Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Giovanni XXIII:

il 5 luglio 2013 papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di papa Giovanni XXIII, che avverrà entro il prossimo dicembre 2013;

a tal proposito si rende necessario e opportuno lo stanziamento di un contributo, al fine di consentire la valorizzazione dei luoghi meta di pellegrinaggio, il miglioramento delle strutture ricettive, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche, ma anche il recupero delle opere già esistenti.

Il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, che conta oggi circa 4300 abitanti, già visitato oggi da centinaia di migliaia di fedeli, si stima che a seguito della canonizzazione di Papa Roncalli sarà raggiunto da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

É assolutamente necessario e ormai indifferibile realizzare infrastrutture, strutture ricettive e di servizio adeguate, mirando al contenimento del consumo di suolo agricolo e conseguentemente valorizzando immobili, come il Convitto di Celana, di cui fu allievo Angelo Giuseppe Roncalli, che per vicinanza, dimensione ed essenzialità, rappresenta al meglio le caratteristiche dei siti da recuperare e riconvertire.

La soluzione più efficace appare quella di assegnare specifici fondi alla Regione Lombardia, per superare la problematica del vincolo del patto di stabilità per gli Enti Locali coinvolti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di stanziare per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo straordinario di almeno 10 milioni di euro annue alla Regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso

dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 46-BIS
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 46-bis.

(*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*)

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 46-BIS

46-bis.0.10000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 46-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 46-ter.

(*Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015*)

1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza la società Expo S.p.a. può avvalersi della struttura di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Expo S.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo S.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vin-

coli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

3. L'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del dieci per cento.

4-bis. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico del Governo Expo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

46-bis.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

«Art. 46-ter.

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzato un contributo straordinario di ulteriori 10 milioni di euro annue alla regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Ron-

calli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

2. Per le finalità previste al comma 1, si costituisce presso la regione Lombardia una Cabina di Regia, formata dal Presidente della regione Lombardia o da un suo delegato, dal Presidente della provincia di Bergamo o da un suo delegato, e dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) o da un Suo delegato.

3. La Cabina di Regia dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza dai suoi membri, ed esprimerà un parere vincolante all'autorizzazione delle spese relative all'impiego del contributo straordinario assegnato alla regione Lombardia, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. La Cabina di Regia può decidere di invitare a far parte della stessa altri soggetti interessati all'evento della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, stabilendone le funzioni e i poteri.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata»;

b) il comma 15 è abrogato.

ARTICOLO 47-BIS
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47-bis.

*(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «è composta da dieci membri»;

2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;

3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;

4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso.

EMENDAMENTO

47-bis.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2) e il numero 3).

ARTICOLO 48 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 537-ter (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.».

EMENDAMENTI

48.1

COTTI, BATTISTA, BIGNAMI, MARTON

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Id. em. 48.1

Sopprimere l'articolo.

48.200

BATTISTA, BIGNAMI, MARTON, ORELLANA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). -
1. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 537-ter.

(Cooperazione con altri Stati per i materiali prodotti dall'industria nazionale)

1. I Ministeri della difesa e dello sviluppo economico, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione industriale o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per favorire la vendita di materiali prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619."».

ARTICOLO 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 49.

(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005».

EMENDAMENTI

49.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

"a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005";

b) al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

49.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, adottando le modalità di riparto previste al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

ARTICOLO 49-BIS
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review)

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b)*, nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

49-bis.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

49-bis.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di organizzazione amministrativa».

49-bis.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

49-bis.4

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

G49-bis.100

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

durante l'esame in Commissione alla Camera dei Deputati del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 49-*bis* riguardante misure sulla *spending review*;

con l'articolo aggiuntivo 49-*bis* ufficialmente si è cercato di imprimere una nuova spinta all'attività di revisione generale della spesa pubblica, avviata dal Governo Monti, che ad oggi non ha portato ad alcun significativo risultato;

l'effetto reale dell'articolo 49-*bis* in verità va esattamente nella direzione opposta rispetto all'obiettivo annunciato perché crea nuovi organismi (un comitato interministeriale ed un commissario straordinario destinati ad operare indefinitamente) anziché razionalizzare i già troppi organi pubblici oggi esistenti come una seria *spending review* dovrebbe fare; inoltre anziché tagliare la spesa o perlomeno quantificare gli obiettivi di taglio a cui si tende, l'articolo in esame istituisce un nuovo costo, quello imputabile esclusivamente all'emolumento per il commissario straordinario, pari a 300 mila euro annue;

questa nuova spesa appare incongruente con l'obiettivo dell'articolo e, stante la situazione delle finanze pubbliche e dell'economia del paese, per la sua cospicua entità, costituisce un vero e proprio affronto ai cittadini;

qualunque procedimento di revisione della spesa è inutile e velleitario senza una vera applicazione del meccanismo dei costi/fabbisogni standard a tutti i settori pubblici;

impegna il Governo a sopprimere gli stanziamenti relativi all'emolumento per il commissario straordinario per la *spending review* e ad indirizzare la revisione della spesa pubblica verso il sistema dei costi e fabbisogni standard previsti dalla legge sull'attuazione del federalismo fiscale.

ARTICOLI 49-TER E 49-QUATER
INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49-ter.

(Semplificazioni per i contratti pubblici)

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 49-quater.

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme compren-

sive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 49-*QUATER*

49-quater.0.1

BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinquies.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti, la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

G49-quater.100

MATTESINI, DIRINDIN, GATTI, GRANAIOLO, PADUA, ORRÙ (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 49-*quater*, introdotto alla Camera dei deputati, consente alla Associazione italiana della Croce rossa (CRI) - nelle more dello svolgimento delle attività volte alla ricognizione della massa patrimoniale dell'ente e al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale - di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

in questo modo il Parlamento ha approvato una modifica finalizzata a superare le difficoltà della Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalla stessa;

analoga attenzione deve essere posta nei confronti delle associazioni di volontariato che hanno per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, essenziali al fine di garantire il funzionamento del *welfare* solidale;

occorre ribadire il ruolo fondamentale svolto dalle tante associazioni di volontariato presenti in Italia riconoscendo il valore sociale delle stesse e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà;

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie a sostenere le associazioni di volontariato, tra cui anche l'implementazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di rafforzare e riconoscere in modo più qualificato le molteplici attività svolte dalle stesse e la professionalità delle prestazioni da esse garantite.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Vaccari, Vattuone, Pagliari e Di Giorgi

(**) Accolto dal Governo

G49-quater.101

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'articolo 49-quater del provvedimento in titolo, così come introdotto nell'iter del provvedimento alla Camera, riconosce alla Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro;

il suddetto riconoscimento è stato attuato ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178 in materia di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), che all'articolo 3 comma 3 prevede la possibilità da parte di CRI di accedere ad «anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili»;

il riconoscimento di cui all'articolo 49-quater del provvedimento in titolo ha sollevato molteplici reticenze da parte del mondo dell'associazionismo e del volontariato, segnatamente quelle che operano nel settore sanitario, come l'Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS) che ha definito l'iniziativa come «un segnale gravissimo e una mancanza del rispetto del più elementare buon senso democratico» e della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia che hanno definito il suddetto articolo come «un'assoluta ingiustizia»;

ferma restando l'importanza strategica della CRI, in ragione della qualità e quantità di servizi offerti alla cittadinanza e a chi ha bisogno, si ritiene opportuno considerare come auspicabile l'ipotesi di prevedere il medesimo riconoscimento a quelle associazioni di volontariato che con eguale abnegazione, impegno e responsabilità lavorano ogni giorno al servizio dei bisognosi e dei cittadini in difficoltà e che in un momento condizionato da una crisi strutturale rischiano di dover ridurre le proprie potenzialità di intervento ed i servizi resi alla società civile;

impegna il Governo a valutare adeguate iniziative volte a prevedere in capo alle Associazioni di volontariato la possibilità di accesso, in determinate e comprovate condizioni, a formule di anticipazione di liquidità al fine di consentire alle stesse il prosieguo delle attività in caso di conclamate difficoltà economiche.

(*) Accolto dal Governo

G49-quater.102

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

V. testo 2

Il Senato,

In sede di discussione dell'articolo 49-*quater*;

impegna il Governo ad istituire un fondo di 1,5 miliardi di euro per il sostegno finanziario al Volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

G49-quater.102 (testo 2)

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO, PAGLIARI (*), LO GIUDICE (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 49-*quater*;

impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato e alle associazioni *no profit*, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

(*) Firme aggiunte in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 974. Em. 1.14, Lezzi e altri	263	262	001	062	199	132	RESP.
002	Nom.	DDL n. 974. Em. 1.15, Consiglio e altri	266	265	002	014	249	133	RESP.
003	Nom.	DDL n. 974. Em. 1.20 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite	268	267	000	265	002	134	APPR.
004	Nom.	DDL n. 974. Em. 1.2 (testo 2), le Commissioni riunite	269	268	000	268	000	135	APPR.
005	Nom.	DDL n. 974. Em. 1.37, Consiglio e altri	268	267	000	066	201	134	RESP.
006	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.3, Bitonci e altri	271	270	000	068	202	136	RESP.
007	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.4 (testo corretto), le Commissioni riunite	270	269	000	267	002	135	APPR.
008	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.8, Consiglio e altri	264	263	000	023	240	132	RESP.
009	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.14, Bignami	270	269	000	067	202	135	RESP.
010	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.20, Comaroli e altri	267	266	003	019	244	134	RESP.
011	Nom.	DDL n. 974. ODG G2.103, Bitonci e altri	272	271	002	065	204	136	RESP.
012	Nom.	DDL n. 974. Em. 2.0.5, Catalfo e altri	267	266	000	055	211	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 974. Em. 3.3 (testo 2), le Commissioni riunite	267	266	000	264	002	134	APPR.
014	Nom.	DDL n. 974. Em. 3.0.1, Donno e altri	267	266	001	069	196	134	RESP.
015	Nom.	DDL n. 974. ODG G3-bis.101, Stucchi e altri	267	266	046	015	205	134	RESP.
016	Nom.	DDL n. 974. Em. 3-bis.0.1, Bitonci e altri	272	271	047	012	212	136	RESP.
017	Nom.	DDL n. 974. Em. 4.16, Bitonci e altri	273	271	002	040	229	136	RESP.
018	Nom.	DDL n. 974. Em. 4.18, le Commissioni riunite	272	271	000	220	051	136	APPR.
019	Nom.	DDL n. 974. Em. 5.2, De Petris e altri	272	271	001	067	203	136	RESP.
020	Nom.	DDL n. 974. Em. 5.7, De Petris e altri	267	266	001	066	199	134	RESP.
021	Nom.	DDL n. 974. Em. 5.200, Nuges e altri	270	269	001	067	201	135	RESP.
022	Nom.	DDL n. 974. Em. 5.5000, le Commissioni riunite	276	275	047	213	015	138	APPR.
023	Nom.	DDL n. 974. Em. 5.14, De Petris e altri	273	272	002	057	213	137	RESP.
024	Nom.	DDL n. 974. Em. 6.8, le Commissioni riunite	275	274	000	272	002	138	APPR.
025	Nom.	DDL n. 974. Em. 7.1000 (testo 2), le Commissioni riunite	272	271	000	268	003	136	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 974. Em. 9.4, Lezzi e altri	270	263	001	066	196	132	RESP.
027	Nom.	DDL n. 974. Em. 9.6, le Commissioni riunite	265	264	040	222	002	133	APPR.
028	Nom.	DDL n. 974. Em. 9.9, Lezzi e altri	262	261	006	060	195	131	RESP.
029	Nom.	DDL n. 974. ODG G10.101, Bitonci e altri	272	271	010	143	118	136	APPR.
030	Nom.	DDL n. 974. Em. 11-bis.1000, le Commissioni riunite	266	265	001	217	047	133	APPR.
031	Nom.	DDL n. 974. Em. 12.1, Bottici e altri	271	268	001	056	211	135	RESP.
032	Nom.	DDL n. 974. Em. 12-bis.1, le Commissioni riunite	271	269	000	264	005	135	APPR.
033	Nom.	DDL n. 974. Em. 12-ter.0.208, Bencini e Catalfo	274	272	000	057	215	137	RESP.
034	Nom.	DDL n. 974. Em. 13-bis.2, le Commissioni riunite	263	262	000	262	000	132	APPR.
035	Nom.	DDL n. 974. Em. 13-bis.0.1, Bitonci e altri	263	262	053	030	179	132	RESP.
036	Nom.	DDL n. 974. Em. 14.1, le Commissioni riunite	264	263	000	263	000	132	APPR.
037	Nom.	DDL n. 974. Em. 17.1, le Commissioni riunite	261	259	000	257	002	130	APPR.
038	Nom.	DDL n. 974. Em. 17.2, le Commissioni riunite	262	261	000	259	002	131	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 974. Em. 17.3, le Commissioni riunite	262	261	000	261	000	131	APPR.
040	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.1, De Petris e altri	256	253	000	069	184	127	RESP.
041	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.4, De Petris e altri	262	261	000	054	207	131	RESP.
042	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.6, De Petris e altri	265	264	000	068	196	133	RESP.
043	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.13 (testo 2), le Commissioni riunite	265	264	000	262	002	133	APPR.
044	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.20, Centinaio e altri	265	264	001	023	240	133	RESP.
045	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.21, le Commissioni riunite	265	264	000	264	000	133	APPR.
046	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.23 (testo 2), le Commissioni riunite	264	263	009	208	046	132	APPR.
047	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.28, Crosio e altri	262	261	002	017	242	131	RESP.
048	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.33, Crosio e altri	264	263	004	015	244	132	RESP.
049	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.36, De Petris e altri	266	265	047	011	207	133	RESP.
050	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.45, Crosio e altri	259	258	050	013	195	130	RESP.
051	Nom.	DDL n. 974. ODG G18.106, Bitonci e altri	264	263	002	015	246	132	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n. 974. Em. 18.0.2, De Petris e altri	265	264	000	051	213	133	RESP.
053	Nom.	DDL n. 974. Em. 19.7 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite	261	260	000	204	056	131	APPR.
054	Nom.	DDL n. 974. Em. 20.10, le Commissioni riunite	263	262	000	260	002	132	APPR.
055	Nom.	DDL n. 974. Em. 22.200, Battista	265	263	022	050	191	132	RESP.
056	Nom.	DDL n. 974. Em. 25.200, Cervellini e altri	267	266	047	009	210	134	RESP.
057	Nom.	DDL n. 974. Em. 25.16 (testo corretto), le Commissioni riunite	264	263	000	263	000	132	APPR.
058	Nom.	DDL n. 974. ODG G25.101 (testo 2), Caleo e altri	261	260	044	216	000	131	APPR.
059	Nom.	DDL n. 974. Em. 25.0.1 (testo 2), le Commissioni riunite	260	258	007	175	076	130	APPR.
060	Nom.	DDL n. 974. ODG G26-bis.100, Bitonci e altri	266	265	002	063	200	133	RESP.
061	Nom.	DDL n. 974. ODG G26-bis.101, Crosio e altri	256	255	002	063	190	128	RESP.
062	Nom.	DDL n. 974. ODG G26-bis.102, Crosio e altri	262	261	002	064	195	131	RESP.
063	Nom.	DDL n. 974. Em. 26-bis.0.2, Crosio e altri	265	262	000	065	197	132	RESP.
064	Nom.	DDL n. 974. Em. 26-bis.0.3, Crosio e altri	264	263	008	059	196	132	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 6

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL n. 974. Em. 26-ter.2 (testo 2), le Commissioni riunite	257	256	002	254	000	129	APPR.
066	Nom.	DDL n. 974. Em. 26-ter.0.1, Gaetti e Panizza	256	255	004	054	197	128	RESP.
067	Nom.	DDL n. 974. Em. 28.2, De Petris e altri	254	249	038	013	198	125	RESP.
068	Nom.	DDL n. 974. Em. 28.4, Comaroli e altri	249	248	010	054	184	125	RESP.
069	Nom.	DDL n. 974. ODG G28.100, Comaroli e altri	254	253	004	078	171	127	RESP.
070	Nom.	DDL n. 974. Em. 29.0.2, Bitonci e altri	263	262	000	067	195	132	RESP.
071	Nom.	DDL n. 974. Em. 29-bis.2000, le Commissioni riunite	261	260	004	194	062	131	APPR.
072	Nom.	DDL n. 974. Em. 29-bis.0.500, le Commissioni riunite	255	254	002	192	060	128	APPR.
073	Nom.	DDL n. 974. Em. 31.1 (testo 2), le Commissioni riunite	251	249	007	241	001	125	APPR.
074	Nom.	DDL n. 974. Em. 31.10, Catalfo e altri	248	247	000	052	195	124	RESP.
075	Nom.	DDL n. 974. Em. 31.11, Fravezzi e altri	248	247	039	032	176	124	RESP.
076	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.1, De Petris e altri	256	254	043	011	200	128	RESP.
077	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.19, le Commissioni riunite	255	254	045	208	001	128	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 7

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
078	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.24(testo 2), Fucksia	253	252	014	049	189	127	RESP.
079	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.30 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite	253	252	000	251	001	127	APPR.
080	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.25 (testo 2), Fucksia	250	249	013	052	184	125	RESP.
081	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.37, De Petris e altri	252	251	040	010	201	126	RESP.
082	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.204, Catalfo e altri	252	251	000	050	201	126	RESP.
083	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.205, Catalfo e altri	256	255	000	053	202	128	RESP.
084	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.206, Catalfo e altri	254	253	002	052	199	127	RESP.
085	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.41, le Commissioni riunite	253	252	046	203	003	127	APPR.
086	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.207, Catalfo e altri	260	259	000	062	197	130	RESP.
087	Nom.	DDL n. 974. ODG G32.103 (testo 2), Marin e altri	252	251	027	222	002	126	APPR.
088	Nom.	DDL n. 974. Em. 32.0.1, Barozzino e altri	254	250	037	013	200	126	RESP.
089	Nom.	DDL n. 974. Em. 33.3, Buemi e altri	252	251	001	044	206	126	RESP.
090	Nom.	DDL n. 974. Em. 33.4, le Commissioni riunite	253	252	002	248	002	127	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 8

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
091	Nom.	DDL n. 974. ODG G33.100, Bitonci e altri	257	256	042	019	195	129	RESP.
092	Nom.	DDL n. 974. ODG G33.101, Bitonci e altri	258	257	002	015	240	129	RESP.
093	Nom.	DDL n. 974. Em. 33.0.1, Bitonci e altri	257	256	042	014	200	129	RESP.
094	Nom.	DDL n. 974. Em. 35.200, Catalfo e altri	255	253	001	050	202	127	RESP.
095	Nom.	DDL n. 974. Em. 35.8 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite	259	258	043	215	000	130	APPR.
096	Nom.	DDL n. 974. ODG G36.101 (testo 2), Crosio e altri	255	254	044	206	004	128	APPR.
097	Nom.	DDL n. 974. Em. 40.3, le Commissioni riunite	258	256	000	209	047	129	APPR.
098	Nom.	DDL n. 974. Em. 40.0.1, Nencini e Longo Fausto Guilherme	251	244	036	015	193	123	RESP.
099	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.1(testo 2)/1, Sonogo	258	257	000	002	255	129	RESP.
100	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.1(testo 2), le Commissioni riunite	254	253	001	200	052	127	APPR.
101	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.6 (prima parte), Blundo e altri	262	261	003	055	203	131	RESP.
102	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.6 (seconda parte), Blundo e altri	258	257	002	051	204	129	RESP.
103	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.7, Arrigoni e altri	258	257	000	055	202	129	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 9

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
104	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.9, De Petris e altri	263	262	001	010	251	132	RESP.
105	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.206, Nugnes e altri	254	253	000	055	198	127	RESP.
106	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.16, Bitonci e altri	258	257	042	020	195	129	RESP.
107	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.25, le Commissioni riunite	265	264	000	259	005	133	APPR.
108	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.26, Arrigoni e altri	259	258	002	054	202	130	RESP.
109	Nom.	DDL n. 974. Em. 41.27, De Petris e altri	263	262	001	051	210	132	RESP.
110	Nom.	DDL n. 974. Em. 41-bis.201, Comaroli e altri	255	251	000	016	235	126	RESP.
111	Nom.	DDL n. 974. Em. 41-bis.5, le Commissioni riunite	254	253	002	242	009	127	APPR.
112	Nom.	DDL n. 974. Em. 41-ter.0.2 (testo 2), le Commissioni riunite	252	251	037	210	004	126	APPR.
113	Nom.	DDL n. 974. Em. 42.1, Centinaio e altri	249	247	001	013	233	124	RESP.
114	Nom.	DDL n. 974. Em. 42.2 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite	249	248	037	200	011	125	APPR.
115	Nom.	DDL n. 974. Em. 42.0.1, le Commissioni riunite	250	249	004	241	004	125	APPR.
116	Nom.	DDL n. 974. Em. 42-bis.1, Comaroli e altri	247	244	001	051	192	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 10

Seduta N. 0090

del 06/08/2013 14.19.50

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
117	Nom.	DDL n. 974. Em. 42-ter.1, Catalfo e altri	246	241	000	058	183	121	RESP.
118	Nom.	DDL n. 974. Em. 44.9 (testo 3), le Commissioni riunite	238	237	001	235	001	119	APPR.
119	Nom.	DDL n. 974. Em. 46.2, Bitonci e altri	239	237	035	014	188	119	RESP.
120	Nom.	DDL n. 974. Em. 46-bis.0.10000, le Commissioni riunite	246	243	032	205	006	122	APPR.
121	Nom.	DDL n. 974. Em. 48.1 e 48.2, Cotti e altri; De Petris e altri	247	245	005	057	183	123	RESP.
122	Nom.	DDL n. 974. Em. 48.200, Battista e altri	241	240	002	055	183	121	RESP.
123	Nom.	DDL n. 974. Em. 49.7, le Commissioni riunite	248	246	002	203	041	124	APPR.
124	Nom.	DDL n. 974. Em. 49-bis.2, le Commissioni riunite	246	245	034	201	010	123	APPR.
125	Nom.	DDL n. 974. Em. 49-bis.3, Bitonci e altri	248	247	001	050	196	124	RESP.
126	Nom.	DDL n. 974. ODG G49-bis.100, Bitonci e altri	247	246	039	022	185	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 1

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 2

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA										C	C	F	F	F	C	A	R	C		
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CARRARO FRANCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CASALETTO MONICA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
CASINI PIER FERDINANDO																C	C	F	C	C
CASSANO MASSIMO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CASSON FELICE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
CATALFO NUNZIA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C
CERVELLINI MASSIMO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		C	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CHITI VANNINO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F
CIOFFI ANDREA		C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F
CIRINNA' MONICA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F		
COLLINA STEFANO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		F	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	A	C		C	C	C	C	F	C	C
CORSINI PAOLO	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	
COTTI ROBERTO		C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
D'ADDA ERICA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 3

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C		C	F	C	C	C	C	F	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C			F		C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
D'ANNA VINCENZO		C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	F	F	C	C	F		C	C	F			C		C	C	F	C	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F		C	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
DE PIN PAOLA			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DE SIANO DOMENICO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DEL BARBA MAURO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA			F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FALANGA CIRO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C
FASANO ENZO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FATTORI ELENA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F		A	A	F	C	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FEDELI VALERIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FERRARA ELENA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C
FISSORE ELENA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 4

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	'001	'002	'003	'004	'005	'006	'007	'008	'009	'010	'011	'012	'013	'014	'015	'016	'017	'018	'019	'020
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	A		C	F	F
GAETTI LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
GALIMBERTI PAOLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GAMBARO ADELE			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GIANNINI STEFANIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GINETTI NADIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C		F	A	C	C	C	F	C	C
GIROTTA GIANNI PIETRO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GRANAIOLO MANUELA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GRASSO PIETRO																				
GULDANI MARCELLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ICHINO PIETRO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F		C
IDEM JOSEFA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C
IURLARO PIETRO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO																			C	C
LANIECE ALBERT	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LANZILLOTTA LINDA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LEZZI BARBARA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
LIUZZI PIETRO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LO MORO DORIS	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LONGO EVA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	F	F	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LUCHERINI CARLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
LUCIDI STEFANO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	A	C	C	F	C	C
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 5

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	'001	'002	'003	'004	'005	'006	'007	'008	'009	'010	'011	'012	'013	'014	'015	'016	'017	'018	'019	'020
MANCONI LUIGI	C	C	F	F	C	C			C		C	C		C		C	C	F		
MANCUSO BRUNO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	A	C	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C					C	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARIN MARCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.			F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARINO LUIGI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARTELLI CARLO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MARTON BRUNO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	F	F	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MESSINA ALFREDO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MILO ANTONIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MINEO CORRADINO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MORONESE VILMA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
MORRA NICOLA	F	C	F	F	F	F	F		F		C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	F	F	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
NACCARATO PAOLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA											C	F	F	F	A	A	C	C	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 6

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
OLIVERO ANDREA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PADUA VENERA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PAGLINI SARA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PALERMO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C		F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PANIZZA FRANCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PEGORER CARLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PELINO PAOLA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PEPE BARTOLOMEO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C		F
PERRONE LUIGI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PICCOLI GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PUGLIA SERGIO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	C	F	
PUGLISI FRANCESCA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
PUPPATO LAURA	C	A	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
RAZZI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
REPETTI MANUELA	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ROMANI MAURIZIO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
ROMANI PAOLO	C	C	F	F	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	
ROMANO LUCIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	A	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
RUSSO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
RUTA ROBERTO																		C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	F		C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SACCONI MAURIZIO																				

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 7

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	'001	'002	'003	'004	'005	'006	'007	'008	'009	'010	'011	'012	'013	'014	'015	'016	'017	'018	'019	'020
SAGGESE ANGELICA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	A	F	C	A
SCOMA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SERRA MANUELA						F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SIMEONI IVANA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F
SPOSETTI UGO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TAVERNA PAOLA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	A	A	F	C	F	F
TOCCI WALTER	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C
TONINI GIORGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TORRISI SALVATORE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F
VACCARI STEFANO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 8

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	'001	'002	'003	'004	'005	'006	'007	'008	'009	'010	'011	'012	'013	'014	'015	'016	'017	'018	'019	'020
ZANDA LUIGI	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C		C			C
ZELLER KARL	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
ZUFFADA SANTE	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 9

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
AIELLO PIERO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
AIROLA ALBERTO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C							
ALBERTINI GABRIELE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ALICATA BRUNO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
AMATI SILVANA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ANGIONI IGNAZIO		F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	C
ARRIGONI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	F	C	F	F	R	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA	C	F		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C							
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	F	F		F	C	A	F	C	F	C							
BARANI LUCIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	
BERGER HANS	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BIANCO AMEDEO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BIGNAMI LAURA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	A	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	A	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C							
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	C						F				C							
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BOTTICI LAURA	F	A		F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BRUNI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
BRUNO DONATO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	R	F	F	
BUEMI ENRICO														F	C	F	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 10

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	'021	'022	'023	'024	'025	'026	'027	'028	'029	'030	'031	'032	'033	'034	'035	'036	'037	'038	'039	'040
BULGARELLI ELISA	F	A	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CALIENDO GIACOMO		F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
CARDINALI VALERIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	F	C	F	F	C	F	C	C			F	C	F	F	F	F	F	F	C
CARRARO FRANCO		F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F		F	C
CASALETTO MONICA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
CASSANO MASSIMO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CASSON FELICE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	R	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CHITI VANNINO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	A		F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	C	F	C	F	F	R	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
COLLINA STEFANO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	F	F	C	F	C		F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C		C	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CONTI RICCARDO	C	F	C	F						F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CORSINI PAOLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
COTTI ROBERTO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
CUOMO VINCENZO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
D'ADDA ERICA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 11

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DALLA TOR MARIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	C	F		C	F		C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C		C	F	C	F	F	F	F	F
D'ANNA VINCENZO		C	C	F	F	C	F	C	F					F	F	F	F	F	F	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	F	C	F	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DAVICO MICHELINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	C	F	F	F	R		A	F					F	F	F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C		F	F	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
DE PIN PAOLA	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	A	F	C							C
DE SIANO DOMENICO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C							
DEL BARBA MAURO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	C
DI BIAGIO ALDO	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DI GIORGI ROSA MARIA		F	C	F	F	C	F	C	C					F	C	F	F	F	F	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	F	C		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C
ESPOSITO STEFANO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FABBRI CAMILLA	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FALANGA CIRO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FASANO ENZO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FATTORI ELENA	F	A	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FAVERO NICOLETTA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FEDELI VALERIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FERRARA ELENA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FERRARA MARIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	F	C	F	F	C		C						F	C	F	F	F	F	C
FISSORE ELENA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FLORIS EMILIO	C	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 12

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	'021	'022	'023	'024	'025	'026	'027	'028	'029	'030	'031	'032	'033	'034	'035	'036	'037	'038	'039	'040
FRAVEZZI VITTORIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F		C
FUCKSIA SERENELLA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GAMBARO ADELE	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	C	F	F		F	C
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GIANNINI STEFANIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
GINETTI NADIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GIOVANARDI CARLO	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA	C	F	A	F	F	C	F	C	F	F	R	C	C	F	C	F		F	F	C
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GRANAIOLO MANUELA	C	F	C	F	F	C	F		C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GRASSO PIETRO																				
GULDANI MARCELLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ICHINO PIETRO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
IDEM JOSEFA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
IURLARO PIETRO	C	F	C	F	F	C	F	C	F					F	C	F	F	F	F	C
LAI BACHISIO SILVIO	C	F	C		F	C	F		C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LANGELLA PIETRO	C	F	C	F	F	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
LANIECE ALBERT	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LANZILLOTTA LINDA	C	F	C	F	F				C	F	C	F	C	P	P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	F	C	F	F	R	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LEZZI BARBARA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
LIUZZI PIETRO	F	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LO GIUDICE SERGIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	R	C	F	C	F	F	F	F	C
LO MORO DORIS	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LONGO EVA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
LUCHERINI CARLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	R	F	C	F	F	F	F	C
LUCIDI STEFANO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MALAN LUCIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MANASSERO PATRIZIA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 13

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
MANCONI LUIGI									C		C		C							
MANCUSO BRUNO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MANDELLI ANDREA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MANGILI GIOVANNA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARIN MARCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	F	C	F	F		F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
MARINO LUIGI	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C		C	F	F	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARTELLI CARLO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MARTON BRUNO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F		F	C	F	C	F	F	F	F	R
MATURANI GIUSEPPINA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MAURO GIOVANNI	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C					F	F	C
MICHELONI CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MILO ANTONIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MINEO CORRADINO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C							
MIRABELLI FRANCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MOLINARI FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F		F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MORONESE VILMA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	C	F	F	F	F	A		F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	F	C	F	F	C	F	C	C		C	F	C							
MUNERATO EMANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	A	F	F	F	F	A		F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	R
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F						
NACCARATO PAOLO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
OLIVERO ANDREA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
ORRÙ' PAMELA GIACOMA G.	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PADUA VENERA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PAGANO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C
PAGLINI SARA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PALERMO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO		F	C	F		C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PANIZZA FRANCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PARENTE ANNAMARIA	C	F	C	F	F	C	F		C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PEGORER CARLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PELINO PAOLA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PEPE BARTOLOMEO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
PERRONE LUIGI	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PICCOLI GIOVANNI	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PIGNEDOLI LEANA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
PUGLIA SERGIO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F
PUPPATO LAURA	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
RAZZI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
REPETTI MANUELA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C							
RICCHIUTI LUCREZIA	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
RIZZOTTI MARIA	C	F	C	F	F	R	F	C	F	F	C	F	C							C
ROMANI MAURIZIO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
ROMANI PAOLO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
ROMANO LUCIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ROSSI GIANLUCA	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ROSSI LUCIANO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	C	F	C	F	F	C	F	C		F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	C
RUSSO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
RUTA ROBERTO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SACCONI MAURIZIO																				

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 15

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
SAGGESE ANGELICA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SANTANGELO VINCENZO	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
SCALIA FRANCESCO	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	F	C	F	F	R	F	C	F		C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
SCHIFANI RENATO	C	F	C	F							C	F	C			F				
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	C
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	A	F	A	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
SCOMA FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SERRA MANUELA		A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SILVESTRO ANNALISA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SIMEONI IVANA	F	A	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SONEGO LODOVICO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F
SPILABOTTE MARIA	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
SPOSETTI UGO	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
STEFANI ERIKA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	C	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
SUSTA GIANLUCA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C		C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TAVERNA PAOLA	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
TOCCI WALTER	C	F	C	F	F		F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TOMASELLI SALVATORE	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TONINI GIORGIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TORRISI SALVATORE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C							
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F
VACCARI STEFANO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 16

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ZANDA LUIGI	C	F	C	F	F	C	F			F	C	F	C	F		F	F	F	F	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ZAVOLI SERGIO	C	F		F	F	C	F		C	F	C	F	C	F	C	F	F			C
ZELLER KARL	C	F	C	F	F				C	F	C	F	C	F	C	F	F	F		C
ZIN CLAUDIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
ZIZZA VITTORIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	
ZUFFADA SANTE	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 17

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
AIELLO PIERO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
AIROLA ALBERTO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A		F	C	F	F	A	F	A	C	F
ALBANO DONATELLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA																				
ALBERTINI GABRIELE		C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
AMATI SILVANA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	A	C				C	F	F	C	C
ARRIGONI PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA													C	F	F	C	C	F	F	C
AZZOLLINI ANTONIO													C	F	F	C	C	F	F	C
BARANI LUCIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	A	C	F	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	A
BATTISTA LORENZO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
BELLOT RAFFAELA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	C	F	C	F	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
BERGER HANS	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C		C	F	F	A	F	A	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		C
BIANCO AMEDEO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	C	F	C	C	C	A		C	F	C	F	F	A	F	A		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BISINELLA PATRIZIA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A		F
BOCCA BERNABO'	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO							C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C	F	F					C								F	
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
BRUNO DONATO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO		F	F	C		C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
BUEMI ENRICO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 18

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	'041	'042	'043	'044	'045	'046	'047	'048	'049	'050	'051	'052	'053	'054	'055	'056	'057	'058	'059	'060
BULGARELLI ELISA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C			A	C	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F		C	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C		F		C
CARRARO FRANCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	A
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F						
CASSANO MASSIMO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
CASSON FELICE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	R	C	F	F	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
CATALFO NUNZIA	F		F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	A	C		F	A	C		C	F	A	F	F	F	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CHITI VANNINO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	C	C	F	F	A	F	A	C	F
CIRINNA' MONICA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F		F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C		C	F	F	C	C	F		F	C
COLLINA STEFANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CONTI RICCARDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	C
CORSINI PAOLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F		C	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	A	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
CROSIO JONNY	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C			A	C	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
CUOMO VINCENZO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
D'ADDA ERICA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 19

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	F	F						C	F	C	A	C	F	F		C
DALLA TOR MARIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		C
D'ANNA VINCENZO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C		C			C	C	C			C	F	F				F	C	
DAVICO MICHELINO	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C							F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	F	A	A	A	F		C					F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	A	C	F	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F		F	C	C	C	A	A	C		C	F	F	A	F	A	C	F
DE PIN PAOLA	F	F	F	F	F	A	C	C	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
DE POLI ANTONIO	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	R	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	A	C	C
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	C	F	C	C		A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FABBRI CAMILLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FALANGA CIRO	C	C	F		F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FASANO ENZO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FATTORI ELENA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
FATTORINI EMMA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
FEDELI VALERIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	F	F	C
FERRARA ELENA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		C
FISSORE ELENA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	F	F	F	C
FLORIS EMILIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C			C	C	F	F	C	C
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 20

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	'041	'042	'043	'044	'045	'046	'047	'048	'049	'050	'051	'052	'053	'054	'055	'056	'057	'058	'059	'060
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F		C	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A		F	C	F	F	A	F	A	C	F
GALIMBERTI PAOLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	A	C	A	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F		F	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GIANNINI STEFANIA		C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	C	F	C	C	C	A			F	C	F	F	A	F	A	C	F
GIBIINO VINCENZO	C	C	F	C	F	F	A	C	C	C		C	F	F	C	C	F	F	A	C
GINETTI NADIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C			F	F	C
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A			C	F
GOTOR MIGUEL	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GRANAIOLO MANUELA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	A	C	F	F	F	C
GRASSO PIETRO																				
GULDANI MARCELLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ICHINO PIETRO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
IDEM JOSEFA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
IURLARO PIETRO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LANGELLA PIETRO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LANIECE ALBERT	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LEZZI BARBARA	F	F	F	C	F	C	C	C	A		C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
LIUZZI PIETRO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	F	F	F	C
LO MORO DORIS	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LONGO EVA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
LUCHERINI CARLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	A	C
LUCIDI STEFANO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C			F	C	C	F	F	F	C
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 21

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MANDELLI ANDREA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	F	C	F	F	C		C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARIN MARCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARINO LUIGI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MARTON BRUNO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		C
MAURO GIOVANNI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F		C	C		F	F	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C			C	C	F	F	F	C
MILO ANTONIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MINEO CORRADINO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO																				
MIRABELLI FRANCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	C	F	F	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
MORONESE VILMA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MORRA NICOLA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	C
MUCCHETTI MASSIMO										C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
MUNERATO EMANUELA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	A	C	F	F	F	C
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 22

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
OLIVERO ANDREA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PADUA VENERA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PAGLINI SARA	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PALERMO FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C		F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PANIZZA FRANCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PEGORER CARLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PELINO PAOLA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
PEPE BARTOLOMEO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
PERRONE LUIGI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	A	C	A	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
PEZZOPANE STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PICCOLI GIOVANNI	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F		F	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C		C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PUGLIA SERGIO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
PUPPATO LAURA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	C
RAZZI ANTONIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
REPETTI MANUELA							C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	F	F	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
ROMANI PAOLO							C	C	C	C	C	F	F	C	C				C	C
ROMANO LUCIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ROSSI LUCIANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F		C
RUSSO FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
RUTA ROBERTO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SACCONI MAURIZIO																				

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 23

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
SAGGESE ANGELICA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F		C	F	F	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
SANTINI GIORGIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F		F	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C			C	C	F	F	F	C
SCHIFANI RENATO													F	F	C	C	F	F	F	C
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	A	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C
SCOMA FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	C	F	C	C	C	A		C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SIMEONI IVANA		F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A		
SOLLO PASQUALE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SONEGO LODOVICO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	
SPOSETTI UGO	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
STEFANI ERIKA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C		F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	A	C	A	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	F
STUCCHI GIACOMO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
SUSTA GIANLUCA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C				C	F	F	C	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	C	F	C	C	C	A		C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
TOCCI WALTER	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F		C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
TONINI GIORGIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
TORRISI SALVATORE	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO																				
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	A	C	C	F	A	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
VACCARI STEFANO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	C	C	A	A	C	F	C	F	F	A	F	A	C	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F		C	F	F	F	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C		F	A	C	F	F	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 24

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
ZANDA LUIGI	C	C	F	C	F	F					C	C	F	F	C	C	F	F	A	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ZAVOLI SERGIO	C	C	F	C	F	F	C	C			C	C	F	F	C	C	F	F		C
ZELLER KARL	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	
ZIN CLAUDIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C
ZUFFADA SANTE	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 25

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
AIELLO PIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
AIROLA ALBERTO		F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA							C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	F								
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F								
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	C	R	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F								
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	F	C		C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F								
BARANI LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	A	F	A	F	A	C	F	F	A	A	F	F	F	A	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BERGER HANS	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BIGNAMI LAURA			F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	F	C										C				
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F		F	C	F	A	F	A
BITONCI MASSIMO	F	F	R	F	F	F	C	F	F	F	C		F	F	F	C	F	A	F	A
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BOCCA BERNABO'	C	C	C	C			C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA																				
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BRUNO DONATO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 26

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	A	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F			C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	A
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C		C	F	C		C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	R	A	F	F	C	C	F	F	F	F	A		F	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO							C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CASSANO MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CASSON FELICE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	A	F	C			C	F	F	C	A	C	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	F	F		C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C		C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	A
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C			C				C	C	C	F	C	F	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A
CONTE FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F		A	A	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
D'ADDA ERICA	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 27

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C			C			C	F	F	F	C		C	F	C	F	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C		C	C		C	C		C		F	C	C			C	F		F	
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	F	C	F	A	F	A
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F		F	C	F	A	C	F		C	A	F	F	F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	A	F	C	F	A	C	C	C	C								
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	F	F	F	A		F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
DE PIN PAOLA	F	F	F	A	F	C	F	A	C	F	F	C								
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C		C	F	C	F	C
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C		C	F	C	F	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	F	C	C			C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DI GIORGI ROSA MARIA		C	C	C	F	C	C		C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	F	C	C	C		C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	A		F	F	C	C	F		A	A	A	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C						F	C	C	A	F	C	F	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C						C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	F	C	R	C	A	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FALANGA CIRO	C	C	C	C	F		C	C	C	C	F	F		C	C	C	F	C	F	C
FASANO ENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	R	F	A	A	A	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	F	C	C			C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FLORIS EMILIO		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 28

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GAMBARO ADELE		F	F	A	F		F	A	C	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C														
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	A	C		C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	F	C		C	A	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GINETTI NADIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GIOVANARDI CARLO		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C		F	F	A	A	A	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GRANAIOLO MANUELA	C	C		C	F	C	C		C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
GRASSO PIETRO																				
GULDANI MARCELLO	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F	F	F		C	C	F	C	F	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F								
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
IURLARO PIETRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LAI BACHISIO SILVIO		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F					C	F	C
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C		F	A	A	A	F	F	F
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F		C	C	F	C	F	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LONGO EVA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C		F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C		F	A	A	A	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 29

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	A	A	F	C	C	C	F	C	F	C
MARGIOTTA SALVATORE	C		C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARIN MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C			C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	F	C	F	
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C		C	C		C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MERLONI MARIA PAOLA					F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C						C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	F	C				C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MILO ANTONIO	C	C	C		F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C		C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO													F	C	C	C	F	C	F	C
MIRABELLI FRANCO		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MOLINARI FRANCESCO	F		F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	F	C		C		C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C		F	C	F	C	F	A	F	A
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C								
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	F	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA		F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 30

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
OLIVERO ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F		C	C	F	C	F	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	F	C	F	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PAGLINI SARA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	A	F	F	C	C	C	C	C	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C		C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PELINO PAOLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PEPE BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
PERRONE LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F		C	C	F	C	F	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	A	F	C	F	A	C	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	F		F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	C	C	F		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PICCOLI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C		C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
PUGLIA SERGIO	F	F	F	F	F		F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	A	C	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	F	C	F	C
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
RAZZI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
REPETTI MANUELA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
ROMANI PAOLO	C	C	C	C			C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F								
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F								
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SACCONI MAURIZIO																				

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 31

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SCHIFANI RENATO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SCIASCIA SALVATORE	A	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	A	A	C	C	F	C								C	C	C	F	C	F	C
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	F	C	C	C		C	F	F	F	C	C	C	F		F	C
SIMEONI IVANA																				
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F								
SPILABOTTE MARIA	C		C		F		C	C	C	C	F									
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	F	C	F	A	F	A
STEFANO DARIO	F	F	F	A	F	C	F	A	C	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO					F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F								
TAVERNA PAOLA	F	F	R	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	R	A	F	F	F
TOCCI WALTER	C	C	C	C	F		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F								
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO																				
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	C	A	F	A	F	A	F	A	C	C		C	A	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	F	C	C	C	F	C	F	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	F	A	A	A	F	F	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	A	F	A

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 32

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	F	C	F	C
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C			F	F	C	C	C	F	C	F	C
ZELLER KARL	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	F	C							F	C		C	F	C	F	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 33

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
AIELLO PIERO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
AIROLA ALBERTO	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ALBERTINI GABRIELE																F	F	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO						C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ARRIGONI PAOLO	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C		
AZZOLLINI ANTONIO									C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BARANI LUCIO	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C
BATTISTA LORENZO	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BELLOT RAFFAELA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
BENCINI ALESSANDRA	A	F	F	F	A	F		R												
BERGER HANS	C	C	C	C	F	C	F	A	F	F	A	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BERTOROTTA ORNELLA	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BIGNAMI LAURA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																F	F			
BISINELLA PATRIZIA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
BITONCI MASSIMO	C	C	C	C	A	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	A	F	F	F	A	F	F	C	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BOCCA BERNABO'							F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	A	F	F	F	A	F			F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C				F	C	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA																				
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BOTTICI LAURA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BRUNO DONATO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	A	F	F		A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F		

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 34

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	'081	'082	'083	'084	'085	'086	'087	'088	'089	'090	'091	'092	'093	'094	'095	'096	'097	'098	'099	'100
BULGARELLI ELISA		F	F	F	A	F	A	A	F	F	C	C	A	F	A	A	C	A	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F			C	F
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO		F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	F	C														
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CASALETTO MONICA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CASSANO MASSIMO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	F	C	F	R	C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
CASTALDI GIANLUCA	A	F	F	F	A	F	A	C	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F		F	A		F	F	C	F	A	F	A	A	C	F	C	C
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CHITI VANNINO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	A	F	F	F	A	F		A	F	F	A	C	F	F	A	A	F	R	C	C
CIOFFI ANDREA	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A	A	F	A	C	C
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F		C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F	C	F	C	C		C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F
COTTI ROBERTO	A	F	F		A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	R	A	C	C
CRIMI VITO CLAUDIO	A		F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	C	C	C
CROSIO JONNY	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 35

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.			C	F		C	F	F							F	F	F		C	
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C		F	F			C	C
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DE PETRIS LOREDANA			F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C
DE PIETRO CRISTINA	A	F	F	F	A	F					A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
DE PIN PAOLA					F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F		F			F
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C		C	F	C	F			
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F		C	C	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FALANGA CIRO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F
FASANO ENZO	C	C	C	C	F	C														
FATTORI ELENA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
FATTORINI EMMA	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FERRARA ELENA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	C								C	F	F	F	C	C	F
FISSORE ELENA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 36

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	'081	'082	'083	'084	'085	'086	'087	'088	'089	'090	'091	'092	'093	'094	'095	'096	'097	'098	'099	'100
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
FUCKSIA SERENELLA	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	C	A	C	C
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F				C	F	C	C	C	R	F	F	C	F	C	C
GASPARRI MAURIZIO							F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GATTI MARIA GRAZIA	C		C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F		F	C	C	F
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIROTTI GIANNI PIETRO	A	F	F	F	A	F	A	A	F		A	C	A	F	A					
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GRASSO PIETRO															P	P	P	P	P	P
GULDANI MARCELLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ICHINO PIETRO																F	F	C	C	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
IURLARO PIETRO		C	C	C	F	C	F								F	F	F	C	C	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	A
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		F	F	F	C	C	C
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LEZZI BARBARA	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F										C
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
LONGO EVA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	F	C	F		C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LUCIDI STEFANO	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A					
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	F	C	F	R	C	F	C	C	C	C	F	F	F	R	C	F

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 37

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	C	A	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MANGILI GIOVANNA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F				
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		C	F
MARIN MARCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	R	C	F
MARTELLI CARLO	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	C	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	A	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARTON BRUNO	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MILO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	F	F	R	C	F
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	A	F	A	A	F		A	A	A	F	A	A	C	R	C	C
MONTEVECCHI MICHELA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MORONESE VILMA	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MORRA NICOLA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MUNERATO EMANUELA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
MUSSINI MARIA								A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C		C	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 38

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 39

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	F	C	F		C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
SANTANGELO VINCENZO	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F				C	F
SCHIFANI RENATO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	A	A	C	C	F	F	F	C	C	F
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	A	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SERRA MANUELA	A	F	F	F	A	F	A	C	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SIMEONI IVANA																				
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SONEGO LODOVICO							F	C	C	F	C	C	C	C	F		F	C	C	F
SPILABOTTE MARIA							F	C			C	C	C	C	F	F	F			
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
STEFANI ERIKA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	
STEFANO DARIO	F		F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C
STUCCHI GIACOMO	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.						C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
TAVERNA PAOLA	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
TOCCI WALTER	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
TONINI GIORGIO																			C	F
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO																				
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F		
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	C	A	C	C
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	F		F		C	F
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 40

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	'081	'082	'083	'084	'085	'086	'087	'088	'089	'090	'091	'092	'093	'094	'095	'096	'097	'098	'099	'100
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F		C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
ZELLER KARL	C	C	C	C	F	C		C	A	A	C	C	C	C	F	F		A	C	F
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C				F	C	C	

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 41

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
AIROLA ALBERTO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F		C	C	F	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C											
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ARRIGONI PAOLO	C	C	F	C	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	A	C											
AUGELLO ANDREA							F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		F
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	C	F	F	A	F	F	F	C	F	F	C	A	F	F	F	F	C	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA																				
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	C	A	C	A	F	F	F	F	A	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F				C	C	F	C	F
BIANCO AMEDEO	C	C		C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BIGNAMI LAURA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	A	F	F	F	A	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C		C	C		C	F	C	C	C	C									
BISINELLA PATRIZIA	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F				
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
BOCCA BERNABO'	C	C	C	C	C	C	F	C	C					F	F	C	C	F	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA													C	F	F	C	C	F	C	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BOTTICI LAURA	F	F	C	C	F	A	F	F	F											
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BRUNO DONATO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F		C	F	A	F		F								F	F	F	A
BUEMI ENRICO	C	C	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C		F	C	F

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 42

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
BULGARELLI ELISA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
CALDEROLI ROBERTO	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F					
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	F	C	C	F	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C	A	F	F	R	F	R	A
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO																				
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
CARRARO FRANCO	F	C	C	C	F	C	F	C	C		F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CASALETTO MONICA	F		F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C		C	F
CASSANO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	C	F	A	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
CATALFO NUNZIA	F	F	F		F	A	F		F	C	F	A	A	A	F	F	F		A	C
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	F		F	C	F	F	C	C	F	R	F	F	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C			
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	C	A	C	A	F	F	F	F	A	R
CIOFFI ANDREA	F	F	F	C	F	A	F	F	F								F	F	A	A
CIRINNA' MONICA	C		C	C	C	C	F	C		C	F	F	C	F	F	C	C			
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F
COLLINA STEFANO	C		C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C		F	C	C	F	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	F	C		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
COTTI ROBERTO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
CROSIO JONNY	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
CUOMO VINCENZO	A	A	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 43

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D'ALI' ANTONIO	C		F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C		F	C	C	C		F	C	F	F	C	C	F	C	F
D'ANNA VINCENZO	C	F	C	F	C	C	F	C	C	R	F		C	C	F	C	C			
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C			F	C	C	C	F	F	C	F	F		R		C	F
DAVICO MICHELINO	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	C	F			F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C	F		F	F	F	F	C	F	F	C	F	F		F	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	A	C	A	A	F	F	F	A	A
DE PIN PAOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F				C	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	F		C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA										C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
DONNO DANIELA																				
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C		F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C			F	R	F	F	C
FASANO ENZO																				
FATTORI ELENA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	C
FATTORINI EMMA	C	C		C	C	C	F	C	C	C	F	F		F	F		C	F	C	F
FAVERO NICOLETTA		C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FERRARA ELENA	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F						F	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C			
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	R	C	C	C	C	F	C	F

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 44

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C		F	C	C	F	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
GAETTI LUIGI	F	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A	C	A	F	F	F	F	A	C
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GAMBARO ADELE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F		C			
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F			F	C	F
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F			A
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C			
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F								
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C		C	F
GIROTTI GIANNI PIETRO																				
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GULDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALBOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		F
IURLARO PIETRO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C			
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	C	C		C	C		F	C	C	C	F		C	F	F	C	C	F	C	
LEZZI BARBARA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F		A	A
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C		C	C	F	C	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LONGO EVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
LUCIDI STEFANO																				
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F

90ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

6 agosto 2013

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 45

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuato
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MARAN ALESSANDRO										C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MARTELLI CARLO	F	F	F	C	F	A	F	F	F		F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C			F
MARTON BRUNO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	F	C	C	F	C	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C		F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MILO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R	C	C	C	F	F	C	C	A		
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	F	C	C	F	C	F
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C		F	C	C	F	C	F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MOLINARI FRANCESCO	F		F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	A	F	F	F	A	C
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MORONESE VILMA	F	F	C	C	F	A	C			C	C	F						F	A	A
MORRA NICOLA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F		C	C	F	C	F
MUNERATO EMANUELA	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
NENCINI RICCARDO																				
NUGNES PAOLA	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A			F	F	F			

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 46

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 47

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C		F	C	F
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SCHIPANI RENATO	C	C	C	C	C	C	F	C	C				C	F	F	F	C	F	C	F
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO	C	C	C	C	C	A	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C		C	F
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SERRA MANUELA	F	F		C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SIMEONI IVANA																				
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C		C	F
SPILABOTTE MARIA		C		C	C	C	F	C	C	C	F	F		F		C	C		C	F
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
STEFANI ERIKA	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R
STEFANO DARIO	F	F	F	F		C	F	F	F	C	F	F	C	C	A	A	R	F	C	F
STUCCHI GIACOMO	C	C	F	C	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
TAVERNA PAOLA	F	F	F	C	F	A	F	C	F	C	F	A	C	A	F	F	C	F	A	C
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F					C	F	C	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO																				
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	A	C	A	F	F	F	F	A	A
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		F
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F										

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 48

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000120																			
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F						F	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F		C	F	F	C	C	F	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		F
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F		F
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 49

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126					
	121	122	123	124	125	126
AIELLO PIERO	C	C	F	F	C	C
AIROLA ALBERTO	F	F	C	A	F	A
ALBANO DONATELLA	C	C	F	F	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	F	C	C	C
ALBERTINI GABRIELE	C	C	F	F	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	F	F	C	C
AMATI SILVANA	A	C	F	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	F	C	C
ANGIONI IGNAZIO						
ANITORI FABIOLA						
ARACRI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
ARRIGONI PAOLO	F	C	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO						
AUGELLO ANDREA	C	C	F	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	F	C	C
BARANI LUCIO	C	C	F	F	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	C	C	F
BATTISTA LORENZO	F	F	C	A	F	A
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA						
BERGER HANS	C	C	F	F	C	C
BERLUSCONI SILVIO						
BERNINI ANNA MARIA	C	C	F	F	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	C	A	F	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	F	C	C
BIANCO AMEDEO				F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	F	F	C	C
BIGNAMI LAURA	F	F	C	A	F	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE						
BISINELLA PATRIZIA	F	C	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	C	A	F	A
BOCCA BERNABO '	C	C	F	F	C	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	C	A	F	A
BONAIUTI PAOLO						
BONDI SANDRO	C	C	F	F	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	F	C	C
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	F	F	C	C
BOTTICI LAURA	F	F	C	A	F	A
BROGLIA CLAUDIO	C	C	F	F	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
BRUNO DONATO	C	C	F	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	C	F	F	A
BUEMI ENRICO	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 50

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126						
	121	122	123	124	125	126	
	F	F	C	A	F	A	
BULGARELLI ELISA							
CALDEROLI ROBERTO							
CALEO MASSIMO	C	C	F	F	C	C	
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	F	C	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	C	F	F	A	
CANDIANI STEFANO							
CANTINI LAURA	C	C	F	F	C	C	
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	F	C	C	
CAPPELLETTI ENRICO							
CARDIELLO FRANCO							
CARDINALI VALERIA	C	C	F	F	C	C	
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	F	F	C	C	
CARRARO FRANCO	C	C	F	F	C	C	
CASALETTO MONICA	F	F	C	A	F	A	
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	F	F	C	C	
CASSANO MASSIMO	C	C	F	F	C	C	
CASSON FELICE	R	C	F	F	C	C	
CASTALDI GIANLUCA	A	C	A	C	A	F	
CATALFO NUNZIA	F	F	C	C	F	A	
CENTINAIO GIAN MARCO							
CERONI REMIGIO	C	C	F	F	C	C	
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	C	C	F	
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	F	C	C	
CHITI VANNINO							
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	C	A	F	A	
CIOFFI ANDREA	F	F	C	A	F	A	
CIRINNA' MONICA							
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F			C	
COLLINA STEFANO	C	C	F	F	C	C	
COLUCCI FRANCESCO							
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	F	C	C	
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	F	
CONTE FRANCO	C	C	F	F	C	C	
CONTI RICCARDO							
CORSINI PAOLO	C	C	F	F	C	C	
COTTI ROBERTO	F	F	C	A	F	A	
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	C	A	F		
CROSIO JONNY	C	C	F	F	F	F	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	F	C	C	
CUOMO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	
D'ADDA ERICA	C	C	F	F	C	C	

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 51

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126					
	121	122	123	124	125	126
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	F	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	F	F	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO						
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	F	C	C
D'ANNA VINCENZO						
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	F	C	C	
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C		F	F	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE			F		C	
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	C	C	F
DE PIETRO CRISTINA	F	F	C	A	F	A
DE PIN PAOLA	F	F	F	C	C	F
DE POLI ANTONIO	C	C	F	F	C	C
DE SIANO DOMENICO						
DEL BARBA MAURO	C	C	F	F	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	F	C	F
DI BIAGIO ALDO	C	C	F	F	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	F	F	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO						
DIRINDIN NERINA	A	C	A	F	C	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	F	C	C
DONNO DANIELA						
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	C	A	F	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C					
ESPOSITO STEFANO	C	C	F	F	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	F	F	C	C
FALANGA CIRO	C	C	F	F	C	C
FASANO ENZO						
FATTORI ELENA	F	F	C	A	F	A
FATTORINI EMMA	C	C	F	F	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	F	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	F	C	C
FEDELI VALERIA	C	C	F	F	C	C
FERRARA ELENA	C	A	F	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	F	C	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C		F	F	C	C
FISSORE ELENA	C	C	F	F	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	F	F	C	C
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 52

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126						
	121	122	123	124	125	126	
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	F	C	C	
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	A	F	A	
GAETTI LUIGI	F	F	C	A	F	A	
GALIMBERTI PAOLO	C	C	F	F	C	C	
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	C	F	
GASPARRI MAURIZIO						C	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	
GHEDINI NICCOLO'							
GHEDINI RITA	C	C	F	F	C	C	
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	
GIANNINI STEFANIA	C	C	F	F	C	C	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	R	A	F	A	
GIBIINO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	
GINETTI NADIA							
GIOVANARDI CARLO							
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	F	F	C	C	
GIROTTA GIANNI PIETRO							
GOTOR MIGUEL	C	C	F	F	C	C	
GRANAIOLO MANUELA	C	C	F	F	C	C	
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	
GUALDANI MARCELLO	C	C	F	F	C	C	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	F	F	C	C	
ICHINO PIETRO	C	C	F	F	C	C	
IDEM JOSEFA	C	C	C	F	C	C	
IURLARO PIETRO	C	C	C	F	C	C	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	F	F	C	C	
LANGELLA PIETRO	C	C	F	F	C	C	
LANIECE ALBERT	C	C	F	F	C	C	
LANZILLOTTA LINDA	C	C	F	F	C	C	
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	
LEPRI STEFANO	C		F	F	C	C	
LEZZI BARBARA	F	F	C	A	F	A	
LIUZZI PIETRO	C	C	F	F	C	C	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	F	F	C	C	
LO MORO DORIS	C	C	F	F	C	C	
LONGO EVA	C	C	F	F	C	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	F	F	C	C	
LUCHERINI CARLO	C	C	F	F	C	C	
LUCIDI STEFANO							
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	F	F	C	C	
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	F	C	C	

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 53

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126					
	121	122	123	124	125	126
MANCONI LUIGI						
MANCUSO BRUNO	C	C	F	F	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	F	F	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	C	A	F	A
MARAN ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	F	C	C
MARGIOTTA SALVATORE						
MARIN MARCO	C	C	F	F	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	F	F	C	C
MARINO LUIGI	C	C	F	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	F	F	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	C	A	F	A
MARTINI CLAUDIO	C		F	F	C	C
MARTON BRUNO	F	F	C	A	F	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO						
MATTEOLI ALTERO						
MATTESINI DONELLA	C	C	F	F	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	F	F	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	F	F	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	F	F	C	C
MESSINA ALFREDO	C	C	F	F	C	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	F	F	C	C
MILO ANTONIO						
MINEO CORRADINO	C	C	F	F	C	C
MINNITI MARCO						
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	F	F	C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	F	F	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	C		F	A
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	C	A	F	A
MONTI MARIO						
MORGONI MARIO	C	C	F	F	C	C
MORONESE VILMA	F	F	C	A	F	A
MORRA NICOLA	F	F	C	A	F	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C		F	F	C	C
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	F	C	A	F	A
MUSSOLINI ALESSANDRA						
NACCARATO PAOLO	C	C	F	F	C	C
NENCINI RICCARDO						
NUGNES PAOLA						

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 54

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126						
	121	122	123	124	125	126	
OLIVERO ANDREA	C	C	F	F	C	C	
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	C	A	F	A	
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	F	F	C	C	
PADUA VENERA	C	C	F	F	C	C	
PAGANO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	
PAGLIARI GIORGIO	C	C	F	F	C	C	
PAGLINI SARA	F	F	C	A	F	A	
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	F	F	C	C	
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	
PANIZZA FRANCO	C	C	F	F	C	C	
PARENTE ANNAMARIA	C	C	F	F	C	C	
PEGORER CARLO	C	C	F	F	C	C	
PELINO PAOLA	C	C	F	F	C	C	
PEPE BARTOLOMEO							
PERRONE LUIGI	C	C	F	F	C	C	
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	C	F	
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	C	A	F	A	
PEZZOPANE STEFANIA	M	M	M	M	M	M	
PICCINELLI ENRICO	C	C	F	F	C	C	
PICCOLI GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	
PIGNEDOLI LEANA	C	C	F	F	C	C	
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	
PIZZETTI LUCIANO	C	C	F	F	C	C	
PUGLIA SERGIO	F	F	C	A	F	A	
PUGLISI FRANCESCA	C	C	F	F	C	C	
PUPPATO LAURA	C	C	F	F	C	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	
RANUCCI RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	
RAZZI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	
REPETTI MANUELA	A	A	F	F	C	C	
RICCHIUTI LUCREZIA	F	C	F	F	C	C	
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	F	C	C	
ROMANI MAURIZIO							
ROMANI PAOLO							
ROMANO LUCIO	C	C	F	F	C	C	
ROSSI GIANLUCA	C	C	F	F	C	C	
ROSSI LUCIANO	C	C	F	F	C	C	
ROSSI MARIAROSARIA							
ROSSI MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	
RUSSO FRANCESCO							
RUTA ROBERTO	C	C	F	F	C	C	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	
SACCONI MAURIZIO							

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 55

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126						
	121	122	123	124	125	126	
SAGGESE ANGELICA	C	C	F	F	C	C	
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	F	C	C	
SANTANGELO VINCENZO	F	F	C	A	F	A	
SANTINI GIORGIO	C		F	F	C	C	
SCALIA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	F	F	C	C	
SCHIFANI RENATO	C	C	F	F	C	C	
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	F	C	A	
SCIBONA MARCO							
SCILIPOTI DOMENICO	C	F	F	F	C	C	
SCOMA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	
SERRA MANUELA	F	F	C	F	F	A	
SIBILIA COSIMO							
SILVESTRO ANNALISA	C	C	F	F	C	C	
SIMEONI IVANA							
SOLLO PASQUALE	C	C	F	F	C	C	
SONEGO LODOVICO	C	C	F	F	C	C	
SPILABOTTE MARIA	C	C	F	F	C	C	
SPOSETTI UGO	C	C	F	F	C	C	
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	F	
STEFANO DARIO	F	F	F	C	C	F	
STUCCHI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	
SUSTA GIANLUCA	C	C	F	F	C	F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	F	F	C	C	
TAVERNA PAOLA	F	F	C	A	F	A	
TOCCI WALTER	C	C	F	F	C	C	
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	F	C	C	
TONINI GIORGIO	C	C	F	F	C	C	
TORRISI SALVATORE	C	C	F	F	C	C	
TREMONTI GIULIO							
TRONTI MARIO							
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	
URAS LUCIANO	F	F	F	C	C	F	
VACCARI STEFANO	A	C	F	F	C	C	
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	C	A	F	A	
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	
VATTUONE VITO	C	C	F	F	C	C	
VERDINI DENIS							
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	
VICECONTE GUIDO	C	C	F	F	C	C	
VILLARI RICCARDO							
VOLPI RAFFAELE							

Seduta N. 0090 del 06/08/2013 Pagina 56

Totale votazioni 126

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000121 alla n° 000126						
	121	122	123	124	125	126	
ZANDA LUIGI	C	C	F	F	C	C	
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	F	C	C	
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	F	C	C	
ZAVOLI SERGIO		C	F	F	C	C	
ZELLER KARL	C	C	F	F	C	C	
ZIN CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	
ZIZZA VITTORIO	C	C	F	F	C	C	
ZUFFADA SANTE	C	C	F	F	C	C	

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 974:

sull'emendamento 2.20 il senatore Berger avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 12.1 il senatore Castaldi avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 12-bis.1 i senatori Caliendo, De Petris, Lo Giudice e Marinello avrebbero voluto votare a favore; sull'emendamento 14.1 la senatrice De Monte avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 25.16 (testo corretto) il senatore Mauro Giovanni non ha potuto esprimere il voto; sull'emendamento 25.0.1 (testo 2) il senatore Zanda avrebbe voluto votare a favore; sugli emendamenti 26-bis.0.3, 32.24 e 41.6 (seconda parte) il senatore Puglia avrebbe voluto votare a favore e si sarebbe astenuto sull'emendamento 28.2; sull'ordine del giorno G26-bis.101 il senatore Airola avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 41-bis.201 il senatore Carraro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 42.2 e 42.0.1 il senatore Lo Giudice avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 42-bis.1 la senatrice Petraglia non ha potuto esprimere il voto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Formigoni, Gentile, Guerra, Latorre, Pezzopane, Pinotti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Casaletto Monica, Martelli Carlo, Scibona Marco, Gaetti Luigi, Castaldi Gianluca, Ciampolillo Lello, Puglia Sergio, Molinari Francesco, Fattori Elena, Cioffi Andrea, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Orellana Luis Alberto, De Pietro Cristina, Marton Bruno, Serra Manuela, Crimi Vito Claudio, Bulgarelli Elisa, Airola Alberto, Montevecchi Michela, Bencini Alessandra, Romani Maurizio, Nugnes Paola, Mangili Giovanna, Lezzi Barbara, Giarrusso Mario Michele, Bertorotta Ornella, Catalfo Nunzia, Petrocelli Vito Rosario, Mussini Maria, Santangelo Maurizio, Battista Lorenzo, Bocchino Fabrizio, Simeoni Ivana, Lucidi Stefano, Paglini Sara, De Pin Paola, Bignami Laura, Buccarella Maurizio

Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (991)

(presentato in data 05/8/2013);

senatore Manconi Luigi

Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali (992)

(presentato in data 05/8/2013);

senatori Ichino Pietro, Lanzillotta Linda, Susta Gianluca, Giannini Stefania, Dalla Zuanna Gianpiero, Della Vedova Benedetto, Olivero Andrea, Albertini Gabriele, Anitori Fabiola, Di Biagio Aldo, D'Onghia Angela, Maran Alessandro, Merloni Maria Paola, Romano Lucio, Rossi Maurizio Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva (993)

(presentato in data 05/8/2013);

senatrice Longo Eva

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (994)

(presentato in data 06/8/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo (995)

(presentato in data 06/8/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero (996)

(presentato in data 06/8/2013).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la prima relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, aggiornata al 12 luglio 2013 (*Doc. CCIV*, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 25 luglio 2013, ha inviato il testo di ventisei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 1° al 4 luglio 2013:

una risoluzione sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (*Doc. XII*, n. 104). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª Commissione permanente, nonché in data 30 luglio 2013 alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (*Doc. XII*, n. 105). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (*Doc. XII*, n. 106). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (*Doc. XII*, n. 107). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (*Doc. XII*, n. 108). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*Doc. XII*, n. 109). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (*Doc. XII*, n. 110). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (*Doc. XII*, n. 111). Il predetto documento è stato trasmesso,

ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (*Doc. XII*, n. 112). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (*Doc. XII*, n. 113). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (*Doc. XII*, n. 114). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (*Doc. XII*, n. 115). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (*Doc. XII*, n. 116). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (*Doc. XII*, n. 117). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (*Doc. XII*, n. 118). Il predetto documento è

stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul quadro di controllo interno integrato (*Doc. XII, n. 119*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (*Doc. XII, n. 120*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (*Doc. XII, n. 121*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 122*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (*Doc. XII, n. 123*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (*Doc. XII, n. 124*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla televisione connessa (*Doc. XII, n. 125*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (*Doc. XII, n. 126*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (*Doc. XII, n. 127*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla crisi in Egitto (*Doc. XII, n. 128*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Nigeria (*Doc. XII, n. 129*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00303 della senatrice Fedeli ed altri.

I senatori Cantini, Morgoni, Pagliari e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00604 del senatore Collina ed altri.

Mozioni

CASTALDI, ORELLANA, PETROCELLI, BULGARELLI, PUGLIA, FATTORI, SERRA, ROMANI Maurizio, BENCINI, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, BOTTICI, TAVERNA, CIOFFI, PAGLINI, LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, VACCIANO, MUSSINI, AIROLA, CIAMPOLILLO, MORRA, GIARRUSSO, BLUNDO, CATALFO – Il Senato,

premessi che:

con la sentenza del 4 luglio 2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea (IV Sezione) in merito alla causa C-312/11, è stato dichiarato e statuito che «La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

in forza della citata sentenza la Repubblica italiana è stata condannata alle spese;

segnatamente la condanna basa sull'assunto di violazione identificato come inadempienza di uno Stato ai sensi della direttiva 2000/78/CE, articolo 5, in riferimento all'istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei disabili, per provvedimenti di trasposizione insufficienti;

l'articolo 5 della direttiva recita: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è com-

pensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili»;

la Commissione europea ha affermato nella sua memoria di replica che la Repubblica italiana, nel corso del procedimento precontenzioso, non ha mai menzionato l'esistenza nel suo ordinamento giuridico nazionale di disposizioni diverse da quelle contenute nella legge n. 68 del 1999 e tali da integrare le misure da questa previste;

la Commissione europea ha ritenuto che le disposizioni citate dalla Repubblica italiana non possano essere considerate, neppure se prese nel loro insieme, misure sufficienti di attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;

la Commissione considera che il sistema italiano di promozione dell'integrazione lavorativa dei disabili è essenzialmente fondato su un insieme di incentivi, agevolazioni e iniziative a carico delle autorità pubbliche e riposa solo in minima parte su obblighi imposti ai datori di lavoro;

la sentenza afferma che l'espressione «disabile» utilizzata nell'articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretata come comprendente tutte le persone affette da una disabilità corrispondente ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

la sentenza ulteriormente afferma che «per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione»;

impegna il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2013 tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili.

(1-00122)

Interrogazioni

BIGNAMI, AIROLA, BATTISTA – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel 2003 l'Arma dei Carabinieri ha iniziato il reclutamento degli UFP (ufficiali in ferma prefissata), figura istituita con il decreto legislativo n. 215 del 2001 e destinata a sostituire gli AUC (allievi ufficiali di complemento);

il decreto legislativo n. 236 del 2003 prevedeva per gli UFP una ferma *standard* di 30 mesi, con possibilità di prolungamento di 12 mesi attraverso un concorso interno;

dopo i suddetti 30 mesi gli ufficiali in ferma prefissata che non hanno acceduto alla rafferma sono stati congedati ed è stato corrisposto loro il premio di congedamento previsto dall'art. 38 della legge 574/1980, in quanto gli UFP sono stati considerati a tutti gli effetti volontari;

l'importo lordo del premio di congedamento ammontava a 12.500 euro per gli ufficiali di ruolo speciale e a 14.200 euro per gli ufficiali con ruolo tecnico e logistico;

successivamente il CGA-CNA (comando generale dei Carabinieri, centro nazionale amministrativo) ha chiesto la restituzione del premio di congedamento a circa 271 allievi ufficiali;

la richiesta di restituzione del premio al lordo delle imposte segue una circolare della Direzione generale per il personale militare in recepimento di un parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

considerato che:

l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata era aperto anche alle donne che non sono mai state soggette a coscrizione obbligatoria ed in considerazione di ciò appare fuorviante equiparare la prevista ferma di mesi 30 degli UFP alla ferma di prima nomina degli allievi ufficiali di complemento che aveva il fine ultimo di assolvere alla leva obbligatoria;

durante i 30 mesi di servizio gli UFP sono stati equiparati dal punto di vista del trattamento economico agli AUC, infatti i contributi dell'Inpdap sono stati versati per tutti i 30 mesi di servizio oltre che per l'eventuale periodo di rafferma annuale;

al termine del servizio come UFP non è mai stata riconosciuta ai richiedenti l'indennità ordinaria di disoccupazione in quanto non erano stati loro versati i contributi presso l'Inps, pertanto il premio di congedamento assolveva alla funzione di sostegno al reddito per un rientro economicamente meno traumatico alla vita civile;

considerato inoltre che:

alcuni militari hanno fatto ricorso contro gli atti di recupero del premio di congedamento corrisposto, ma la sola pronuncia favorevole sull'annullamento dell'atto di revoca proposto dal comando generale dell'Arma è stata la sentenza del TAR Sicilia, sez. I, n. 1005 del 2011, che riconosce la spettanza del premio in applicazione ed interpretazione delle norme del trattamento giuridico degli AUC agli UFP, mentre le altre sentenze hanno fondato il rigetto delle impugnazioni sostenendo che il premio spetta solo agli ufficiali che hanno contratto una ferma ulteriore rispetto alla prima;

a parere degli interroganti i militari hanno percepito il premio di congedamento in buona fede e si ravvisano profili di responsabilità dell'amministrazione militare che ha corrisposto il premio anni addietro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno annullare la richiesta avanzata dalla CGA-CNA di restituzione del premio o, in caso contrario, se non ritenga di adottare misure utili a dilazionare nel tempo la restituzione.

(3-00308)

CIOFFI, MORRA, TAVERNA, SCIBONA, PEPE, ENDRIZZI, FATTORI, NUGNES, LUCIDI, VACCIANO, MANGILI – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

in data 30 luglio 2013 Vincenzo De Luca, nella dichiarata qualità di Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rilasciato un'intervista al giornale «Il Denaro» con la quale informava la pubblica opinione sulla circostanza che, in seno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarebbe diventato «pienamente operativo il gruppo di lavoro sulla sburocratizzazione amministrativa e semplificazione normativa in materia di opere pubbliche»;

secondo quanto riferito dal giornale, sarebbe intenzione del vice ministro De Luca proporre «Modifiche normative e operative al ruolo delle soprintendenze, all'attività degli uffici del Genio Civile e degli Uffici del Lavoro. Speciale attenzione sarà dedicata al tema dei ricorsi ai Tribunali amministrativi e dei soggetti titolati a ricorrere alla Giustizia amministrativa». L'obiettivo sarebbe quello di «ridurre del 90 per cento il sistema dei controlli ed autorizzazioni preventivi da parte della pubblica amministrazione»;

considerato che:

dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 2 del 2 maggio 2013 risulta che il dottor Vincenzo De Luca, attualmente sindaco di Salerno, ricoprirebbe la carica di Vice Ministro, mentre allegato al comunicato stesso è pubblicato esclusivamente il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 di nomina dei sottosegretari che comprende la carica di Sottosegretario del dottor De Luca;

pertanto, a giudizio degli interroganti, non essendo stato pubblicato il decreto di nomina a Vice Ministro, il dottor De Luca ricopre la carica di Sottosegretario;

nei confronti del sottosegretario pende un giudizio civile presso il tribunale di Salerno perché ne sia dichiarata la decadenza dalla carica di sindaco;

a quanto risulta agli interroganti il sottosegretario De Luca non è nuovo ad iniziative personali non condivise dal Ministero, come nel caso in cui, poco dopo essere stato chiamato a ricoprire incarico di Governo, in qualità di Vice Ministro convocò se medesimo, in qualità di sindaco, ad una riunione avente ad oggetto il completamento e la gestione della metropolitana di Salerno;

a notizia degli interroganti il sindaco De Luca, a Salerno, in tema di opere pubbliche ha compiuto una serie di scelte urbanistiche scellerate, che hanno disseminato la città di opere incompiute (palazzetto dello sport, cittadella giudiziaria, stazione marittima), costose e inutili (metropolitana),

mal progettate e parzialmente crollate (piazza della Libertà) e consentito la realizzazione di un condominio privato su suolo pubblico (Crescent), assumendo in capo all'amministrazione comunale tutti i rischi derivanti dai contenziosi aperti nei confronti del costruttore, nel caso in cui venisse dichiarata la illegittimità dell'opera da parte della magistratura amministrativa e ne venisse imposta la demolizione;

risulta agli interroganti che il sindaco De Luca è indagato in più di un procedimento penale a causa delle illegittimità presuntivamente commesse in qualità di amministratore della città di Salerno proprio con riferimento alle citate numerose opere pubbliche;

la città di Salerno presenta una situazione debitoria drammatica, certificata dalla Corte dei conti e quantificata in alcune centinaia di milioni di euro, a giudizio degli interroganti interamente riconducibile all'operato dell'amministrazione guidata ancor oggi dal sindaco De Luca;

per porre rimedio alla disastrosa situazione finanziaria di Salerno l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco De Luca ha tentato una massiccia svendita di aree pubbliche e/o vincolate dalla locale Soprintendenza ai privati, svendita bloccata e resa vana da numerosi comitati cittadini e associazioni nazionali (per esempio «Italia nostra») che hanno fatto spesso ricorso, e sempre con successo, alla magistratura amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se sia consentito al sottosegretario De Luca l'uso del titolo di Vice Ministro senza che, a notizia degli interroganti, vi sia alcun decreto di nomina in tal senso;

se condivida l'iniziativa volta a ridurre del 90 per cento il sistema dei controlli ed autorizzazioni preventivi da parte della pubblica amministrazione;

se ritenga che il sottosegretario, nonché sindaco, De Luca possa assumere iniziative normative che, a giudizio degli interroganti, paiono in aperto contrasto e in palese conflitto con le vicende giudiziarie civili, amministrative e penali che lo vedono coinvolto;

se risulti che al sottosegretario De Luca siano state attribuite deleghe che potrebbero consentirgli di interferire nell'operato della magistratura penale, civile e amministrativa;

se ritenga che il sottosegretario De Luca debba dimettersi dalla carica di sindaco, come è stato già fatto dagli attuali Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali e se, per quanto di sua competenza, consideri che il sottosegretario De Luca abbia rispettato lo spirito e la lettera della normativa nazionale rimanendo Sottosegretario e sindaco;

se ritenga di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di porre termine alle palesi violazioni di legge in precedenza descritte.

(3-00309)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

FEDELI, GHEDINI Rita, GATTI, PIGNEDOLI – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 30 maggio 2013 è stato presentato dagli interroganti, anche con altri firmatari, l'atto di sindacato ispettivo 3-00095, che qui si intende integralmente richiamato, relativo alle strategie e scelte organizzative adottate negli ultimi tempi da Poste italiane SpA, con particolare riguardo al piano di riordino del servizio di recapito dell'aprile 2012 ed alla gestione dei rapporti con gli operatori privati;

in particolare, il 31 luglio 2013 si è negativamente conclusa la trattativa relativa al tema dei lavoratori delle agenzie di recapito;

già nel precedente incontro del 25 luglio 2013 Poste italiane, su pregressa ed insistente richiesta delle organizzazioni sindacali, aveva manifestato l'intenzione di trovare una soluzione, almeno temporanea, per quei lavoratori che, a causa delle continue internalizzazioni dei servizi di recapito in appalto, si trovano da mesi senza salario;

la netta riduzione dei lotti appaltati nel corso del 2012 ha infatti generato una situazione di crisi occupazionale per circa 600 lavoratori;

allo stato attuale, alcuni si trovano privi di copertura di ammortizzatori sociali e gli altri sono in prossimità della scadenza degli stessi;

considerato che:

la trattativa è stata complicata sia nell'individuazione numerica della platea dei lavoratori interessati, sia nella prospettazione di soluzioni possibili;

la proposta ultimativa aziendale è stata quella di offrire un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, prorogabili a 16, a circa 600 lavoratori in sedi prestabilite, nello specifico Lombardia, Piemonte e Veneto;

in realtà, però, proporre ad un lavoratore siciliano, a titolo esemplificativo, una collocazione temporanea, senza prospettiva alcuna, a 1.000 chilometri di distanza da casa, potrebbe rivelarsi una «non proposta» che, se si analizzano i numeri dei lavoratori interessati in ogni singola regione (inferiori alle 30 unità, tranne due specifici casi), appare piuttosto strumentale e non risolutiva;

per quanto risulta agli interroganti, nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 5-00191, presentato alla Camera dei deputati, a firma on. Velo e Bini, trasformato il 31 luglio 2013 in 4-01508, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dichiarato che, tenendo conto della completa liberalizzazione del mercato postale e della piena autonomia organizzativa e gestionale del fornitore del servizio universale, sarebbe disponibile ad avviare un tavolo di concertazione con Poste italiane e le agenzie di recapito, per individuare soluzioni tese allo sviluppo del mercato postale e prevedere azioni dirette a tutelare le piccole imprese del recapito ed i lavoratori del settore;

rilevato che:

i risultati di bilancio 2012 di Poste italiane, come nei precedenti 8 anni, sono positivi (un miliardo e 32 milioni di euro di utile): per redditività, la società Poste italiane si colloca, infatti, di gran lunga al primo posto al mondo rispetto ai principali operatori internazionali e appare quindi in grado di esercitare in maniera fattiva la responsabilità sociale di impresa;

la negativa conclusione della trattativa relativa al tema dei lavoratori delle agenzie di recapito può determinare rilevanti effetti negativi sia sull'occupazione che sulla regolarità del servizio, compromettendo una delle funzioni proprie della società Poste e il concetto stesso del servizio universale per il quale lo Stato riconosce i relativi contributi proprio per assicurare la capillarità e la qualità del recapito postale;

infatti, ogni intervento nella riorganizzazione dei servizi deve tener conto del diritto universale dei cittadini a poterne usufruire, senza distinzioni di età, di situazione sociale o territoriale, nonché della primaria esigenza della qualità dei servizi stessi per livelli sostenibili di convivenza civile;

dietro una corretta razionalizzazione delle risorse, sebbene concomitante ad un periodo di crisi e di revisione della spesa, non può celarsi un impoverimento di un servizio importante per il territorio ed essenziale per i cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati, in particolare con riguardo all'esito negativo dei recenti incontri tra Poste italiane e le organizzazioni sindacali tenutisi il 25 e 31 luglio 2013, e quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;

se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei propri Dicasteri e con atti di propria competenza, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'attivazione di un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti cointeressati, cui pure il Ministro dello sviluppo economico si è dichiarato disponibile, allo scopo di concordare e di avviare nell'immediato un piano per lo sviluppo del settore postale, prevedendo iniziative specifiche per le piccole imprese del recapito e per i lavoratori del settore.

(3-00307)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUVOLO – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa riportate sui quotidiani italiani del 6 agosto 2013 (ad esempio si veda il «Corriere del Mezzogiorno»), si è appreso della morte di una donna di 40 anni, residente a Gangi, in provincia di Palermo, in seguito a complicazioni *post-parto*, durante il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Sciacca (Agrigento);

la donna quarantenne, all'ottavo mese di gravidanza, era giunta all'ospedale di Nicosia (Enna), dove era stata sottoposta ad un parto cesareo

d'urgenza; i medici, non essendo riusciti a salvare il neonato, hanno disposto il trasferimento della donna per accertamenti all'ospedale di Sciacca, dopo vari tentativi degli ospedali vicini di effettuare un ricovero in rianimazione;

dai primi accertamenti da parte delle autorità competenti, è emerso che dei 16 centri di rianimazione presenti in Sicilia, solo la metà risultano essere in funzione, ma in condizioni di sovraffollamento;

secondo i familiari della vittima, che hanno presentato una denuncia ai Carabinieri, la donna sarebbe rimasta per circa 2 ore in ambulanza in attesa dell'elisoccorso, senza essere monitorata;

la struttura sanitaria avrebbe motivato il ritardo adducendolo ad un guasto del mezzo proveniente da Caltanissetta, successivamente sostituito con un altro proveniente da Palermo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di accertare ogni responsabilità e di verificare se vi siano stati ritardi o errori imputabili ai servizi o alle strutture sanitarie citate.

(4-00725)

ROMANI Maurizio, BOCCHINO, TAVERNA, FATTORI, MONTEVECCHI – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica avviene attraverso il superamento di un concorso il cui bando viene pubblicato annualmente dai vari atenei successivamente all'emanazione di specifico decreto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

secondo i bandi di concorso la commissione giudicatrice è costituita in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 6 marzo 2006, n. 172, secondo il quale «Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola», dunque una commissione interna all'ateneo stesso;

la procedura concorsuale si articola in due prove: una prova scritta consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla, estratti da un *database* nazionale, di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola, ed una prova pratica consistente nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico o analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'archivio nazionale dal quale sono estratti i quesiti relativi alla prima prova è costituito da 4.750 *quiz* generali di medicina e chirurgia e 350 *quiz* specifici per ogni scuola di specializzazione, quesiti che vengono resi pubblici con le relative risposte corrette 2 mesi prima del concorso. Il numero dei quesiti da memorizzare, seppur considerevole, non è certamente proibitivo, soprattutto per uno studente di medicina, e, a giudi-

zio degli interroganti, contribuisce ad inficiare il valore selettivo della prova. La seconda prova appare agli interroganti ancor più carente sotto il profilo dell'obiettività e dell'imparzialità. Le tracce oggetto della prova sono infatti elaborate dai singoli atenei, sono diverse per ogni candidato ed esaminate con criteri fortemente soggettivi. È di tutta evidenza come la presenza di una commissione composta da docenti appartenenti alla stessa facoltà nella quale ha sede il concorso possa generare forti perplessità circa la trasparenza della procedura concorsuale sia nella scelta delle tracce che nella correzione delle relazioni prodotte dai candidati. Se si considera lo scarso valore selettivo della prima prova è chiaro che i 15 punti assegnati alla prova pratica diventano dunque determinanti ai fini della collocazione in graduatoria;

ai fini della graduatoria finale viene inoltre assegnato un massimo di 25 punti alla valutazione del *curriculum* universitario del candidato. A parere degli interroganti la valutazione del *curriculum* assegna un peso eccessivo all'attività formativa universitaria precedente alla laurea del candidato, tralasciando le esperienze formative e scientifiche svolte dopo la laurea, anche quelle estremamente professionalizzanti, come dottorati di ricerca, *stage* clinici, *master*, corsi di perfezionamento, quando invece risultano pesare ai fini della valutazione anche le cosiddette attività didattiche elettive (ADE), consistenti nella maggior parte dei casi nella partecipazione passiva a congressi e seminari. Attività alle quali sono assegnati 3 punti, gli stessi attribuiti alle pubblicazioni scientifiche prodotte prima della iscrizione al concorso;

particolare preoccupazione destano le limitazioni che il candidato incontra in termini di attribuzione di punteggio relativamente all'attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione per il quale si partecipa al concorso. Risulta evidente che per ottenere un congruo punteggio il candidato sarà costretto a scegliere il corso di specializzazioni e più attinente possibile alla propria tesi di laurea, anticipando quindi a molto prima del completamento degli studi una scelta così importante come quella del percorso di specializzazione da intraprendere. Non è poi raro che la scelta della cattedra con cui collaborare per la stesura della tesi di laurea sia condizionata da molti fattori che nulla hanno a che vedere con l'interesse del laureando per la specifica materia, come ad esempio la disponibilità di tempo del docente;

all'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», si prevede che per la valutazione dei titoli, così come nella valutazione delle prove, siano specificati e predeterminati parametri oggettivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le modalità di svolgimento delle prove concorsuali al fine di rispondere a criteri maggiormente obiettivi, prevedendo, in particolare, che i quesiti relativi

alla prima prova rimangano ignoti fino alla data di svolgimento del concorso;

se non consideri appropriato ridimensionare il peso del *curriculum*, ed in particolare dell'attinenza alla specializzazione della tesi di laurea, concentrando la valutazione su indicatori maggiormente rispondenti a parametri oggettivi quali il voto di laurea e degli esami;

se, al fine di garantire l'obiettività e la trasparenza, non ritenga prioritario modificare i criteri di composizione della commissione giudicatrice, prevedendo che i suoi membri siano docenti esterni selezionati dal Ministero.

(4-00726)

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata nel 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989 con l'approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, afferma che ogni bambino, senza discriminazione alcuna, deve godere degli stessi diritti, compreso il diritto alla tutela sanitaria;

nel 1991 l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, impegnando il Paese alla tutela dei diritti del bambino;

il diritto alla tutela della salute in età infantile nel nostro Paese si avvale della pediatria di famiglia come forma di assistenza primaria e continuativa fondata sul rapporto di fiducia;

il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri, con la risoluzione A7-0032/2001 dell'8 febbraio 2011, «ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario» e «a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro *status*, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano»;

l'accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 (accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR, 13A00918, *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2013, supplemento ordinario n. 9), ha definito nuove modalità interpretative per l'assistenza ai migranti irregolari, compresa l'assistenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. L'accordo prevede l'iscrizione al SSN e l'assegnazione del pediatra di libera scelta anche ai minori con i genitori in condizioni di irregolarità giuridica;

le Regioni Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno formalmente ratificato l'accordo, sebbene per molte di queste non sia ancora stato reso operativo;

la letteratura scientifica internazionale e nazionale ha da tempo messo in evidenza: 1) esiti di salute peggiori tra gli stranieri, per quanto riguarda il momento della nascita; maggiore prevalenza di nati pretermine tra le donne straniere e di nati con basso peso e di punteggio Apgar a 5 minuti inferiore a 8; infine un eccesso di natimortalità; 2) da analisi in questo settore (rapporti annuali «Osservasalute» dal 2005 ad oggi) si osserva un graduale avvicinamento dei profili di mortalità infantile e neonatale tra stranieri ed italiani nel complesso, il che dimostra il buon funzionamento di politiche che progressivamente producono inclusione; 3) persistenti disuguaglianze tra popolazioni di riferimento «di partenza», in particolare per coloro che provengono da alcune nazioni africane ed asiatiche, e per aree geografiche «di arrivo»: i residenti nel Sud e nelle isole presentano uno svantaggio rispetto alla situazione nazionale, segno evidente di un difficoltoso percorso di insediamento tra le famiglie immigrate specialmente nell'area del Mezzogiorno. Questa è l'area in cui gli stessi italiani risultano, nel confronto con le altre regioni, ancora penalizzati per mortalità infantile e neonatale;

l'indagine dell'Istat (rapporto «Salute e ricorso ai servizi sanitari della popolazione straniera residente in Italia», anno 2005, pubblicato l'11 dicembre 2008) evidenzia come i minori presenti in Italia nati in Paesi non europei hanno minore probabilità di sottoporsi ad una visita specialistica, così come i minori privi della cittadinanza italiana anche se sono nati e cresciuti in Italia;

l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) evidenzia come la maggior parte dei ricoveri ordinari pediatrici (0-14 anni) si verificano nella classe di età al di sotto dei 5 anni (come peraltro anche tra i minori italiani) e sono l'8,9 per cento sul totale dei ricoveri pediatrici per minori con i genitori provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM) regolarmente residenti, e lo 0,7 per cento per i non residenti (presumibilmente figli di immigrati irregolari);

il peso medio dell'impegno assistenziale (e del costo) del ricovero nei minori stranieri non residenti è significativamente più alto rispetto ai minori italiani ed agli stranieri residenti: 1,07 *versus* rispettivamente 0,71 e 0,73. Anche la durata media di degenza è quasi doppia: 8,5 giorni rispetto ai 4,7 giorni degli italiani e 5,7 degli stranieri residenti (dati del Ministero della salute-Agenas; elaborazioni a cura dell'Osservatorio disuguaglianze della Regione Marche);

secondo i dati riportati si può presupporre che le condizioni di salute per i minori figli di immigrati irregolari o con incertezza giuridica (STP ed ENI) siano già gravi all'atto del ricovero ed il trattamento più complesso e dunque anche più costoso;

nella seduta del 2 luglio 2013, il Consiglio della Regione Lombardia ha bocciato la mozione 000070 (primo firmatario Umberto Ambrosoli) contenente la proposta di «riconoscere l'assistenza sanitaria di base anche

per i minori non regolari, tramite l'attribuzione del Pediatra di libera scelta e l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie per i figli di immigrati extra-comunitari senza permesso di soggiorno»,

si chiede di sapere

se il Governo non ritenga giuridicamente e soprattutto eticamente erroneo escludere che i figli di immigrati irregolari, i «bambini invisibili», possano essere iscritti negli elenchi dei pediatri di famiglia;

se tale negazione non rappresenti una situazione foriera di gravi disuguaglianze potenzialmente rischiose per la salute di questi piccoli migranti;

se non si ritenga opportuno fornire immediatamente indicazioni affinché le Regioni recepiscono quanto contenuto nell'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012.

(4-00727)

TAVERNA, GAETTI, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, SIMEONI, BERTOROTTA, CIOFFI, BUCCARELLA, MORRA, MARTELLI, AIROLA, DONNO, MOLINARI, ENDRIZZI, CASALETTO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, NUGNES, BOTTICI, CRIMI, PAGLINI, CATALFO, BENCINI, MORONESE, MUSSINI, PEPE, FATTORI, MONTEVECCHI, SANTANGELO, BATTISTA, COTTI, CAMPANELLA, VACCIANO, GIROTTO, SERRA – *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che:

i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta di informazioni sui malati di cancro residenti in un determinato territorio, particolarmente necessari perché in nessuna struttura ospedaliera italiana, pubblica o privata, c'è l'obbligo di archiviare i dati relativi alla diagnosi e alla cura dei tumori, il che li rende l'unico strumento in grado di assolvere al compito di sorvegliare l'andamento della patologia oncologica ricercando attivamente le informazioni ad essa connesse, codificandole, archiviandole e rendendole disponibili per studi e ricerche;

le informazioni raccolte includono il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l'indirizzo, l'età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta ricevendo e l'evoluzione della malattia: questi dati sono essenziali per la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie;

i registri tumori si distinguono in due categorie, vale a dire i registri di popolazione e i registri specializzati: la maggior parte dei registri italiani sono registri di popolazione, i quali raccolgono i dati relativi alle malattie tumorali di tutti i residenti di un determinato territorio (può essere una singola città o un'intera regione, una provincia o un'Azienda sanitaria locale), permettendo di legare la raccolta di dati alla residenza, in tal modo la casistica raccolta non sarà selezionata, ma rifletterà la reale condizione di un territorio dove sono presenti tutte le fasce di età, tutti gli strati sociali, mentre i registri specializzati raccolgono informa-

zioni su un singolo tipo di tumore (per esempio al colon-retto, alla mammella, eccetera) oppure su specifiche fasce di età (ad esempio tumori infantili da 0 a 14 anni, oppure degli adolescenti da 15 a 19 anni);

le fonti principali dalle quali vengono raccolti i dati necessari ai registri provengono dalle aziende ospedaliere, dai medici di famiglia, dalle ASL e dalle Regioni o dalle loro agenzie sanitarie, e sono costituiti nel concreto da schede di dimissione ospedaliera, archivi di anatomia e citologia patologica, cartelle cliniche, richieste di invalidità civile, consumo di farmaci oncologici e certificati di morte: la disponibilità di tali fonti, di recente sempre più informatizzate, ha permesso alla maggior parte dei registri tumori italiani di raccogliere, oltre ai dati anagrafici di base (sesso, età, data, luogo di nascita e di residenza) e alle caratteristiche del singolo tumore (sede, morfologia e comportamento), molte altre informazioni utili sia per il clinico sia per l'epidemiologo, tra le quali stadio tumorale, *grading*, *marker*, stato recettoriale, indicatori biologici, tipo di intervento e trattamenti effettuati, cui si aggiunge ormai, per molti tumori, la disponibilità dello stato di *screening* (mammella, cervice e più recentemente colon-retto), utile per effettuare valutazioni d'efficacia degli *screening* oncologici;

in Italia, come in altri Paesi dell'Europa meridionale, i registri tumori non sono nati per iniziativa di organismi nazionali né a seguito di precisi criteri programmatori, ma nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto origine dalla spontanea motivazione scientifica di singoli clinici, patologi, epidemiologi e medici della sanità pubblica;

i primi registri sono stati istituiti nel 1976 a Varese e Parma: gradualmente se ne sono aggiunti diversi altri sparsi per la penisola; gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di Palermo, Como, Catania-Messina, Bergamo, Cremona, Lecce, Milano (ASL Milano 1), Piacenza e Taranto;

sono inoltre presenti in Italia 5 registri specializzati: il registro dei tumori infantili del Piemonte, il registro tumori colon-rettali di Modena, il registro mesoteliomi della Liguria, il registro dei tumori infantili delle Marche, il registro tumori della mammella di Palermo;

il carattere volontaristico delle iniziative volte all'istituzione dei registri italiani ha fatto sì che essi assumessero dimensioni medio-piccole: solo recentemente sono state programmate azioni di incentivazione da parte dei soggetti pubblici (Centro controllo malattie del Ministero della salute, Regioni, eccetera) per arrivare all'obiettivo di coprire con le attività di registrazione l'intero territorio nazionale;

secondo i dati riportati ufficialmente nel sito dell'AIRTUM (Associazione italiana dei registri tumori), aggiornati al 2013, attualmente nel nostro Paese solo circa 27 milioni di cittadini (pari al 47 per cento della popolazione totale) vivono in aree coperte dall'attività dei registri tumori accreditati dall'AIRTUM stessa, con una variazione delle dimensioni dei registri che oscilla tra zone corrispondenti a intere regioni, come l'Umbria, o quasi, come il Veneto, e dimensioni provinciali o addirittura corrispondenti esclusivamente a una singola città, come nel caso di Torino;

l'analisi dei registri attualmente esistenti, effettuata sempre dall'AIRTUM, dimostra inequivocabilmente che vi è una forte disparità tra le varie zone della penisola quanto alla copertura stessa, in quanto essa raggiunge nelle regioni del nord-est la considerevole percentuale del 69 per cento, in quelle del nord-ovest del 55 per cento, in quelle del meridione e nelle isole del 40 per cento e infine nelle regioni del centro, fanalino di coda, solo del 26 per cento (con la menzionata eccezione della Regione Umbria, totalmente coperta);

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», contiene all'art. 12 le norme che istituiscono il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (registri di mortalità, di tumori, di altre patologie e di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici) previsti, secondo quanto disposto dal comma 10, ai fini di «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita», manifestando la volontà del legislatore di pervenire alla creazione, in prospettiva, di una vera e propria rete dei registri tumori italiani;

il comma 11 prevede inoltre che: «I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» mentre, secondo quanto disposto dal comma 12, «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10»;

d'altro canto, l'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) disciplina le ipotesi di inadempienza, da parte delle Regioni, degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria, ovvero i casi di disavanzo di gestione di cui all'articolo 1, comma 174,

della medesima legge, prevedendo che la Regione interessata proceda a una ricognizione delle cause relative allo squilibrio economico-finanziario sanitario ed elabori un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio e che i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e la singola Regione stipulino apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, incluso dei cosiddetti piani di rientro dal *deficit* sanitario;

i piani di rientro della spesa sanitaria prevedono azioni di intervento che possono essere sintetizzate nella riorganizzazione della rete ospedaliera, con riduzione di posti letto ospedalieri e incentivazione dei processi di deospedalizzazione, nell'introduzione della distribuzione diretta dei farmaci e meccanismi di rimborso dei prezzi correlati ai farmaci meno costosi, nel blocco delle assunzioni e del *turnover*, nella determinazione dei *budget* per gli erogatori privati, nonché adeguamento delle tariffe a quelle stabilite a livello nazionale, negli acquisti centralizzati e monitoraggio degli stessi, per evitare incrementi dei volumi di spesa, e nell'utilizzo del sistema tessera della sanitaria per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;

l'articolo 2, comma 78, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha stabilito che il piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nei termini perentori, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dalla data di approvazione da parte della Regione, prevedendo inoltre (comma 79) che il Consiglio dei ministri, decorsi i termini di cui sopra, ne accerti l'adeguatezza e, in caso di riscontro positivo, approvi il piano con immediata efficacia ed esecuzione mentre, in caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nomini il presidente della Regione commissario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi 30 giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso;

in particolare l'articolo 2, comma 79, a seguito della nomina del commissario *ad acta* dispone varie misure, tra cui la sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e l'obbligo di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, le quali si aggiungono all'applicazione, sempre automatica, di quelle previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dall'articolo 2, comma 76, della legge n. 191 del 2009, che prevede, per ciò che maggiormente interessa, l'esplicito «divieto di effettuare spese non obbligatorie» fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è constatato il mancato adempimento del piano;

le Regioni che finora hanno dovuto predisporre i piani di rientro sono state il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Liguria, la Sardegna, l'Abruzzo, il Molise, la Calabria, il Piemonte e la Puglia (i piani di rientro

sono stati stipulati per il Lazio il 28 febbraio 2007, per l'Abruzzo e la Liguria il 6 marzo 2007, per la Campania il 13 marzo 2007, per il Molise il 27 marzo 2007, per la Sicilia e la Sardegna il 31 luglio 2007, per la Calabria il 17 dicembre 2009, per il Piemonte il 5 agosto 2010, per la Puglia il 29 novembre 2010), e le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria sono state anche commissariate;

proprio le Regioni con piani di rientro e commissariate corrispondono a quelle più scoperte d'Italia: nel Lazio vi sono infatti 4 province prive di registro su 5 (unica eccezione virtuosa la Provincia di Latina) così come in Calabria (unica eccezione la Provincia di Catanzaro); in Campania 3 province su 5 (uniche eccezioni le Province di Napoli e Salerno), e l'Abruzzo e il Molise non ne posseggono neanche uno;

una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 79 del 2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, dell'art. 5, comma 11, dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d), nonché dell'art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, recante «Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania», e, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale», l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della stessa legge regionale, in quanto le menzionate disposizioni, prevedendo l'istituzione dei registri tumori e di unità operative dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, interferivano con l'attuazione del mandato commissariale e intervenivano in materia di organizzazione sanitaria «senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro, così pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di risparmio in esso previsti e violando il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria»; il che, pur essendo una conclusione ineccepibile dal punto di vista giuridico, appare a giudizio degli interroganti paradossale se solo si considerano gli innegabili vantaggi connessi all'istituzione dei registri, precedentemente esposti, nonché i considerevoli risparmi che potrebbero venire al SSN e ai servizi sanitari regionali grazie alle informazioni raccolte, le quali sarebbero quanto mai preziose per pervenire ad un'equa razionalizzazione delle strutture esistenti e per orientare in modo oculato gli investimenti in ambito sanitario;

considerato inoltre che:

in base al rapporto 2011 dell'Agenzia europea per l'ambiente (Eea) sull'inquinamento prodotto dagli stabilimenti industriali in Europa, più di 60 fabbriche italiane compaiono nella lista dei 622 siti più «tossici» del continente e molti di questi sono ubicati in province che attualmente risultano sprovviste di un registro tumori, né di popolazione né specializzato. Ad esempio, in Puglia il territorio della provincia di Brindisi risulta attualmente scoperto, nonostante vi sia la centrale Enel termoelettrica a carbone «Federico II» di Cerano, la seconda più grande del Paese dopo quella di Civitavecchia, che figura al 18esimo posto della classifica (prima tra le italiane) e, a partire da un esposto presentato dagli agricoltori locali, la

procura di Brindisi abbia aperto un'inchiesta, nell'ambito della quale una perizia affidata a Claudio Minoia, direttore del laboratorio di misure ambientali e tossicologiche della fondazione Maugeri di Pavia, afferma che a contaminare i terreni, le colture, l'acqua e l'atmosfera sarebbe proprio la polvere del combustibile usato nella centrale;

nella stessa situazione si trovano in Sardegna le province di Cagliari e quella di Carbonia-Iglesias, sebbene nel territorio della prima siano site le raffinerie Sarde Saras di Sarroch, di proprietà della famiglia Moratti, l'impianto più grande d'Italia, con una capacità di produzione di 15 milioni di tonnellate annue di petrolio e collocato al 69esimo posto nella lista dell'Eea (anche qui la procura della Repubblica di Cagliari ha aperto un fascicolo sulla attività della Saras e sulle presunte conseguenze per la salute degli operai e degli abitanti di Sarroch), mentre in quello della seconda vi sia la centrale «Grazia Deledda» di Portoscuso, nel Sulcis, al 186esimo posto della classifica Eea, sita in un bacino che accoglie aziende diverse, dalla produzione di alluminio (Alcoa, Eurallumina), bitume e polistirolo, al trattamento dei gas e alla gestione di rifiuti speciali e mercantili, con l'ulteriore presenza di una miniera di carbone (Carbosulcis SpA): secondo un *dossier* realizzato da TzdE, «Energia e ambiente», solo nell'area di Portoscuso tra il 1997 e il 2003 si sarebbe registrata un'incidenza del tumore ai polmoni superiore al 30 per cento rispetto alla media regionale;

ugualmente non esiste un registro tumori nella provincia di Caltanissetta, nonostante la presenza del polo petrolchimico di Gela, un'area dichiarata «a elevato rischio ambientale» da uno studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha osservato un'alta incidenza di patologie tumorali sia negli uomini che nelle donne: i siciliani che lavorano o abitano attorno a questi stabilimenti industriali, secondo l'Iss, si ammalano soprattutto di «tumore maligno del colon retto, della laringe, della trachea, bronchi e polmoni», così come non esiste nella provincia di Roma, tra le più popolate d'Italia, nel cui territorio sono presenti, ad esempio, la centrale termoelettrica Enel a carbone di Torre Valdaliga Nord, nonché la tristemente famosa discarica di Malagrotta, tra le più grandi d'Europa (240 ettari, tra le 4500 e le 5000 tonnellate di rifiuti scaricati ogni giorno, 330 tonnellate di fanghi e scarti di discarica prodotti ogni anno),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'attuale frammentarietà e disomogeneità dei registri tumori presenti sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la totale assenza degli stessi in molti territori che figurano tra i più colpiti dall'inquinamento ambientale e industriale, il che rappresenterebbe, a giudizio degli interroganti, una grave violazione del fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione;

se non ritengano opportuno rivedere l'attuale quadro normativo che sembra agli interroganti generare ostacoli considerevoli alla creazione dei registri tumori nelle Regioni che sono contemporaneamente sottoposte a piani di rientro e commissariate, costituendo, a parere degli interroganti,

un'ulteriore violazione del combinato disposto tra l'art. 32 della Costituzione e il principio fondamentale dell'uguaglianza cosiddetta sostanziale, sancito dall'art. 3, comma secondo, e confermando indirettamente la scarsa funzionalità dell'inclusione della tutela della salute nell'elenco di competenze concorrenti tra Stato e Regioni dell'art. 117 della Costituzione, comma terzo;

quali azioni intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per ottenere nel più breve tempo possibile la copertura totale del territorio italiano da parte dei registri tumori.

(4-00728)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00308, dei senatori Bignami ed altri, sul premio di congedamento ai Carabinieri UFP.

